DEL

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

TRATTATO

DEL PROFESSORE P. LIBERATORE

CONTENENTE

I. L'analisi della legge de' 21 marzo 1817 sul *Contenzioso Amministrativo*;
II. L'esame delle attribuzioni delle due Gran Corti de' Conti di quà e di là del Faro.
III. Le osservazioni su la legge del 25 marzo 1817 riguardante la *procedura* del Contenzioso suddetto; e specialmente sulla *esecuzione de' gi[illegible]*; e sui *Conflitti*.
IV. Un Sunto d[illegible] importanti quistioni della Scienza Amministrativa [illegible] dal Barone De Cormenin nella celebre sua Opera [illegible] *uestions de droit administratif*.
V. R[illegible] della Giurisprudenza Francese adattabili alla nostra Legislazione Amministrativa su la Polizia [illegible]

NAPOLI

DALLA TIPOGRAFIA DELLA SIRENA

1837.

TITOLO PRIMO

DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

Inutile sarebbe rimasta la legge sull'*amministrazione civile*, se non se fossero indicati i mezzi come metterla in esecuzione, al pari che le leggi civili sarebbero rimaste prive della conveniente applicazione senza le leggi della procedura civile. Si conobbe ciò sin da' tempi della militare occupazione, ma siccome in Francia non si era prescritta alcuna regola generale sulla maniera di procedere negli affari di semplice amministrazione, siane qualunque il motivo (a); così niuno ardiva proporlo in un governo francese, e per un decennio si procedè nell'amministrazione più per pratica che per teorica; ed a riserva di poche imperfette prescrizioni, si doveva in tutti i casi dipendere dall'abitrio o beneplacito del Ministero dell'Interno, salvo quando non fosse piaciuto alle suprema autorità di rimettere qualche quistione all'esame del Consiglio di Stato o del Procuratore Generale della G. C. de' Conti, de' quali *pareri* possiamo veramente superhire. (b)

Il nostro Legislatore conobbe quali disordini continuamente nascevano dalla mancanza di questa necessaria istituzione, e vi provvide colle leggi del 21, e 25 Marzo 1817; la prima sul Contenzioso Amministrativo, e l'altra sulla corrispndente procedura. Seguì la legge organica contenente le Attribuzioni della Gran Corte de' Conti, e tutte e tre ricevettero il loro

(a) Il motivo che ne dà il DEGERANDO nelle sue istituzioni di Dritto Amministrativo (tomo 1 pag. 361), è appunto, che questa materia comporta ben poche regole generali; e che ciascun particolare oggetto amministrativo avendo le sue regole proprie, e speciali e le istruzioni tracciatè nelle leggi e ne'regòlamenti che lo governano; esse non possono venirne distaccate. Ma conviene però egli, che vi sono ciò non ostante alcune regole generali prescritte dalla ragione, dall' equità, dalla prudenza, dall' interesse pubblico, che sebbene non scritte sono non pertanto della più alta importanza.

(b) I pareri del Consiglio di Stato si leggono nel *Bollettino*; e de' pareri del Procuratore generale presso la G. C de' Conti si cominciò una bella *collezione*. Essa si sospese, come tante altre belle ed utili raccolte. Par che alla morte dell'Augusto nostro Legislatore FERDINANDO I, una certa pigrizia avesse invaso gli animi più generosi.

LEGGE

SUL

CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

del 21 marzo 1817.

TITOLO I.

§. I. *DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO E GIUDIZIARIO IN GENERALE.*

Art. 1. *Saranno essenzialmente distinte e separate tra loro le materie del contenzioso amministrativo da quelle del contenzioso giudiziario* -- 2. *Saranno egualmente separate e distinte le autorità ed i corpi incaricati di pronunziare sulle prime, dalle autorità e corpi cui apparterrà la decisione delle seconde* -- 3. *Saranno di competenza del*

Stabilissi quindi come base il dover essere essenzialmente divise e separate fra loro le materie del contenzioso amministrativo da quelle del contenzioso giudiziario; e che le autorità incaricate a pronunziare sulle une dovessero essere separate e distinte dalle autorità incaricate a pronunziare sulle altre (art. 1. e 2 *Cont. Amm.*). E ragionevolmente: poichè l'autorità giudiziaria è ristretta all'applicazione del dritto comune, e le sue sentenze fan legge solo fra le parti contendenti; anzi le viene espressamente proibito di pronunziare in via di disposizione generale, o di regolamenti nelle cause di sua competenza (*ll. civ.* art. 5). Al contrario l'autorità amministrativa ha l'incarico di provvedere non solo su i fatti presenti, ma ancora per l'avvenire, per mezzo de' suoi regolamenti, come vedemmo; essa prende tutti quegli espedienti di ordine e di conservazione richiesti dalla pubblica utilità; e molte delle sue cause sono di tale importanza ed urgenza, che non possono abbandonarsi alle formalità giudiziarie, senza compromettere l'ordine pubblico. Questa separazione venne pure espressamente confermata nell'art. 231 delle *ll. pen.* » L'uffiziale pubblico dell'ordine giudiziario (ivi dicesi) che faccia regolamenti in materie amministrative, o vieti l'esecuzione degli ordini emanati dagli uffiziali pubblici dell'ordine amministrativo; e l'uffiziale pubblico dell'ordine amministrativo che faccia regolamenti, in materie giudiziarie, o vieti l'esecuzione di

proibizioni a' casi particolari, che dette leggi non abbiano potuto o voluto prevedere.

L'autorità giudiziaria pronunzia tra le persone o le cose private; l'amministrativa su le cose pubbliche, o tra la cosa pubblica e la privata.

L'autorità giudiziaria si fonda sopra i titoli, le convenzioni, le testimonianze, applica le regole scritte ed assolute da che pronunzia sopra de' dritti positivi; l'amministrazione consulta l'utilità generale, l'interesse dell'ordine pubblico, e si dirige secondo le considerazioni di equità o di semplice convenienza.

L'autorità giudiziaria vuol essere adita, provocata; l'amministrazione agisce spontaneamente.

Quella pronunzia sopra i fatti preesistenti individuali; questa prevede l'avvenire, e provvede e statuisce con regolamenti generali.

Quella dichiara il dritto; l'atto amministrativo spesso lo fa nascere.

L'autorità giudiziaria punisce il misfatto, il delitto, la contravvenzione, ed è circondata da forme rigorose, lente, solenni; l'amministrazione previene gli accidente impedisce il disordine, ripara i danneggiamenti; il suo andamento è ordinariamento rapido, semplice, e non si modifica, se non secondo le circostauze. (DEGERANDO)

---

art. 16 e 17 della presente legge — 5. Ciò nondimeno non potranno mai appartenere alle autorità incaricate nel contenzioso amministrativo, ancorchè vi sia interessata l'amministrazione pubblica o lo stato; 1. l'esame ed il giudizio delle azioni tendenti a rivendicare la proprietà di un immobile, o ad asserirne la libertà, salvo per questo ultimo caso le disposizioni contenute nell'art. 6. della presente legge; — 2. L'esame ed il giudizio delle quistioni sullo stato delle persone — 3. L'esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità, o la interpetrazione di un atto dell amministrazione pubblica.

§. II. CONTENZIOSO DELLE STRADE EC.

6. Eccetto i sentieri, ossia le strade vicinali, quelle cioè che sono stabilite per lo comodo e per l'accesso tra due o più fondi vicini, tutte le controversie che insorgeranno sulle altre strade, e che riguardino l'occupazione di tutta, o di una parte della di loro area, o la riparazione dei danni cagionativi, o l'obbligo di mantenerla, apparterranno ai giudici del contenzioso amministrativo — 7. Le disposizioni dell'articolo pre-

sentenze, o decisioni giudiziarie, sarà punito coll' interdizione da' pubblici uffizj da sei a dieci anni »

Dalla distinzione ed indipendenza scambievole dell'ordine giudiziario ed amministrativo nasce il principio regolatore del contenzioso, pel quale la cognizione d'un affare controverso fra i privati e l'amministrazione, appartiene all'autorità amministrativa tutte le volte che la controversia cade sopra obbligazioni o diritti, i quali tutto che di loro natura regolati dalle leggi civili, nascono dal fatto dell'amministrazione pubblica, ossia da un atto amministrativo (a). Ora tutto ciò che può tendere ad alterare o ad invalidare il tenore e gli effetti proprj d'una ordinazione o decisione amministrativa, tutto ciò che assoggetta o tenta ad assoggettare alla cognizione de'tribunali ordinarii un atto di amministrazione non può formare materia giudiziaria, o non può formarla se non mediante una precedente decisione od autorizzazione dell'autorità amministrativa.

Diverse regole quindi bisognavano, che il nostro Legislatore è venuto a stabilire con questa legge, prescrivendo.

1.° Quali fossero le materie appartenenti al contenzioso amministrativo;

2.° Come autorizzare a stare in giudizio o conciliare i privati e le Amministrazioni,

3.° Quali i Giudici di questo contenzioso.

Su questi tre grandi oggetti ci occuperemo noi pure in questo Titolo.

CAPITOLO I.°

Delle materie che formano la competenza del contenzioso amministrativo.

Saranno, dice il nostro legislatore, di competenza del Contenzioso Amministrativo tutte le controversie, che cadendo sopra *oggetti* dell'amministrazione pubblica, la *interessano* direttamente o indirettamente (ivi art. 3). Quindi due essenziali requisiti per costituire questa competenza.

(1) Sotto nome di atto amministrativo si comprende una deliberazione o decisione dell'autorità amministrativa, o una operazione, un fatto di un amministratore relativo alle sue funzioni.

---

cedente sono comuni, a' lidi, a' fiumi, a' canali, alle dighe, ai ponti, alle strade, o sentieri che li appoggiano, o che servano di comunicazione fra loro, alle piantaggioni che servano di sostegno, di comodo, o di ornato, sia alle strade, sia alle ripe, ed in generale a tuttocciò che è una dipendenza del demanio pubblico, delle strade, o delle altre proprietà pubbliche.

§ III. *CONTENZIOSO DEI BENI DELLO STATO, DEI COMUNI, ec.*

8. *Apparterrà ai giudici del contenzioso amministrativo il conoscere; 1. della validità di tutti i contratti fatti dall'amministrazione pubblica; 2. della legalità delle solennità adoperate negli stessi contratti; 3. Della interpretazione e spiegazione dei medesimi.*

9. *Apparterrà ai medesimi giudici il decidere di tutte le controversie di confini tra comune e comune.*

1.° La qualità dell' oggetto.

2.° quella dell' interesse diretto o indiretto dell' amministrazione. (a)

Sono oggetti dell'amministrazione pubblica tutte le cose che non vengono possedute a titolo di proprietà da alcuno, e le istruzioni, e le forme dirette a conservare l' integrità, e la distinzione di essa (ivi art. 4.) Tolte le antiche distinzioni de' beni, la nuova legislazione si è limitata a considerarli o nella proprietà privata di alcuno, o fuori di questa proprietà. Rispettando la proprietà particolare, le altre cose, che non possono ad essa appartenere sono del *pubblico demanio*, e senza dubbio ad oggetto di conservarne la integrità e la distinzione.

Due eccezioni han luogo al principio della libera facoltà che hanno i particolari di disporre della di loro proprietà privata; e tutte e due derivanti dall' utilità comune.

La prima di non potersi di essa abusare a danno altrui, ma di servirsene secondo le modificazioni stabilite dalle leggi: (*ll. civ.* art. 462); *nisi lex obsistat*, diceva pure il Romano dritto.

L' altra, di poter taluno essere costretto a cedere una sua proprietà soltanto per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità (*ll. civ.* art. 470). Ma di queste a suo luogo.

L' indicazione degli oggetti di amministrazione pubblica per le contestazioni alle quali possono dar luogo essendo troppo generale, la legge è venuta a particolarizzarla cogli esempi (ivi detto art. 4)

E di questi esempi noi faremo discorso nelle rispettive sezioni.

(a) In moltissime cose può essere interessata l' amministrazione pubblica per qualunque specie di dritto che potesse vantare su i beni de' privati; ma qui si richiede un *interesse amministrativo*, quello cioè che riguarda il bene dell' universale, che risulta dal pericolo del disordine, dal disturbo delle funzioni amministrative, onde il bisogno di sollecito riparo che non permette la lenta discussione giudiziaria, che importa in una parola il mantenimento dell' *ordine pubblico*; come ce l' indicano gli esempi in appresso recati co' quali dev' essere spiegata questa vaga espressione d' interesse diretto od indiretto.

---

§. IV. *CONTENZIOSO DELLE OPERE E DE' LAVORI PUBBLICI.*

10. Sarà di competenza delle autorità del contenzioso amministrativo il decidere tutte le quistioni che potranno sorger tra l' amministrazione pubblica, e gli appaltatori di opere e di lavori pubblici nei termini dell' art. 8. Le medesime autorità giudicheranno pure di tutti i danni commessi verso i privati dai sudetti appaltatori nell' eseguimento delle loro intraprese — 11. Quanto alle azioni de' privati per essere indennizzati del prezzo delle loro proprietà occupate o danneggiate per motivo di pubblici lavori, sarà da noi provveduto con altra legge particolare.

§. V. *CONTENZIOSO DELLE CONTRIBUZIONI PUBBLICHE.*

12. Saranno di competenza dei giudici del contenzioso amministrativo le controversie relative alle tasse, alla ripartizione, ed alla esazione delle contribuzioni dello stato e de' comuni, così per le nuove contribuzioni, come per gli arretrati delle antiche, in conformità delle leggi.

Sezione I.

Delle proprietà appartenenti al demanio pubblico.

Oltre alle strade, i fiumi e riviere navigabili o adatte a trasporto, le rive ed i porti de' quali faremo parola nella parte riguardante la Polizia Commerciale; vi sono altre cose pubbliche indivisibili, di cui tutti i cittadini godono in comune; ed i regolamenti di polizia provvedono alla loro conservazione, e determinano l' ordine ed il modo da seguirsi ne' loro godimenti. Altre ve ne sono che non possono ripartirsi tra tutti, ma che nell' interesse comune medesimo debbono essere concessi a taluni e che allora passano nel dominio della proprietà privata; altre finalmente che permettono la ripartizione tra tutti.

Sotto di queste diverse specie si comprendono le concessioni amministrative delle spiagge del mare, delle porzioni abbandonate dalla via pubblica, delle mine e miniere; il prendere l' acqua da' fiumi e riviere navigabili; lo stabilimento delle *usine*; il regime delle acque; le irrigazioni; e la divisione de' beni comunali. Queste cose come pertinenze del demanio pubblico non possono essere alienate e concesse, se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie (*ll. civ.* art. 462, e 463).

Fanno similmente parte di esso le porte, i muri, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze: lo stesso è de' terreni delle fortificazioni, de' bastioni, delle piazze che più non sono piazze di guerra, e che appartengono allo stato, se non furono legittimamente alienate, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo stato medesimo (*ll. civ.* art. 465, e 466.)
Finalmente appartengono al demanio pubblico tutti i beni vacanti e senza padrone, e quelli delle persone che muojono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate (*ll. civ.* art. 464) (a).

Abbiamo parlato altrove della divisione de' demanii; Ora è da notarsi

(a) Col real decreto de' 18 Ottobre 1829 sull' amministrazione del demanio pubblico, fu essa incaricata dell' intero demanio dello stato, delle foreste, della caccia, e della pesca che fosse di pertinenza dello stato, e le furono sottoposti tutti i beni che

---

§. VI. *CONTENZIOSO DELL' AMMINISTRAZIONE MILITARE.*

13. *Saranno di competenza dei giudici del contenzioso amministrativo le controversie che potranno sorgere circa la validità e la interpetrazione de' contratti fatti dalle autorità così civili che militari; il tutto a termini dell' art. 8, per forniture, o per lavori militari.*

§. VII. *LEGITTIMITA' DELLE PREDE MARITTIME.*

14. *Quanto ai giudizii sulla legittimità delle prede marittime, saranno osservate le disposizioni concernenti un tale oggetto.*

§. VIII. *CONTABILITA' DELLO STATO, DE' COMUNI ec.*

15. *Per ciò che appartiene alla contabilità dello stato e dei comuni saranno osservate le disposizioni riguardanti un tale ramo di amministrazione. — Le medesime dispo-*

la disposizione del decreto de' 30 giugno 1818 per ultimar questa divisione e per l'esecuzione delle decisioni dall abolita Commission feudale; (a) non che il decreto del 1. settembre 1819 sullo stralcio delle operazioni demaniali e già feudali rientrate nelle attribuzioni degl' Intendenti, che vi debbon procedere coll' avviso del consiglio d Intendenza.

Ci resta in ultimo a dir qualche cosa sul *contenzioso demaniale*, (b) sotto il qual titolo vengono tutte le controversie nelle quali ha parte l'Amministrazione de' demanii. Esso segue lo stabilimento del Contenzioso Amministrativo in generale, ed alcune controversie appartengono alle autorità giudiziarie, altre alle Autorità amministrative. Limitandoci a queste ultime, spiega la legge de' 30 gennaio 1817 che sono di competenza de' Consigli d' Intendenza :

in avvenire gli appartenessero o potessero appartenergli sotto qualunque titolo di proprietà, particolarmente questa specie di beni vacanti. Vennero tra essi compresi, e quelli che fossero senza padrone, e quelli che lo stato eredita quando il defunto non lascia parenti in grado di succedere, nè figli naturali, nè conjuge superstite, giusta l'art. 684 *ll. civ.* Si ordinò quindi a' sindaci, a' percettori ed esattori comunali, ed a' cancellieri de' tribunali, e delle giustizie di circondario, che fra gli otto giorni dalla notizia avuta dell' esistenza de' beni vacanti o caduchi, ne dessero avviso agl' Ispettori del demanio pubblico, sotto pena di una multa da duc. 10, a 100, e de' danni ed interessi, se vi ha luogo — Lo stato però non ne acquista la proprietà incommutabile, se non quando siano scorsi 30 anni per la prescrizione, alla quale essa è sottoposta a somiglianza de' particolari (art. 2133 *ll. civ*); poichè può avvenire che pria che scorrano i 30 anni comparisca l' erede del defunto la cui eredità fu dichiarata vacante, o un congiunto nel dodicesimo grado fin allora non conosciuto, al quale bisogna restituire i beni amministrati.

(a) Con questo decreto fu nominato un Consigliere provinciale per ogni Provincia il quale prese tutte le dilucidazioni necessarie procedesse nelle forme prescritte dalle leggi e regolamenti in vigore alla divisione ed esecuzione suddetta con un progetto di Ordinanza da rimettersi co' corrispondenti documenti all'Intendente il quale deve rimetterlo al Ministro dell' interno, e questi d' accordo col Ministro di Grazia e Giustizia, presentarlo al Re per la sovrana determinazione. Veggasi pure il decreto del 13 ottobre detto anno per altre facilitazioni accordate a' quarti Consiglieri Provinciali a ciò delegati.

(b) Tutto che dobbiamo a lungo parlare di questo Contenzioso demaniale nell'ultimo titolo della Parte V. di queste Istituzioni, riguardante cioè la POLIZIA FINANZIERA; pure quì era necessario darne un' idea per le competenze amministrative

---

sizioni saranno applicabili ai conti degli stabilimenti pubblici siti negli anzidetti comuni, e riputati come altrettante sezioni de' medesimi.

§. IX. *FACOLTA' DI AUTORIZZARE LO STATO, I COMUNI EC.*

16. *Apparterrà alle autorità del contenzioso amministrativo l'autorizzare il demanio dello stato, la nostra real casa, i nostri reali siti, la direzione dei beni riservati alla nostra disposizione, la direzione de' beni donati reintegrati allo stato, gli stabilimenti pubblici, ed i comuni a formar dimanda in giudizio; salvo il disposto nell' art. 304 della nostra legge del dì 12 di dicembre del passato anno sull' amministrazione civile* — 17. *Apparterrà alle stesse autorità di conciliare le amministrazioni enunciate nel precedente articolo coi privati, i quali avessero a formar dimande in giudizio contro di esse. A tal effetto i privati prima di promuovere le loro azioni, saranno tenuti di presentare alle autorità anzidette una dimanda per conciliazione. Ove questa riesca inutile, e lo stato, la nostra real casa, i nostri siti reali, la direzione dei beni riservati*

1. Le dimande in compensazione o indennità di escomputi o diminuzione del prezzo dell' affitto per mancanza di tutto o parte della cosa locata, riparazioni ed accomodi, e tutto ciò che concerne l' esecuzione delle clausole dell' affitto;

2. Le controversie sulle rendite per affitti nascenti da contratti stipulati da' particolari colle corporazioni religiose soppresse, purchè non fossero state intentate ne' tribunali ordinarii prima della soppressione;

3 Le quistioni di lesione sugli affitti de' beni i quali ne sono suscettivi di dare una rendita maggiore di ducati 50, giusta il catasto o matrice fondiaria (a);

4. Le controversie per la vendita o consegna de' generi o mobili demaniali;

5. Le difficoltà sulle percezioni de' crediti che vanta il demanio contra i comuni, ed altri stabilimenti morali del regno;

6. Le divisioni ed i conti del godimento provvisorio de' beni indivisi collo stato.

7. Le controvversie sulle prestazioni, censi, canoni, ed altre annualità infisse sopra beni alienati dal demanio, qualunque sia l' epoca dell' alienazione;

8. Finalmente le controversie che potranno insorgere sulle materie di prestazioni o rendite di qualunque natura, e sotto qualunque condizione disposte a beneficio di corporazioni religiose o altri corpi morali soppressi cui è succeduto il demanio.

Stabilita così la competenza dell' autorità Amministrativa, si ordinò in detta legge che il procedimento avanti il Consiglio d' Intendenza si ese-

(a) Cioè, che questi affitti posson essere impugnati per causa di lesione avanti il Consiglio d' Intendenza a cura degli agenti del demanio ma soltanto nel giro di sei mesi dopo l' aggiudicazione; che nel caso in cui si conosca che i contratti di locazione contengano lesione del terzo o maggiore, saranno rescissi, subito che gli aggiudicatarii non acconsentano volontariamente di pagarne la differenza: che ove mai la decisione del Consiglio d' Intendenza non sia stata pronunziata all' epoca in coi deve cominciar l' affitto, l' aggiudicatario entrerà in possesso; e vi può essere mantenuto se si obbliga a pagare il dippiù del prezzo annuale che ha definito la lesione: e nel caso ch' egli si ricusi, vi resterà soltanto per l' anno incominciato, pel quale pagherà pure il dippiù del prezzo fissa to dal giudizio suddetto. V. nella detta legge l'art. 36.

---

alla nostra disposizione, la direzione dei beni donati reintegrati allo stato, i comuni e gli stabilimenti pubblici non abbiano volontariamente fatto dritto all' istanza dell' attore, le autorità del contenzioso amministrativo rilasceranno allo stesso, al più tardi fra un mese dalla dimanda presentata un certificato di non seguita conciliazione. Scorso questo termine, gli attori rimarranno esonerati dalla necessità di produrre innanzi all' autorità giudiziaria il documento della tentata conciliazione. Le autorità suddette dovranno sempre informare i rispettivi nostri Segretarii di stato Ministri dell' esito della conciliazione.

TITOLO II.

§. I. *DEI GIUDICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.*

18. *La facoltà di giudicare delle controversie del contenzioso amministrativo apparterrà agli eletti, ai sindaci, ai Consigli d' intendenza, al Consiglio delle prede marittime, alla gran Corte dei conti, secondo le regole delle rispettive competenze, ed alle Camere di giustizia e dell' interno del supremo consiglio di Cancelleria, per quanto*

guisse sopra semplici memorie scritte, senza discussione verbale, vicendevolmente comunicate dal demanio e dalle parti interessate, e senza l'intervento de' patrocinatori. Come pure, che avverso le decisioni de' Consigli suddetti si accordasse solamente il richiamo alla Gran Corte de' Conti nel termine di tre mesi da decorrere dal dì della notifica della deliberazione seguita per atto di usciere: ma che tal reclamo fosse solamente devolutivo, non già sospensivo.

Sezione II.

Delle strade e delle acque.

§. 1.°

Delle Strade.

Sebbene ci siamo riserbati di parlare di questo argomento, ch'è di tanta importanza per l'esercizio della nostra industria, nella parte dove della polizia commerciale faremo parola, pure qualche cosa convien dirne rapporto al contenzioso amministrativo. Considerate le vie come pertinenze del pubblico demanio (*ll. civ. art.* 463), tutte le controversie che insorgessero su di esse, sieno regie sieno provinciali, ed a qualunque classe appartengano; o che riguardino l'occupazione di tutta, o di una parte della loro area; o la riparazione de' danni, o l'obbligo di mantenerle, appartengono tutte a' giudici del contenzioso amministrativo. Il che si estende a' sentieri che le costeggiano, o che servono di comunicazione fra loro, alle piantagioni, che servono di sostegno, di comodo, o di ornamento, sia alle strade, sia alle ripe. (art. 6. e 7. *cont. amm.*)

Ma se n' eccettuano i sentieri, ossieno le strade vicinali, quelle cioè che sono stabilite per lo comodo e per l'accesso tra due o più fondi vicini (*ivi*); e ragionevolmente, giacchè non vi può essere interesse dell' amministrazione pubblica per questi sentieri o strade vicinali: esse servono pel comodo de' particolari, per comunicazione di un fondo di un privato con un altro simile, e soprattutto per la coltivazione de' fondi. È perciò la quistione di semplice dritto privato, di proprietà privata; quindi l'autorità

---

concerne le decisioni de' conti della Corte anzidetta, a termini della legge de' 22 di dicembre 1816.

§. II. *DELLA COMPETENZA DEI GIUDICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.*

19. *Gli eletti giudicheranno di tutte le contravvenzioni di polizia urbana, a termini dell'articolo 58 della nostra legge del 12 dicembre 1816. -- 20 I sindaci saranno competenti a pronunziare le sole multe che non oltrepassano sei docati per le contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7. -- 21. Le sentenze degli eletti e de' sindaci nei casi preveduti nei due articoli precedenti saranno soggetti al solo appello devolutivo il quale sarà dedotto innanzi al sindaco del capoluogo del circondario, e nel caso in cui il sindaco, o l' eletto del capoluogo del circondario, abbiano pronunziata la multa, o vi sieno interessati, l' appello della loro sentenza sarà dedotto innanzi al sindaco del capoluogo del distretto; e finalmente l' appello avverso le sentenze degli eletti e dei sindaci de' capoluoghi di distretto, e del capoluogo della Provincia, sarà dedotto innanzi*

amministrativa non vi ha interesse e tutte le controversie appartengono alla giurisdizione ordinaria.

§. 2.°

Delle Acque.

Vedemmo che queste o possono servire a formare de' fiumi navigabili e adatti a trasporto, oppure non navigabili nè atti a trasporto, e che quindi quelle appartengono al demanio, e queste all' uso de' cittadini; potendo ognuno nelle rispettive ripe costruire scafe, ponti, canali per irrigazioni ed altri usi di utile pubblico, ma col precedente permesso e senza danno de' privati, come spiegossi la legge de' 6 Agosto 1806 abolitiva della feudalita.

Sono tra esse i *ruscelli* o rigagnoli, cioè, que' corsi o deviazioni dell' acqua le quali o derivano da un ramo di piccolo fiume o da altra sorgente, o anche dal coacervo delle acque piovane. Tali corsi ordinariamente si disseccano nella stagione estiva, e sono di pertinenza de' proprietarj de' fondi che attraversano, i quali hanno la facoltà di fare uso delle acque suddette per l' irrigazione de' loro fondi.

Sonovi ancora delle acque, che sorgono in un fondo privato, delle quali sebbene possa il proprietario usare ad arbitrio, pure non può abusarne; e le leggi civili han riserbato così il dritto che potesse avere il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo, o in forza di prescrizione, come quello di un comune, villaggio o borgo a' quali l'acqua suddetta fosse necessaria. (art. 563, a 565.). La proprietà delle acque è di una specie particolare, per averle destinate la natura all' uso di tutti; e l' equità e l' interesse pubblico, e la destinazione medesima dell' acqua non permette che il proprietario la trattenga nel suo fondo oltre al suo bisogno, nè che la devii a sua voglia, privandone i proprietarj de' fondi vicini (*ll. civ.* art. 566.)

Noi vedemmo che il corso delle acque forma uno de' principali oggetti de' regolamenti della polizia rurale; e quindi de' sindaci, eletti ed aggiunti, per la ragione che il determinare la dimensione de' canali d' irrigazione, il tempo, i giorni e le ore in cui possono i proprietarj usarne, riguarda l'avvenire, facoltà non concessa al potere giudiziario limitato a fare altr

---

al Consiglio d' Intendenza della medesima. (*) *22. Per tutti i danni cagionati dalle stesse contravvenzioni, e per le multe maggiori di sei ducati; i sindaci compileranno l' istruzione, e la rimetteranno all' Intendente, onde il consiglio d' intendenza vi pronunzii come di ragione. — 23. I consigli d' intendenza tranne i casi di eccezione contenuti nelle leggi riferite negli art. 14, e 15, saranno i giudici ordinarj di tutte le materie del contenzioso amministrativo enunciate nel titolo precedente. 24. Essi giudicheranno ancora tutte le controversie relative alla esecuzione degli statuti delle corporazioni di arte, ed altre simili. — 25. Le decisioni de' consigli d' intendenza saranno soggette all' appello devolutivo nella gran Corte de' conti. — Dove giudichino di danni o di multe per le contravvenzioni espresse negli art. 6 e 7, le loro decisioni saranno inappellabili, semprecchè le condanne in esse contenute non eccedono la somma di quaranta du-*

(*) Rapporto a questi giudizii per contravvenzioni di cui furono incaricati i sindaci e gli eletti, vi sono state molte variazioni, delle quali abbiamo fatta menzione trattando su la Polizia urbana e Rurale nel Tit. VI. della PRIMA PARTE delle nostre *Istituzioni*, e che rammenterò in seguito.

dichiarativi. Ma nella quistione sull' uso di un corso di acqua tra due particolari cittadini sarebbero competenti i giudici ordinarj, poichè tal quistione riguarda il solo interesse privato, e non l' utilità pubblica.

Il favore pertanto dovuto alla cosa pubblica richiedeva che gli attentati sulle strade, e sulle acque pubbliche non avessero bisogno di un giudizio nelle forme comuni per non rimanere sospeso a danno del pubblico l' esercizio di esso. Quindi ne' giudizj di occupazione di queste strade ed acque private che tanto si attacca alla quistione di dominio, conveniva che l'amministrazione pubblica intervenisse. E così venne risoluto col real rescritto del 10 Maggio 1822 e degli 8 Febbrajo 1823 diretto al Procuratore Civile del Tribunale di Aquila, attribuendosi le quistioni sulla natura delle strade e delle acque a' giudici del contenzioso amministrativo, con dichiarazione, che se nel corso del giudizio si venisse a conoscere di essere l' acqua o la strada di privato dominio, dovesse la causa allora rimettersi al Magistrato ordinario. (a)

(a) Ecco le parole del Rescritto del 10 Maggio 1822 « La M. S. considerando che » si tratta di conoscere se la strada occupata sia di proprietà pubblica, ovvero un » sentiero vicinale di proprietà privata, ha dichiarato, che la conoscenza della causa » anzidetta appartenga al potere amministrativo; beninteso, che se nel tempo della » decisione si venisse in chiaro che la strada in contesa non sia pubblica, ma vici- » nale, allora il potere amministrativo dovrà sospendere le sue procedure, e rimette- » re la causa al potere giudiziario ».

Ecco le parole del real rescritto degli 8 Febbrajo 1823 « Ho rassegnato a S. M. » le carte concernenti il conflitto di attribuzioni insorto tra il Tribunale, ed il Consi- » glio d' Intendenza di Aquila nella causa tra D. Isidoro Carli, e D. Benedetto Cap- » poni, relativa ad attentati commessi nell' anno sul corso delle acque del fiome Rigo, » e sull' uso delle acque stesse. La M. S. udito il Consiglio di Stato ordinario a' 25 » di Gennajo, sulla considerazione che le controversie, le quali han dato luogo al » conflitto, ricadono essenzialmente sotto la sanzione degli articoli 6. e 7. della legge » del dì 21 Marzo 1817 sul contenzioso amministrativo, ha risoluto che nella specie » sieno competenti a procedere i giudici del contenzioso amministrativo ».

---

cuti. -- La gran Corte dei conti eserciterà la sua giurisdizione a termini di ciò che sarà da noi prescritto nella legge organica sulla medesima.

TITOLO III.

DELLA ESECUZIONE DELLE DECISIONI DEI GIUDICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

27. *La esecuzione delle decisioni pronunziate dai giudici del contenzioso amministrativo apparterrà alle autorità giudiziarie. In questi casi, fermo rimanendo il titolo, in forza di cui il creditore agisce per la vendita dei beni mobili o per la espropriazione, saranno sola di competenza delle autorità giudiziarie gli atti e gl'incidenti della vendita de' beni mobili o della espropriazione medesima. Dove sorga dubbio fra le parti sulla interpetrazione, o su gli effetti delle anzidette decisioni, le autorità giudiziarie ne rimetteranno il giudizio agli stessi giudici del contenzioso amministrativo, autori delle decisioni. -- 28. In virtù di decisioni profferite dai giudici del contenzioso amministrativo, contro allo Stato, alle amministrazioni pubbliche, ai comuni ed agli stabilimenti pubblici non si potrà*

SEZIONE III.

Beni dello Stato , de' Comuni , e degli Stabilimenti pubblici.

Fra i beni che appartengono allo Stato conviene distinguere quelli che costituiscono il demanio della corona , e che sono diversi da' beni che compongono il demanio del principe. Il demanio della corona è quella parte del demanio pubblico dello Stato che n' è distaccata per l' uso proprio e particolare del Sovrano , come i palazzi , le case di campagna , i parchi , e tutti i siti reali destinati a servire alla pompa ed allo splendore del trono. Il demanio del principe poi è formato da tutti i beni proprj e di ragione della sua real casa , sia che li abbia acquistati col suo peculio , o che gli siano pervenuti per successione , legati o donazioni : questo è propriamente il patrimonio privato del Re , o vogliamo dire Borbonico. Nè di esso, nè di quello detto della corona parlano le leggi quando nominano i beni dello Stato ; bensì delle cose che chiamansi del demanio pubblico , ossia appartenenti allo Stato. Ma in questa legge chiaramente si uniscono per assimilazione *i beni della Real casa* vale a dire il patrimonio Borbonico ; ed i *siti reali* , che dicemmo far parte del demanio della corona.

Fra questi beni la legge riunisce i *beni riservati alla disposizione del Re.* Nella ristaurazione la reale promessa contenuta nell'atto Sovrano del 20 maggio 1815 sotto la data di Messina (a) si estese solamente a dichiarare ir-

(a) Ecco la garentia sollennemente promessa in quest' atto , che obbliammo d' inserire nelle Nozioni Preliminari.

» 1. Assicuriamo la libertà individuale e civile; 2. Le proprietà saranno inviolabili e sacre ; la vendita de' beni dello stato sarà irrevocabile ; 3. Le imposizioni saranno decretate , secondo le forme che saran prescritte dalle leggi ; 4. Il debito pubblico sarà garentito ; 5. Le pensioni i gradi e gli onori militari saranno conservati ; com' anche l' antica e nuova Nobiltà ; 6. Ogni Napoletano sarà ammessibile agl'impieghi civili e militari; 7. Nessun individuo potrà essere ricercato nè inquietato per opinioni e per la condotta politica , che ha tenuto anteriormente al nostro ristabilimento nel possesso de' nostri dominj Napolitani , in qualunque tempo ed in qualunque circostanza che sia.

---

precedere a vendita di mobili nè ad espropriazione d' immobili , se non dopo elassi tre mesi dalla data della comunicazione della decisione fatto all' intendente per mezzo di un usciere del tribunale civile del luogo. In questo intervallo l' intendente instruirà della decisione seguita , così il capo dell' amministrazione corrispondente , come il segretario di Stato ministro delle Finanze , se si tratti di crediti contro allo Stato , o contro alle amministrazioni che dal ministro medesimo rilevono ; o pure il segretario di Stato ministro degli affari interni , se si tratti di crediti contro ai comuni , o contro agli stabilimenti pubblici , sollecitandoli a prendere gli espedienti pel pagamento. — Lo stesso avrà luogo ove si tratti di sentenze e decisioni profferite dal contenzioso giudiziario contro le stesse persone morali enunciate di sopra. — 29. Ciò nondimeno esse non godranno di questo beneficio , ove si tratti di esecuzione di giudicati profferiti , sia dal contenzioso amministrativo , sia dal giudiziario rispettivamente ; 1. sopra azioni di revindica di un immobile ; 2. sopra controversie sulla libertà di un immobile ; 3. sopra quistioni sullo stato delle persone ; 4. sopra restituzioni d' indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche , o dazj comunali , o d' indebito esatto per qualunque altra causa ; purchè però la somma ripetibile sia stata pagata nel corso dell' anno che pre-

revocabile la vendita de' beni dello Stato fatta in tempo della militare occupazione, e non già tutte le donazioni ed assegnazioni in libera proprietà o a titolo di maggiorato fatte ad esteri, od a nazionali di beni stabili, di crediti o di rendite civili in tempo dell' occupazione suddetta, le quali tutte furono rivocate col decreto del 14 agosto 1815; sia che i beni, crediti, e rendite suddette fossero appartenute al demanio regio, agli *Allodiali* e *Farnesiani*, alla casa reale, al privato demanio e luoghi pii, laicali ed ecclesiastici, a' monasteri, alle università ed agli emigrati, e sia che dei suddetti beni di qualsivoglia sorte ne fosse stata fatta l' incorporazione al demanio a titolo di confisca, ordinata per sentenza, per regio rescritto, per decreto, o a titolo di particolare acquisto o di devoluzione, o a qualunque altro titolo.

Questi beni, a riserva di quelli appartenenti ad antichi proprietarj emigrati a' quali si ordinò la restituzione, furono tutti posti sotto una particolare amministrazione, e riserbossi il Re, di manifestare le ulteriori sue risoluzioni sovrane sulla loro destinazione, che promise di ordinare sempre colle regole della giustizia e del rispetto dovuto al dritto di proprietà ed alla pubblica utilità.

In effetti col decreto del 25 giugno 1816 venne ordinato che si fossero vendute tutte le case e fondi urbani delle Direzioni Generali de' beni riservati alla Sovrana disposizione, e de' beni donati, e reintegati allo Stato ad oggetto di supplirsi all' assegnazione de' ducati 64 mila e 400 annui accordati al Monte della misericordia, al real Albergo de' poveri, ed agli stabilimenti di Beneficenza.

A questi beni così riservati si possono aggiungere quelli venduti in tempo della militare occupazione, ma de' quali i compratori avessero ottenuto rilascio sia dell'intero prezzo sia di parte di esso: il quale rilascio venne annullato, ed obbligati i compratori o a pagare la somma rilasciata cogli interessi al 5 per 100 dal 23 di maggio del 1815, nel termine di tre mesi, o riunirsi al demanio i beni predetti rinfrancandosene il prezzo sborsato, o dividendosi per assegnarsi al compratore la parte corrispondente al prezzo pagato: Anche questi beni furono col mentovato decreto riservati alla reale disposizione. — Col dec. del 28 febbrajo 1816 nella garantia promessa per la vendita de' beni dello Stato, si compresero le censuazioni fatte durante l' occupazione militare; salvo alle amministrazioni a cui appartenes-

---

cede il giudicato, e la domanda della esecuzione sia fatta tra un mese, a contare dal giorno in cui il medesimo è divenuto esecutorio. — 3o. Nei casi nei quali ha luogo il beneficio della sospensione, ai termini dell' articolo 28, dove niuno espediente sia stato preso dietro gl' impulsi dell' intendente, sarà libero al creditore d' agire sopra i mobili ed immobili così dello Stato, che degli stabilimenti pubblici e dei comuni. Per le amministrazioni dello Stato, le quali non posseggono mobili nè immobili, il creditore si dirigerà su i beni che l' amministrazione dei demanj possiede nella provincia stessa, i quali s' intenderanno obbligati di dritto ai debiti delle amministrazioni fiscali. — 31. I creditori dello Stato e delle amministrazioni pubbliche non potranno reclamare la esecuzione dei giudicati sulla cassa delle percezioni pubbliche, e su quella dei rami loro debitori, che nel solo caso in cui il giudicato porti condanna di restituzione d' indebita esatto per causa di contribuzioni pubbliche; ed in conformità di ciò che è prescritto nell' art. 29, purchè l' esazione indebita sia seguita tra il corso dell' anno, e la esecuzione del giudicato sia domandata tra un mese a contare dal giorno in cui il medesimo è divenuto esecutorio. — Il nostro segretario di Stato Ministro delle Finanze di accordo con quello di grazia e giustizia, conformandosi al disposto in questo articolo,

sero, le azioni che loro potrebbero competere in caso di nullità e rescissione. (a)

Vedemmo quali sieno i beni comunali, e ci occuperemo a suo luogo dei molti stabilimenti pubblici eretti nel regno, proprietarj pur essi di molti beni sia per antiche, sia per nuove concessioni.

Ora su tutti i beni suddetti possono sorgere delle contestazioni: e come sono quelli per questo riguardo oggetti di amministrazione pubblica, così appartengono queste al contenzioso amministrativo. Spiega però la legge nell' art. 5, che tali contestazioni non potranno mai appartenere alle autorità amministrative, qualora l'esame ed il giudizio delle azioni promosse su' detti beni tendono a rivindicare la proprietà di un immobile o di asserirne la libertà, salvo per quest' ultimo caso le disposizioni riguardanti il contenzioso amministrativo sulle strade pubbliche, fiumi, canali e loro dipendenze delle quali parlammo di sopra.

SEZIONE IV.

Delle controversie di confini tra' comuni.

In queste controversie venendo in esame un atto dell' amministrazione pubblica che ha designato i territorj di ciascun comune come vedemmo nel Titolo 1.° sulla circoscrizione territoriale ec.; giusto era attribuire l'esame di queste controversie alle autorità incaricate del contenzioso amministrativo. Appartengono a' medesimi giudici, dice la legge, il decidere di *tutte le controversie di confini tra comune e comune* (art. 9. *cont. amm.*)

(a) Col dec. del 18 Giugno 1816 venne stabilito;

Art. 1. Che lo sperimento dell'azione di lesione per le vendite de' beni dello Stato soggiace alle leggi vigenti al tempo del contratto, e per lo modo come esser debba istituita e per la sua durata;

Art. 2. Che le prescrizioni per la detta azione in grazia della causa pubblica si abbiano e tengano come nè impedite, nè sospese per la occupazione militare;

Art. 3. Che ciò non toglie al demanio il dritto di agire per gli altri casi di nullità o di rescissione, per causa di errore o di dolo, o per non essersi osservate le ritualità, secondo le leggi in vigore, al tempo dei contratti.

---

ci sottoporrà immediatamente un progetto di decreto onde regolare la esecuzione sulle casse delle percezioni pubbliche e dei rami loro affidati. -- 32. Quanto ai comuni ed agli stabilimenti pubblici che mancano di ogni altra proprietà, i creditori immediatamente dopo ottenuto il giudicato, ne daranno comunicazione all' intendente per mezzo di un usciere del tribunale del luogo. L' intendente obbligherà gli amministratori locali ed il decurionato a progettare fra il termine di due mesi gli espedienti onde pagare il debito. La deliberazione decurionale sarà esaminata e giudicata dal consiglio d' intendenza, salvo alla parte il gravame all' autorità superiore competente. Stabiliti che saranno i mezzi ed i modi del pagamento, la partita sarà di dritto inserita sullo stato discusso dell' anno prossimo susseguente. L' intendente o gli amministratori locali i quali mancassero agli obblighi loro ingiunti come sopra, ne saranno responsabili personalmente. — Se dopo inscritta la partita sullo stato discusso, non segue il pagamento all' epoca determinata, il sindaco ed il cassiere, ciascun per la parte che lo riguarda, no saranno personalmente responsabili e non saranno discaricati di detta responsabilità, se non dimostrino che il pagamento è stato ritardato per causa invincibile. — 33. Gli effetti della responsabilità espressa di sopra contro de' decurioni, dei sindaci e dei ca-

Nella prima istituzione de' luoghi abitati ciascuna popolazione si avvalse de' campi, boschi, montagne, pascoli ec. che gli erano vicini, da niuno occupati, ed al proprio comodo necessarj, e ne determinò i confini, onde questo tratto di terra si disse *Territorium* definito da Pomponio (l. 239. ff. de V. S.) *universitas agrorum intra fines cujusque civitatis.*

Questo territorio proprio di ciascun comune fu destinato parte a' comodi de' privati, parte agli usi pubblici. I luoghi poi non occupati dalle rispettive popolazioni, o ad esse non necessarj rimasero come luoghi pubblici al regio demanio. Ora nascendo controversie sulle confinazioni de' rispettivi comuni, forz' era attribuirlo all' autorità amministrativa che aveva stabilita questa confinazione, regolandola su i rispettivi dritti legalmente acquisiti, o secondo il rispettivo bisogno (a); come vedemmo nel detto titolo 1.° cioè che la competenza è del Consiglio d' Intendenza se i comuni sono della stessa provincia; ma se appartengono a provincie diverse il Ministro dell' interno rimette la decisione ad uno dei Consigli, secondo la sovrana risoluzione presa nel Consiglio de' Ministri ed in teso prima il parere della Corte de' Conti (art. 11 della legge del 1 maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale.) Ben diversamente sarebbe se si trattasse di proprietà, come se uno de' comuni sostenesse appartenergli la proprietà di tutto o di parte del demanio, poichè allora trattandosi di rivendicazione, tal controversia sarebbe compresa nella eccezione.

SEZIONE V.

De' Contratti fatti dall' Amministrazione pubblica.

L' amministrazione pubblica deve bene esaminare i contratti che stipula: ma dopo che li ha fatti è tenuta ad osservarli come ogni altro particolare, anzi con maggior religione. Pure può accadere che la malizia

(a) Le leggi civili nella formazione del testamento per atto pubblico che deve essere sottoscritto da' testimoni, fa un' eccezione per le *compagne*, dove basterà che sia sottoscritto da uno de' testimoni se il testamento si è ricevuto da due notai, e da due de' quattro testimoni se si è ricevuto da un solo notajo (art. 900.) Or chi risolverà se il luogo dove siasi tal testamento scritto sia o no *campagna*? L' autorità amministrativa che ha distinto l'abitato dalla campagna. V. Delvincourt a quest'articolo.

---

sieri, saranno dichiarati dai consigli d' intendenza, e contro degl' intendenti, dalla Gran Corte dei conti. -- Vogliamo e comandiamo ec. -- Firmato Ferdinando.

Pubblicata in Napoli nel dì 5 aprile 1817.

Decreto. *Napoli 22 Febbrajo 1816. Ferdinando IV Re delle Due Sicilie ec. Art. 1. Gli affari del contenzioso amministrativo della nostra real casa, de' nostri reali siti, della direzione de' beni riservati a nostra disposizione e dell' altra direzione de' beni donati reintegrati allo stato, saranno esaminati e decisi dal Consiglio d' Intendenza della provincia, nello stesso modo in cui sono giudicati gli affari contenziosi del demanio dello Stato: e le decisioni sono egualmente soggette a' richiami presso la regia Corte de' conti, nella stessa forma prescritta coll' art. 1. del nostro decreto de' 17 Luglio 1815.*

2. Il controloro della nostra real Casa, gli amministratori de' nostri siti reali, e i due direttori di sopra detti conserveranno la facoltà di fare eseguire i contratti passati coll' amministrazione e di dar loro la spiegazione necessarie sino alla legale rivoca, sospensione, modificazione o interpetrazione di essi.

bilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall' altra appartener dovesse a' tribunali ordinarj, ovvero a' Consigli d' Intendenza; e col Sovrano rescritto de' 28 Marzo 1818, dietro avviso dell' abolito Supremo Consiglio di Cancelleria del di 21 Febbrajo dello stesso anno venne risoluto che le cause di sopra indicate fossero di competenza dell'ordine giudiziario, a norma dell' art. 5 n.° 3 della legge del 21 Marzo 1817. Nel caso però in cui nei contratti di affitto fosse intervenuto patto col quale siasi rinunziato ne' termini assoluti o in casi particolari all' escomputo, si venne a dichiarare che la competenza di tali cause fosse del potere amministrativo, a norma dell' art. 8 n.° 3 della citata legge.

Possiamo aggiungervi il rescritto del 26 marzo 1819 col quale si disse che le quistioni sull'affitto, ottenuto anche con decreto di *expedit* e munito di regio assenso, fossero di competenza del contenzioso Amministrativo, per lo stesso motivo di essersi rinunziato espressamente all' escomputo (a).

L' altro dubbio che elevossi fu: Se all' autorità del contenzioso giudiziario od a quella del contenzioso amministrativo appartenesse di giudicare delle controversie sull' applicazione ad un patto tra le pubbliche amministrazioni ed i privati, di alcuna legge posteriore che avesse colpito contratti ed atti anteriori; e sul rapporto del Ministro della giustizia, nonchè sull'avviso emesso dalla Consulta generale del Regno, si considerò, « Che per l'art. 5. della legge del 21 Marzo 1817 le azioni civili nel rapporto di giurisdizione debbono essere distinte in due classi, e che, meno quelle nelle quali cade in quistione la legittimità la validità o la interpetrazione di un atto dell' amministrazione pubblica, le quali appartener debbono al contenzioso amministrativo; tutte le altre azioni civili rientrano nell' ambito della giurisdizione ordinaria: Che altrimenti ogni lite, che riguardasse gl' interessi della pubblica amministrazione, fuori i casi di proprietà o di servitù, sarebbe decisa dall' autorità del contenzioso amministrativo, il che non è nello spirito della legge anzidetta, nè nella lettera: Che il favore della pubblica amministrazione sia unicamente nel modo, secondo il quale dee contrarre le convenzioni di suo interesse: Che a ciò si riporta essenzialmente il modo dell' interpetrazione loro: Che le convenzioni, ammessi gli effetti che ne dipendono, trovano origine e regola nelle leggi comuni, non già nelle leggi amministrative: Che la materia del contendere, ossia i dritti da sperimentarsi determinano, secondo il presente ordine di cose, la competenza delle autorità, che debbono giudicare: Che nel soggetto del presente esame cercasi, se la nuova legge dia dritti nuovi, che dipendono da vedute generali di pubblica amministrazione, in faccia a cui non valgono mai le convenzioni qualsivogliano de' privati. »

In conseguenza di queste considerazioni nel Consiglio ordinario di stato, e col rescritto de' 28 Gennajo 1832, diretto al Presidente della Consulta, venne dal Re a risolversi, « che nella specie appartenga giudicare » all' autorità del contenzioso giudiziario, se non si faccia dubbio sul senso » del patto e del contratto, e sulla sua legittimità o validità; e che appartenga pel contrario all' autorità del contenzioso amministrativo, se sia » lite del valore del patto, e della sua intelligenza. »

Finalmente sull' esame della quistione, se la fidejussione data per contratto di fitto a tempo determinato, passato con un' amministrazione pubblica, possa estendersi anche al caso di tacita riconduzione; giusta era la competenza della giustizia ordinaria, trattandosi di un'azione puramente ci-

(a) Noi vedremo a suo luogo l' insinuazione fatta alle Amministrazioni diocesane, di non stipulare affitti senza l' espressa rinunzia ad escomputo.

per motivo di pubblici lavori; ma qui il Legislatore si riserbò di provvedervi con altra legge particolare (*cont. amm.* art. 11.) (a)

In questi casi non vi è luogo ad elevarsi conflitto, ma solo al reclamo del proprietario presso il Sovrano, per mezzo de' Ministri Segretarj di Stato; onde presa cognizione dell'affare possa disporsi superiormente, qualora vi sia luogo, la repressione dell' abuso, la rettificazione dell' eccesso, o in fine la liquidazione del danno; senza recarsi intanto alcun pregiudizio al potere giudiziario il quale sull' istanza del proprietario danneggiato in contraddizione dell' amministrazione de' ponti e strade può giudicare se il danno che si allega sia derivato dall' operazione fatta dall' amministrazione, e quale indennità sia dovuta all' attore, condannando a prestarla chi di dritto; come venne spiegato col real rescritto del 30 luglio 1823 nella causa tra la direzione generale de' ponti e strade e D. Nicola Scarpa sul conflitto elevato tra il tribunale civile e 'l Consiglio d' Intendenza di questa Capitale.

Finalmente ad oggetto che ne' pagamenti che si eseguono per indennità di fondi occupati o danneggiati per novelle costruzioni di strade, si assicurino gl' interessi di coloro che possono vantare dritto tanto su' fondi de' quali si paga il compenso, quanto su' proprietarj cui dirigonsi i pagamenti; conviene tener presente il regolamento approvato dal Re nell' ordinario consiglio di stato del 21 agosto 1826 (b).

(a) È vero che questa legge non è stata ancora emanata, ma il sistema che si tiene in questi casi è quello stesso prescritto nel regolamento della stessa data de' 20 marzo 1816 per lo procedimento delle autorità del contenzioso amministrativo; vale a dire si eleggono due periti, uno nominato dalla direzione de' ponti e strade, ed un altro dal proprietario; costoro fanno la stima dell' occupazione da farsi o del valore del danno cagionato alla proprietà. Su questa perizia rimessa alla direzione generale, o dalla medesima alla segreteria e ministero dell' interno, si ordina il pagamento da quel ministero sulla real tesoreria.

Se l' occupazione della proprietà per utile pubblico cader dovesse a danno del solo proprietario sarebbe somma ingiustizia, poichè egli concorrer deve al pubblico bene, ma in unione degli altri cittadini, ed a proporzione delle sue facoltà. Questo peso dunque debb' essere ripartito sia tra i suoi comprovinciali, sia tra i cittadini distrettuali o comunali, secondo che l' utile riguarda o la provincia e valle o il distretto, o il comune. Idennizzato essendo il proprietario dall' erario pubblico, egli non viene a contribuire pel rinfranco del medesimo, se non quella parte che gli spetta a tenore della sua possidenza.

(b) Ecco i termini in cui esso è concepito.

Art. 1. A misura che verranno approvati i pagamenti per compenso di fondi occupati o danneggiati per costruzione di nuove strade, verrà inserito nel giornale del regno, a cura del Direttore generale de' ponti e strade, un elenco de' proprietarj ai quali pagasi il compenso, con la indicazione della somma del compenso, de' fondi a cui il compenso si riferisce, e del comune nel quale i fondi sono siti, affinchè possano averne piena conoscenza i creditori ipotecarj, e tutti coloro che a qualunque altro titolo vantano dritti su i fondi stessi.

Note, con eguali indicazioni verranno a cura degl' Intendenti delle provincie, affisse ne' comuni ove sono siti i fondi, de' quali si paga il compenso.

Art. 2. Nel corso di un mese, a contare dalla data del giornale i creditori o tutti coloro, che vanteranno dritti su i fondi, dovranno comparire innanzi agl' Intendenti delle provincie, ove sono siti i fondi de' quali si paga il compenso, per impedire i pagamenti.

Art. 3. Gl' Intendanti faranno le funzioni di conciliatori, e non riuscendo loro di mettere le parti in accordo, verseranno le somme nella Cassa di Ammortizzazione, per rimanervi in deposito fino alle relative decisioni de' tribunali.

Art. 4. Trascorso il mese, e non essendo comparso alcuno ad impedire i pagamenti de' compensi, la real tesoreria, e la cassa delle opere pubbliche provinciali non rimarranno ad altro tenute; ed il danaro sarà pagato a' proprietarj de' fondi.

SEZIONE VII.

Sul contenzioso delle pubbliche contribuzioni.

Avendoci riserbato di parlare nella parte riguardante la POLIZIA FINANZIERA di tutte le diverse specie di contribuzioni che s' introitano pe' bisogni dello stato; poco ci conviene ora di qui dire sulla parte contenziosa.

Certo è che la situazione e la riscossione de' tributi provenendo da un atto della pubblica amministrazione, giustizia voleva che fossero di competenza de' giudici del contenzioso amministrativo le controversie relative alle tasse, alla ripartizione ed all' esazione delle contribuzioni dello stato, e de' comuni, così per le nuove contribuzioni, come per gli arretrati delle antiche in conformità delle leggi (art. 12 *cont. amm.*). Sono dunque della giustizia amministrativa le quistioni che riguardano sia la natura dell' imposizione, sia la regolarità o eccedenza del carico; sia finalmente le mancanze de' cassieri, e degli esattori; ed il cittadino che per uno di questi motivi ha dritto a lagnarsi, ha dritto pure di portare le sue doglianze al Consiglio d' Intendenza, il quale provvede sulla loro ragionevolezza o insussistenza.

Giova qui far conoscere, 1.° Che gli arretrati della contribuzione fondiaria sono a carico dell' acquirente; per la ragione che egli era obbligato a prendere conto dal venditore del fondo se avesse o no saldato l' imposizione che sul medesimo gravitava. Ciò era stato stabilito nell' art. 8. del dec. de' 9 ottobre 1809 che impose questo peso, dove si dichiarò di essere i *contraenti solidalmente* obbligati al pagamento del tributo infisso alla proprietà alienata; e venne confermato dal parere del Consiglio delle contribuzioni dirette del 7 gennaio 1817 approvato dal Ministro delle finanze con circolare del 14 dello stesso mese ed anno.

2.° Che l' esecuzione per la riscossione di queste contribuzioni può farsi economicamente per mezzo di piantoni (a); ma non si può procedere a pignoramento se non per mezzo dell' autorità giudiziaria; anzi col reale rescritto de' 31 ottobre 1821 riordandosi di essere di competenza de' giudici di circondario il procedere a' sequestri a motivo di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette, si dichiarò tal competenza, *senza limitazione di somma qualunque* (b).

3.° Che sebbene a' Consigli d' Intendenza spettasse l' esame delle controversie circa l' interpetrazione de' regolamenti doganali, come atti dell' amministrazione pubblica; pure l' esame delle quistioni che nascono circa i modi esecutivi della percezione de' *dazj indiretti* spetta al potere giudizia-

(a) *Piantoni* diconsi gli uomini della forza armata che si mandano nelle abitazioni de' contribuenti per la fondiaria, ed altre contribuzioni. Le facoltà che si accordano a' diversi rami di amministrazione, o a' corpi morali per far uso de' piantoni, debbono essere l' effetto di speciali autorizzazioni Sovrane; altrimenti non si può far uso di questo mezzo coattivo.

(b) Esso è così concepito.

» Il Direttorio della real segreteria di stato delle finanze mi ha partecipato con foglio de' 29 settembre ultimo, che S. M. uniformemente al parere della Commessione » consultiva temporanea, siasi degnata ordinare, che i giudici di circondario pe' sequestri a cagione di ritardato pagamento delle contribuzioni dirette sieno competenti » a procedere senza limitazione di somma qualunque ».

Col real decreto de' 28 gennajo 1824 fu ordinato che i Giudici di Circondario sono le autorità competenti a pronunziare le pene per le contravvenzioni a' dazj di consumo, e che per siffatte contravvenzioni sono applicabili le disposizioni dell' art. 36 § seg. delle *ll. pen.* V. quel che abbiam detto al Tit. VII.

rio; che anzi si sono stabiliti giudici delegati per gli affari doganali colla legge del 20 dicembre 1826, vale a dire in Napoli, Palermo e Messina giudici particolari nominati del *contenzioso doganale*, e nelle altre provincie e valli i giudici di circondario residenti ne' capoluoghi de' distretti; come meglio indicheremo parlando delle *Dogane* nella parte della POLIZIA FINANZIERA.

4.° Che il tesoro reale ha privilegio per l' esazione delle contribuzioni dirette, ma pel solo anno scaduto e per l' annata corrente; il quale si esercita su i ricolti frutti, affitti e rendite de' beni soggetti alla contribuzione, prima di qualunque altro creditore. Per la di cui esecuzione tutti i fittuarj, inquilini, economi, notari, uscieri, ed altri depositarj o debitori di danari provenienti da frutti delle proprietà de' debitori soggetti al privilegio del tesoro, sono tenuti, sulla domanda che loro ne sarà fatta dai percettori ed esattori, di pagare per conto de' debitori e sull' ammontare de' frutti ch' essi debbono o che sono nelle loro mani, fino alla concorrenza di tutta o di parte delle contribuzioni dovute da questi ultimi. Le ricevute de' percettori ed esattori per le somme legittimamente dovute, debbono essere loro imputate a conto, e ciò salvo sempre i dritti de' terzi antecedentemente acquistati (*Il. civ.* art. 1956, e 1987.) (a)

SEZIONE VIII.

Contenzioso dell' Amministrazione militare.

Noi parleremo altrove di questa particolare amministrazione e propriamente nella parte III. destinata alla *Polizia Militare*. Basta ora quì dire che la legge del 21 marzo 1817 dichiara nell' art. 13, che « saranno di » competenza de' giudici del contenzioso amministrativo le controversie che » potranno sorgere circa la validità, e la legalità e l' interpetrazione de' con- » tratti fatti dalle autorità così civili che militari, per forniture o lavori » militari ».

Sotto nome di forniture s' intendono tutte le provviste necessarie per l' alloggio, vitto e vestimento de' militari, sulle quali può vedersi il decreto de' 17 giugno 1830; sotto nome poi di lavori s' intendono tutte le specie di costruzioni, di fortificazioni, ed altre opere da guerra.

L' esame delle controversie che possono sorgere tra gli Appaltatori, e l' Amministrazione pubblica, o tra gli appaltatori e loro incaricati, agenti, commessi ec. non conveniva che si lasciasse alla lentezza delle forme giudiziarie; ma sollecitamente vi si provvedesse dal Consiglio d' Intendenza.

Solo avvertir si deve che trattandosi de' contratti stipulati dalle *Giunte militari* si considerano come fatti dal Ministro della Guerra a tenore dell' art. 31 sull' amministrazione militare del 29 giugno 1824, così concepito, art. 31 « Le quistioni che possono riguardare i contratti militari, saranno » della competenza del contenzioso amministrativo a' termini della legge » che fissa il confine tra il contenzioso amministrativo e 'l giudiziario. Tali

(a) Queste disposizioni si sono estratte dalla legge francese del 12 novembre 1808 riportate dal Delvincourt, nel suo *Corso di Dritto civile Francese* ec; ma ivi questo autore aggiunge la disposizione del 5 novembre 1790, dove si dice, che se vi sia domanda di rivendicazione di tutto o parte degli effetti mobili sequestrati pel pagamento delle contribuzioni, debba essere portata innanzi all' autorità amministrativa, la quale è obbligata a decidere in un mese, dal giorno che la suddetta domanda l' è stata presentata; e mancando essa di farlo in questo termine l' attore possa ricorrere innanzi ai tribunali ordinarj.

» contratti saranno considerati come fatti dal nostro Ministro Segretario di » Stato della Guerra e Marina; e perciò giudicabili rispettivamente dalle » Gran Corti de' Conti di Napoli, e Palermo ». Per la qual cosa le quistioni che nascono su di essi hanno lo stesso privilegio de' contratti stipulati da' Ministri nell' interesse delle Amministrazioni che da loro dipendono; vale a dire di essere giudicate in primo grado dalle Gran Corti dei Conti, giusta l' art. 14 della legge del 29 maggio 1817; come vedremo nel Titolo seguente.

SEZIONE IX.

Contenzioso sulle prede marittime.

Le prede marittime avendo rapporto al nostro Commercio, noi ne faremo materia di uno de' titoli della nostra POLIZIA COMMERCIALE. Intanto bisognando un giudizio per conoscersi della loro legittimità, conveniva risolvere a qual contenzioso questi giudizii appartenessero; e giustamente la legge li attribuisce al Contenzioso Amministrativo (*Ivi* art. 14.) Ed in fatti è questa una materia che dipende dalle relazioni politiche del nostro Governo colle altre Potenze.

La legge del 2 settembre 1817 stabilì una giurisdizione particolare per giudicare della legittimità delle prede marittime, e dell' appartenenza degli oggetti ricuperati dal naufragio, ordinata in due gradi; le commissioni delle prede e naufragj, stabilite in ciascun distretto di marina ne' quali è diviso il nostro littorale forma il primo grado. Ognuna di esse è composta da un Presidente che è l' Uffiziale di marina comandante il Distretto, e da due Giudici, il primo Uffiziale dell' amministrazione di marina del porto o rada dove è condotto il legno predato, ed in sua mancanza quello del porto o della rada più vicina; ed è pel secondo il Capitano del porto ed in suo difetto il Sindaco marittimo. Le funzioni del Ministero pubblico sono esercitate dal Regio Giudice del circondario del luogo, e le funzioni di Useiere da quelli del Giudicato del circondario, dove si riunisce la commissione. (a)

Il secondo grado vien formato dal Consiglio delle prede marittime. Questo ha la sua residenza in Napoli, ed è composto da un Presidente togato coll' annua gratificazione di duc. 2500 e da sei giudici, vale a dire un Consigliere della G. Corte de' Conti, un Giudice della G. Corte Civile di Napoli, un Capitano di vascello della real marina designato dal Segretario di Stato di questo dipartimento, un Consigliere dell' Intendenza di Napoli, uno de' componenti del corpo della città di Napoli, ed un Commissario di marina destinato pure dal Segretario di Stato di marina. Le funzioni del pubblico ministero si esercitano da uno de' sostituti al Regio Procurator Generale della G. Corte Civile residente in Napoli, e da un Segretario dello stesso consiglio col soldo di duc. 720. Vi sono destinati due uscieri col soldo di annui duc. 84 per ciascuno, e tutti di nomina regia.

Tanto le Commessioni che il Consiglio delle prede sono esclusivamente

(a) Nel Distretto della marina di Napoli la commissione di prima istanza è forma a da un Capitano di vascello, il quale fa le funzioni di Presidente nominato dal Re sulla designazione del Segretario di Stato di marina, dal Capitano del porto, e dal più antico commissario di marina. Le funzioni del pubblico ministero sono affidate ad uno de' sostituti del Regio Procuratore presso il Tribunale civile di Napoli, anche nominato dal Re, e le funzioni di usciere si dissimpegnano dagli uscieri del consiglio delle prede marittime.

nella dipendenza del Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia. Le decisioni del Consiglio debbono pronunziarsi coll' intervento almeno di 5 votanti ; ma non possono eseguirsi se pria non sieno munite della reale approvazione (v. la legge suddetta de' 2 settembre 1817.)

Nulla su i beni naufragati ci dice questa legge ; per cui devesi ricorrere a quella del 12 ottobre 1807 (a). Nulla sulle leggi e regolamenti sanitarj de' quali parleremo nella parte intitolata POLIZIA PREVENTRICE.

Per rapporto a' distretti di marina veggasi quello che abbiamo detto sulla *circoscrizione Littorale*.

SEZIONE X.

Contabilità dello Stato , de' comuni e de' pubblici Stabilimenti.

Per ciò che appartiene a questa parte debbonsi osservare le disposizioni riguardanti i rispettivi rami di amministrazione (*cont. ammin.* art. 15.) Questa disposizione poggia sopra la stessa base dell' interesse pubblico , poichè dalla fedeltà o infedeltà degli amministratori del pubblico danaro dipende tutto l' andamente de' servizj dello stato , la sussistenza , e la quiete della pubblica forza , ed il successo delle intraprese del governo.

Per la Contabilità de' Comuni , ne abbiamo discorso nell' antecedente Titolo al Capitolo 9.°

Per la contabilità dello Stato e delle altre amministrazioni noi ne parleremo nella parte V. che ha per titolo la POLIZIA FINANZIERA , ed ivi faremo menzione de' decreti del 22 febbrajo , 26 marzo , e 12 settembre 1816; del 2 febbrajo e 7 settembre 1818 , del 2 decembre 1823 ; e del 24 novembre 1827 che alla suddetta *polizia* si rapportano.

Egualmente per la contabilità de' pubblici stabilimenti parleremo nelle due ultime parti del nostro corso tenendo presenti le istruzioni del 20 maggio 1820.

Quindi non ci resta che aggiungere le seguenti osservazioni.

1.° Che sebbene non si possa costringere coll' arresto personale taluno , fuori de' casi prescritti dalle *leggi civili* , pure le medesime fecero nell' art. 1940 eccezione per le disposizioni concernenti l' amministrazione pubblica. Ora effettivamente con tre reali decreti del 2 febbrajo , e 7 settembre 1818, e de' 2 dicembre 1823 venne stabilito , che ancorchè non esistesse patto espresso per la sottoposizione all' arresto personale verso i contabili dello stato e delle pubbliche amministrazioni , ne' casi di malversazione o di renitenza in dare i conti ; nondimeno un tal patto si deve avere per implicito al contratto : e le significatorie spedite dalle autorità competenti contro i contabili sono eseguibili anche coll' arresto personale.

2.° Che dovendo ogni contabile dar cauzione per assicurare l' interesse

(a) In essa determinossi che i naufraghi potessero fra un anno ed un giorno reclamare le loro proprietà ricuperate dai legni nazionali, con obbligo di darne il terzo per premio della fatica all' equipaggio che le avesse raccolte : come pure che potessero entro lo stesso tempo conseguire il prezzo ricavato dalla vendita de' bastimenti senz' equipaggio naufragati o arenati sulle coste del regno , o dall' avanzo de' naufragj depositivi dal mare, senz' obbligo di alcun rilascio, ma solo del rimborso delle spese occorse.

Per altro la legge del 1 giugno 1817 incarica gl' impiegati delle dogane di concorrere insieme cogl' impiegati di marina e con quelli di pubblica salute alla salvezza degli oggetti naufragati ; ed impone a' particolari che trovassero effetti sulle coste di denunziarsi alla dogana sotto pena di un ammenda di duc. 120 , oltre quelle di contravvenzione alle leggi sanitarie.

dell' amministrazione ; il giudizio sulla validità della cauzione per la sua importanza è sempre del Consiglio d' Intendenza, giusta le teorie generali sull' esame della validità degli atti amministrativi; atteso che la cauzione è parte dell' obbliganza, è un accessorio che seguir deve il suo principale; e varie sovrane determinazioni hanno confermato questo principio.

Lo stesso, per l' esame del disvincolo delle cauzioni de' contabili a tenore degli art. 2, e 3 del decreto de' 14 luglio 1826.

3.° Che i contabili non sono prosciolti da' regolamenti di pubblica amministrazione, se non quando rimangono discaricati dalle conseguenze delle loro gestioni in virtù di conti resi e giudicati giusta il decreto de' 26 marzo 1826.

4.° Che i ricevitori *interim* sono sottoposti alle stesse obbligazioni dei ricevitori proprietarj specialmente per rimanere a loro pericolo le somme riscosse fino al versamento; sono essi in fatti egualmente amministratori di pubblico danaro, nè differiscono, che nella durata delle loro funzioni; giusta l' avviso della G. Corte de' conti del 19 novembre 1817, approvato col rescritto degli 11 febbrajo 1818.

CAPITOLO II.

DELLA FACOLTA' DI AUTORIZZARE LE AMMINISTRAZIONI A STARE IN GIUDIZIO OD A SPERIMENTARE LA CONCILIAZIONE.

I corpi morali tuttochè considerati come persone, pure sono sottoposti a quel dritto di tutela, di cui altrove parlammo (a); quindi nelle controversie che questi corpi possano avere o tra loro, o con i particolari, bisognava che la legge del contenzioso richiamasse l' osservanza delle disposizioni amministrative, e tanto fece nell' art. 16 « Apparterrà (ivi si dice) » alle autorità del contenzioso amministrativo l' autorizzare il demanio dello » Stato, la nostra real corona (b) i nostri reali siti, la direzione de' beni » donati reintegrati allo Stato, gli stabilimenti pubblici ed i comuni a for- » mare domande in giudizio, salvo il disposto nell' art. 304 della nostra » legge del 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile. » I consigli d' Intendenza ne' quali seggono uomini dotati di dottrina, e di prudenza debbono conoscere prima se la domanda sia o no giusta, utile o dannosa, e quindi accordare o rifiutare la necessaria autorizzazione: però contro questa determinazione può reclamarsi al Ministro dell' Interno, cui è riserbata la risoluzione diffinitiva. Giova qui osservare che l' amministrazione pubblica non ha bisogno di autorizzazione per produrre appello avverso la sentenza de' primi giudici, bastando l' autorizzazione di cominciare il giudizio, poi-

(a) Per questo principio, dice il DEGERANDO, il Consiglio d' Intendenza vi concorre in tre modi:

1. Coll' autorizzazione di litigare accordata ai comuni, agli stabilimenti di beneficenza e religiosi;

2. Con una comunicazione obbligata per parte di coloro che vogliono intentar l' azione contro di essi;

3. Col loro parere che forma una parte necessaria dell' istruzione relativamente agli atti di tutela riservati alla reale autorità.

(b) Col decreto de' 2 maggio 1829 è prescritto, che il dritto all' autorizzazione per li giudizj attivi della real casa, e sue dipendenze e appartenuto ed appartiene al Ministro Segretario di Stato di Casa Reale esclusivamente da ogni altra autorità. Con questo decreto vennero modificati gli art. 16 e 17 della legge del contenzioso amministrativo.

chè l' appello non è che un mezzo di difesa e non costituisce un nuovo giudizio.

Quando poi l' amministrazione pubblica lungi di far le parti di attore sostener dovesse le parti di reo convenuto; in tal caso ad oggetto d' impedire un dispendio che spesso puol essere grave, ha la legge voluto che si esperimentassero i mezzi di conciliazione dagli attori per le vie amministrative; adendo cioè il Consiglio d' Intendenza, e presentando una dimanda per conciliazione. A questa domanda debbonsi necessariamente riunire i documenti che vi si enunciano e dei quali intende l' attore avvalersi innanzi ai tribunali in sostegno della sua azione, come pure quei principii di diritto da cui ricavasi l' azione; come venne spiegato sul parere della Consulta dei reali dominii al di qua del Faro nel Consiglio ordinario di Stato col reale Rescritto de' 14 marzo 1829. Quando si tratta di conciliazione, la buona fede deve formarne la base: così i dubbii che un' azione può incontrar ne' tribunali sono prevenuti, e non si fanno giudizii capricciosi.

Se la conciliazione ha luogo, la lite finisce: ma se riesce inutile, perchè le pubbliche amministrazioni non han fatto dritto alla domanda dell'attore; allora il Consiglio suddetto rilasciar deve al medesimo, *al più tardi fra un mese* dalla domanda presentata, un certificato di non seguita conciliazione. L' autorità giudiziaria, tenendo presente questo certificato, può procedere nelle cause contro le pubbliche amministrazioni; e vi possono procedere pure anche senza questo certificato, se costi di essere scorso il termine del mese dalla domandata conciliazione (*cont. amm.* art. 17.) Restano poi incaricate le autorità amministrative d' informare sempre i rispettivi Segretarj Ministri di Stato dell' esito della conciliazione (*ivi*).

Se poi la lite ha luogo tra due pubbliche amministrazioni, possono i Consigli d' Intendenza formare un progetto di accomodo, malgrado la volontà delle stesse parti, e sottoporlo a' rispettivi Ministri per la superiore approvazione, come vedemmo nelle cause tra un comune ed un' altra pubblica amministrazione, in forza dell' art. 313 della *ll. amministrat.* (a)

CAPITOLO III.

DE' GIUDICI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

Leggi e Giudici hanno una necessaria correlazione: se mi date le leggi, bisogna che mi diciate quali sieno le persone che debbono applicarle; altrimenti quelle sarebbero inutili.

» Le leggi son, ma chi pon mano ad esse?

Sia qualunque la qualità della legge, civile, penale od amministrativa, sia qualunque il nome dato a' giudici; poste le prime, bisogna indicare gli altri. Ed ecco l' oggetto tenuto presente dal nostro Legislatore nell' ordine amministrativo, indicando i giudici, che debbono procedere in tali controversie. La facoltà di giudicare delle controversie del contenzioso amministrativo, ci dice Egli, apparterrà agli eletti, a' sindaci, a' Consigli d' intendenza, al Consiglio delle prede marittime, alla G. Corte de' conti, se-

(a) Le domande di conciliazione da presentarsi pria di cominciare i giudizj contro i comuni debbono essere fondate sopra documenti, di che si farà special menzione, e sopra i principj di dritto di cui ricavasi l'azione (Real Rescritto de' 18 gennajo 1832.) *Repert. Amm.* Vol II. pag. 443. Per motivi di utilità può ordinarsi l' esecuzione di un contratto formato con un amministrazione pubblica, malgrado il difetto della subasta. Parere della commessione consultiva de' Presidenti della G. C. de' conti da 22 gennajo 1818, e ministeriale de' 28 Febbrajo 1818 che l' approvò.

condo le regole delle rispettive competenze (*Il. ammin.* art. 18). Analizziamolo.

SEZIONE I.

Eletti.

Si è da noi fatta estesa menzione delle attribuzioni di questi funzionarj rivestiti della qualità di giudici per affari contenziosi amministrativi nel capitolo II, Tit. IV, ed ivi fa d'uopo ricorrere per le attribuzioni del 1.° e 2.° eletto, e per tutto ciò che dicemmo di particolare pel comune di Napoli. La presente legge del contenzioso non altro ci ricorda, se non che gli eletti giudicheranno di tutte le contravvenzioni di polizia urbana a' termini dell' art. 58 della legge del 12 Dicembre 1816 (*cont. ammin.* art. 19). Poche cose dunque qui aggiungeremo.

Il 1.° eletto a tenore dell' art. 278 della citata legge amministrativa è giudice in caso di flagranza nelle contravvenzioni di polizia urbana, la quale detta le regole da seguirsi ne' pubblici spettacoli, ne' locali aperti al pubblico, e nelle vendite de' commestibili; e che in Napoli gli eletti giudicano ancora le contravvenzioni sulla portolania e sull' annona a' termini degli art. 83 ed 84 della citata legge amministrativa, ma sempre col procedimento stabilito nella legge del contenzioso, come spiegò il real dec. de' 31 Agosto 1818. (a)

Giova pure conoscere che sebbene i primi eletti incaricati a vigilare sulla vendita di commestibili possano imporre le assise giornaliere, pure per quelle di lunga durata, e che servono a stabilire la *voce* (b), esse debbano progettarsi dal decurionato sulla proposizione del Sindaco, ed essere approvate dall' Intendente, giusta il reale rescritto de' 19 giugno 1824 (v. *Repert. amm.* Vol. 2. pag. 182).

Finalmente non è superfluo l' avvertire che il 1. eletto procedendo da giudice del contenzioso amministrativo sia nell' obbligo di formare il processo verbale della contravvenzione, affinchè in caso di reclamo si abbiano gli elementi su di cui fu fondata la condanna: come pure ricordarsi che per l'esecuzione giudiziaria de' regolamenti locali di polizia amministrativa, ossia di polizia urbana e rurale, sono competenti esclusivamente i giudici di circondario, eccetto i soli casi riserbati negli articoli 52, 58, e 84 della legge amministrativa.

SEZIONE II.

Sindaci.

Questi funzionarj nella qualità di giudici del contenzioso amministrativo giudicano delle sole multe, che non oltrepassano la somma di ducati sei, per le contravvenzioni fatte sulle strade pubbliche sia relativamente all' occupazione di tutto o di una parte della loro area, sia per la riparazione de' danni cagionati, sia relativamente all' obbligo di mantenerle; giudicano similmente per le contravvenzioni de' regolamenti su i porti, i lidi, i fiumi, i canali, le dighe, i ponti, le strade o sentieri, che costeggiano le opere medesime, o che servono di comunicazione fra loro; giudicano finalmente nelle cause che riguardano le piantagioni, che

(a) Vedi quel che abbiam detto analizzando i citati articoli.

(b) Della così detta *Voce* de' generi contenuta nelle *mercuriali*, farem parola nella Parte riguardante la *Polizia Commerciale*.

servono di sostegno di comodo, o di ornato alle strade, alle ripe, ed in generale a tutto ciò che dipende dal pubblico demanio, dalle strade o da altre pubbliche proprietà (*cont. ammin.* art. 20) (a).

Per tutti i danni poi cagionati dalle contravvenzioni di questa natura, e per le multe che eccedono la somma di ducati sei, i sindaci ne compilano l'istruzione, e l'inviano all'Intendente, affinchè il Consiglio d'Intendenza possa pronunziarvi come di dritto. giusta che vedremo in seguito.

Ma per l'occupazione del suolo comunàle la competenza del sindaco riguarda unicamente il possessorio, cioè i soli attentati a lui denunziati con azione di reintegrazione, poichè riguardando esse il pubblico vantaggio, si richiede che tali giudizj sieno trattati dalle autorità amministrative. Se però s'istituisse un giudizio petitoriale, si tratterebbe allora di revindicazione d'immobili, nè vi è timore di prodursi un turbamento istantaneo; perciò la competenza è de' tribunali ordinarj pe' principj già antecedentemente stabiliti, e che furono confermati da' reali rescritti del 25 Gennajo, e 7 Giugno 1826.

Per l'occupazione e l'alienazione illegittima del demanio comunale, vedemmo che l'esame delle controversie suddette è delegato agl'Intendenti nelle rispettive provincie, giusta l'art. 127 della *leg. ammin*; semprechè si tratta però di *giudizio possessorio*, giusta la spiegazione datane co' reali rescritti de' 31 Gennajo, 9 Agosto, e 13 Settembre 1829.

Vi è chi crede che la giurisdizione de' sindaci si possa estendere alle contravvenzioni indicate nella legge de' 22 Maggio 1808 sulla giurisdizione di polizia, e propriamente negli art. 30 a 47, poichè trattasi di fatti che turbano la tranquillità e l'ordine pubblico, o che riguardano la sicurezza e la salubrità delle campagne, e delle cose rurali. Noi non siamo dello stesso sentimento, poichè nelle nuove leggi penali si è parlato appunto delle contravvenzioni di polizia, non meno di quelle riguardanti l'ordine pubblico, che le persone e le proprietà altrui; e queste contravvenzioni debbono essere della competenza del giudice di circondario, il quale è pure giudice di polizia, giusta la legge organica. Solamente appartiene alla polizia amministrativa la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti per conservare la pubblica tranquillità ed il buon ordine, senza che le pene possano eccedere quelle stabilite dalle suddette leggi penali per le contravvenzioni (ll. pen. art. 497) (V. il nostro *Trattato della polizia giudiziaria*).

In ultimo giova conoscere che sebbene nella legge amministrativa dicasi nell'art. 59, che il 2.° eletto supplisce le veci del Sindaco e del 1.° eletto ne' casi di assenza o d'impedimento, pure nulla si era preveduto nel caso dell'assenza anche di costui. A ciò si è supplito col dec. del 2 Novembre 1826, stabilendosi, che il Decurione più anziano in ordine di nomina debba provvisoriamente esercitare le loro funzioni.

(c) Elevatosi il dubbio sull'intelligenza degli art. 20 e 22 della presente legge, se cioè le attribuzioni del sindaco fossero limitate alla sola condanna alla multa non maggiore di detti sei, e non si estendessero ad ordinare la riduzione *ad pristinum* della cosa occupata. S. M. nel Consiglio di Stato degli 11 luglio 1824 ordinò che il Sindaco sia competente a pronunziare non solo la multa, ma benanche la rifazione dei danni, e delle spese di giudizio. — Conviene qui riguardare che se nell'art. 33 della legge organica giudiziaria si attribuisce ai Sindaci la facoltà di giudicare le contravvenzioni in generale, salve le disposizioni contenute nella legge pel contenzioso amministrativo, venne spiegato che questa legge ha fissato *la giurisdizione de' Sindaci per le sole contravvenzioni che riguardano i sentieri, i porti, i lidi, i fiumi, i canali, le dighe, i ponti*, come si rileva dagli articoli 6 7 e 20 dell'indicata legge. — *Minist.* del 12 maggio 1819. (V. *Repert. Amm.* Vol. II, pag. 68.)

Le sentenze profferite dagli eletti, e da' sindaci nella quaalità di giudici del Contenzioso amministrativo, possono essere impugnate coll' appello, ma semplicemente *devolutivo* (a) Questo appello qualora sia relativo alla sentenza di un Eletto o di un Sindaco di comune non capoluogo di circondario; dev' essere prodotto e discusso innanzi al Sindaco del capoluogo del circondario se poi riguarda una sentenza profferita; da Sindaco od Eletto di capoluogo di circondario, o vi sieno i medesimi interessati, l'appello deve prodursi e discutersi innanzi al Sindaco del capoluogo del distretto, e finalmente avverso delle sentenze de' Sindaci ed eletti de' capoluoghi distrettuali o provinciali debbonsi gli appelli discutere innanzi al Consiglio d' Intendenza della rispettiva provincia (*cont. ammin.* art. 21), e salva qualche eccezione per particolari regolamenti (b).

Vedesi da ciò anche nel dritto amministrativo conservata la regola de' due gradi di giurisdizione stabilita dalle antiche leggi del regno. Quindi un terzo grado di giurisdizione non si potrebbe accordare neppure nei giudizj di occupazione di suolo pubblico, come la Consulta del regno venne a stabilire, ed il Re venne ad approvare nel suo consiglio ordinario di Stato nel 22 Giugno 1826, come dal real rescritto del dì 28 dello stesso mese ed anno per l' organo del Ministro dell' interno, e diretto al Presidente della Consulta (c).

Finalmente sul dubbio, se dopo promulgate le leggi del 21 e 25 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo potessero i Sindaci procedere a dar parere sulle dimande di revindica di mobili, sequestrati per debito di contribuzione fondiaria a' termini del decreto del 16 dicembre 1813; il consiglio delle contribuzioni dirette al cui esame fu rimesso dal Ministero delle Finanze, opinò che le leggi suddette non avean punto abrogate le disposizioni del citato decreto; imperciocchè il parere de' sindaci, ed i provvedimenti de' Consigli d' Intendenza non tendono che a troncare le eccezioni dilatorie e cavillose che spesso potrebbero porsi in campo dai debitori per defraudare la contribuzione; e laddove le parti non si acquetino, rimane ad esse intero il dritto di adire i tribunali competenti, comminandosi la multa in caso che gli attori nel giudizio soccombano. Il che ottenne la Ministeriale approvazione nel 30 agosto 1820. V. *Repert. amm.* Vol. 2, pag. 95.

(a) Ogni appello riunisce due facoltà, quella di sospendere l' esecuzione della sentenza emessa in prima istanza, e quella di *devolvere*, ossia di far passare la causa al giudice superiore competente. L' importanza delle cause amministrative ha portata una eccezione a questa regola, mentre in tali materie, l' appello non sospende il giudicato, ma soltanto fa passare la causa al giudice destinato per l' appello.

(b) Un esempio ne abbiamo ne' regolamenti su i regj Lagni e Volla del 19 novembre 1817 ne' quali dicesi che ne' giudizj pronunziati da sindaci sulle controversie relative a' regolamenti suddetti, senza aversi riguardo alla qualità del comune, l' appello si producesse direttamente al consiglio d' Intendenza della provincia di Napoli.

(c) Il parere della Consulta viene riportato nel *Repert. Amm.* Vol. II. pag. 253 e fu poggiato sulle seguenti considerazioni; 1. Che l' articolo 20 dichiara i sindaci competenti a pronunziare per le sole multe che non oltrepassano i ducati sei per le contravvenzioni espresse negli art. 6 e 7. — 2. Che il suolo pubblico è una dipendenza del demanio pubblico, e delle pubbliche proprietà, e quindi l' occupazione dello stesso è compresa nelle competenze contenute ne' detti articoli 6 e 7 — 3. Che il cennato art. 21 determina per tali multe, che non oltrepassino i ducati sei, due soli gradi di giurisdizione, i quali essendo nel caso attuale cominciati dal sindaco del comune, terminano nel Sindaco del capo-luogo del Circondario.

SEZIONE III.

De' Consigli d' Intendenza.

Rimettere il Contenzioso dell'Amministrazione al Consiglio d' Intendenza sembra necessario :

Per risparmiare agl' Intendenti il tempo che domanda l' amministrazione:

Per garentia delle parti di non essere giudicate su de' rapporti, o pareri di Segreteria ;

Per dare alla proprietà giudici assuefatti al ministero della giustizia, alle sue regole, alle sue forme ;

Per dare, nel tempo stesso, all' interesse particolare ed all' interesse pubblico la sicurezza, che non si può quasi mai aspettar dalla sentenza di un sol uomo ; poichè questo amministratore che bilancia con imparzialità gl' interessi collettivi, può trovarsi prevenuto ed appassionato quando si tratta dell' interesse di un particolare, ed essere sollecitato dalla sua affezione o dal suo odio personale, a tradire l'intesesse pubblico, ed offendere i dritti de' particolari (a).

Le materie contenziose su le quali il Consiglio d'Intendenza può esser chiamato a pronunziare possono essere ripartite in cinque classi.

La prima comprende le controversie cui dan luogo la distribuzione e la percezione delle contribuzioni dirette, ed i diversi ruoli di ripartizione locale che su tal riguardo vi si assomigliano (b).

La seconda si riferisce alle difficoltà che si elevano in occasione delle opere e lavori pubblici ed al le indennità cui dan luogo; ai contratti ed intraprese di forniture per i diversi servizii pubblici ; (c)

La terza ha per oggetto le controversie relative alle concessioni del demanio pubblico, alle ripartizioni o vendite de' demanii una volta feudali od ecclesiastici, al trasferimento delle rendite, alle aggiudicazioni de' boschi dello stato, ed altre operazioni forestali ;

La quarta riguarda le diverse controversie che specialmente interessano l' amministrazione comunale :

La quinta finalmente ha di mira gl' interessi delle regie strade, della navigazione, e que' che vi si assomigliano, specialmente reprimendone le contravvenzioni. (V. *Degerando* Vol. 1. p. 242.)

Sono esse le materie delle quali abbiamo fin ora parlato. Ora i Consigli d' Intendenza sono i giudici ordinarj di questo contenzioso amministrativo, e decidono indistintamente tutte queste contestazioni, a riserba di quelle relative alla legittimità delle prede marittime, per le quali è competente la commessione ed il Consiglio delle prede, e le quistioni concernenti la contabilità dello stato, de' communi, e de' pubblici stabilimenti per le quali vi sono delle regole particolari (*cont. ammin.* art. 23.)

(a) Questi furono i motivi del progetto della legge del 28 piovoso an. 8, per l'istituzione de' Consigli di prefettura.

(b) Come per esempio, le difficoltà che si elevano sulla quistione della percezion di un pedagio stabilito su d' una riviera, se appartenga o no allo Stato; su le controversie tra l' Amministrazione, e gli affittatori delle Scafe e battelli ; sull' indennità ad essi dovuta ec.

(c) Queste attribuzioni riguardano i casi ne' quali non vi è luogo ad espropriazione, e quando i lavori hanno il carattere o l' oggetto dell' utilità pubblica, e siano stati aggiudicati nelle forme prescritte.

Essi pure giudicano de' danni cagionati dalle contravvenzioni sulle strade e sul suolo pubblico, quando le multe sono maggiori di duc. 6; per cui sono i giudici obbligati a compilare l' istruzione per assicurare la prova generica, e specifica, e rimetterla all' Intendente, affinchè il consiglio d' Intendenza vi possa pronunciare come di ragione (*cont. ammin.* art. 22.)

Essi giudicano similmente di tutte le controversie relative all' esecuzione degli statuti delle corporazioni di arte ed altre simili (*cont. ammin.* art. 24.) Queste corporazioni esistevano nella capitale sotto la cura di un delegato, le quali oltre ad una congregazione per l' esercizio delle opere di pietà risolvevano le quistioni circa i lavori degli artegiani che si decidevano dal rispettivo delegato dietro il parere de' consoli dell' arte. Ma queste corporazioni di arte furono col dec. de' 23 ottobre 1821 conservate per le sole opere di pietà, ad eccezione delle annonarie, che in virtù del dec. de' 21 novembre dello stesso anno continuarono ad esistere fino alla pubblicazione dell' altro dec. de' 20 novembre 1825 col quale furono abolite.

L' espressione *ed altre simili* contenuta nel citato art. 24 diè luogo alla quistione se per essa s' intendessero i luoghi di pubblica beneficenza ed i Consigli degli ospizj; ma questa quistione venne risoluta dalle istruzioni del dì 20 maggio 1820, in virtù delle quali si dichiarò, che gli stabilimenti di beneficenza fossero sotto la immediata dipendenza de' loro amministratori, sotto la sorveglianza e la direzione de' consigli degli ospizj, e sotto la giurisdizione de' Consigli d' Intendenza.

A queste disposizioni scritte nella legge sul Contenzioso Amministrativo, aggiugiamo le altre seguenti attribuzioni accordate ai Consigli suddetti nella materia contenziosa.

1. Le quistioni de' confini tra Comuni. Già col decreto del 6 dicembre 1808 furono autorizzati i Consigli d' Intendenza a decidere economicamente le quistioni de' confini suddetti, salvo al Consiglio di Stato la revisione dei loro pareri. Nella restaurazione col decreto del 1 maggio 1816 si riconobbe e confermò la stessa attribuzione; e l' art. 9 di questa legge non lascia luogo ad alcun dubbio (a).

2. La decisione delle cause tra l' Amministrazione ed i Maestri di Posta, ed in grado di reclamo alla Gran Corte de' Conti, giusta il real decreto de' 22 febbrajo 1816.

3. La decisione delle cause di annullamento di contratti ed affitti di caccia, similmente salvo il reclamo alla detta Gran Corte, giusta il real decreto del 26 ottobre 1816.

4. La decisione delle quistioni che possono insorgere intorno ai contratti seguiti tra le reclute ed i loro rimpiazzi fu attribuita agl' Intendenti assistiti dai Consigli d' Intendenza, giusta il real dec. de' 17 aprile 1816.

Quando queste decisioni son rese in contraddizione delle parti non possono essere ritrattate o riformate dagli stessi Consigli, nè sotto pretesto di interpretazione nè per errore riconosciuto, o contravvenzione alla legge o per difetto di forme: poichè le facoltà del giudice sono allora esaurite, e la sua decisione non più gli appartiene. Ed anche quando tali decisioni sian rese sulla domanda di una parte sola, se l' avversario vi ha dato la sua acquiescenza, o che sian esse servite di base a sentenza resa in con-

(a) Ciò non ostante se uno de' comuni sostenesse appartenergli la proprietà di tutto o di parte del demanio compreso nel confine, allora cadendo la quistione sulla *proprietà*, il giudizio appartiene all' autorità giudiziaria, come vedemmo, per effetto dell' eccezione comprese nel num. 1. dell' articolo V. di questa stessa legge.

Apparterrebbe tanto più all' autorità giudiziaria se nella divisione tra due comuni un particolare reclamasse la proprietà di una parte del demanio che si vuol dividere.

tradditorio, il consiglio non può senza eccesso di potere, rimpadronirsi del diritto di pronunziare. Ma non eccede i suoi poteri il Consiglio se si limita all'interpetrazione, domandata dalle parti, di una decisione preceden. te (a). Essi però possono rivedere sia di ufficio, sia sulla dimanda de' contabili, le loro decisioni emesse nella discussione de' conti comunali, de' luoghi pii, e degli stabilimenti pubblici, ma nel solo caso indicato dall'articolo 21 del real decreto del 2 marzo 1808 (b), come opinò la Commissione consultiva presso la Gran Corte de' Conti con suo rapporto del 12 settembre 1820, e venne approvato dal Ministero dell' interno nel 14 aprile 1821 — V. *Repert. Amm.* Vol. 2. pag. 97.

Le decisioni de' consigli d' Intendenza sono poi inappellabili qualora, contengano condanna di multa non eccedente i quaranta ducati, per contravvenzioni fatte su le pubbliche strade, sia relativamente all'occupazione di tutta o di una parte della loro area: sia all'obbligo di mantenerle, su' porti, i lidi, i fiumi, i canali, le dighe, i ponti, le strade o sentieri che li costeggiano, o che servono di comunicazione fra loro, su le piantagioni che servono di sostegno, di comodo o di ornamento alle strade, alle ripe, ed in generale su tutto ciò che è dipendente dal demanio pubblico, dalle strade e da altre pubbliche proprietà, (*cont. ammin.* art. 23 a 25). Avverso queste decisioni de' Consigli d' Intendenza, in tempo della militare occupazione, era dato il ricorso al Consiglio di Stato: ma ciò venne abolito col decreto del 17 luglio 1815, e si attribuì alla Corte de' Conti » l'esa» me de' richiami e querele prodotte o da prodursi, contro le ordinanze o » decisioni de' Consigli d' Intendenza sopra oggetti di amministrazione co» munale o altri che soleansi rivedere dall' abolito Consiglio di Stato » (c).

Anche i rimedii legali della *Ricusazione*, *Ritrattazione* ed *Opposizione di terzo* furono accordati nelle controversie pendenti innanzi ai Consigli d' Intendenza, ma di essi ci occuperemo quando ci converrà di parlare dell' esecuzione de' giudicati amministrativi nel Cap. III. del Tit. riguardante la *procedura* del Contenzioso amministrativo. Resta ora a discorrere della Gran Corte de' Conti, e lo faremo nel seguente titolo.

(a) V. Cormenin. *Droit adm.* Vol. 1. pag. 178.

(b) Ecco come si espresse il cit. art. 21 » I consigli d' Intendenza non potranno sulla dimanda del contabile rivedere un conto diffinitivamente giudicato, ed eseguito, se non quando Egli l' appoggiasse con documenti procuratisi dopo la pronunzia del provvedimento. Ma essi potranno riesaminare un conto *ex officio*, o a richiesta dell' Intendente qualora vi si fosse scoperto qualche errore, omessione, falsità o doppio impiego in seguito della verifica di altri conti ».

(c) Nel citato decreto si disse nell' art. 3 attribuirsi ancora alla gran Corte de' conti l' esame de' richiami tuttavia pendenti contro le ordinanze de' passati commissarii ripartitori, incaricati di eseguire le decisioni dell' estinta Commessione Feudale: e nell' articolo 4 si aggiunse che *nascendo conflitto di giurisdizione tra il potere amministrativo e giudiziario, esso verrà deciso da Noi nel Consiglio de' ministri di Stato.*

TITOLO SECONDO

DELLA GRAN CORTE DE' CONTI E DELLE SUE ATTRIBUZIONI.

Antica è l'istituzione di un' autorità destinata a rivedere e giudicare le operazioni de' contabili dello Stato. Era questo uno de' principali incarichi della nostra Regia Camera della Sommaria (a) alla quale venne nell'occupazione militare sostituita la Regia Corte de' Conti. Nella restaurazione colla legge Organica del 29 maggio 1817 venne nuovamente ordinata e composta la Gran Corte de' conti ne' dominj al di quà del Faro, e con la legge del 7 gennaro 1818 pe' dominj al di là del Faro: e merita questa istituzione di essere in tutte le sue parti conosciuta, poichè ha un carattere totalmente

(a) Negli ultimi tempi prima della militare occupazione essa era composta di un Luogotenente che n'era il capo, di dieci presidenti togati e cinque di spada, di quattro Avvocati fiscali di diverso rango, di un procurator fiscale, di quindici razionali ordinarii e trenta soprannumerarii, oltre ad un gran numero di attuarii e di subalterni. Era inoltre divisa in tre ruote, due ordinarie ed una straordinaria, e ciascuna ruota avea il suo particolare segretario.

Appartenevano alla cognizione di questo Supremo Tribunale:

1. Tutte le cause relative a reddizione de' conti del tesoriere generale, de' percettori e ricevitori delle provincie, degli amministratori delle Università, e delle pubbliche amministrazioni.

2. Tutte le cause che in qualsivoglia modo interessavano il Fisco e 'l regio Erario, come a dire quelle di contribuzioni pubbliche e di tributi, e di esenzioni da essi, e quelle altresì che aveano per oggetto ragioni di pubblica spettanza, vale a dire tesori, miniere, saline, ponti, strade ec. ec.

3. Le cause di natura feudale, come a dire d' investitura o di devoluzione di feudi, e di contribuzioni feudali, cioè di adoe, rilevii ec.

4. Le cause di proclamazione al demanio, ossia di que' comuni che volevano redimersi dalla soggezion feudale.

5. Tutte le cause civili e criminali degl' impiegati addetti ad esso Tribunale, e delle loro famiglie, ed i reati di malversazione de' Ricevitori e de' Contabili.

6. Giudicava inoltre in grado di appello dalle sentenze del Tribunale di Foggia, dalle Doganelle di Abruzzo, delle Corti della Zecca e Portolania e della Bagliva di Lecce.

LEGGE ORGANICA

DELLA

GRAN CORTE DE' CONTI.

FERDINANDO I.

Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

Sulla proposizione de' nostri Consiglieri e Segretarj di Stato Ministri delle finanze, e degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge:

speciale. Essa occupa infatti un luogo medio che partecipa de' Tribunali ordinarii i quali appartengono all'ordine giudiziario, e de' consigli Amministrativi istituiti per pronunziare sulle materie contenziose. I suoi membri sono giudici, e non dipendono dal Ministero della Giustizia: sono consiglieri amministrativi e non dipendono dal Ministero dell' interno: essi sono sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze. In alcune cose giudicano sovranamente: in altre non hanno che un voto consultivo. Sembra un' anomalia nella nostra legislazione; ma la sua organizzazione nella maggior parte desunta dalla Francese, trovasi così ben congegnata che poco o nulla lascia a desiderare. Essa venne ordinata ed istituita, 1.° per discutere ed esaminare tutti i gravami in materia di contenzioso amministrativo secondo la legge del 21 marzo 1817; 2.° per giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del regio erario, i conti delle provincie e di que' comuni che hanno uno stato discusso decretato dal Re a' termini della legge del 12 dicembre 1816; 3.° per giudicare in prima istanza tutte le controversie relative all' esecuzione de' contratti celebrati co' Ministri di Stato, ed a' lavori e forniture per servizio de' loro rispettivi ministeri; 4.° per dare il suo parere sulle liquidazioni delle pensioni a' termini dell' art. 11. del dec. de' 3 maggio 1816; 5.° e per giudicare sulle ricuse prodotte avverso un intero Consiglio d' Intendenza.

A metter ordine a queste materia, anche per evitar di ripetere le stesse cose, allorchè dell' ultimo stadio della contabilità dello stato dovremo far parola nella Parte V. riguardante la *Polizia Finanziera*, noi analizzeremo particolarmente la Legge Organica di questa Gran Corte de' conti.

CAPITOLO I.

Sua composizione ed ordinazione.

La Gran Corte de' conti è composta di un presidente, di tre vicepresidenti, di dieci consiglieri, di sei supplenti, di un Procuratore generale, di tre sostituti col titolo di Avvocati generali, di un Segretario generale, di un cancelliere, un viceecancelliere, un archivario e suo ajutante, di un numero proporzionato di razionali nominati dal Re, di un cassiere de' proventi fiscali, e di un numero corrispondente di uscieri: (*ll. org.* del 29

TITOLO I.

Ordinazione e composizione della Gran Corte de' conti de' nostri domini al di qua del Faro.

Art. 1. *La regia Corte de' conti instituita in tempo dell' occupazione militare, è abolita.*

Erigiamo pe' nostri dominj al di quà del Faro una Gran Corte de' conti.

2. *La Gran Corte de' conti sarà composta di un presidente, di tre vicepresidenti, di dieci consiglieri, di sei supplenti, di un procurator generale, de tre sostituti col titolo di avvocati generali, di un segretario generale, di un cancelliere, di un vicecancelliere, di un archivario, di un ajutante dell' archivario, di un numero proporzionato di razionali, di un cassiere de' proventi fiscali, e di un numero corrispondente di uscieri.*

3. *Il pubblico Ministero presso la Gran Corte de' conti sarà rappresentato dal nostro procurator generale, e da' tre avvocati generali.*

maggio 1817, art. 2 e 5.) Essa è divisa in tre Camere, una detta del contenzioso amministrativo, le altre due nominate Camere de' conti. Ciascuna di esse si compone di un Vicepresidente e di tre consiglieri, oltre il pubblico Ministero; ma la prima non può dirsi costituita, e quindi poter deliberare se non vi sieno quattro votanti, mentre ne bastano tre per le altre due Camere. Il Presidente può a suo arbitrio prendere e dare il voto in quella Camera dove crede più convenire al buon servizio dell' Amministrazione. (*Ivi* art. 7, 8, e 9.)

Il Presidente ed in caso di assenza od impedimento il più antico vicepresidente è incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della Gran Corte, come lo debbono nelle lor camere rispettive i Vicepresidenti i quali in caso di assenza od altro legittimo impedimento sono suppliti dal consigliere più antico nell' ordine di nomina; e tutti sono tenuti a que' doveri che loro vennero imposti dalla legge su la procedura amministrativa. (*Ivi* art. 23, 24 e 25.)

Oltre a ciò sono inerenti all' ufficio di Presidente le seguenti attribuzioni, 1. in caso di parità in una delle tre camere, di designare il vicepresidente o uno de' consiglieri delle altre camere per derimerla; 2. di designare i supplenti; 3. di far le commesse ai consiglieri della camera del contenzioso, ed ai razionali delle due camere de' conti; o incaricarne i vicepresidenti; 4. di decidere le quistioni de' commissarii; 5. di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo. (Ivi art. 41.)

Il Procuratore generale vegliar deve alla esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo e della esattezza del servizio degl' impiegati; ed adempie a tutte le funzioni che sono inerenti all' esercizio del Ministero pubblico, il quale dev' essere necessariamente inteso in tutti gli affari che si trattassero nella G. Corte. Gli Avvocati generali non vi partecipano che sotto la di lui direzione, e sono destinati presso quella Camera ove il Procuratore generale credesse poter essere il loro servizio più utile: il più antico fra essi ne fa le veci per tutti gli atti del Ministero pubblico. È pure sua la corrispondenza delle camere così isolate che riunite, tanto coi Segretarii di stato ministri, quanto con tutte le altre autorità costituite; a lui pure appartiene la superiore direzione della segreteria generale (*Ivi* art. 26, 27, 28, 29, 32, e 42.) De' tre Avvocati genarali il Ministro ne disegna due sulla proposi-

---

4. *Tutt' i magistrati ed il segretario generale della Gran Corte vestiranno la toga. I razionali, il cancelliere, e il vicecancelliere vestiranno la mezza toga.*

5. *Il presidente e vicepresidenti, i consiglieri, il procurator generale, gli avvocati generali, il segretario generale, il cancelliere ed il vicecancelliere, i razionali, l' archivario ed il suo ajutante, il cassiere, e gli uscieri saranno nominati da Noi sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze. I supplenti, che verranno scelti tra i razionali della stessa Gran Corte, saranno del pari da Noi nominati.*

TITOLO II.

ATTRIBUZIONI DELLA GRAN CORTE DE' CONTI, E SUA DIVISIONE IN CAMERE.

6. *La Gran Corte de' conti è da' Noi ordinata ed instituita:*

1. *per discutere ed esaminare tutt' i gravami in materia di contenzioso amministrativo, secondo la nostra legge de' 21 di marzo di questo anno;*

2. *per giudicare i conti annuali delle rendite e delle spese del regio erario, i conti*

zione dal detto procuratore generale, per essere addetti l'uno a sopraintendere alla scrittura reale, l'altro all'Archivio di essa gran Corte, oltre alle incombenze del pubblico Ministero (*Ivi* art. 47.)

Il Segretario generale è incaricato, 1. di tenere il registro delle discussioni e delle deliberazioni che vengono prese nelle sedute così della camera del contenzioso che delle camere de' conti; 2. di redigere e contrassegnare le decisioni delle medesime; 3. di conservare le minute, e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti così all'una che alle camere riunite. In caso d'impedimento il cancelliere o il vicecancelliere lo supplisce (*Ivi.* art. 30.)

Il Cancelliere è incaricato 1. di tener registro delle discussioni e deliberazioni che si prendono dalle due Camere de' conti, presso una delle quali è supplito dal vicecancelliere; 2. di contrassegnare le spedizioni e gli estratti degli arresti e delle deliberazioni che si fanno dalle dette due camere e redatte dai razionali commessarii; 3. di conservare le minute e le altre carte relative agli affari di competenza delle medesime. (*Ivi.* art. 31.)

Eccoci ai Razionali. Essi sono incaricati di verificare tutti i conti che sono loro commessi: debbono quindi far le osservazioni prescritte dalle leggi su tutti gli articoli di rendita, appoggiandole sulle leggi e decreti, e per gli articoli delle spese su i crediti accordati dal Re; e fare pur anche le osservazioni su la composizione del conto e sulle pruove presentate in appoggio di ciascun articolo. Essi intervengono nelle sedute delle camere, e nelle sole discussioni de' conti che da loro si propongono, e vi hanno voto deliberativo (a) (*Ivi* art. 33, a 34.)

La distribuzione de' vice-presidenti e de' Consiglieri nelle tre camere

(a) Si disse in questa legge che per allora il loro numero rimanesse a venti, e che un decreto particolare determinerebbe il modo come dover essere prescelti, ed i requisiti necessarii alla loro elezione, l'economia del loro servizio, la scelta de' *pro-razionali*, ed il loro numero; tal decreto ebbe luogo a' 25 marzo 1819 nel modo seguente.

Oltre il soldo loro assegnato in annui ducati 600, si stabilì una gratificazione annuale di ducati 18 mila, dai quali prelevata la somma di 1080 per distribuirsi a sei razionali consiglieri sopplenti, il resto si ripartisse ai razionali per premio dei conti da essi liquidati, determinabile da un regolamento, del quale premio non potessero percepire che la terza parte alla presentazione del conto, e le altre due terze a lavoro finito. (V. in questa *legge* gli articoli 35, 36 e 46.)

---

delle provincie, e di quei comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi, a' termini della nostra legge de' 12 di decembre 1816;

3. per giudicare in prima istanza le controversie, che saranno enunciate nell' art. 14 della presente legge.

7. La Gran Corte de' conti sarà divisa in tre Camere. La prima assumerà il titolo di Camera del contenzioso amministrativo; e le altre due di Camere de' conti.

8. Ciascuna delle Camere indicate nell' art. precedente giudicherà le materie che le sono attribuite colla presente legge.

9. La Camera del contenzioso amministrativo sarà composta, oltre il Ministero pubblico, di un vicepresidente, e di quattro consiglieri.

Le due Camere de' conti saranno composte, ciascuna di un vicepresidente e di tre consiglieri, oltre il pubblico Ministero.

La prima delle dette tre Camere non potrà dirsi costituita, e quindi non potrà deliberare, se non vi sieno quattro votanti: le altre due, se non ve ne sieno tre.

II. I contabili debitori dello Stato non possono essere giudiziariamente costretti all' adempimento del loro debito, nè subire la spropriazione de' loro beni e de' loro cauzionarii senza la precedente liquidazione de' loro conti fatta dall' autorità amministrativa. Ma contro questa liquidazione si può reclamare, e l' esame de' ricorsi prodotti avverso di essa entra nelle attribuzioni di questa Camera del Contenzioso Amministrativo. (*Ivi* art. 13.)

III. Essa giudica su quanto si appartiene al contenzioso amministrativo di tutte le controversie relative

1. All' esecuzione de' contratti celebrati coi Ministri di Stato (a).

2. Ai lavori e forniture eseguite per servizio de' loro rispettivi Ministeri.

In questi affari si vede bene che la Gran Corte agisce in prima istanza o per meglio dire in primo grado di giurisdizione: bisognava perciò provvedere al caso in cui queste sue deliberazioni volessero impugnarsi, e destinare l' autorità competente per esaminare e pronunziare sul reclamo. A tanto la legge ha adempito, permettendo potersi impugnare le decisioni di questa Camera per le cause qui enunciate nello spazio di tre mesi dal giorno della loro notificazione e venne destinata la Camera dell' interno e delle finanze del Supremo Consiglio di Cancelleria a ricevere e pronunziare su tali reclami: Questo abolito, e surrogata la Consulta di Stato, è ivi che debbono discutersi e risolversi queste opposizioni (*Ivi* art. 14.)

IV. La stessa Camera è incaricata di dare il suo parere sulla liquidazione delle pensioni, a' termini dell' art. 11 del Real decreto del 3 maggio 1816.

Noi abbiam parlato nel Titolo V. Cap. III. di questa PRIMA PARTE delle pensioni; ma siccome nello stabilirle vi è l' interesse delle parti e trattasi dell' intelligenza ed applicazione di un atto amministrativo, così vien destinata questa Camera ad applicare i termini della reale concessione alle circostanze del pensionato, della sua vedova e figli.

V. Abbiam veduto che nel caso venga ricusato un Consigliere d' Inten-

(a) Questa voce *esecuzione* si prestava a molta ambiguità perchè poteva ricevere un senso più o meno esteso, per cui ne fu richiesto il parere della Consulta de' reali domini al di quà del Faro, e conformemente al medesimo dichiarossi col decreto del 5 aprile 1830 che la prima parte dell' art. 14 della legge organica della Gran Corte dei conti rimanea modificata e stabilita ne' termini seguenti ». La Camera enunciata di sopra giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo, delle controversie relative 1. a' contratti celebrati co' nostri Ministri Segretarii di Stato ec. »

2. de' commessarj ripartitori incaricati della esecuzione delle decisioni emesse dall' abolita Commessione feudale.

11. Per esecuzione dell' articolo precedente e della legge de' 21 di marzo di questo anno, alla Camera del contenzioso amministrativo si apparterrà l' esame de' gravami, che saranno portati contra le decisioni de' Consigli d' Intendenza per le cause di contenzioso amministrativo riguardanti la nostra real Casa, i nostri siti reali, la direzione de' beni riservati a nostra disposizione, e la direzione de' beni donati e reintegrati allo Stato.

12. In seguito della nostra legge, che ci riserbiamo di pubblicare, sul contenzioso amministrativo del Tavoliere di Puglia, si apparterrà alla detta Camera l' esame dei gravami che saranno prodotti avverso le decisioni relative alle questioni insorte, o che potranno insorgere tra il fisco ed i particolari nella esecuzione de' contratti celebrati per la censuazione del Tavoliere, o tra i censuarj, i comuni, i corpi morali, il fisco, ed i privati rispettivamente sulle censuazioni fatte e da farsi.

13. Sarà in oltre fra le attribuzioni della Camera anzidetta l' esame de' ricorsi che

denza . appartiene agli altri membri del Consiglio esaminare i motivi di ricusa, e statuire su di essi. Ma che fare, quando fosse l' intero Consiglio ricusato ? Giusto era che l' autorità superiore se ne fosse occupato. Ecco perciò un' altra attribuzione della Camera del Contenzioso Amministrativo la quale è incaricata di giudicare sulle ricuse prodotte avverso un intero Consiglio d' Intendenza (*Ivi* art. 16.)

VI. Essa giudica pure i reclami che si producono avverso le decisioni de' Consigli d' Intendenza nelle controversie tra l' Amministrazione delle Regie Poste ed i Maestri postieri, che vedemmo essersele attribuito dal decreto del 22 febbr. jo 1816.

VII. Come pure i reclami avverso le dette decisioni nelle cause di annullamento de' contratti ed affitti di caccia, attribuitile, come vedemmo col decreto de' 26 ottobre 1816.

VIII. Finalmente nel caso che una medesima istanza fosse dedotta simultaneamente avanti due o più Consigli d' Intendenza, spetta alla Camera del contenzioso amministrativo il decidere a quale de' Consigli appartenga. (V. Legge della proced. sul Cont. Amm. art. 122 e seg.)

Da quanto abbiam detto su questa Camera, si rileva ch' essa non pronunzia che sopra oggetti di amministrazione pubblica, e perciò le sue decisioni non possono mai eseguirsi che dopo la sovrana approvazione. (*Ivi* art. 17.)

CAPITOLO III.

DELLE DUE CAMERE DE' CONTI.

Che s' intende sotto il nome di contabili? Quali i loro doveri, la loro risponsabilità? Quale l' esecuzione coattiva delle decisioni delle Gran Corti? Ecco le nozioni necessariamente preliminari di questo Capitolo.

I. Sono contabili o per dir meglio sono persone obbligate al rendimento de' conti:

1. Tutti coloro, che sotto l' immediata dipendenza de' Ministri Segretarii di Stato sono o saranno incaricati della direzione de' fondi e del denaro regio e de' fondi addetti ai reali stabilimenti, sono obbligati a rendere il *conto morale*, consistente nel bilancio generale dimostrativo di tutti gli introiti ed esiti fatti dall' amministrazione ch' essi dirigono.

2. Tutti coloro che sotto qualunque denominazione sono o saranno

---

saranno prodotti avversa le liquidazioni spedite contra i contabili debitori dello Stato, affine di agirsi presso del potere giudiziario per l' espropria de' loro beni, o di quelli d' cauzionarj. I ricorsi prodotti avverso le liquidazioni non ne impediranno l' esecuzione, salvo alla Camera di proporne a Noi la sospensione in quei casi, ne' quali manifestamente si vedesse, anche prima di farsene formalmente l' esame, che il ricorso fosse fondato in giustizia.

14. *La Camera enunciata di sopra giudicherà, in quanto si appartiene al contenzioso amministrativo, di tutte le controversie relative:*

1. *all' esecuzione de' contratti celebrati co' nostri Ministri di Stato;*
2. *a' lavori e forniture eseguite per servizio de' loro rispettivi Ministeri.*

Le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo per le cause enunciate nel presente articolo, potranno essere impugnate nel modo stesso che per le decisioni nelle due Camere de' conti sarà prescritto nell' art. 19.

15. *La stessa Camera è incaricata di dare il suo parere sulle liquidazioni delle pensioni, a' termini dell' art. 11. del nostro decreto de' 3 di maggio 1816.*

ncaricati della percezione ed amministrazione de' fondi e del denaro regio, o addetti a' reali stabilimenti pel loro conto *materiale* (a). Decreto del 2 febbrajo 1818 art. 1. e 2. (b)

II. Primo dovere del contabile è di formare il conto che dimostri un carico certo, distinto secondo le differenti nature, e suddistinto, se trattasi di rendite civili o fondiarie in tanti articoli, per quante sono le provegnenze o gli articoli delle spese: come pure di unirvi i documenti cifrati in ogni pagina. (c) *Ivi* art. 12. e 13.

III. I Direttori delle Amministrazioni sono risponsabili

1. Delle somme o quantità che senz' autorizzazione legittima avessero rilasciate con disposizioni positive, o mercè la restituzione o cancellazione de' titoli, a' debitori delle amministrazioni che dirigono;

2. Delle somme di cui avessero disposto i pagamenti in contraddizione degli ordini de' Ministri rispettivi;

3. Delle somme erogate per ispese non autorizzate da' regolamenti generali, nè dagli Stati discussi, salvo il procurarne l' autorizzazione.

(a) Sono pure giudicabili della Gran Corte, ma in linea di revisinoe i conti dei Cassieri di que' comuni che hanno uno stato discusso decretato dal Re. Son pure da essa giudicabili i conti di que' fornitori ed appaltatori di servizii ed opere civili o militari, i quali avessero stabiliti i loro contratti direttamente co' Ministri o coll' Intendenza generale dall' esercito, salve le verifiche che negli uffizii rispettivi potessero aver luogo (*Ivi* art. 3. e 4.)

(b) Presso a poco lo stesso si ripete negli articoli 102 del real decreto del 21 settembre 1818 per coloro che amministrano i beni dello stato ne' dominii oltre il Faro. Ma ivi diversificano i nomi e delle rendite che si amministrano e degli amministratori dai nomi che si conoscono ne' dominii di quà del Faro. Nelle mappe riunite al decreto del 21 settembre leggonsi le Collatorie marittime, i Conventini aboliti, l' Arcivescovato di Morreale, il Porto franco di Messina, i Porti di Girgenti e Catania, i dritti di suggello del mastro giustiziere, ed i dritti del gran Cancelliere, le Regie Chiese di Calascibetta e simili, e tra gli Amministratori leggonsi il gran Camerario, i Segreti, l' Economo regio, i luogotenenti delle poste, i Collettori, i Capitani d'arme, il pro-conservatore, il maestro di zecca ec. oltre ai conosciuti nomi degl' Intendenti, delle deputazioni, e de' diversi deputati. Ma come ciò riguarda le finanze dello stato, ne parleremo nella *V. Parte*, dove della *Polizia Finanziera* tratterassi.

(c) I contabili non domiciliati in Napoli debbono far pervenire nella Cancelleria della G. Corte i mandati di procura accettati da' loro incaricati, in mancanza de' quali si procederà in contumacia. (*Ivi* art. 14.)

---

16. *Apparterrà finalmente alla medesima il giudicare sulle ricuse prodotte avverso un intero Consiglio d' Intendenza.*

17. *La Camera del contenzioso amministrativo non pronunciando che sopra oggetti di amministrazione pubblica, le sue decisioni non potranno eseguirsi che dopo la nostra sovrana approvazione.*

TITOLO IV.

Attribuzioni delle Camere de' conti.

18. *Le due Camere de' conti sono destinate a giudicare i conti delle rendite e delle spese del danaro regio, i conti delle provincie, e di que' comuni che hanno uno stato discusso decretato da Noi.*

Il metodo e le forme colle quali dovranno i conti esser presentati, i doveri dei contabili relativi a questo oggetto, il procedimento da osservarsi nelle Camere de' conti

4. Delle somme di cui avessero ordinata l'inversione, salvo l'ottenerne la regolarizzazione. *Ivi* art. 15 (a).

Il contabile è condannato a prestare le quantità n a pagare le somme che non avrà portate ad introito, non che gl'interessi sulle medesime o sul loro valore alla ragione del 6 per 100. In caso di non produzione dei documenti essenziali (b), vien condannato al pagamento delle somme esitate; e nei casi di omessione totale o di diminuzione di un articolo d'introito, non che di supposizione o esagerazione dimostrata, o duplicazione di un articolo di esito, vien condannato al pagamento della somma principale, e degl'interessi sulla medesima; ed inoltre a titolo di ammenda, una somma non maggiore del debito principale, nè minore del dodicesimo: salvo nel caso di sottrazione dolosa le pene sanzionate dalle leggi comuni (*Ivi* art. 19 e 20.)

Ciascuna delle due camere contabili deve procedere all'esame de' rapporti de' Razionali, inteso in udienza il Ministero pubblico e le parti interessate ove sien presenti, applicando esattamente le prescrizioni contenute nelle leggi, decreti e regolamenti, senza poter prorogare i termini stabiliti, od ammettere alcuna spesa non documentata, o riconoscere alcuna inversione di fondi. Esse pronunziano le loro decisioni *preparatorie*, o *diffinitive* che si riferiscono ad uno o più articoli di un conto a pluralità di voti ed all'istante, e pronunziano gli *arresti generali* (c) che contengono le decisioni pronunziate sopra tutti gli articoli di un conto. (Regolam. de' 2 febb. 1818)

(a) I ricevitori e cassieri sono tenuti solidalmente co' direttori al rimborso delle somme *ordinanzate* per ispese non comprese nello stato discusso, o per l'eccesso di quelle compresevi, salvo il loro regresso contro l'ordinatore (*Ivi.*)

(b) Sono documenti *essenziali*, dicesi nell'art. 19, l'ordinativo, o in vece quella specie di documenti che le leggi i decreti ed i regolamenti assomigliano agli ordinativi; i documenti che l'ordinatore nel corpo dell'ordinativo avrà richiesti; la quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente la rappresenta. Tutti gli altri documenti sono *accessorii*.

(c) Le decisioni diffinitive e gli arresti, sono intitolati col nome del Re, portano in fine la formola esecutoria, sono cifrati in ogni pagina dal razionale relatore, firmati in ultimo dal Presidente o vicepresidente, Consiglier commessario e Cancelliere o vici-cancelliere, e vidimati dal pubblico ministero. (*Regol.* cit. art. 49)

---

e la estensione delle di loro competenze, saranno da Noi ordinati con altro nostro decreto. Fino alla pubblicazione di un tal decreto rimarranno in osservanza i regolamenti da Noi provvisoriamente conservati.

19. *Le decisioni delle Camere de' conti potranno essere impugnate nello spazio di tre mesi, a contare dal giorno della loro notificazione, presso la camera dell'interno e delle finanze del supremo consiglio di cancelleria, ne' casi e nel modo che sarà da Noi con altro nostro decreto ordinato.*

Le decisioni delle due camere de' conti saranno esecutive, non ostante l'impugnazione presso il supremo consiglio di cancelleria.

20. *Qualora dalla verificazione o discussione di altri conti si discoprisse qualche errore di calcolo o di posizione, ovvero qualche omissione, falsità, o doppio impiego a richiesta del pubblico Ministero, o del contabile, potrà il conto precedente essere dalla camera riveduto.*

Potrà egualmente il contabile dimandare che il suo conto sia riveduto, ove la sua dimanda sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione.

L'una e l'altra camera giusta l'art. 18 della legge organica è destinata a giudicare.

I. I conti delle rendite e delle spese del danaro regio: e siccome tutto l'introito ed esito è stato centralizzato nella *Tesoreria generale*; noi parleremo di ciò nella Parte V. riguardante la POLIZIA FINANZIERA.

II. I conti della Provincie: di essi abbiam parlato nei Titoli VIII e IX di questa *Prima Parte*.

III. I conti di que' comuni che hanno uno stato discusso decretato dal Re: di essi pure abbiam parlato nei suddetti titoli.

Rimane dunque in questo capitolo a parlarsi del metodo e delle forme colle quali debbono esser questi conti presentati; de' doveri de' contabili relativi a quest' oggetto; del procedimento da osservarsi nelle camere dei conti, e delle loro competenze. Per tutto ciò nella Legge organica della G. C. de' conti si promise emanarsi un corrispondente decreto che fu segnato nel due febbraro 1818, approvandosi l'opportuno Regolamento della stessa data che andremo ad analizzare.

S' indicano e prescrivonsi in esso le funzioni e doveri 1. del cancelliere; 2. de' Razionali; 3 de' Consiglieri commissari; 4. del pubblico Ministero.

§. 1. Il cancelliere ha l'obbligo di tenere un repertorio (a) e di formare nel fine di ciascun anno il quadro dello stato de' conti per farsene la commessa dal Presidente, inteso il Ministero pubblico. Egli riceve tutte le istanze, memorie, documenti che si producono per passarli ai razionali: tiene il foglio di udienza, contrassegna le decisioni diffinitive e gli arresti; e tien registro delle declaratorie. (Ivi art. 1. a 7.)

§. 2. Il razionale ricevuto il conto commessogli n'esamina prima la ricettibilità, indi passa a verificarlo. È irrecettibile il conto che presenta debito di posizione, omessione di resta, errori di calcolo a danno del fisco, partite identiche visibilmente duplicate. In questi casi la Camera dichiara l'irrecettibilità, il conto si ha come non dato, e si fa luogo ai mezzi di

(a) Questo repertorio deve indicare i contabili soggetti alla giurisdizione della Gran Corte; i conti ad essa pervenuti e l'epoca del loro arrivo; la data della consegna fattane al razionale relatore; le date de' rapporti e delle discussioni fattesi dalle camere; e la data dell'arresto generale pronunziato sul conto. Esso è diviso in due libri l'uno per la prima, l'altro per la seconda camera. (*Ivi* art. 1.)

Per devenirsi alla revisione del conto, le camere, inteso il pubblico Ministero, dovranno deliberare, se la dimanda sia ammessibile in forza della presente legge.

TITOLO V.

ATTRIBUZIONI DELLE DUE CAMERE DE' CONTI RIUNITE, E DI TUTTE TRE LE CAMERE DELLA GRAN CORTE DE' CONTI IN SEDUTA GENERALE.

21. *I conti annuali della tesoreria generale e de' banchi saranno esaminati e discussi dalle due camere riunite. Quelli del debito pubblico e della cassa di ammortizzazione, dalle tre camere riunite in seduta generale.*

22. *Le decisioni che saranno profferite ne' casi enunciati nell' articolo precedente, non saranno eseguite senza la nostra sovrana approvazione.*

Esse potranno essere altresì impugnate, tanto dal pubblico Ministero, quanto dai

coazione contro i contabili in ritardo (a). Se il conto si trova compilato secondo le forme della legge, lo stesso razionale relatore lo dichiara ricettibile e passa allo scrutinio di tutti gli articoli ossia partite d'introito, indi allo scrutinio di quelli di esito (b); e forma un quadernetto chiamato di *liquidazione* colle osservazioni motivate sopra ciascun articolo, che passa una col conto al consigliere commissario: Ritirato il conto, datone avviso al pubblico Ministero, significato al contabile la giornata con continuazione per l'esame di esso, il conto si propone alla camera che vi decide. (*Ivi* art. 8 a 26.)

Oltre alle funzioni relative all'esame e giudizio del conto materiale, il razionale relatore passar deve all'esame morale del conto: (c) paragonando 1. la somma totale versata del contabile nelle casse pubbliche in numerario o in documenti di esito con la somma percepita; 2. la somma percepita con quella ch'era a suo carico di percepire, o che lo stato discusso preventivo presumeva di doversi percepire e versare nell'anno con quella dell'anno antecedente. Deve in seguito analizzare le ragioni

(a) Col real decreto del 24 novembre 1827 dichiarossi « che i direttori provinciali delle amministrazioni finanziere sono contabili morali, e sieno moralmente responsabili dell'esercizio delle loro funzioni, e come tali sono giudicabili dalle Camere contabili della G. Corte de' conti; che nella responsabilità morale soggetta alla competenza di dette Camere si comprendono tanto le colpe di commissione, che quelle di omissione, e che ciò essendo una dichiarazione per la maggiore intelligenza delle disposizioni preesistenti sull'oggetto, è applicabile anche pe' fatti anteriori al presente decreto »

(b) Ciò nondimeno potrà aver luogo la rettifica della posizione del conto, ma ciò non impedisce la spedizione della corrispondente significatoria

(c) Quest'esame dice l'art. 13 deve versare.

1. se la spesa era autorizzata dallo stato discusso, o in difetto di esso da regolamenti generali, o da speciale determinazione sovrana;

2. se l'esito è stato fatto dietro l'ordinativo corrispondente o altra specie di documento richiesto da' regolamenti in vigore;

3. se la realtà dell'esito è comprovata dalla debita quietanza della parte prendente, o di chi legittimamente lo rappresentava;

4. se la detta quietanza trovasi *vidimata* dal funzionario il di cui intervento era richiesto dai regolamenti;

5. se è accompagnata da' documenti richiesti dall'ordinatore;

6. Farà in fine tutte le ricerche che la natura e la posizione del conto gli potranno suggerire.

---

contabili, presso la camera dell'interno e delle finanze del supremo consiglio di cancelleria, senza che ciò ne impedisca l'esecuzione.

TITOLO VI.

DEL PRESIDENTE E DEL PROCURATOR GENERALE PRESSO LA GRAN CORTE DE' CONTI.

23. *Il presidente, oltre alle sue particolari attribuzioni che saranno da Noi indicate fra le disposizioni generali della presente legge, è incaricato di mantenere il buon ordine e la polizia interna nelle sedute della Gran Corte de' conti.*

Egli adempirà ancora a tutti que' doveri, che gli sono imposti nella legge sulla procedura amministrativa.

24. *La disposizione dell'articolo precedente è applicabile ancora a' vicepresidenti nelle rispettive loro camere, in caso di assenza del presidente.*

delle differenze; e finalmente indicare i mezzi di miglioramento che l'amministrazione può ricevere o coll'accrescimento de' prodotti, o colla riduzione delle spese, o col perfezionamento de' metodi. Di tutto ciò fa rapporto diretto al presidente il quale deve proporre alle Camere riunite tutti i rapporti di tal natura, onde farne il soggetto delle osservazioni generali da dirigersi nel corso di ciascun anno dalle Gran Corti de' conti al Ministero delle Finanze (*Ivi* art. 27).

Fatte le suddette operazioni il razionale deposita nell'archivio della Gran Corte il conto giudicato, il quadernetto della liquidazione, i volumi de' documenti, e tutti gli atti che avranno avuto luogo. (*Ivi* art. 28)

§. 3. Riducesi l'incarico del Consigliere Commessario ad esaminar la liquidazione fatta dal Razionale; aggiungervi le sue osservazioni, registrare le decisioni che la Camera pronunzia; aver l'elenco de' conti commessigli; sollecitare presso il Ministero pubblico la produzione di un conto, i rapporti de' razionali, la spedizione delle decisioni (*Ivi* art. 29 a 31).

§. 4. Molti poi ed importanti sono le funzioni ed i doveri del pubblico Ministero riguardo ai conti. Vegliare alla produzione ed al celere disbrigo de' medesimi; costringere i contabili; provocare le misure disciplinari contro i funzionarii morosi; formare il Calendario ossia il ruolo dei conti; tenerne il registro (a); vidimar tutte le carte che si rilasciano (b); trasmettere al Ministro in ogni mese gli stati de' conti pervenuti e discussi nel mese antecedente, e nel fine di ogni quadrimestre gli stati delle significatorie spedite; e trasmettere periodicamente al tesoriere generale le significatorie pronunziate contro de' contabili che rilevano dal dipartimento delle finanze, ed al Ministro degli affari interni le significatorie pronunziate contro de' contabili che rilevano dal medesimo: Ecco le incombenze di cui l'incaricò il citato Regolamento negli articoli 38 a 43.

Rimane a dir qualche cosa sulla revision de' conti che par che sia la

(a) Il Ministero pubblico deve tenere essenzialmente due registri: uno nel quale terrà conto di tutte le significatorie spedite contro i contabili; l'altro in cui terrà conto di tutte le clausole o riserve apposte dalle camere nell'esame e giudizio di un conto per esser tenute presenti nell'esame e giudizio di un altro conto, o dell stesso o di altro contabile. (*Ivi* art. 40.)

(b) La vidimazione del Ministero pubblico, dice ivi l'art. 41, non prova che il suo intervento e la legalità dell'atto.

---

25. *Il presidente ed i vicepresidenti, in caso di assenza, o di altro legittimo impedimento, saranno rispettivamente rimpiazzati, il presidente dal vicepresidente più antico, ed i vicepresidenti nelle rispettive camere dal consigliere più antico nell' ordine di nomina.*

26. *Il procurator generale veglierà alla esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti, ed alla conservazione della disciplina del corpo e della esattezza del servizio degl' impiegati.*

Egli adempirà in oltre presso le medesime a tutte le funzioni, che sono inerenti all' esercizio del Ministero pubblico.

27. *Gli avvocati generali non parteciperanno a queste funzioni, che sotto la direzione del procurator generale. Questi li destinerà presso quella camera, ove crederà che il loro servizio possa essere più utile.*

28. *Il Ministero pubblico dovrà essere inteso necessariamente in tutti gli affari che si tratteranno nella Gran Corte de' conti.*

29. *Il procurator generale, in caso di assenza, o altro legittimo impedimento,*

loro qualità essenziale. Essa infatti può aver luogo sia pel semplice ministero della legge sia per la domanda delle parti interessate. Si verifica il primo caso relativamente ai conti de' comuni maggiori, come vedemmo nell' art. 274 della *legge amministrativa*; ed il secondo allorchè vi sia dimanda di un contabile o dell' Amministrazione cui esso appartiene, o a richiesta del Ministero pubblico: è giusto in fatti che discovrendosi un errore di calcolo (a) o di posizione, o qualche omissione, falsità o doppio impiego, dalla verificazione o discussione di altri conti, debba il conto precedente esser dalla Camera riveduto. È lo stesso qualora la domanda del contabile sia fondata sopra documenti rinvenuti dopo emanata la decisione (*II. organica* art. 20). Il regolamento che stiamo analizzando spiega inoltre, che le camere inteso il pubblico Ministero debbon prima deliberare se la domanda sia ammessibile; che in ciascun caso di domanda di revisione, si debbano osservare gli stessi metodi e regole di procedura sinora indicati, previa sempre la citazione al contabile; che tali domande sia de' contabili sia del Ministero pubblico in forma di requisitoria, debbano contenere espresse la cause sulle quali sono fondate, a' termini dell' art. 20 della legge organica della G. Corte de' conti; che debbansi presentare al Presidente il quale ha la facoltà di rigettarle se non siansi queste formalità adempite, salvo alle parte il regolarizzarle; e che i contabili pagar debbano alla Cassa de' proventi fiscali un dritto del 2 per 100 su le somme di cui han reclamato l'aggiunzione, riduzione o cancellazione, qualunque sia l' evento del giudizio di revisione, ed eccettuati alcuni casi ne' quali sono esenti da tal pagamento (b), *Ivi* art. 51 a 55.

(a) *Errorem calculi sive ex uno contractu, sive ex pluribus emerserit, veritati non afferre praejudicium saepe constitutum est*; disse la legge unica del Codice Giustinianeo al tit. *de err. cal.* -- Corrispondentemente le nostre leggi di procedura civile ci hanno indicato nell' art. 624, che nel caso di errori, di omissione, di partite false o duplicate sarà permesso alle parti di promuovere nuove dimande avanti gli stessi giudici; ed acciò non si dubitasse di aver ciò luogo anche nelle transazioni, avevano già le *leggi civili* stabilito nell' art. 1950 che l errore di calcolo caduto in una transazione dovess' essere *corretto*.

(b) » Saranno esenti da' pagamenti di ogni specie di dritto, dice l' art. 55, le revisioni de' conti de' Cassieri de' Comuni maggiori; le revisioni che han luogo dietro le dimande del Ministero pubblico, o delle amministrazioni; le revisioni fondate sopra errori di calcolo o di posizione, non che sopra omessioni nelle quali fossero caduti i

---

sarà rimpiazzato dal più antico degli avvocati generali per tutti gli atti del Ministero pubblico.

TITOLO VII.

DEL SEGRETARIO GENERALE E CANCELLIERE.

30. *Il segretario generale della Gran Corte de' conti è incaricato:*

1. *di tener il registro delle discussioni e delle deliberazioni, che saranno prese nelle sedute della camera del contenzioso e delle camere riunite in seduta generale, secondo l' articolo 21 della presente legge;*

2. *di redigere e contrassegnare le decisioni delle medesime;*

3. *di conservare le minute, e tutte le altre carte relative agli affari attribuiti, così alla camera del contenzioso, che alle camere riunite.*

In caso d' impedimento il cancelliere, e questi anche impedito, il vicecancelliere lo potranno supplire nelle sedute delle camere riunite.

Tutte queste decisioni della Camera de' conti possono impugnarsi nello spazio di tre mesi a contare dal giorno della notificazione nella Consulta de' reali dominii succeduta all'abolito supremo Consiglio di Cancelleria (*ll. organ.* art. 19).

CAPITOLO IV.

DELLA RIUNIONE DELLE TRE CAMERE, E DI QUELLA DELLE DUE CAMERE DE' CONTI.

Quanto più sono importanti gli oggetti della cui amministrazione fa duopo render conto, tanto più conviene accrescere l'attenzione e la diligenza, onde nulla sfugga alla mente di chi dev'esaminarli e discuterli. Tali sono i conti annuali della Tesoreria generale. Noi vedremo a suo luogo come mirabilmente siansi in questa istituzione centralizzati tutti gl' introiti, tutti gli esiti dello stato. Noi vedremo che da essa dipendono tutte le diverse Amministrazioni, i cui contabili sono soggetti a render conto alla Gran Corte. Noi vedremo le obbligazioni che incombono al Tesoriere generale, allo Scrivano di razione, al Pagator generale ed al Controloro generale. Ma tutto va a terminare in questo Tribunale Supremo solo incaricato di discutere ed esaminare le operazioni che si son fatte nell'anno. Or qual estesa cognizione vi abbisogna! Ma vi è dippiù. Importa al Sovrano conoscere se le sue disposizioni siansi esattamente eseguite: importa ai cittadini assicurarsi che il danaro dello stato siasi esattamente amministrato, e scrupolosamente impiegato ne' bisogni della Società di cui fan parte. Questa vastità di oggetti, e tanta di loro importanza richiedevano che i conti annuali della Tesoreria Generale fossero esaminati e discussi non da una sola Camera, ma dalle due Camere riunite, come appunto venne stabilito.

Eppure evvi un oggetto più importante ancora, qual è quello del *debito pubblico*; disgraziata risorta di uno stato costretto dalla necessità delle cose a contrarre de' debiti. Dico più importante, perchè non si tratta solo de' nazionali, ma nella maggior parte degli stranieri; perchè non dalla volontà del Principe dipende, ma dalla forza delle convenzioni fatte co' cre-

razionali, o altri funzionarj della G. Corte nel primo esame; quelle fondate sopra documenti che non fu possibile al contabile di produrre insieme co' conti; e quelle fondate sopra allegazioni di falsità commessa da tutti altri che dal contabile.

---

31. *Il cancelliere è incaricato:*

1. di tener registro delle discussioni e deliberazioni che saranno prese dalle due camere de' conti, presso una delle quali esso sarà supplito dal viceancelliere;

2. di contrassegnare le spedizioni e gli estratti degli arresti e delle deliberazioni che saranno emesse dalle dette due camere, e redatte da' razionali commessarii;

3. di conservare le minute e tutte le altre carte relative agli affari di competenza delle medesime.

32. *La polizia interna e la superiore direzione della segreteria generale si apparterranno al nostro procuratore generale.*

ditori; perchè dall'esatto adempimento de' pagamenti convenuti tutta dipende la considerazione dello stato in faccia alle altre Potenze; dove tutto è pubblico, e tutto dev'essere sacrosantamente eseguito. Questo debito pubblico richiede che contemporaneamente si stabiliscano i mezzi di estinguerlo, onde passi quando meno si può a carico delle generazioni future. Ecco il bisogno d'una *Cassa di Ammortizzazione*, quasi tavola dopo il naufragio, dove possa salvarsi la nazione; ed il dovere di assegnarvi fondi sicuri per l'estinzione del debito, e la somma vigilanza perchè non siano essi deviati, e tutta la pubblicità possibile per l'adempimento. Or qui non bastava la riunione delle due Camere de' conti, poichè non di essi soli dovea trattarsi, ma degli espedienti presi e della loro esecuzione. Ecco perchè venne stabilito che i conti annuali del debito pubblico e della Cassa di Ammortizzazione fossero esaminati e discussi delle tre Camere riunite in seduta generale.

Le decisioni che si profferiscono ne' casi così de' conti della Tesoreria, che in quelli riguardanti il debito pubblico e la Cassa di Ammortizzazione non possono eseguirsi senza la sovrana approvazione. È però concesso d'impugnarle tanto dal pubblico Ministero che dai contabili innanzi alla reale Consulta, senza che ciò ne impedisca l'esecuzione (*ll. organ.* art. 21 e 22).

CAPITOLO V.

DELLE DELIBERAZIONI DELLA GRAN CORTE DE' CONTI; DEL LORO ESAME NELLA CONSULTA DI STATO, E DELLA REALE APPROVAZIONE.

La Gran Corte de' Conti giudica alcune controversie in prima istanza ossia nel primo grado di giurisdizione; e ne giudica altre in seguito di reclamo ossia nel secondo grado. Le prime sono indicate nell'articolo 14 della legge organica, e formando materia della Camera del Contenzioso Amministrativo ne abbiamo già parlato. Le altre sono indicate ne' numeri 1 e 2 dell'art. 6 della medesima, delle quali ci resta a dir qualche cosa; dovendosi distinguere i ricorsi che si producono avverso le decisioni contumaciali dell'Autorità amministrativa, e quelli che si producono avverso le decisioni rese in contraddittorio, vale a dire presenti le parti e legalmente intese.

Per le contumaciali basta osservare i termini per ricorrere, la diffe_

TITOLO VIII.

DE' RAZIONALI.

33. *I razionali saranno incaricati di verificare tutti i conti che saranno loro commessi. Essi faranno le osservazioni prescritte dalle leggi su di tutti gli articoli d'rendita, appoggiandole sulle leggi e decreti; e per gli articoli delle spese, su i crediti da Noi accordati. Faranno ancora le osservazioni che concernono la composizione del conto e le pruove in appoggio di ciascun articolo.*

34. *Essi interverranno nelle sedute delle camere, e nelle sole discussioni de' conti, che da loro si proporranno: il razionale relatore avrà voto deliberativo.*

35. *Il loro numero per ora si rimarrà a venti.*

36. *Un nostro decreto particolare determinerà il modo come dovranno essere prescelti i razionali della Gran Corte de' conti, i requisiti che dovranno concorrere nelli*

renza tra le decisioni preparatorie ed interlocutorie, e le formalità indicate nella legge del 25 marzo 1817, di che parleremo nel seguente Titolo.

Ma per quelle rese in contraddittorio è proibito espressamente produrre ricorso fuorchè in due casi; 1. se sia stata resa sopra una scrittura falsa; 2. se la parte sia stata condannata per non aver presentata una scrittura decisiva ch' era ritenuta dal suo avversario; di che pure parleremo nel seguente Titolo.

Può però prodursi gravame contro le decisioni de' consigli d' Intendenza profferite su i reclami particolari e collettivi in materia di contribuzione diretta, anche quando sieno state sottoposte all' approvazione del Ministro delle finanze, la quale deve riguardarsi non come sanzione delle decisioni, ma come una formalità necessaria. Essi possono prodursi tanto da' particolari o dagli esattori interessati, quanto dai direttori e dal Consiglio delle contribuzioni dirette, giusta il decreto de' 10 giugno 1817, di che riparleremo nel Cap. III. del seguente Titolo.

Le decisioni di questa Gran Corte possono essere impugnate, e venne perciò nominata la Camera dell' interno e delle finanze del Supremo Consiglio di Cancelleria; ma questo venne abolito dietro le disastrose vicende del *novilunio*; e quando se ne vide l' importanza, dopo molto girar di Commessione in Commessione fu destinata la Consulta di Stato a questo oggetto, giusta la legge organica di detta Consulta del 14 giugno 1814 (a).

Ma non tutte le decisioni possono essere in tal modo impugnate. La legge organica della nostra Gran Corte parla delle decisioni delle Camere de' conti così isolate che riunite, e di quelle della Camera del Contenzioso sui contratti celebrati co' Ministri di Stato, e pe' lavori e forniture eseguite per servizio de' loro rispettivi Ministeri.

Tutte però han bisogno della reale approvazione; poichè questo supre-

(a) Ivi si disse:

Art. 15. Le Consulte sempre son nostra special commessione saranno incaricate di discutere e dare il loro avviso.

3.° Sulle quistioni di competenza tra le autorità del contenzioso giudiziario e quelle del contenzioso amministrativo;

4.° Su i dubii che potranno sorgere nell' animo nostro nell' approvazione delle decisioni delle Gran Corti de' conti di Napoli e di Palermo, e sulla revisione che ne sarà da Noi in seguito ordinata.

---

loro elezione, e l' economia del loro servizio: collo stesso decreto ci riserbiamo di provvedere sul modo dell' elezione de' prorazionali, e sul loro numero.

TITOLO IX.

Degli uscieri.

37. *Gli uscieri addetti alla Gran Corte de' conti avranno esclusivamente il dritto d' istrumentare nella capitale e nella provincia di Napoli per tutti gli atti concernenti la procedura degli affari sottomessi al suo giudizio.*

38. *All' udienza della Gran Corte vi sarà una tabella che indicherà i nomi e cognomi di tutti gli uscieri addetti al suo servizio.*

39. *Essi saranno soggetti a tutte le leggi e regolamenti riguardanti i dritti ed i doveri degli uscieri in generale.*

mo tribunale è consultivo del Principe e non provede che sopra affari di pubblica Amministrazione. (a)

Nel presentarsi al Re le decisioni della Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte de' conti così de' reali dominii al di qua, come di quelli al di là del Faro, quando per motivi rilevati da ricorsi delle parti o per ragioni nascenti dal contesto della decisione sorgano nel real animo dubbii di grave momento, sia perchè sembrassero violate le forme, o perchè si fosse manifestamente contravvenuto alla legge in danno delle parti o in pregiudizio de' principii regolatori dell Amministrazione, se ne prendon tutte le dilucidazioni o indagini opportune; le quali se non bastano a togliere i dubbii suddetti e non si crede conveniente l' accordar la sovrana approvazione senza un nuovo esame; allora con reale rescritto si dichiara sospesa l' approvazione della decisione, e si commette presentemente alla rispettiva Consulta de' reali dominii tal nuovo esame colle forme usate nell' esame de' gravami che la legge accorda contro le decisioni delle Gran Corti profferite in prima istanza. (Decreto de' 13 Marzo 1820.)

A compiere questa materia, bisognerebbe parlare del modo d' impugnare le decisioni delle G. Corti de' conti; ma riguardando ciò la procedura, ne tratteremo nel Capo III. del seguente Titolo.

Avvertiamo finalmente gli ultimi due notabili incarichi dati alle gran Corti de' conti.

Il primo riguarda la così detta *Commessione de' presidenti*. In fatti il Presidente, i tre Vicepresidenti ed il Procurator generale, ed in caso d' impedimento l' Avvocato generale da lui designato, debbonsi riunire in Commessione in uno de' giorni di vacanza di ciascuna settimana, per dare il parere richiesto loro dai Ministri dell' interno e delle finanze nelle materie correnti di amministrazione di competenza de' loro ministeri, meritevoli di un certo esame, eccetto quelle riservate al giudizio della Reale Consulta. Il segretario generale della gran Corte de' conti fa pure da segretario in

(a) Specialmente per le decisioni in materia di reclami, si disse chiaramente nell' art. 122 del Decreto del 10 giugno 1827, ch' esse sono puramente consultive, da rimettersi perciò al ministro delle finanze il quale le sottopone al Re, e fa quindi eseguire le determinazioni che il Sovrano crede giusto di prendere.

TITOLO X.

DE' SOLDI DELLA GRAN CORTI DE' CONTI.

40. Il soldo de' componenti la nostra Gran Corte de' conti è fissato nel seguente modo, sarà pagato in rate mensuali, e non sarà soggetto ad altra ritenuta che a quella del 2 e mezzo per cento pel monte delle vedove e de' ritirati :

Presidente annui. . . . . *duc.*	3500
Vicepresidente, annui.	2400
Consigliere, annui.	1800
Procurator generale, annui.	3000
Avvocati generali, annui.	2000
Segretario generale, annui.	1440
Cancelliere, annui	1000
Il vicecancelliere, annui	600

questa Commessione. Tre de' quattro componenti della stessa sono sufficienti a deliberare, e mancando anche il numero di tre, lo stesso segretario generale fa da supplente. (*Il. organ.* art. 50.) (a)

L' altro riguarda il così detto *Consiglio delle Contribuzioni dirette*. Il Procurator Generale, i due avvocati generali, e l' Ispettore generale delle contribuzioni dirette formano questo Consiglio onde statuire sui dubbi nascenti da questa imposizione, nel modo ordinato nel real decreto de' 28 agosto 1816 (b). (*Ivi* art. 51.)

Per i dominii al di là del Faro, venne al *Tribunale dell' erario*, consimile alla nostra Regia Camera della Sommaria, sostituita la Gran Corte de' conti ivi stabilita colle legge del 7 gennaro 1818. Ora aggiungiamo che col decreto de' 6 luglio detto anno venne approvato il regolamento e la pianta degl' impiegati per la cancelleria di quella gran Corte, e che con altro decreto della s'essa data, e sino allo stabilimento dell' uffizio in Sicilia per la pubblicità delle ipoteche e conservazione delle medesime, venne incaricata quella gran Corte di giudicare della idoneità delle persone che si presentassero per fidejussori de' contabili e di chiunque altro fosse tenuto a prestar malleveria in favor dell' erario, colle stesse basi sulle quali i mastri-notari, che componevano l'abolito tribunal dell' erario, si fondavano.

Venne pure nell' art. 3 del real decreto de' 13 marzo 1820 stabilito che nel presentarsi al Luogotenente generale le decisioni sulle quali non credesse conveniente di apporre l'approvazione in nome del Re, dovesse richiedere gli atti a quella G. Corte de' conti, e trasmetterli di unita alla decisione a quel Ministro di Stato cui per ragione di materia l' affare appartie-

(a) Poichè nell' art. 2 del real decreto del 16 maggio 1820 col quale venne approvato il regolamento per la economia del Servizio della Real Segreteria di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi, si disse che se ne sarebbe conformato l' andamento a quello delle altre Segreterie di Stato; così coll' altro decreto de' 31 luglio 1821 si provvide che « la Commessione stabilita coll' art. 50 della legge de' 29 maggio 1817 » darà al nostro Segretario di Stato di Casa reale e degli ordini cavallereschi il suo » parere su tutti gli oggetti ne' quali sarà consultata per le materie di competenza di » quel dipartimento.

Nella soppressione di questo ministero ordinata col dec. del 9 settembre 1831, i carichi del medesimo vennero ripartiti parte alla Presidenza del Consiglio, di Stato, parte ai Ministeri di grazia e giustizia, e degli affari interni.

(b) Noi ne parleremo a lungo nella PARTE V. sulla *Polizia Finanziera*.

L' archivario, annui	480
Aiutante, annui	240
Razionale, annui	600
Cassiere, annui	360
Usciere, annui	120

TITOLO ULTIMO

DISPOSIZIONI GENERALI.

41. Il presidente, o chi ne farà le veci, secondo l' art. 25, avrà le seguenti attribuzioni inerenti al suo officio:

1. in caso di parità, in una delle tre camere, di designare il vicepresidente, o uno de' consiglieri delle altre camere per dirimerla;

2. di designare i supplenti;

ne, il quale proporlo deve al Re, e quindi osservarsi quanto di sopra si è detto.
Finalmente si determinò il modo come scegliersi i razionali ed i prorazionali della medesima col decreto de' 25 marzo 1819. V. le Addizioni.

---

3. di far le commesse a' consiglieri della camera del contenzioso amministrativo, ed a' razionali delle due camere de' conti; 4. di decidere le quistioni de' commessarj; 5. di sottoscrivere tutti gli ordini da notificarsi sopra luogo.

42. La corrispondenza delle camere della Gran Corte de' conti, sia che ognuna isolatamente, o riunite in seduta generale, tanto co' nostri segretarj di Stato ministri quanto con tutte le altre autorità costituite, avrà sempre luogo per mezzo del nostro procuratore generale

43. La Gran Corte presenterà un regolamento che fissi il suo servizio interno.

Il procuratore generale presenterà a Noi, per mezzo del nostro ministro delle finanze, il proggetto del servizio della segreteria generale, del cancelliere, e del vice-cancelliere.

Questo progetto indicherà ancora il numero degli impiegati necessarj.

44. La distribuzione de' vicepresidenti e de' consiglieri nelle tre Camere sarà fatta dal nostro ministro delle finanze sulla proposizione del presidente e del procurator generale.

45. Se il numero de' votanti della camera del contenzioso amministrativo sarà minore di quattro, per assenza o per impedimento de' suoi membri, saran suppliti i voti mancanti dal presidente, da' vicepresidenti, e da' consiglieri delle camere de' conti, gradatamente, prima gli uni, e poi gli altri.

Avvenendo che il numero de' votanti nelle camere de' conti sia minore di tre, i voti mancanti saran suppliti da' razionali consiglieri supplenti.

46. La gratificazione annuale de' razionali, a contare dal primo di luglio di questo anno, sarà aumentata da dodici a diciottomila ducati.

Da una tale somma saranno prelevati ducati 1080 per essere distribuiti a' sei razionali consiglieri supplenti, in compenso delle funzioni che essi, in mancanza de' consiglieri, disimpegnano nelle camere de' conti: senza che un tal compenso sia loro d' impedimento per partecipare alla gratificazione de' conti loro commessi come razionali.

Il detto fondo di gratificazione sarà ripartito a' razionali per premio de' conti che da essi saranno liquidati: da non percepirsi che per terza parte alla presentazione del conto, e per le altre due terze parti a lavoro finito.

Le gratificazioni assegnate alla liquidazione di ciascun conto saranno determinate da un regolamento da Noi approvato.

47. De' tre avvocati generali ne saranno dal nostro Ministro delle finanze, sulla proposizione del procuratore generale, designati due, i quali, oltre alle incombenze del pubblico Ministero nella Gran Corte de' conti, l' uno sarà addetto a soprintendere alla scrittura reale, ed il secondo all' archivio della stessa nostra Gran Corte de' conti.

48. Modificando Noi l' art. 6 del nostro decreto de' 27 di dicembre 1815 sulla organizzazione della tesoreria generale, con cui fu disposto che le funzioni dell' abolito ufficio di agente del contenzioso fossero adempiute da uno de' sostituti del procurator generale: le dette funzioni ci riserbiamo di addossarle, o ad uno de' detti sostituti, o ad un vicepresidente, o consigliere della nostra Gran Corte de' conti, secondo le particolari circostanze, che ne' detti magistrati concorreranno per lo più esatto andamento del nostro real servizio:

49. La forza armata per lo mantenimento della polizia e del buon ordine nelle sedute della Gran Corte, sarà fornita dall' Intendenza di Napoli.

50. Il presidente, i tre vicepresidenti, ed il procurator generale, ed in caso di suo impedimento l' avvocato generale da lui designato, si riuniranno in commessione in uno de' giorni di vacanza di ciascuna settimana, per dare il parere richiesto loro da' nostri Ministri dell' interno e delle finanze nelle materie correnti di amministrazione di competenza de' loro Ministeri, meritevoli di un certo esame, e che non sieno della natura di quelle che abbiamo Noi riservate al giudizio del nostro supremo consiglio di Cancelleria. Il segretario generale della Gran Corte de' conti sarà ancora segretario generale di questa commessione. Tre de' quattro componenti la commessione saranno sufficienti a deliberare: e mancando anche il numero di tre, il segretario generale sarà supplente.

51. Il procurator generale, i due avvocati generali presso la nostra Gran Corte de' conti, e l' ispettor generale delle contribuzioni dirette, comporranno il consiglio delle imposizioni dirette nel modo ordinato dal nostro decreto de' 28 di agosto dell' anno 1816, quale vogliamo che faccia parte di questa nostra legge.

Vogliamo e comandiamo ec.

TITOLO TERZO

PROCEDURA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Dopo di essersi indicato l'oggetto delle controversie amministrative, destinati i Giudici per risolverle, e date le regole su i mezzi d' impugnar le loro decisioni, conveniva descrivere un modo di procedere, senza lasciarlo all' arbitrio degli Amministratori i quali avrebbero potuto trascurar le forme tanto necessarie per la santità de' giudizii, o adoprarne di soverchie, le quali non convenissero alla *celerità*, precipuo scopo, come vedemmo delle operazioni dell' Autorità Amministrativa.

A ciò pure pensò il nostro legislatore, dandone il primo l'esempio alle altre nazioni, e considerando nell' alta sua sapienza, che le forme dei giudizii son destinate ad assicurar sempre più la libertà e la proprietà dei cittadini; e che nel determinare la procedura del contenzioso, amministrativo era duopo combinare la giustizia amministrativa colla garantia dovuta ai diritti di coloro ch' entrano nella di lei competenza; sulla proposizione non meno del Ministro di grazia e giustizia, che di quello degli affari interni, *sanzionò* la legge del 25 marzo 1817, che le forme somministra e le regole di procedura del contenzioso amministrativo.

Questa è quella che ci rimane ad analizzare per l' intelligenza di tutta la materia che trattiamo.

CAPITOLO I.

Della Procedura presso i Sindaci.

Appena il Sindaco sarà informato, sia per querela o notorietà, sia per denuncia di essere accaduta una contravvenzione della quale è egli giudice competente, dove disporre che il primo, o in mancanza il 2.°

Legge sulla procedura del contenziono amministrativo de' 25 marzo 1817.

FERDINANDO I. ec.

Veduta la nostra legge de' 21 di marzo dell' anno corrente sul contenzioso amministrativo;

Considerando che le forme de' giudizii son destinate ad assicurare sempre più la libertà e la proprietà de' cittadini;

Considerando che nel determinare la procedura del contenzioso amministrativo fa d' uopo combinare la celerità della giustizia amministrativa colla garantia dovuta a' dritti di coloro ch' entrano nella di lei competenza;

Sulla proposizione de' nostri Segretarii di Stato Ministri di grazia e giustizia, e degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato:

Abbiamo risoluto di sanzionare e sanzioniamo la seguente legge.

eletto verifichi il fatto, raccolga tutte le tracce corrispondenti, e si accerti dell' identità dell' imputato (a) Con questa verifica si conosce subito se la contravvenzione dia luogo ad una multa di ducati sei, o maggiore di essa. Nel secondo caso il Sindaco, se lo crede espediente, raccoglie altre prove, le riunisce a quelle fatte dall' eletto, ed invia il tutto al Consiglio d' Intendenza per decidere come di dritto. Nel primo caso essendo egli il giudice competente fa intimare per mezzo dell' usciere (b) a giorno ed ora fissa l' imputato ed i testimonj per comparire alla sua udienza (c): non comparendo ha il dovere di farlo intimare a comparire una seconda volta

(a) Tre sono in questo caso gl' incarichi del 1. Eletto.

1. Deve compilare il verbale dal quale risulti la specie della controvenzione, il danno arrecato secondo il rapporto del perito, i nomi e cognomi de' contravventori, e di coloro che furono presenti al fatto, il luogo e giorno della contravvenzione.

2. Compilati gli atti, e fissata la discussione della causa, egli eserciterà le funzioni di pubblico Ministero sia presso il Giudice di circondario o suo supplente, sia presso il Sindaco, secondo le competenze.

3. Condannandosi il contravventore alla multa, notarlo nel registro a tal oggetto destinato giusta l' art. 58 della legge amministrativa.

(b) Non essendovi uscieri, come quelli de' giudici ordinarj presso i giudici di eccezione, i Sindaci debbono servirsi de' servienti comunali per tutti gli atti di notifica, di eccezione, ed ogni altro atto di procedura in generale; e qualora i servienti non sappiano scrivere, il loro detto viene certificato vero dal cancelliere comunale (art. 13 ll. *proc. civ.* ed art. 243 *ll. amm.*) Si avverta però che col real rescritto del 15 luglio 1820, spiegossi che i servienti comunali possono fare le sole notifiche, dovendosi per gli atti successivi di pegnoramento o di vendita impiegarsi l' uffizio dell' usciere solo uffiziale riconosciuto dalla legge per questi atti de' quali è garante. V. *Repert. Amm.* Vol. II. pag. 259.

(c) Abbiamo anche nell' amministrativo i casi ordinarii, e quelli che si dichiarono urgenti. Nei primi il termine a comparire non può esser minore di 24 ore, oltre un giorno per ogni 15 miglia: ne' casi urgenti il termine può essere abbreviato, e le parti citate a comparire anche per giorno ed ora fissa. Esse possono comparir pure volontariamente, od in seguito di semplice avvertimento senza che vi sia duopo di citazione.

L' imputato può comparir di persona o farsi rappresentare da un suo procuratore speciale. Comparendo può proporre le sue difese, e far sentire i suoi testimoni. V. le *leggi* di proced. civ. su i giudizii de' conciliatori, e le *leggi* di proced. pen. su quelli delle contravvenzioni.

CAPITOLO I.

DEL MODO CON CUI DOVRANNO PROCEDERE I SINDACI NELL' ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE LORO ACCORDATA DALLA LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

TITOLO I.

DELLA VERIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI, E DELLE SENTENZE SULLE MEDESIME.

Art. 1 *Allorchè accadrà una delle contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7. della nostra legge sul contenzioso amministrativo, il sindaco appena ne sarà informato per via di querela, notorietà, o altrimente, disporrà che il primo eletto del comune, il quale è incaricato delle funzioni del ministero pubblico, ed in sua mancanza il se-*

ed allora decidere anche senza la presenza dell' imputato, che sarà riputato come presente.

Le udienze del Sindaco sono pubbliche ed in esse viene assistito dal Cancelliere comunale e dall' Eletto destinato dalla legge a fare le funzioni di Ministero pubblico — Gl' individui che vi assistono debbono stare col rispetto dovuto alla presenza di chi amministra la giustizia; se alcuni di costoro si permettono di turbarne la tranquillità, il Sindaco li fa espellere, e se resistono a' suoi ordini, o con pertinacia rientrano nel luogo dal quale sono stati espulsi, è nel potere del sindaco di farli condurre nella casa di arresto, mettendoli alla disposizione del Regio Giudice, il quale pronunzierà poi su di essi a norma delle leggi.

L' udienza del Sindaco incomincia colla lettura della verifica relativa alla contravvenzione in disamina, che il cancelliere esegue di suo ordine; quindi ascolta, l'un dopo l'altro, i testimonj presenti non ripulsati (a); sente la requisitoria del Ministero pubblico, ed in fine l'esposizione delle ragioni dell' imputato, profferite di persona o per mezzo del suo difensore.

Qualora dopo tutto questo procedimento, gli elementi raccolti ed esposti alla pubblica udienza, non fanno pienamente costare della contravvenzione, il Sindaco (sia a dimanda del pubblico Ministero, o dell' imputato, sia di uffizio) ha la facoltà di ordinare tutti quegli esperimenti da lui creduti necessarj, per l'appuramento della verità, affin di potere, compiuti che siano, pronunziare il suo giudizio con giustizia ed esattezza.

La sua sentenza la profferisce all' udienza, ed il Cancelliere ne redige il corrispondente atto, che contiene il giudizio pronunziato, ed i motivi, su i quali è fondato; qualora poi la contravvenzione è pienamente provata, cita l'articolo di legge relativo al fatto, e passa a comminare la multa corrispondente, ed il rifacimento de' danni ed interessi, se questi han luogo. Nel concorso della rifazione de' danni e della multa sarà prima pagato il danno, poi le spese del giudizio, ed indi la multa (b).

(a) Possono ripulsarsi i testimonj se abbiano violata l'indifferenza propria a' testimonj, e quelli che sono inimici dell' imputato o sieno stati suoi catturanti. Questa ripulsa può prodursi anche nel giorno destinato per decidersi la causa, ed il Sindaco colla stessa condanna colla quale rigetta, o fa dritto alla ripulsa prodotta contro i testimonj, condanna od assolve l'imputato.

(b) Avvertite esser massima in diritto penale che tutti gl' individui condannati per uno stesso reato sono tenuti in solido alle ammende, alle restituzioni, ai danni

---

condo eletto, si conferisca subito sul luogo per verificare il fatto e l' imputato della contravvenzione.

2. *In vista della verifica del primo o secondo eletto, il sindaco ritrovando, che la contravvenzione dà luogo ad una multa che non oltrepassa sei ducati, farà chiamare alla sua presenza, a giorno ed ora fissa, l' imputato ed i testimonii.*

3. *Nel caso in cui la contravvenzione dà luogo ad una multa che eccede sei ducati, il sindaco trasmetterà la verifica del primo o secondo eletto e le oltre pruove che avrà potuto raccogliere, al Consiglio d' Intendenza che deciderà come di ragione.*

4. *Nel giorno destinato, il sindaco farà in pubblico, ed in presenza del reo, leggere dal cancelliere la verifica del primo o secondo eletto, indi sentirà i testimonii, finalmente l' eletto incaricato delle funzioni di ministero pubblico, e l' accusato. Se la contravvenzione è sufficientemente provata, il sindaco citerà l' articolo della legge ch' è relativo al fatto, ed applicherà la multa e la rifazione de' danni, se vi sia luogo. Il cancelliere ne distenderà un atto che conterrà la decisione ed i motivi, su de' quali è fondata.*

Per caminare con ordine ed esattezza, deve pure il Sindaco avere presso di se un registro per farvi trascrivere dal cancelliere volta per volta la minuta di tutti gli atti da lui eseguiti, e sentenze profferite. Questo libro è precedentemente numerato in ogni pagina, e cifrato dal Sottintendente del Distretto scrivendosi a piè della prima e dell'ultima pagina l'intero numero delle pagine che contiene il libro; il quale si chiude dal Sindaco nell'ultimo giorno dell'anno, apponendovi il suo visto e depositandolo nell'archivio comunale. — Per tutto ciò si riscontri la detta legge di *procedura* dall'art. 1. all'art. 16, posta a piè di pagina.

Due eccezioni possono prodursi avverso questo giudizio del Sindaco, l'una riguarda la competenza, l'altra la ricusa.

L'incompetenza può dedursi così dal pubblico Ministero, che dalla parte interessata; ma quegli può dedurla nelle sue conclusioni all'udienza, mentre che l'imputato deve dedurla nel giorno susseguitivo a quello in cui gli è stato notificato di comparire. Mancando di dedurla in tal giorno, ovvero se la contravvenzione sia sufficientemente provata, il Sindaco con una sua sentenza rigetta l'eccezione d'incompetenza e condanna l'imputato alla multa (a).

La ricusa de' Sindaci può aver luogo per i seguenti motivi; 1.° quando vi

ed interessi ed alle spese (*ll. pen.* art. 51.) Ne' casi di risponsabilità civile che possono presentarsi in questi reati, devesi tener presente il disposto negli articoli 1336 a 1340 delle nostre *leggi civili*.

Aggiungiamo quì la disposizione emessa col Rescritto de' 24 novembre 1832 dietro l'avviso della consulta de' reali dominii al di quà del Faro, di non doversi alcun compenso ai cancellieri comunali ne' giudizii di contravvenzioni in ordine agli affitti de' cespiti comunali. (V. *Repert. Amm.* Vol. II, pag. 495.)

(a) Se la incompetenza fosse per ragion di materia, essa può dedursi in qualunque stato della causa; anzi è tenuto il Sindaco a dichiararla di ufficio. Ciò è conforme all'art. 264 *ll. proced. civ.* ed agli articoli 485 e 486 *ll. pen.*

Può darsi che il Sindaco mal proporzionando la multa si dichiari incompetente ed invii le carte al consiglio d'Intendenza. Or siccome la attribuzioni delle diverse autorità non dipendono dalla loro volontà, ma dai limiti che la legge assegna a ciascuna, così è chiaro che quando il Consiglio veda che appartiene al Sindaco di provvedervi, deve dichiarar la sua incompetenza, e rinviar le parti al detto Sindaco, come praticano di continuo i giudici superiori cogl' inferiori. (Minist. de' 25 novembre 1829. V. *Repert. Amm.* Vol. II. pag. 396.)

---

5. *Nel caso in cui non consti pienamente della contravvenzione, il sindaco, sulla dimanda del primo o secondo eletto, o del reo, ed anche di officio potrà ordinare tutti quegli esperimenti che crederà necessarii per l'appuramento della verità.*

6. *Qualora nel giorno destinato per la decisione uno o più testimonii, senza alcun giusto motivo, mancassero di comparire, il sindaco potrà condannarli ad una multa non maggiore di carlini quattro.*

7. *Se il reo manca di comparire, il sindaco la farà chiamare nuovamente alla sua presenza. Ove il reo disubbidisse per la seconda volta, il sindaco nel giorno stabilito, intesi i testimonii ed il ministero pubblico, pronunzierà sulla multa e sulla rifazione de' danni ed interessi, se vi sia luogo. In questo caso la sentenza del sindaco sarà considerata come resa in presenza del reo.*

8. *Il Sindaco avrà presso di se un libro nel quale farà trascrivere dal cancelliere comunale volta per volta le minute di tutti gli atti e di tutte le sentenze che emetterà a ragione delle contravvenzioni suddette.*

sia un interesse personale nella causa sottomessa al loro giudizio: 2.° se nell'anno che precede la ricusa, vi sia stato procedimento criminale fra il Sindaco che deve giudicare ed il prevenuto, o fra i loro congiunti, marito o moglie, loro consanguinei ed affini in linea retta: 3.° se vi esista qualche litigio fra il Sindaco ed il prevenuto o fra i loro congiunti marito o moglie: 4.° in fine se fra i sei mesi che precedono la ricusa, abbiano avuto luogo ingiurie verbali o reali fra il Sindaco e l'imputato, o fra i loro congiunti, marito o moglie.

L'atto di ricusa dev'essere prodotto nel giorno successivo a quello in cui si è ricevuto dall'imputato la citazione a comparire, presentandolo nelle mani del cancelliere comunale il quale immediatamente lo mostra al sindaco; ed il Sindaco nel termine di ore 24 forma la sua dichiarazione in piedi dell'atto medesimo, nella quale si contiene o la sua acquiescenza alla prodotta ricusa, od il rifiuto di astenersi; in questo secondo caso però la dichiarazione dev'essere motivata, rispondendovi a tutti i motivi di ricusa dedotti dal ricusante.

Il Cancelliere fra due giorni dopo la risposta del Sindaco, (se si tratta di ricusa contra di un Sindaco di un capoluogo provinciale o distrettuale) invia l'atto di ricusa al Consiglio d'Intendenza, per l'organo del rispettivo Intendente, od al Sindaco del capoluogo del circondario o del distretto rispettivo, (se si tratta di una ricusa prodotta contra di un Sindaco di circondario, o di un altro comune qualunque).

In seguito dell'invio della ricusa, l'autorità cui è stata inviata pronunzia il suo giudizio senza bisogno di ascoltare le parti interessate, o di altri documenti; e trovandola sussistente, invia la cognizione dell'affare all'uffiziale municipale che rimpiazza di dritto il Sindaco ricusato (a). Se poi rigetta la prodotta ricusa, deve ancora condannare il ricusante ad una multa non minore di ducati due, nè maggiore di ducati sei, secondo le diverse circostanze.

Se il Sindaco ricusato omette di fare, nel termine di 24 ore, la di-

(a) Col real rescritto comunicato a' 29 genn. 1825, stabilissi sovranamente per regola generale che in tutti i casi nei quali il Sindaco ed Eletti contemporaneamente mancassero, o fossero impediti, il decurione più antico in ordine della nomina dovesse rimpiazzare il Sindaco o gli eletti. Veggasi pure il real decreto de' 21 novembre 1826.

---

9. *Questo libro sarà numerato in ogni pagina, e cifrato dal Sottintendente che scriverà il numero delle pagine appiè della prima, e dell ultima.*

10. *Nell ultimo giorno dell' anno il sindaco chiuderà il libro anzidetto col suo visto, e lo depositerà nell' archivio comunale.*

11. *Gli atti di notifica di citazione e di procedura in generale, saranno fatti dai serventi del comune. Ove questi non sappiano scrivere, il loro detto sarà certificato dal cancelliere in piè dell' atto, cui il medesimo ha rapporto.*

12. *Il sindaco in tutti gli atti del suo ministero sarà assistito dal cancelliere comunale.*

13. *Se alla udienza, o in ogni altro luogo in cui il sindaco disimpegna le sue funzioni, uno o più astanti si permettessero di turbarne la tranquillità, il sindaco gli farà espellere dal luogo: e se resistono a' suoi ordini, o rientrino nel luogo medesimo gli farà condurre nella casa di arresto, a disposizione del giudice di pace che deciderà a norma della legge.*

14. *Le sentenze che emetterà il sindaco, saranno eseguite alla diligenza e cura del ministero pubblico.*

chiarazione della quale si è dianzi parlato, il medesimo dev' essere condannato ad una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati venti: ed in oltre a norma delle circostanze può essere inibito di prendere conoscenza dell' affare in esame.

Omettendo in fine il Cancelliere d' inviare, come abbiam detto di sopra, l' atto di ricusa all' autorità competente a giudicare della medesima, per questa omessione è condannato ad una multa non maggiore di ducati dodici, nè minore di tre (art. 17 a 26 *legge citata*).

La parte che vuol gravarsi da una sentenza pronunziata da un Sindaco, ha il rimedio dell' appello. Questo rimedio lo deve esperimentare fra giorni tre, contandosi dal dì della pubblicazione della sentenza, se la stessa è stata profferita in contraddizione; e dal dì della notifica se sia contumaciale.

Questo atto si deve presentare nella cancelleria del Sindaco che ha pronunziato la sentenza, e dopo di essersene preso notamento, viene dal Sindaco inviato sia al Consiglio d' Intendenza, sia al Sindaco del capoluogo del distretto, o del circondario, cui la conoscenza dell' affare precisamente appartiene, ed in ragione della diversità de' casi (art. 30 e 31 detta *legge*). Solo aggiungeremo che gli atti de' servienti che fanno da uscieri presso i Sindaci de' Comuni debbono essere regolati sulla tariffa de' conciliatori, giusta il real rescritto de' 3 Luglio 1830.

CAPITOLO II.

Della Procedura presso i Consigli d' Intendenza.

Atteso che questi Consigli sono considerati come tribunali del contenzioso amministrativo, bisognava che le formole le più essenziali della procedura civile vi si applicassero; ma con maggiore sobrietà, e con minori dilazioni, onde nocumento non si recasse al celere corso degli affari amministrativi; ed a tanto vedremo di essersi adempito da questa legge.

Due sono i principj su' quali è fondata la competenza di questi consigli.

1. Il sito della cosa che dà luogo alla controversia.
2. Il domicilio della persona convenuta

Viene determinata dal sito, sempre che l' azione riguardi una cosa posta nella provincia soggetta all' autorità del Consiglio, o una obbligazio-

---

15. Nel concorso della rifazione de' danni e della multa, sarà prima pagato il danno, poi le spese del giudizio, ed indi la multa.

16. La redazione degli atti, e delle sentenze che emaneranno dal sindaco, si forà secondo i modelli che saranno formati nel Ministro degli affari interni.

TITOLO II.

DELLA ECCEZIONE D' INCOMPETENZA: DELLA RICUSA DEL SINDACO: DELLA RIPULSA DE' TESTIMONII.

17. La incompetenza e la ricusa del sindaco non potrà essere opposta dall' imputato, che nel giorno successivo a quello in cui avrà ricevuta la citazione.

18. Allorchè la contravvenzione è sufficientemente provata, ed il sindaco si crede competente a pronunziare, con una sola sentenza rigetterà la eccezione della incompetenza, e condannerà l' imputato alla multa.

ne che interessi qualsiasi delle amministrazioni della provincia: salvo le disposizioni della legge del 1 maggio 1816 sulle quistioni de' confini tra comuni e comuni di diverse provincie.

Viene determinata dal domicilio de' convenuti, quando si tratti di un' azione personale, che interessi il governo, o l' amministrazione pubblica in generale. In questo secondo caso l' azione sarà introdotta o nel Consiglio d' Intendenza della provincia, dove il convenuto ha il suo domicilio, o in quello del domicilio eletto nel contratto (art. 33. d. *legge*) (a).

Prosiegue essa a dar le regole come introdursi ed istruirsi gli affari amministrativi, disegna i termini della intimazione, anche per quelli che dimorano in paese straniero; permette l' abbreviazione di essi nelle materie provvisorie o urgenti, e proibisce di prolungarsi per effetto delle comunicazioni alle parti (art. 34, a 61 *ivi*) (b).

Versa sull' esame de' testimonj colle stesse regole di procedura civile; indica quali possono essere allegati a sospetto; e come debbasi redigere il processo verbale dell' esame suddetto (*ivi* art. 62 a 80) (c).

Nel caso di visite sopra luogo e di perizie che mai bisognassero, s' indicano le regole corrispondenti; ma spiegasi, che se l'oggetto della contesa fosse del valore che, quantunque indeterminato, pure potesse presumersi

(a) Corrisponde ciò agli articoli 151 e seguenti delle *leggi di proced. civ.*

(b) Veggasi l' art. 146 *ll. proced. civ.* che stabilisce le autorità che debbonsi intimare allorchè trattasi di azioni contra lo Stato, i comuni, ed altri pubblici stabilimenti.

Si avverta che gli atti degli uscieri presso i consigli d' Intendenza debbono essere regolati secondo la tariffa delle spese giudiziali de' tribunali civili, e gli atti dei medesimi presso i Sindaci debbono essere regolati secondo la tariffa de' conciliatori. Rescritto de' 3 luglio 1830.

Si avverta pure che sebbene l' art. 58 di questa legge escluda le riunioni di contumacie ammesse nell' art. 241 *ll. pr. civ.*, pure l' uso fece conoscere la necessità di far precedere un atto di avviso della parte più diligente onde avvertire coloro che avranno costituito procuratore, del giorno in cui si tratterà l' affare nel consiglio. V. *Mascari* nelle Osservazioni a questa *legge* pag. 256.

(c) Se per necessità dev' essere la controparte avvisata anche ne' giudizii del contenzioso amministrativo, del giorno e del luogo in cui l' esame de' testimoni avrà luogo, sembra che sia regolare darle ancora comunicazione de' nomi de' testimoni nel modo prescritto nell' art. 236 *ll. pr. civ.*, onde possa il reo allegare i motivi di ricusa contro de' testimoni.

---

19. *I sindaci potranno essere ricusati;*

1. quando essi abbiano un interesse personale nella causa in cui debbono giudicare;

2. se nell' anno che ha preceduto la ricusa, vi sarà stato qualche procedimento criminale tra essi ed il prevenuto, o i loro congiunti, marito o moglie, loro consanguinei ed affini in linea retta;

3. se vi esiste qualche litigio tra essi ed il prevenuto, od i loro congiunti, marito o moglie;

4. se ne' sei mesi, che precedono la ricusa, abbiano avuto luogo delle ingiurie verbali, o reali tra essi e l' imputato, od i loro congiunti, marito, o moglie.

20. *Coloro che dovranno ricusare un sindaco, saranno tenuti di presentare l' atto motivato di ricusa nelle mani del cancelliere, il quale glielo mostrerà immediatamente.*

21. *Il sindaco dovrà nel termine di 24 ore fare la sua dichiarazione in piedi dell' atto: e questa conterrà o la sua acquiescenza alla ricusa, o il rifiuto di astenersi; ed in questo secondo caso conterrà le risposta a' motivi di ricusa, allegati dalla parte ricusante.*

minore di ducati dodici, non si darà luogo a perizia alcuna, rimettendosi alla saviezza, ed alla coscienza del consiglio il mezzo onde acquistare i lumi bastevoli a poter pronunziare con equità; e vi si aggiunge potersi ordinare di uffizio una seconda perizia, e che il Consiglio non sia obbligato di conformarsi al sentimento de' periti contro la propria convinzione (*ivi* art. 81 a 102) (a).

Si è adottato l'altro mezzo istruttivo degl' interrogatorj sopra fatti, o loro circostanze negli art. 103 a 114 (v. *ll. priv. civ.* art. 415 a 430).

Vi si parla della declinatoria di foro, vale a dire quando una parte chiamata innanzi ad un giudice incompetente domanda di essere rimessa avanti a' giudici competenti; e fatta la distinzione della incompetenza per ragione di forma dalla incompetenza per ragione di materia, vi si danno le regole opportune (*ivi* art. 115 a 121). Ed esse pure sono presso a poco conformi agli art. 262 a 265 delle leggi di *proced. civile*.

Riserbandoci a parlare delle quistioni di competenza fra consigli nell' ultimo capitolo, trascorriamo le altre disposizioni di questa *legge* sulla procedura innanzi ai consigli suddetti.

Trattasi prima delle domande incidenti, vale a dire di quelle controversie accessorie che insorgono sopra di un' altra ch' è la principale, e che interrompono per qualche tempo il corso dell' affare; e data la regola generale di riunirsi alla controversia principale per giudicarsi con una sola, e medesima decisione (art. 129 e 130) scende la legge ai particolari dell' accusa di falso, e verificazione delle scritture (art. 131 a 138); dell' interven-

(a) Sembra, come osserva il Signor Muscari l. c. pag. 259, che il metodo stabilito dall' art. 399 *ll. pr. civ.* sia più semplice per la scelta de' periti, poichè non sarebbero necessarii due avvisi *o* deliberazioni del consiglio, ma un solo, il che gioverebbe alla speditezza degli affari.

Se in questo titolo non si prescrive dovers' indicare alle parti il luogo il giorno, e l' ora in cui eseguirsi la perizia, nè della presenza delle parti si parla *o* de' loro *rilievi*, e nè anche del caso che uno de' periti *non* comparisce, sembra che tacitamente se ne rimetta la presente *legge* alle corrispondenti disposizioni degli articoli 98, e seguenti delle leggi di procedura civile.

Si avverta intanto, che, sia quando le parti convengono nella scelta de' periti, sia quando fossero essi nominati di officio dal consiglio o suo delegato, debbono essere prescelti tra quelli muniti di cedola *o* laurea in conformità del disposto nel real Rescritto de' 10 agosto 1833.

---

22. *Tra due giorni dalla risposta del sindaco, il cancelliere dirigerà al Consiglio d' Intendenza, per mezzo dell' Intendente, o al sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, secondo i diversi casi enunciati nell' articolo 21 della nostra legge sul contenzioso amministrativo, l' atto di ricusa e la dichiarazione del ricusato.*

23. *La ricusa sarà giudicata dal Consiglio o dal sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, fra otto giorni: e quando sarà trovata sussistente, il Consiglio, o il sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto rimetterà la cognizione dell' affare all' uffiziale municipale, che rimpiazza di dritto il sindaco ricusato.*

24. *Ogni decisione di rigetto conterrà anche la condanna ad un' ammenda, che non potrà essere minore di venti carlini, nè maggiore di sei ducati.*

25. *Il sindaco che omette di fare la dichiarazione prescritta nell' articolo 21, sarà condannato ad una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati venti. Potrà essere ancora inibito al sindaco, a norma delle circostanze, di prendere conoscenza dell' affare in quistione.*

zione (art. 139); della rinnovazione d'istanza (art. 146 e 147): della ricusa (art. 148 a 166); e della remissione delle cause per parentela ed affinità (art. 167 a 174). Ed in tutto troviamo la stessa corrispondenza colle leggi di procedura civile; salvo qualche termine che o si è abbreviato o si è rimesso alla prudenza dell'Intendente e del consiglio.

Eccoci finalmente alle decisioni de' consigli d'intendenza in generale, alle decisioni contumaciali, ed a quelle in caso di opposizione di terzo. Tutte le sentenze di questi consigli sono qualificate *decisioni*, e sono profferite a pluralità di voti, ed in caso di parità è preponderante il voto dell'Intendente (a); dovendo essere i votanti almeno nel numero di tre. L'esposizione sommaria de' punti di fatto e di dritto su' quali si aggira la causa, i motivi su' quali è fondata la decisione, e la dispositiva della medesima, devesi contenere essenzialmente nelle decisioni di questi consigli; ed esse sono esecutorie in tutta la estensione del regno: producono ipoteca, e possono solamente impugnarsi nel modo come appresso diremo. Le decisioni rese in contumacia non notificate fra tre mesi dalla loro data si considerano come non pronunziate; ma non perciò le azioni saranno estinte, bensì l'istanza debb'essere nuovamente prodotta. Sono queste decisioni contumaciali suscettive di richiamo, purchè questo sia presentato nel termine di 15 giorni dal dì della notificazione; e la parte reclamante che non giustifica la ragione della sua contumacia dev'essere condannata ad una multa non minore di ducati 6, nè maggiore di ducati 30 (b). Finalmente si distingue l'opposizione del terzo proposta come azione principale, da quella proposta come incidente; e si ordina la condanna alle spese delle parti succumbenti, le quali spese possono compensarsi in tutto od in parte, nel caso che ciascheduno de' litiganti succomba rispettivamente sopra qualche articolo e si proibisce comprendersi nella liquidazione delle spese qualunque spesa di viaggio soggiorno, o ritorno delle parti, nè alcuna spesa di viaggio di usciere al di là di una

(a) *Quid*, se in mancanza dell'Intendente il consiglio sia preseduto da altri, ed avvenga la parità, sarà il voto del consigliere supplente anche preponderante? Noi crediamo che no, e che perciò si dia luogo all'intervento di altro consigliere per dirimere la parità, come prescrivono le leggi di *proced. civile*.

(b) La stessa corrispondenza si rinviene tra gli articoli di questa *Legge* e quelli di procedura civile; meno che nell'articolo 196 che diversamente dispone da ciò che prescrive l'articolo 250 delle leggi di *pr. civ.*

---

26. *Se il cancelliere omette di fare il rinvio prescritto nell'articolo 22, sarà condannato ad una multa non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati dodici.*

27. *La ripulsa de' testimoni chiamati a deporre contro l'imputato, potrà essere opposta anche nel giorno destinato per la decisione della causa.*

28. *Gl'inimici del reo, i catturanti, ed in generale tutti quelli che hanno violato l'indifferenza propria de' testimonii, sono incapaci di fare testimonianza, e quindi possono essere ripulsati.*

29. *Il Sindaco nella medesima sentenza, colla quale assolverà o condannerà il prevenuto, farà dritto, o rigetterà le ripulse proposte contro i testimonii.*

TITOLO III.

DELL' APPELLAZIONE AVVERSO LA SENTENZA DE' SINDACI.

30. *Il termine a produrre l'appello avverso la sentenza de' sindaci è di tre giorni*

giornata, nè la stampa delle memorie (*ivi* art. 125 a 209). Ciò è presso a poco conforme agli articoli 538 a 543 delle leggi di *proced. civile* (a).

Indica finalmente il modo di procedere de' consigli d' Intendenza nell' applicazione delle multe per le contravvenzioni enunciate negli art. 6, e 7 della legge del 21 marzo sul contenzioso amministrativo; e sia che si tratti di doversi pronunziare una multa in forza dell' istruzione pervenuta da un Sindaco, sia che discuter si deve un' appellazione prodotta avverso di una sentenza del medesimo; vi è bisogno del Ministero pubblico, e queste funzioni si esercitano dal Segretario Generale della rispettiva intendenza. Questi dopo esaminati gli atti, presenta al consiglio una domanda per l' applicazione della multa contro l' imputato. Dati i termini opportuni, ed appuntata la causa nel ruolo, il Ministero pubblico vi pronunzia le sue conclusioni, e l' imputato le sue discolpe, sia da per se sia per mezzo di un suo procuratore. Quindi il consiglio passa ad emettere la sua decisione, la quale deve contenere due capi, 1. la dichiarazione della reità o innocenza dell' imputato; 2. l' applicazione o l' assoluzione della pena (*ivi* art. 210 a 218).

Qui pure aggiungiamo, che i diritti di ruolo e di messa a ruolo i quali si riscuotono ne' tribunali ordinarii, non sono permessi ne' collegii

(a) Qui devesi avvertire che nel caso di essersi smarrita la copia legale di una decisione del consiglio dopo di essere stata notificata in termine ai convenuti, ricercandosi dalle parti una seconda spedizione esecutiva, debbono ricorrere all' Intendente perchè come presidente del consiglio, in vista de' motivi che si adducono la permetta con sua ordinanza, come sta prescritto pei presidenti de' tribunali giudiziarii nell' art. 332 *ll. di proced. civ.* Rescritto del 17 agosto 1830 (V. *Repert. Amm.* Vol. II, pag. 409.)

Come pure che i difensori presso i consigli d' Intendenza prestando l' opera di avvocati, debbon essere considerati nelle norme che per le fatiche degli avvocati sono stabilite nel real decreto de' 12 ottobre 1827. Minist. de' 18 agosto 1832. (*Ivi* p. 471) Però pe' difensori de' Comuni, il procurator generale presso la G. C. de' conti propose ch' egli farebbe conoscere agl' Intendenti il merito e 'l risultato della causa o le fatiche del difensore, e costoro sentendo il decurionato del comune debitore, e credendolo, anche il Consiglio d' Intendenza per propria istruzione, darebbero il loro parere a lui, ed egli lo rimetterebbe col suo al Ministro. La Consulta approvò quest' avviso e 'l Re vi si uniformò col Rescritto del 2 gennajo 1826. (*Ivi* pag. 239) Veggasi pure il dec. del 12 aprile 1823, e la minist. del 20 aprile 1826. (*Ivi* pag. 245).

---

dal dì della pubblicazione, se la medesima è stata profferita in contraddizione; e dal dì della notifica, se è stata profferita in contumacia.

31. *L' appello sarà presentato nella cancelleria del sindaco, ove se ne prenderà notamento. Il sindaco tra due giorni lo rinvierà insieme cogli atti al Consiglio d' Intendenza, o al sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto, secondo i diversi casi enunciati nell' articolo 21 della nostra legge sul contenzioso amministrativo.*

amministrativi ; e riguardo al foglio di udienza venne stabilito d'accordo tra il Ministero dell' interno e quello delle finanze :

1. Che a scanso di qualche equivoco e ad oggetto di serbare un metodo semplice ed uniforme a quello che si osserva nella camera del contenzioso amministrativo della G. C. de' conti , il foglio di udienza delle decisioni del consiglio d' Intendenza debb' essere unico ed in carta bollata per trascrivervi tanto quelle che sono soggette al bollo ed al registro quanto le altre che non lo sono. I modelli de' fogli di udienza furono rimessi colla *minist.* del 23 febbrajo 1833.

2. E che ogni consiglio d' Intendenza si può regolare come nella G. C. de' conti , riscuotendo l' importo della carta bollata ancora per la trascrizione nel foglio di udienza delle considerazioni e della dispositiva delle decisioni , non che di quella per la spedizione di esse , oltre il dritto di repertorio stabilito per legge a grana quattro per ogni atto che si rilascia alle parti. Minist. de' 5 maggio 1832 , e de' 23 febbraro 1833. (V. *Repert. Amm.* vol. II. p 510).

Si avverta però che sul dubbio elevato se i Consigli d' Intendenza potevano sulla domanda de' contabili rivedere le loro decisioni emesse nella discussione de' conti comunali , de' luoghi pii , e degli stabilimenti pubblici si risolvette che lo potessero nel solo caso indicato nell'articolo 21 del decreto del 2 marzo 1808 (a) , giusta il parere della Commissione consultiva presso la G. C. de' conti, approvato colla ministeriale de' 14 aprile 1821. (V. *Repert. amm.* vol. 2. pag. 97).

(a) Ecco le parole di questo articolo:
» I consigli d' Intendenza non potranno sulla dimanda del contabile rivedere un conto definitivamente giudicato ed eseguito , se non quando egli l' appoggiasse con documenti procuratisi dopo la pronunzia del provvedimento. Ma essi potranno riesaminare un conto *ex officio* , o a richiesta dell' Intendente qualora vi si fosse scoperto qualche errore , omissione , falsità , o doppio impiego in seguito della verifica di altri conti. »

CAPITOLO II.

DEL PROCEDIMENTO DE' CONSIGLI D' INTENDENZA PER GLI AFFARI DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

TITOLO I.

DEL MODO DI DETERMINARE LA COMPETENZA DE' CONSIGLI D' INTENDENZA.

32. *La competenza de' Consigli d' Intendenza sarà determinata dal sito della cosa che da luogo alla controversia , o dal domicilio delle persone convenute.*

33. *Sarà determinata dal sito , sempre che l' azione riguardi una cosa posta nella provincia soggetta all' autorità del Consiglio , o una obbligazione che interessi una*

CAPITOLO III.

Del modo di procedere innanzi la Gran Corte de' Conti.

Vedemmo lo stabilimento della camera del contenzioso amministrativo della Gran Corte de' conti incaricata appunto di esaminare tutti i gravami prodotti o producendi avverso le decisioni, provvedimenti ed ordinanze così de' consigli d'Intendenza, come de' commissarj ripartitori incaricati dell' esecuzione delle decisioni emesse dall' abolita commessione feudale; e vedemmo pure che le cause riguardanti la Real casa, i siti Reali, la direzione de' beni riservati e quella de' beni donati e reintegrati allo stato, formano essenzialmente parte di questo contenzioso amministrativo. Or a colla legge del 25 Marzo 1817 vengono a stabilirsi le formole per agire innanzi la camera suddetta cominciando dal termine per ricorrere, così per quelli dimoranti nel Regno, come per quelli dimoranti fuori, non che per gli assenti o impiegati per lo servizio dello Stato, o nel servizio di terra e di mare (*ivi* art. 219 a 222.) Prevede i casi della morte della parte succumbente, o di un documento falso su cui si fosse pronunziata la decisione (*ivi* art. 223 e 224); e fatte le distinzioni tra le sentenze interlocutorie, e le decisioni preparatorie, spiega che il ricorso non avrà effetto sospensivo, se non quando venga ordinato espressamente, ed allorchè il relatore sarà di avviso di doversi accordare la sospensione, egli ne farà rapporto alla camera, la quale deciderà se debba aver luogo. Si dichiara che tutte le regole stabilite pe' consigli d'Intendenza si applicano alla camera del contenzioso amministrativo, salve alcune eccezioni (*ivi* art. 233 a 238). Le conclusioni del pubblico Ministero debbonsi contenere nelle decisioni della camera suddetta: ed altre disposizioni per la formazione, produzione, ed istruzione de' richiami vi sono comprese (*ivi* art. 239, a 248), non meno che le disposizioni particolari per gli affari contenziosi dietro l'invio de' Ministri (art. 249 a 253); del ricorso contro le decisioni rese in contraddizione (art. 154 a 258); e della disapprovazione dell' operato degli avvocati (art. 259 a 260): con altre disposizioni generali (art. 261 a 263). (a)

(a) Osserviamo qui pure che gli art. 219 a 226 di questa *legge* sono presso a poco conformi agli art. 507 a 516 delle leggi di *proc. civ.*; gli art. 254 a 255 della pri-

---

delle amministrazioni della provincia; salvo le disposizioni della legge del 1 maggio 1816 sulle quistioni de' confini tra' comuni e comuni di diverse provincie.

Sarà determinata dal domicilio de' convenuti, quando si tratti di un' azione personale, che interessi il Governo, o l' amministrazione pubblica in generale. In questo secondo caso l' azione sarà introdotta o nel Consiglio d' Intendenza della provincia, dove il convenuto ha il suo domicilio, o in quello del domicilio eletto nel contratto.

TITOLO II.

Della introduzione e della istruzione degli affari.

34. *Qualunque istanza, richiamo, o domanda soggetta alla competenza de' Consigli d' Intendenza sarà scritta in una memoria a mezzo margine, la quale conterrà*

1. i nomi e cognomi delle parti;

2. la loro dimora;

Per la Procedura nella detta Gran Corte riguardo ai gravami prodotti avverso le decisioni de' Consigli d'Intendenza profferite sui reclami particolari e collettivi della Contribuzione diretta, veggansi gli articoli 112 a 113 del decreto de' 10 giugno 1817. (a)

Queste decisioni della Gran Corte de' Conti possono impugnarsi presso la Consulta de' reali dominj succeduta all' abolito supremo Consiglio di Cancelleria; quindi il bisogno di stabilirsi la corrispondente procedura, lo che adempissi col real decreto de' 13 marzo 1820, riportato nelle ADDIZIONI; dove delle decisioni impugnabili, del modo come dirigere i ricorsi, della loro notificazione, e termini corrispondenti, delle repliche, e della opposizione di terzo si fa parola; non che dell' avviso della Consulta e della corrispondente sovrana risoluzione.

Solo qui aggiungiamo che generalmente gli atti amministrativi sono esenti dal registro allorchè debbono prodursi in giudizio giusta la circolare del Ministero di grazia e giustizia d'accordo col Ministero delle finanze del 12 Febbraro 1834, anche quando si enunciano ne' contratti *Minist.* del 19 luglio detto anno; e che per le frequenti doglianze specialmente de' Comuni per le soprassessorie che si accordavano dalla G. C. de' conti anche nelle cause di richiamo contro le significatorie pronunziate sulla discussione de' conti

ma ai num. 9. e 10 dell'art. 544 delle seconde; e gli art. 259 e 260 di quella agli art. 444 a 554 di queste.

(a) Ecce le parole di questi articoli:

» Art. 112. Può prodursi gravame contro le decisioni de' consigli d' Intendenza profferite su i reclami particolari e collettivi, anche quando siene state sottoposte all' approvazione del nostro Ministro delle Finanze, secondo l'art. 96; devendo questa approvazione riguardarsi come una formalità necessaria al pagamento delle somme accordate, e non come una sensazione delle decisioni.

I gravami saran presentati nella Gran Corte de' conti, e potran prodursi tanto da' particolari o dagli esattori interessati, quanto da' direttori o dal Consiglio delle contribuzioni dirette.

Non sarà proposto alcun gravame del direttore, se il Consiglio delle contribuzioni dirette, a cui il richiamo debbe esser rimesso non lo reputi fondato.

Art. 113. I gravami prodetti dal direttore nel modo anzidetto, e dal Consiglio delle contribuzioni dirette, avranno effetto sospensivo fino alla decisione della Gran Corte de' conti approvata da Noi, e da comunicarsi al direttore per mezzo del Ministro delle Finanze.

---

3. l' esposizione de' fatti; ed i mezzi di dritto;

4. le conclusioni;

5. la enunciazione de' documenti, de' quali il ricorrente vuol servirsi;

6. la elezione del domicilio nel luogo, ove il Consiglio risiede.

35. *La memoria dovrà essere sottoscritta dal ricorrente, o da un procuratore speciale, che dovrà di necessità prescegliersi quando la parte non sappia o non possa scrivere.*

36. *Questo procuratore speciale resterà incaricato di tutti gli atti di procedura che dovranno farsi. La procura speciale sarà alligata alla dimanda.*

37. *Le petizioni saranno in carta bollata; e chi l' avrà sottoscritta, sarà responsabile che le copie da notificarsi sieno conformi agli originali.*

38. *Le memorie e dimande qualunque dovranno essere dirette all' Intendente ed accompagnate da' titoli, documenti ed altre carte che possono sostenerle.*

39. *In qualunque stato di causa le parti potranno farsi rappresentare da un procuratore: ma allora la procura sarà anche speciale, e resterà annessa al processo.*

de' comuni minori, ebbe lungo il Reale Rescritto de' 16 giugno 1832, col quale ordinossi non eseguirsi queste decisioni senza la previa sovrana autorizzazione (a).

Questa è la procedura che i Sindaci, i Consigli d' Intendenza, e la camera del Contenzioso sono obbligati a serbare; e lo stesso venne ordinato col decreto degli 11 ottobre 1817 sull' amministrazione civile de' reali dominj al di là del Faro, se non che a rendere più esatta, ed anche più uniforme la procedura nell' uno, e nell' altro dominio si aggiunsero col dec. de' 6 giugno 1832 pe' dominj al di là del Faro tre altri titoli de' quali ci rimane a parlare per terminar questo Capitolo: il primo sulle *opposizioni alle decisioni in contumacia*; il 2.° *del ricorso per ritrattazione*; ed il 3.° *riguardante l' opposizione del terzo*. Anzi l' art. 7 di tal decreto venne esteso pure a' dominj al di del Faro, onde dare maggiore ampiezza al rimedio della ritrattazione: stabilissi in fatti in esso, che « le decisioni non soggette a' rimedj ordinarj presso le autorità amministrative possono essere impugnate in via di ritrattazione dinanzi lo stesso collegio che le ha profferite per alcuno de' motivi voluti dalla legge. »: e ci faremo un dovere di riportar questo decreto nelle promesse ADDIZIONI.

(a) Ecco i termini ne' quali è concepito questo Rescritto.

» Essendosi rese frequenti le doglianze specialmente de' comuni per le soprassessorie che si accordano dalla G. C. de' conti anche di richiamo contro le significatorie pronunziate sulla discussione de' conti de' comuni minori, S. M. prese in considerazione; — Che con l' articolo 230 della legge organica del Contens. Amm. de' 21 marzo 1817, il ricorso non ha effetto sospensivo, se non quando venga ordinato espressamente, ed allorchè il relatore sarà di avviso di doversi accordare la sospensione, esso ne farà rapporto alla camera la quale deciderà se debba aver luogo. — Che per l' art. 17 della legge del 29 maggio 1817, le decisioni della camera del contenzioso indistintamente non possono eseguirsi senza la sovrana approvazione. — Che anche per le soprassessorie il principio generale vedesi confermato coll' art. 13 della legge medesima. — Che della facoltà di sospendere l' esecuzione delle decisioni impugnate devesi far uso con infinita moderazione, e ne' casi soltanto urgenti ed irreparabili, poichè altrimenti rimarrebbe di niun effetto il valore accordato agli affari amministrativi, de' quali il cammino dev' essere rapido e l' esecuzione de' giudicati sollecita. — Per tali considerazioni. S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 6 giugno 1832 si è degnata risolvere che strettamente osservandosi le addotte norme generali di legge, tutte le decisioni di soprassessorie della camera del contenzioso presso le G. C. de' conti, così pel ramo delle finanze come per gli affari interni non si eseguano senza previa approvazione di S. M. (V. *Repert. Amm.* vol. II. pag. 465.).

---

40. *La petizione, ed in generale tutte le carte che si presenteranno dalle parti, resteranno presso la segreteria del Consiglio. Esse vi saranno annotate in un registro, secondo l' ordine delle loro date, e saranno passate al relatore, che il presidente avrà nominato, perchè ne prepari l' instruzione, e ne faccia indi rapporto al Consiglio.*

41. *Nel margine delle carte originali, il segretario noterà il numero e la data del registro; e rilascerà una ricevuta, in cui si enuncii il numero de' documenti presentati. Tutto ciò sarà da lui sottoscritto.*

42. *Il presidente del Consiglio destinerà un consigliere, perchè esamini la petizione, e ne faccia rapporto al Consiglio.*

43. *Dietro il rapporto enunciato nell' articolo precedente, il Consiglio ordinerà il rigetto della dimanda, o la sua comunicazione alla controparte.*

44. *Allorchè sarà stata ordinata la comunicazione, questa dovrà aver luogo nel corso di un mese sotto pena di decadenza.*

45. *I termini della intimazione mentovata nell' articolo precedente per coloro che*

CAPITOLO IV.

Della esecuzione de' Giudicati.

Chiamasi nel Dritto Civile con questo nome quell' atto giuridico con cui per via di mandato esecutivo si stagiscono i beni di un debitore, o si fa cattura della persona per costringerla al pagamento; e per lo più s' intende dell' esecuzione forzata; le regole generali della medesima possono distinguersi ne' mezzi di *esecuzione*; e ne' *motivi che li comandano*. I mezzi di esecuzione sono in potere dell' autorità giudiziaria, e le leggi di Procedura civile se ne occupano in tutto il libro VI. Perciò l' esecuzione delle decisioni pronunziate da' giudici del contenzioso amministrativo deve appartenere alle autorità giudiziarie (art. 22. *Cont. ammin.*). L' arrestare dunque, o il sequestrare gli effetti del debitore esistenti presso terzo, il pignoramento de' frutti ancora attaccati al suolo, il pignoramento di rendite costituite sopra terzi, la spropriazione degl' immobili, e de' dritti reali immobiliari, e la distribuzione delle somme ricavate dalla spropriazione, appartengono tutti all' autorita giudiziaria, egualmente che gli atti e gl' incidenti della vendita de' beni mobili e dell' espropriazione degl' immobili.

Ma il titolo in forza di cui si agisce per l' esecuzione nasce dalla decisione amministrativa, e questo titolo deve restar fermo innanzi a' tribunali. Or dove sorga dubbio tra le parti sull' interpretazione e sulla spiegazione, o sugli effetti delle anzidette decisioni, le autorità giudiziarie sono incompetenti, e debbono rimetterne il giudizio agli stessi giudici del contenzioso amministrativo, che han dettato la decisione (*Ivi* art. 27). E ragionevolmente, giacchè allora tali quistioni cadono sul senso dell' interpetrazione di atti amministrativi. (a)

(a) Cadde quistione sull' interpetrazione de' giudicati dell' abolita regia Camera della Sommaria, la quale, come è noto, procedeva come tribunale ordinario, e come giudice amministrativo; quindi nel conflitto di attribuzione elevato per tal motivo sull' esecuzione di un giudicato della suddetta regia camera, ben si riflettè su questa distinzione di attribuzioni; e poiche nel caso in quistione trattavasi della proprietà di taluni immobili controversi, nella quale la regia camera procedè come tribunale ordinario, così conveniva escludere l' applicazione della regola segnata nel citato art. 27, ed attenersi a quella dell' art. 5 n. 1. della stessa legge del 21

---

dimorano fuori del continente del regno: saranno quegli stessi, che verranno espressi nell' articolo 53.

46. *La comunicazione della dimanda e de' documenti al reo convenuto sarà data per mezzo di copie, che verranno intimate dagli uscieri del Consiglio, se il medesimo domicilia nella residenza del Consiglio, o dall' usciere della giustizia di pace del luogo ov' è domiciliato.*

47. *Al reo convenuto sarà data anche copia della ordinanza che autorizza la comunicazione.*

48. *Nel caso però in cui lo Stato, i comuni, o uno stabilimento pubblico saranne rei convenuti, il processo sarà loro comunicato originalmente al più tardi fra due giorni dal dì della ordinanza di comunicazione.*

49. *A tal effetto il presidente del Consiglio inviterà il capo dell' amministrazione, che rappresenta nella provincia lo Stato, il comune o lo stabilimento pubblico, di dare il suo avviso sulla legittimità della dimanda, o di produrre le sue ragioni legali per escluderla. Egli cifrerà ancora ciascuno de' documenti che accompagnano la dimanda.*

Egualmente l' esame delle quistioni sul valore della compensazione che sorge nell' atto dell' esecuzione di un giudicato amministrativo, versando sull' effetto, e sulla sostanza del giudicato, si appartiene alla giustizia amministrativa: il che venne confermato col real rescritto del 28 marzo 1818.

Riguardo all' esecuzione suddetta qualche considerazione ha meritato lo stato, l' amministrazione pubblica, i comuni, e tutti gli altri stabilimenti pubblici; giacchè per essi comunque condannati sia da giudici del contenzioso amministrativo, sia da quello del contenzioso giudiziario, non si può passare all' esecuzione della sentenza ordinante la vendita di stabili o d' immobili, se non trascorsi prima tre mesi dalla comunicazione della decisione che dovrà farsene all' Intendente per mezzo di un usciere del tribunale civile del luogo (art. 28 *cont. Ammin.*)

L' oggetto di questa sospensione è quello d' impedire che si attrassino le operazioni de' corpi morali in virtù degli atti di esecuzione su' beni de' medesimi; per cui si è loro accordato il beneficio di 3 mesi, nel quale intervallo l' Intendente deve istruire della decisione eseguita, così il capo dell' amministrazione corrispondente, come i rispettivi Ministri, vale a dire quello delle Finanze, se si tratta di credito contro lo stato, o contro alle amministrazioni, che dal Ministro medesimo rilevano, oppure il Ministro dell' interno, se si tratta di crediti contro i comuni, o contro gli altri stabilimenti pubblici, onde risolvere circa i mezzi per soddisfarsi il debito a' termini della condanna col minore incomodo possibile. (a)

Vi sono però de' casi ne' quali questi corpi morali non possono godere di questo beneficio, e la stessa legge viene ad indicarli. Ove si tratti di esecuzione di giudicati profferiti sia dal contenzioso amministrativo, sia

marzo, che attribuisce all' autorità giudiziaria esclusivamente il decidere sulle quistioni di proprietà, siccome fu l' avviso della Consulta di stato, che venne col real rescritto de' 13 gennajo 1830 confermato, nella causa tra il Duca di Fragnito ed il comune di Vulturino.

(a) Sorse il dubbio se i sequestri delle rendite presso i terzi in virtù di qualsivoglia titolo esecutivo dovessero egualmente sospendersi per i tre mesi, giusta il presente articolo; ma si riflette esservi la stessa ragione di legge in questo caso che egualmente veniva ad impedire l' esazione delle somme dovute all' amministrazione; perciò rimesso questo dubbio al parere della Camera consultiva de' presidenti della G. Corte de' conti, opinò la medesima, doversi intendere tali sequestri anche compresi nel divieto della legge; e così venne risoluto con ministeriale dall' Interno nel 30 agosto 1817.

---

50. *Tra giorni otto, a contare da quello in cui è avvenuta la comunicazione, il reo convenuto dovrà presentare le sue risposte accompagnate da' documenti che le sostengono.*

51. *Saranno osservate per le risposte le formalità indicate nell' art.* 34.

52. *Il termine di otto giorni fissato nell' art.* 50 *sarà aumentato di altrettanti giorni, quante ventine di miglia sarà distante il luogo dov' è domiciliato il convenuto dalla residenza del Consiglio.*

53. *Per le persone le quali dimorano in paese straniero, il termine a rispondere sarà, a contare dal giorno, in cui avrà avuto comunicazione della dimanda;*

1. *di giorni* 40, *se dimorano in uno Stato confinante col regno;*

2. *di giorni* 50, *se dimorano in uno Stato non confinante, ma situato nell' Italia;*

3. *di giorni* 90, *se fuori dell' Italia, ma in Europa;*

4. *di sei mesi, se dimorano fuori dell' Europa al di qua del capo di Buona Speranza;*

5. *di un anno, se dimorano al di là del mentovato Capo.*

giudiziario, rispettivamente, 1.° sopra azioni di revindica di un immobile; 2.° sopra controversie sulla libertà di un immobile, 3.° sopra quistioni sullo stato delle persone; 4.° sopra restituzion d' indebito esatto per causa di contribuzioni pubbliche, o dazj comunali; o d'indebito esatto per qualunque altra causa; purchè la somma ripetibile sia pagata nel corso dell'anno che precede il giudicato; e la domanda dell'esecuzione sia fatta tra un mese, a contare dal giorno in cui il medesimo è divenuto esecutorio (*ivi* art. 29).

Abbiam veduto che una semplice sospensione viene accordata e non al di là del termine di tre mesi, scorsi i quali, dove niuno espediente sia stato preso, dietro gl'impulsi dell'Intendente sarà libero al creditore di agire sopra i mobili ed immobili, così dello Stato che degli stabilimenti pubblici e de' comuni.

Per le amministrazioni dello stato, le quali non posseggono nè mobili, nè immobili, il creditore può dirigersi su' beni che l' amministrazione de demanj possiede nella stessa provincia, poichè questi beni s' intendono obbligati di dritto a' debiti delle altre amministrazioni fiscali (*ivi* art. 30), le quali tutte hanno un nesso tra di loro, e si comprendono sotto il general nome di amministrazione pubblica, come vedemmo: con ciò vengono così maggiormente accreditate queste particolari amministrazioni, e possono i privati senza pericolo contrattar colle medesime.

Vi è però un' eccezione sulla cassa delle percezioni pubbliche, e su quella de' rami de' loro debitori, mentre i creditori dello stato e delle amministrazioni pubbliche non possono reclamare l' esecuzione de' giudicati sulle due casse suddette, che nel solo caso in cui vi sia la condanna della restituzione d'indebito esatto per contribuzioni pubbliche, come prescrisse l' antecedente articolo 29, e sotto le stesse condizioni, ivi indicate (art. 31, *ivi*). (Veggansi inoltre le disposizioni de' decreti del 12 settembre 1810, de'13 febbrajo, e 3 settembre 1812, che parlano del metodo da serbarsi nella soddisfazione de' crediti contro l' amministrazione de' demanj).

Può finalmente accadere che i comuni, e gli stabilimenti pubblici mancassero di ogni altra proprietà su di cui potessero i creditori soddisfarsi: in questo caso i creditori immediatamente dopo ottenuto il giudicato dandone comunicazione all' Intendente, costui deve obbligare gli amministratori locali, ed il decurionato a progettare fra il termine di due mesi gli espedienti onde pagare il debito, e questi presi, la partita sarà di dritto

---

54. *Per una intimazione fatta nel regno personalmente alla parte domiciliata fuori del regno, si osservano i termini ordinarii, salvo al Consiglio il dritto di prorogarli, secondo le circostanze.*

55. *Nelle materie provvisorie o urgenti le dilazioni potranno essere abbreviate dal presidente del Consiglio.*

56. *L' attore potrà negli otto giorni dopo intimate le risposte presentare una seconda petizione: e l' avversario potrà replicare negli otto giorni seguenti. Non potranno esserci però più di due petizioni dalla parte di ciascuno degl' interessati, compresavi la introduzione dell' azione.*

57. *Le risposte e le repliche saranno comunicate a norma delle disposizioni contenute negli articoli 46, e 48 della presente legge.*

58. *Allorchè il giudizio sarà intentato contra più interessati de' quali altri avessero presentato le loro risposte, ed altri avessero trascurato di farlo, si giudicherà per tutti con una stessa decisione.*

5

inserita nello stato discusso dell anno prossimo seguente, e resta a cura del Sindaco e del cassiere, ciascuno per la parte che gli riguarda, l'adempimento sotto la loro responsabilità, dalla quale non posson essere discaricati, se non sia dimostrato di essere avvenuto il ritardo del pagamento per causa invincibile. (*Ivi* art. 32). Gli effetti di questa responsabilità contro de' decurioni e del cassiere debbono essere dichiarati da consigli d' Intendenza. Ma l Intendente pure n'è risponsabile se abbia omesso alcuna delle disposizioni cennate per la soddisfazione del debito de' comuni e degli stabilimenti pubblici; però gli effetti di questa responsabilità contro di lui non può essere dichiarata che dalla G. Corte de' conti (*ivi* art. 23)

È pure da avvertirsi che la notificazione dell' atto di coazione amministrativa in forza dell' art. 243 *ll. amm.* ha forza di precetto preventivo, e resta esecutiva 24 ore dopo la notifica, potendosi devenire agli atti di esecuzione per mezzo dell *usciere giudiziario*; ma nel caso di opposizione, se non siasi ancora devenuto al pignoramento, può questo eseguirsi dall' usciere suddetto, restando sospesi gli atti ulteriori; giusta la sovrana risoluzione emessa nel consiglio degli 11 luglio 1826 uniformemente all' avviso della Consulta de' reali dominii al di qua del Faro (*Repert. Amm.* Vol. 11. p. 61.). Come pure col rescritto de' 6 luglio 1830 venne sovranamente dichiarato che per darsi luogo alla spedizione de' *piantoni*, che è pure un mezzo di coazione, non è a rigore necessario che siano stati praticati prima i sequestri, potendo gl Intendenti e Sottintendenti, sulle richieste de' percettori ed esattori, accordare la forza de' piantoni, quante volte nella loro prudenza il credono necessario, o che fatti i sequestri, sieno riusciti infruttuosi, o che, sembrando non opportuni i sequestri, più efficace dagl' Intendenti e Sottintendenti si reputi la spedizione de' piantoni al domicilio de' contribuenti morosi. (*Ivi*, *ivi* pag. 402.)

Generalmentente osserviamo che gl' incartamenti amministrativi non sono sottoposti al bollo e registro allorchè debbono prodursi in giudizio dalle Amministrazioni civili, per le ragioni addotte dal Ministro di grazia e giustizia nella Ministeriale del 20 marzo 1829, comunicata al Ministro dell' Interno, e dal medesimo agl' Intendenti con Circolare de 12 febbrajo 1834. Nè vi son sottoposti, quand'anche dovessero essere enunciati o inseriti nei contratti che si stipulano dalle civili amministrazioni medesime, come risolvettero i Ministri suddetti nel 14 giugno e 19 luglio detto anno. (V. *Repert. Amm.* vol. 1. pag. 375, 544, e 570).

---

59. *In niun caso i termini fissati per presentare o per notificare le dimande rispettive, saranno prolungati per effetto delle comunicazioni.*

60. *In tutti i casi, ne' quali le dilazioni non sono fissate colla presente legge, esse saranno determinate dal presidente del Consiglio.*

61. *Se nella discussione di un affare risulterà doversi verificare de' fatti o delle scritture, o che alcuna delle parti debba essere interrogata, si eseguiranno le disposizioni contenute ne' titoli seguenti della presente legge.*

TITOLO III.

Dell' esame de' testimonii.

62. *Se le parti non saranno di accordo in fatti di natura ad essere verificati per via di testimoni, il Consiglio d' Intendenza, riconosciuta la verificazione utile ed am*

Finalmente osserviamo che per l'arresto de' contabili per le somme loro significate non occorre l'ordinanza dell'Intendente, ma debbono le decisioni de' consigli d'Intendenza eseguirsi in conformità della legge del 21 marzo 1817 e ne' modi stabiliti dalla procedura civile. Similmente promosso il dubbio circa i casi ne' quali le amministrazioni finanziere potessero far procedere all'arresto de' contabili debitori, prima ch'essi sian dichiarati tali mercè giudizii definitivi della G. C. de' conti, e sul modo di eseguirlo, il Re uniformandosi al parere della commessione consultiva de' presidenti della cennata Gran Corte, venne a dichiarare con sovrana determinazione de' 24 ottobre 1823:

1. Che i casi nei quali si può dalle amministrazioni procedere all'arresto de' contabili prima dell'esito del giudizio de' loro conti sono quelli preveduti ne' numeri 1 e 2 dell'art. 257 della legge del 24 febbraro 1809, le quali disposizioni sono state col real decreto de' 26 marzo 1826 rese applicabili a tutti i contabili delle amministrazioni pubbliche;

2. Che il titolo da formarsi all'oggetto dev'essere una decisione amministrativa del direttore della provincia e dell'ispettore allorchè questi sarà in giro giusta il citato articolo 257;

3. Che le forme dell'esecuzione dell'arresto debbono essere quelle stabilite nell'articolo 7 del real decreto de' 2 febbraro 1818 (a), circa la esecuzione coattiva delle decisioni della Gran Corte de' conti.

Ben diverso è per l'esecuzione delle decisioni che la Gran Corte dei conti per la materia appunto di questi conti emette, mentre per essa venne col decreto del 2 febbrajo 1818 accordata l'esecuzione coattiva (b).

(a) La Corte (dice quest'articolo) non potrà incominciare dall'ordinare l'arresto personale postergando i due precedenti mezzi di coazione (le multe, e la sospensione), se non quando si verificasse uno de' seguenti casi: 1. che il contabile non avesse reso la cauzione che aveva il dovere di rendere; 2. che l'amministrazione cui appartiene avesse verificato una malversazione da lui commessa.

Col seguente art. 8 si aggiunge che la sospensione dall'impiego, e l'arresto personale de' contabili in attualità di servizio non potranno avere esecuzione, che per l'organo de' Ministri rispettivi, i quali potranno sospendere interinamente l'esecuzione delle misure adottate dalla G. Corte, e provvedere al rimpiazzo de' contabili che ne sono colpiti.

(b) Ecco gli articoli che la riguardano.

Art. 21. Le decisioni rese della G. Corte de' conti in materie di conti saranno

---

missibile, ordinerà, che si proceda alla pruova pe' testimonii, e ne fissi precisamente l'oggetto.

63. *Il Consiglio potrà procedere all'esame testimoniale, o da per se stesso, o per mezzo di un consigliere, ed anche, secondo le circostanze, per mezzo di altro funzionario pubblico.*

64. *Ogni testimonio non impedito legittimamente sarà tenuto di comparire innanzi al Consiglio d'Intendenza, o al funzionario delegato, fra il termine fissato nella citazione. Questo termine correrà dal giorno dell'intimazione che ne avrà ricevuta, salvo al Consiglio, o al suo delegato, la facoltà di accordare una proroga, se le circostanze lo richiederanno.*

65. *La contravvenzione a quest'obbligo sarà punita con un'ammenda che non potrà essere minore di dieci carlini, nè maggiore di sei ducati. Essa sarà determinata ed applicata dal Consiglio, o dal delegato, il quale sarà anche il giudice di tutti i casi d'impedimento.*

1. Che contro gli uscieri del contenzioso amm. i quali omettessero nei primi dieci giorni di ciascun mese di esibire il loro repertorio al visto del ricevitore del registro, ai termini dell'art. 37 della legge del 25 giugno 1819, sia applicata la misura della sospensione delle loro funzioni, oltre la multa stabilita dall'anzidetto articolo, finchè essi non adempiranno alla detta esibizione; del pari che col real decreto de' 18 luglio trovasi prescritto per gli uscieri del contenzioso giudiziario;

2. Che le autorità alle quali i ricevitori del registro debbono far conoscere gli uscieri del contens. amm. inadempienti alla presentazione del repertorio, e le quali debbono pronunziare la di loro sospensione, sono il Procurator generale presso la G. C. de' conti per gli uscieri addetti alla medesima, e gl' Intendenti per gli uscieri de' consigli d' Intendenza, dei corpi municipali, e della commessione generale degli ospizii;

3. Che gli uscieri i quali abbiano la duplice commissione d'istrumentare atti del contenzioso amministrativo, ed atti del contenzioso giudiziario, debbono tenere due repertorii per notare in uno di essi gli atti della prima specie, e nell' altro quelli della seconda;

4. Che gli uscieri del contenzioso giudiziario i quali o per ispecial delegazione della legge, o per essenza delle loro ordinarie attribuzioni instrumentano atti del contenzioso amministrativo debbano tenere un solo repertorio, per riportarvi tanto questi atti, che quelli relativi al contenzioso giudiziario (V. *Repert. amm.* Vol. 2 p. 36.)

Col Rescritto del 29 giugno 1830, previo il parere della Consulta dei reali domini di qua del Faro, per regolare i dritti dovuti agli uscieri del contenzioso amministrativo, ordinossi che gli atti degli uscieri presso i consigli d' Intendenza fossero regolati secondo la tariffa delle spese giudiziali de' tribunali civili, e quelli presso i sindaci de' comuni sulla tariffa de' conciliatori; il che fu comunicato agl' Intendenti con *Circol.* del 3 Luglio detto anno (V. *Ivi* p. 405.)

Colla Ministeriale de' 22 giugno 1831, d'accordo coi Ministri di gra-

ro ordinanze di arresto, saranno seguite le regole di procedura comune, in quanto non sono derogate dal presente decreto.

Art. 27. La nullità dell'arresto, che potrà essere allegata da' contabili, o da' di loro cauzionanti nel caso preveduto coll' art. 23, sarà conosciuta e giudicata da' rispettivi consigli d' Intendenza, sotto la presidenza necessaria degl' Intendenti: salvo il richiamo alla G. Corte de' conti.

---

notifica fossero pervenuti al Consiglio, o al suo delegato, sarà pronunziata la multa stabilita nell' articolo 65.

In questo caso i testimonii saranno di nuovo chiamati; e dove nuovamente non comparissero, si farà contro di essi uso della forza armata.

70. Nel giorno indicato i testimonii, dopo di aver detto il loro nome, la professione, l' età, ed il loro domicilio, dovranno prestar giuramento di dire la verità, e dichiarare se sono parenti o affini delle parti, ed in qual grado, o se sono loro domestici, o altrimente addetti al loro servigio.

71. I testimonii saranno sentiti separatamente in presenza delle parti, se vi compariscono.

72. Le parti dovranno proporre i loro motivi di ricusa e sottoscriverli prima che sia fatta la deposizione, e se non sanno, o non possono sottoscrivere, se ne dovrà far menzione. La ricusa de' testimonii non potrà esser ricevuta, cominciata che sia la deposizione, se non in quanto sarà giustificata per iscritto.

zia e giustizia e delle Finanze, determinossi che i repertorii unici ad uso de' servienti comunali tanto nella qualità di uscieri de' conciliatori, che del contenzioso amministrativo si formassero dall' amministrazione del registro e bollo, ciascuno di fogli cinque di carta di grana dodici, coll' obbligo a' detti servienti comunali di doversene provvedere dalla medesima. (V. *ivi* pag. 434.)

CAPITOLO V.

De' Conflitti.

La voce conflitto per metafora si è attribuita al contrasto tra gl' interessi del privato con quelli del pubblico, e si è estesa alle contestazioni giurisdizionali.

Non fa duopo ricordare il gran bisogno che ha la società, perchè ciascuno sappia precisamente chi sia il suo giudice, che le liti abbiano un termine limitato, che l' esecuzione delle leggi sia pronta, certa, solenne; e che se le risoluzioni relative ai diritti privati conviene che siano fatte colla sollennità e la lentezza delle forme giudiziarie, quelle relative al vero interesse pubblico non debbono trovare ostacoli nella loro celere esecuzione. E poichè fu perciò necessario stabilirsi due autorità parallelle, ma l' una indipendente dall' altra, procurar si dovea o che non nascessero contrasti tra questi due interessi, o che fossero bentosto risoluti. Dalla distinzione delle attribuzioni concesse ai due ordini giudiziario ed amministrativo, e dalle funzioni inerenti a ciascuno di essi risultar deve l' armonia che si cerca; la confusione delle due autorità nelle stesse mani recato avrebbe il grave inconveniente, o di ritardare una esecuzione, che voleva esser sollecita, o precipitare un' applicazione che doveva essere con ponderazione e maturità riflettuta. La regola direttrice dell' amministrazione in questo conflitto, dice il Romagnosi, essere quella di far prevalere la cosa pubblica alla privata dentro i limiti della vera necessità; lo che è sinonimo di far prevalere la cosa pubblica alla privata col minimo possibile sacrificio della privata proprietà e libertà.

Si dividono questi conflitti in quelli che propriamente diconsi di *giurisdizione*, ed in altri che meritano il nome di *attribuzione*. In quanto ai *conflitti di giurisdizione*, essi o sono *positivi*, quando cioè più tribunali vogliono prendere conoscenza di un affare, o *negativi*, quando niuno di

73. *Potranno essere allegati a sospetto i parenti o affini coll' una o coll' altra delle parti fino al grado di cugino germano inclusivamente; i parenti o affini col conjuge fino allo stesso grado, se il conjuge è vivente, o se la parte o il testimonio ha dal conjuge defunto prole superstite; e nel caso che il conjuge sia morto senza prole, possono essere allegati come sospetti i parenti e gli affini in linea retta, i fratelli e le sorelle, i cognati, e le cognate. Potranno ancora essere allegati per sospetti l' erede presuntivo, o il donatario, quello che avesse mangiato o bevuto colla parte, e a di lei spesa, dopo pronunziata la decisione che prescrive l' esame; quegli che ha emesso certificati su i fatti relativi alla causa, non meno che i domestici od altrimenti addetti al servizio; e finalmente colui che è posto in istato di accusa, o che sarà stato condannato ad una pena infamante.*

74. *Il testimonio allegato per sospetto sarà nulladimeno sentito.*

75. *Le parti non potranno interrompere i testimonii. Finita la deposizione il presidente del Consiglio, o il delegato di questo, potrà ad istanza delle parti, ed anche di officio, fare a' testimonii le interpellazioni che trovasse del caso.*

essi si crede competente; vertono sempre però tra diversi giudici, tribunali, o corti dell'ordine giudiziario, o fra diversi corpi del contenzioso amministrativo.

Limitati a parlare soltanto del contenzioso amministrativo, distingueremo per questo ramo, i conflitti di giurisdizione, da'conflitti di attribuzione.

SEZIONE I.

De' Conflitti di giurisdizione.

Sono essi quelli che riguardano la competenza, quando due corpi eguali si attribuiscono la conoscenza dell' affare medesimo; e se nel ramo giudiziario trovasi ciò risoluto dagli articoli 133, e 135 della legge organica del 29 maggio 1817, nell'art. 455 e seg. delle *ll. proc. civ.* e dagli art. 488 e seg. *ll. proc. pen.*; mal poteano queste disposizioni aver vigore nel contenzioso amministrativo, attesa la decisa separazione tra l'autorità giudiziaria, e l' autorità amministrativa. Si è dovuto perciò emanare altre disposizioni per risolvere questo conflitto, e ciò si è fatto colla legge del 25 marzo 1817.

» Se una medesima istanza, ivi dicesi, sarà dedotta simultaneamente avanti due o più consigli d' Intendenza, spetterà alla camera del contenzioso della G. Corte de' conti il decidere a quale de' consigli appartenga la conoscenza dell' istanza in quistione; ed ove la camera del contenzioso crede che vi sia luogo ad accogliere la dimanda della parte ricorrente, può ordinare che si sospenda intanto ogni sorta di procedimento avanti detti consigli. La parte ricorrente tra giorni 15 farà intimare tale sentenza alle parti, e le chiamerà a comparire innanzi alla G. Corte de' conti; scorso però questo termine, la sua domanda si avrà come non avvenuta, e procederà quello tra i consigli, che fu adito dal convenuto (art. 122 a 125). (a)

(a) Ivi si aggiunge che la parte ricorrente che succumberà, sarà inoltre condannata ad una multa non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cinquanta. L'art. 164 della presente legge si applicherà ancora per la dimanda di competenza (art. 126 e 127.)

---

76. Sarà redatto processo verbale dell' esame de' testimoni. Questo atto dee contenere il loro nome, l' età, la professione ed il domicilio, il loro giuramento di dire la verità, la loro dichiarazione se sono parenti, affini, domestici, od altrimenti addetti al servizio delle parti, ed i motivi di ricusa che fossero stati allegati contro di essi. Il processo verbale dovrà esser letto a' testimonii per quella parte che li concerne individualmente. Ogni testimonio dovrà sottoscrivere la propria deposizione: e se non sappia scrivere o non voglia; se ne farà menzione. Il processo verbale, se l' esame ha luogo innanzi al Consiglio d' Intendenza, dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario del medesimo: e se ha luogo innanzi al delegato, sarà sottoscritto da questo, e dal cancelliere del comune nel quale si procederà all' esame suddetto, o che dovrà necessariamente assisterli.

77. Compito che sarà l' esame de' testimonii, il Consiglio pronunzierà immediatamente sulle allegazioni a sospetto.

78. Se le medesime si trovano sussistenti, non si terrà alcun conto della deposizione fatta dal testimonio allegato sospetto.

SEZIONE II.

De' conflitti di attribuzione.

§. I.

Natura e specie di questi conflitti.

Chiamansi così quelli che vertono fra i poteri giudiziarj, ed i poteri amministrativi, i quali secondo il disposto dell'art. 199 della legge organica del 29 maggio 1817, non possono decidersi dal potere giudiziario. Perciò si risolvono dal Re dietro l'avviso delle Consulte, giusta l'art. 15 n.° 3 della legge del 14 giugno 1824. Ricordiamo che il conflitto è un atto di alta amministrazione, ed è stato istituito ad oggetto dell' ordine pubblico, per mantenere la distinzione la separazione e l'indipendenza piena e reciproca delle materie, e delle funzioni amministrative e giudiziarie. Quindi non può essere elevata che dagl' Intendenti, ed in affare di sua natura amministrativo. (a)

(a) I prefetti, dice il *Cormenin* nelle Quistioni di dritto amm., debbono elevare il conflitto su le dimande che portate innanzi ai tribunali tenderebbero, se fossero ammesse, a rimettere in discussione quistioni decise dall' autorità amministrativa, nelle materie di sua competenza; e quando in una causa portata innanzi ai tribunali trattasi di spiegar precedentemente il senso e gli effetti di un atto amministrativo. Ma essi nol possono contro le decisioni o sentenze passate in giudicato, sia per lo spirar de' termini d' appello o di cassazione, sia per l' acquiescenza delle parti; salvo il ricorso nell' interesse della legge; nè contro le sentenze che han solo pronunziate sul possessorio senza pregiudicare la competenza o il merito; nè rivindicare quel ch' è di natura giudiziaria in un atto, se può dividersi quel che sia amministrativo. Ne pregiudicare sia con arresto di rivindicazione, sia con altro connesso od ulteriore il merito della quistione, quand' anche cadesse nella loro attribuzione prima di pronunziarsi sul conflitto. — Aggiunge lo stesso Autore che i prefetti non possono nel dispositivo de' loro arresti attribuir l' affare a tale o tal' altra autorità amministrativa; nè sospendere di lor propria autorità e per loro ordine l' esecuzione delle sentenze, od arrestare in alcun modo l' azione de' tribunali, senza conflitto. Non possono neppure rivocare i loro arresti di conflitto o de' loro predecessori, quando siano stati notificati alle corti od ai tribunali; nè elevare conflitti tardivi, prematuri, o senza oggetto; nè ordinare l' esecuzione provvisoria delle loro deliberazioni. — Conclude, che spet-

---

79. Qualora le allegazioni a sospetto non sussistessero, e l' instanza si ritrovasse in istato di essere decisa, il Consiglio d' Intendenza pronunzierà sul tutto con una sola decisione.

80. Non esistendo allegazioni a sospetto, il Consiglio dovrà pronunziare sul merito della causa ne' dieci giorni che succedono al compimento dell' esame, o al rinvio delle carte concernenti il medesimo.

TITOLO IV.

DELLE VISITE SOPRALUOGO E DELLE PERIZIE.

81. Allorchè si tratterà di verificare lo stato di alcun locale o di estimare il valore delle indennità, o de' risarcimenti dimandati, il Consiglio d' Intendenza potrà ordinare che uno de' consiglieri, o altro funzionario pubblico da esso prescelto, si trasferisca sul luogo della controversia, per eseguirvi la visita in presenza delle parti.

La base su cui poggiar deve ogni risoluzione su questi conflitti è quella stabilita nell' art. 5 num. 3 della legge del Contenzioso amministrativo già da noi analizzata; cioè, di attribuirsi alla competenza del potere giudiziario, l'esame ed il giudizio di tutte le azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità o la interpretazione di un atto dell' amministrazione pubblica, ed eccettuandosi solo a favore del potere amministrativo la cognizione della validità de' contratti fatti dalla pubblica amministrazione, della loro solennità, e della interpretazione e spiegazione de' medesimi, giusta l'art. 8 della detta legge, di che pure parlammo.

Poniamo dunque per principio che quando vengono a conflitto le ragioni private colle pubbliche, i tribunali civili sono d' ordinario competenti e le amministrazioni pubbliche rappresentate da consigli d' Intendenza sono veri tribunali di eccezione. Se non convengono nelle loro attribuzioni, nasce il conflitto tra queste autorità, che vien rimesso all' esame della Consulta.

Questi conflitti possono essere positivi o negativi. È positivo il conflitto, allorchè l' autorità amministrativa o giudiziaria si crede competente a procedere in esclusione l' una dell' altra: è poi negativo il conflitto nel caso che una delle anzidette autorità o tutte e due si dichiarino incompetenti a procedere. (a) E gli uni e gli altri riguardando l'ordine pubblico, possono elevarsi in qualunque tempo, anche pendente il ricorso per annullamento

ando al Re solo il regolare i conflitti di attribuzione nel suo consiglio di stato, non possono introdursi che sul rapporto del Ministro della giustizia, salvo alle parti somministrar semplici osservazioni; che non vi è luogo ad ammettervisi nè la discussione contraddittoria delle parti, nè ricevere alcuna opposizione o domanda di revisione contro gli arresti del consiglio su i conflitti; nè di pronunziare alcuna condanna di spese. V. *ivi* il trattato su i conflitti vol. 1. pag. 463 e seg.

(a) Ecco un caso ultimamente avvenuto di Conflitto negativo, nel quale varie altre quistioni furono risolute.

Per inosservanza delle disposizioni del Decreto de' 10 Giugno 1817 sulla contribuzione fondiaria (art. 153) il Direttore de' Daz. Diretti di Abruzzo Citeriore invocò provvedimenti del Consiglio d' Intendenza per infliggere due multe di venti ducati l' una al Notaio D. Ferdinando Carabba, e tre simili multe al Notaio D. Vincenzo Brasite. Ma il Consiglio d' Intendenza con due decisioni de' 21 luglio 1834 rigettando l' inchiesta dichiarò la sua incompetenza, il che fece luogo ad un reclamo del Consiglio delle contribuzioni dirette; in discussione del quale la G. Corte de' Conti fu di avviso di dichiararsi la competenza del contenzioso amministrativo, e che annullate le

---

82. *Se l' oggetto della visita o della estimazione esige delle cognizioni estranee alla persona delegata, ed in qualunque caso in cui il Consiglio crederà necessario di ordinare qualche perizia, le parti contendenti ne saranno preventivamente avvisate.*

83. *Essi dovranno ne' due giorni che seguiranno l' avviso, procedere alla scelta di uno, o di tre periti. La scelta sarà dichiarata al segretario del Consiglio o alla persona delegata.*

84. *Mancando di adempire alle disposizioni dell' articolo precedente, il Consiglio d' Intendenza, o la persona delegata per la visita sopra luogo, nominerà di officio tre periti.*

85. *La sentenza che ordinerà la perizia, dovrà spiegare con chiarezza i punti, su de' quali dovrà cadere.*

86. *Nel caso di visita sopra luogo, i periti vi si dovranno recare insieme colla persona destinata dal Consiglio.*

87. *Gli articoli 64 a 73 del tit. precedente saranno applicabili ancora a' periti.*

alla Corte Suprema. Anzi allorchè fosse stato risoluto un conflitto di attribuzione nel giudizio di terza opposizione, l'esame da farsi dalla nuova autorità cui l'affare viene rinviato, debb'essere ristretto al solo interesse del terzo, tranne il caso della individualità della cosa come di dritto, giusta la spiega fatta nel real decreto degli 8 ottobre 1825; dove si aggiunse che tali disposizioni formassero parte integrale del modo della elevazione de' conflitti di attribuzioni tra le autorità amministrative e quelle giudiziarie.

§. II.

Applicazione a' particolari casi.

Vedemmo quanto importa l'armonia tra i due poteri giudiziario ed amministrativo, e vedemmo quante precauzioni si sono prese onde prevenire sin dalla loro origine ogni controversia tra essi, ogni usurpazione da mal consigliato zelo diretta; sino a darsi la facoltà agl' Intendenti di elevare i conflitti sempre che i tribunali fossero aditi per quistioni attribuite dalla legge alle autorità amministrative. Ora scenderemo ai particolari casi di questi conflitti, e dal loro esempio; e dai principii legislativi adottati, vedremo la cura del governo nel regolarne le competenze. (a)

due decisioni del Consiglio d'Intendenza di Chieti de' 21 luglio 1834 restassero condannati i Notai mentovati a pagare rispettivamente le multe di dugento e di sessanta ducati.

Ma la Consulta de' Reali Dominj di quà dal Faro da S. M. incaricata dell'esame di tal pendenza propose di confermarsi l'avviso della G. Corte de' Conti per la parte che riguarda la dichiarazione di competenza del potere amministrativo, ma ridurre la parte dell'avviso relativa alla condanna di multa, che esser potrebbero ridotte ciascuna alla somma di ducati 20, spiegando il cit. art. della *legge* sul Registro e Bollo.

Ed avendo il Re approvato questo parere della Consulta, venne ciò partecipato all' Intendente di Chieti dal Ministro delle Finanze colla Ministeriale de' 26 luglio 1836.

(a) Ma perchè, domanda un autore, la soluzione di queste difficoltà in materia di competenza è deferita al Governo? Perchè se le quistioni di competenza tra tribunali in una materia la cui natura giudiziaria non è messa in dubbio sono deferite alle corti supreme di giustizia; non converrebbe lo stesso andamento per le quistioni sulle rispettive competenze degli ordini Amministrativo e Giudiziario: non potrebbero queste deferirsi ad una corte, senza pregiudicarli, senza distruggere il principio che rende paralleli i due sistemi. Bisogna dunque risalire all'origine comune di ogni esecuzione di leggi, a quella dalla quale emanano nel tempo stesso i due ordini di giurisdizione. Essa pronunzia allora come *autorità di governo*; non come autorità amministrativa.

---

88. *Se l'oggetto della conteso fosse del valore, che quantunque indeterminato, pure potesse presumersi minore di ducati dodici non si darà luogo a perizia alcuna, in questo caso è rimesso alla saviezza ed alla coscienza del consiglio il mezzo onde acquistare i lumi bastevoli a poter pronunziare con equità,*

89. *Le parti condenenti non potranno ricusare che i periti nominati* ex officio, *salvo il caso, in cui le cause di sospetto fossero sopraggiunte dopo la scelta fatta di comune consenso.*

90. *La ricusa contro un perito dovrà proporsi con atto sottoscritto dalla parte, o da un suo procuratore speciale. Questo atto dovrà contenere la causa di ricusa, le pruove ove vi esistono, o l'offerta di giustificarle per mezzo di testimonii.*

91. *La causa dovrà proporsi 24 ore dopo la nomina de' periti. Elasso questo termine non sarà più ammissibile.*

92. *I motivi di ricusa pe' periti saranno quelli medesimi designati nell' articolo 73.*

93. *La ricusa dovrà essere giudicata immediatamente. Ove si trovi sussistente, il*

Dopo la pubblicazione delle leggi del 12 dicembre 1816, e de' 21 e 25 marzo 1817, ebbero luogo varie risoluzioni sovrane su questi conflitti fra i tribunali ordinarj ed i giudici del contenzioso amministrativo, e sebbene di alcune si fosse fatta menzione nel comento alla legge del Contenzioso amministrativo, pure qui le riuniremo tutte, riportandole secondo le rispettive epoche. (a)

1. Sorto il dubbio « se la decisione delle cause di escomputo e di rescissione de' contratti che potranno aver luogo tra lo stato, i comuni, e gli stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall' altra, appartener dovesse a' tribunali ordinarj, ovvero a' consigli d' Intendenza » sul parere emesso dalla camera di giustizia del Supremo Consiglio di cancelleria, la M. S. dichiarò « che le cause di sopra indicate sono di competenza dell' ordine giudiziario, a norma dell' art. 5 n.° 3 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Nel caso però in cui ne' contratti di affitto sia intervenuto patto, col quale siasi rinunziato in termini assoluti, o in casi particolari all' escomputo, S. M. dichiarò che la competenza di tali cause è del potere amministrativo, a norma dell' art. 8 n.° 3 della citata legge de' 21 marzo 1817. » Questo rescritto de' 28 marzo 1818 venne comunicato a' Regj Procuratori de' tribunali civili. (Il parere del Consiglio Supremo di cancelleria può vedersi nel *Repertorio Amministrativo* v. 1. p. 154 dove è riportato).

2. Pel conflitto elevatosi tra il Tribunale civile di Teramo e 'l Consiglio d' Intendenza di detta provincia tra un ricevitore distrettuale ed un percettore di fondiaria, si risolvè da S. M. in data de' 28 marzo 1818, sulla considerazione « che nel fatto in quistione non si trattava di estinzione, ma di compensazione che si oppone per impedirsi gli effetti della decisione amministrativa, che la competenza nella causa fosse del potere

(a) È utile pure tener presente le risoluzioni emesse su i conflitti dal 1811 al 1814; vale a dire:

Nelle controversie fra i comuni ed i particolari quelle de' 4 maggio, e 9 giugno 1811; 9 giugno, e 1 agosto 1812, 3 marzo, e 1 maggio 1814 — Per le controversie tra particolari e corporazioni, quelle del 21 maggio 1813, 16 aprile e 3 giugno 1814 — Per quelle tra i particolari ed il demanio le risoluzioni degli 8 gennajo 1811, 26 febbrajo, 16 aprile, e 3 maggio 1814 — E nelle controversie fra particolari e particolari quelle de' 6, 12, e 15 aprile, e 1 agosto 1812, de' 21 luglio e 18 settembre 1813, e del 5 luglio 1814.

Consiglio dovrà colla medesima sentenza procedere alla nomina di altri periti in surrogazione di quelli che sono stati ricusati.

94. *Se la ricusa è rigettata, la parte che l' avrà proposta sarà condannata a quella indennizzazione che sarà di ragione anche verso il perito, qualora questi l' abbia dimandata. In questo ultimo caso il perito ricusato non potrà più prestare il suo ufficio.*

95. *Dopochè i periti avranno eseguito l' incarico loro affidato, dirigeranno al Consiglio d' Intendenza, o al delegato del medesimo un rapporto, nel quale faran conoscere il loro parere sull' oggetto controvvertito. Essi dovranno rispondere a tutti i punti che saranno indicati nella decisione che ha ordinato la perizia.*

96. *Questo rapporto dovrà essere redatto, e rimesso ne' due giorni che succederanno a quello in cui si è eseguita la perizia.*

97. *Nel caso preveduto nell' articolo 93., il rapporto de' periti dovrà esser vidimato anche dalla persona delegata dal Consiglio d' Intendenza.*

98. *Le parti potranno intervenire nella perizia che si esegue dagli esperti.*

amministrativo » (È buono tener presente la sentenza del tribunale civile di Teramo, e l'ordinanza di quell'Intendente riportate *ivi* pag. 156 a 160.)

3. Dietro avviso delle due camere di giustizia, e dell'interno sul conflitto elevato tra il sig. Spagnuoli e 'l comune di S. Andrea in provincia di Teramo, il Re in data de' 3 Aprile 1819 ordinò » sulla considerazione, che la causa in quistione versa sopra dimande di escomputo, e che nel contratto di affitto non si legge verun patto di rinunzia all'escomputo, sia in termini generali, sia in casi particolari, così per essa debba procedere il potere giudiziario. Ben vero però che conoscendosi da' giudici del potere suddetto di doversi decidere alcuna controversia riguardante la validità, le solennità, o la interpretazione del contratto di affitto, debbano essi rimettere tal cognizione al Consiglio d'Intendenza. » Questo rescritto fu comunicato anche a' Regj Procuratori (*Ivi* pag. 161.)

4. Sul conflitto tra il consiglio d'Intendenza del 2 Abruzzo ulteriore ed il tribunale civile di Aquila, nella causa tra la commessione de' luoghi pii di Pescocostanzo e D. Gianbattista Mascitelli; dove si quistionava se la fidejussione data per contratto di affitto a tempo determinato passato colla pubblica amministrazione potesse estendersi anche al caso di tacita riconduzione, il Re in data de' 20 ottobre 1819 stabilì sulla considerazione « che la quistione conteneva un'azione puramente civile, e che non trattavasi nè di validità, nè d'interpetrazione, nè di legittimità di un contratto amministrativo, il potere giudiziario era competente nella causa » (*Ivi*, *ivi*).

5. Per la causa tra il sig. Corti e Stajola per la chiusura della strada pubblica dedotta dal Corti a carico dello Stajola, ed elevatosi il conflitto tra il tribunale civile del 2 Abruzzo ulteriore e quel consiglio d'Intendenza; per le azioni relative alle occupazioni di strada pubblica, non esclusa quella della rivendicazione, il Re in data de' 10 marzo 1820 sulla considerazione » che si trattava di conoscere se la strada occupata era di pubblica proprietà, o pure un sentiero vicinale di proprietà privata, dichiarò che la conoscenza della causa anzidetta apparteneva al contenzioso amministrativo, ben inteso però che se nel tempo della decisione si fosse venuto in chiaro, che la strada in contesa non era pubblica, ma vicinale, allora il potere amministrativo doveva sospendere la sua procedura, e rimettere la causa al potere giudiziario » (Per conoscere più dettagliatamente la specie, veggasi il fatto che diede luogo al conflitto, rapportato *Ivi* pag. 163.)

6. Se nell'esecuzione di lavoro fatto dagli appaltatori di pubbliche

---

99. *I periti dovranno presentare un solo rapporto ed un solo giudizio a pluralità de' voti. Se i periti sono stati di diversa opinione, s'indicheranno i motivi del dissenso, senza specificare le opinioni individuali.*

100. *I periti che tardassero a rimettere il rapporto di cui sono incaricati, vi potranno essere astretti coll' arresto personale.*

101. *Se il Consiglio non trovi schiarimenti bastevoli nel rapporto, potrà ordinare di officio un' altra perizia da eseguirsi da uno o più periti che si nomineranno pure ex officio.*

102. *Il Consiglio non sarà obbligato di conformarsi al sentimento de' periti contro la propria convizione.*

strade si teme il danno de' privati, è questa quistione di pertinenza dell' autorità amministrativa, e non della giudiziaria, come venne stabilito col rescritto de' 4 dicembre 1822, nella causa tra il Procuratore del Principe Doria, ed altri particolari contro gli appaltatori, diretto al Regio Procuratore presso il tribunale di Salerno. (*Ivi* pag. 165 e seg.)

7. Nelle azioni per remissione di mercede nel contratto di affitto coll' amministrazione comunale, devesi procedere da' Giudici del contenzioso amministrativo, qualora nel contratto si fosse all'escomputo rinunziato, giusta il rescritto degli 8 gennajo 1823 nella causa tra D. Luigi Murolo, ed il comuni d' Ischia, diretta al Procuratore Generale presso la Gran Corte civile di Napoli. (*Ivi* pag. 157, e seg.)

8. Le azioni per attentati commessi entro l'anno sul corso di acque pubbliche, sono di competenza de' giudici del contenzioso amministrativo, come si opinò dal consiglio di Stato ordinario per varj motivi (a) e specialmente perchè tali controversie ricadono essenzialmente sotto la sanzione degli art. 6. e 7 della legge del 21 marzo 1817, giusta il rescritto degli 8 febbrajo 1823, nella causa tra Carli e Capponi, diretto al Regio Procuratore presso il Tribunale civile di Aquila. (*Ivi* pag. 169 e seg.)

9. Le azioni per occupazioni di strade pubbliche sono di competenza de' giudici del contenzioso amministrativo, quando anche prima della legge del 21 marzo 1817 i Tribunali ordinarj vi avessero giudicato, giusta

(a) I motivi addotti dal Consiglio di Stato, furono i seguenti — 1. Il fiume Rign era proprietà pubblica, importando poco che non era navigabile, art. 8 della legge de' 2 Agosto 1806 sull' abolizione della feudalità, art. 9 della legge de' 12 dicembre 1816, ed art. 463 leggi civili — 2. Sono di competenza del contenzioso amministrativo le controversie tutte, che cadendo sopra oggetti dell' amministrazione pubblica, la interessana direttamente, o indirettamente, art. 3 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Oggetti dell' amministrazione pubblica sono, le cose che non sono possedute a titolo di proprietà privata di alcuno .... Tali sono ...... le acque, e tutte le proprietà che appartengono al demanio pubblico, art. 4 detta legge — 3. La generalità delle espressioni comprese negli art. 6 e 7 *idem* — 4. La competenza de' giudici di circondario nelle azioni possessorie non è assoluta, ma riguarda quella solamente che ha luogo tra privati, e per cose soggette al demanio privato; art. 195 della legge de' 29 maggio 1817 sull' organizzazione dell' ordine giudiziario, combinato colle disposizioni di sopra riferite della legge de' 21 marzo 1817 — 5. Ordinariamente la competenza è regolata per ragione di materia e non di persone.

TITOLO V.

DEGL' INTERROGATORII SOPRA FATTI O LORO CIRCOSTANZE.

103. *In qualunque caso il Consiglio d' Intendenza potrà ordinare tanto di officio, che a richiesta delle parti, che queste sieno sentite personalmente all' udienza sopra fatti o circostanze relative all' oggetto in quistione. Potrà anche delegare uno de' consiglieri, a qualunque altro funzionario pubblico, per procedere all' interrogatorio suddetto.*

104. *L' interrogatoria a richiesta delle parti non potrà essere ordinata, se non quando sia stata presentata una dimanda ch' esprime i fatti su i quali il medesimo dovrà cadere, ed il Consiglio avrà riconosciuto che i fatti proposti possono contribuire ad assicurare la giustizia della decisione.*

105. *Se la parte chiamata per subire l' interrogatorio, non comparisca, o compa-*

ria. E che il Tribunale civile di Napoli doveva procedere sulle istanze dello Scarpa in contraddizione dell'amministrazione suddetta, e giudicare, se il danno che si allegava era derivato dall'operazione fatta dall'amministrazione e quale indennità fosse dovuta all'attore, condannando a prestarla chi di dritto. E ciò dietro le considerazioni, che le autorità amministrative e giudiziarie non possono conoscere ad istanza de' privati, e senza preventiva superiore autorizzazione, della regolarità delle operazioni disposte dalle pubbliche amministrazioni, o de' danni per esse a' medesimi cagionate; che i privati i quali avessero motivo a dolersi delle operazioni delle pubbliche amministrazioni o de' danni per esse ricevuti debbano per la via del ricorso avanzare i loro richiami, al real Trono ed ai Ministri Segretarj di Stato; e che dietro questi richiami, presa cognizione dell'affare possa superiormente disporsi, qualora vi sia luogo, la repressione dell'abuso, la rettificazione dell'eccesso, o in fine la liquidazione del danno. (Per la specie v. *Ivi*, pag. 177.)

§. III.

Modo di procedimento nei conflitti.

Col real decreto de' 17 luglio 1815 si prescrisse nell'art. 4 che nascendo conflitto di giurisdizione tra il potere amministrativo e giudiziario esso verrebbe deciso dal Re nel consiglio de' Ministri di stato; e coll'art. 21 della legge de' 22 dicembre 1816 per l'organizzazione del Supremo Consiglio di cancelleria, si disse, che la camera di giustizia e degli affari ecclesiastici riunita a quelle delle finanze e dell'interno fossero particolarmente incaricate di esaminare le quistioni di competenza tra i corpi giudiziarj ed i corpi amministrativi, ne' casi e nel modo da determinarsi dal Re. Abolito il Supremo Consiglio di cancelleria, si creò col dec. di 15 luglio 1822 una Commessione destinata per l'esame delle quistioni di competenza tra i corpi giudiziarj e quelli amministrativi. Questa pure venne abolita coll'organizzazione della Consulta generale del regno ch'ebbe luogo colla legge de' 14 giugno 1824. Ora ivi si disse nel num. 3 dell'articolo 15, che sulle quistioni di competenza tra le autorità del contenzioso giudiziario e quelle del contenzioso amministrativo, le consulte, sempre con ispeciale commessione del Re fossero incaricate di discuterle e dare il loro avviso.

---

109. *Compito l'interrogatorio, verrà letto alla parte che l'ha subìto, e se le dimanderà se ha detto la verità, e se vi persiste. Ove la parte faccia delle aggiunte saranno scritte al margine, o in seguito dell'interrogatorio. si leggeranno pure al rispondente le addizioni, e si farà al medesimo la sopradetta dimanda: si sottoscriveranno quindi dalla parte tanto l'interrogatorio che le aggiunte, e non sapendo o non volendo scrivere, dovrà farsene menzione.*

110. *Il processo verbale sarà cifrato in ciascuna pagina, e sottoscritto dal Presidente del Consiglio, o dalla persona delegata dal Consiglio istesso, secondochè l'interrogatorio avrà luogo innanzi all'intero Consiglio, o innanzi ad altro funzionario.*

111. *Proponendosi interrogatorii ad amministrazioni di pubblici stabilimenti, o a qualunque altra pubblica amministrazione, esse saranno tenute di nominare un individuo del loro corpo, o un agente per rispondere su' fatti e le circostanze che loro saranno state comunicate.*

112. *A tal effetto esse muniranno il nominato di una procura speciale, in cui sa-*

» strazinne o a compromettere la sicurezza delle proprietà e delle persone, » ch'è il primo bene che noi vogliamo assicurare ai nostri amatissimi » sudditi; volendo efficacemente provvedere ad ogni disordine con una re» gola che fermi il passo alle autorità nel punto dove esse si urtano; ve» duto l'articolo 14 del nostro decreto de' 24 ottobre 1809 (a), sul rap» porto del nostro ministro dell'interno, abbiamo decretato e decretiamo » quanto siegue.

» Art. 1. Il conflitto fra le autorità giudiziarie e le amministrative, sospende il corso dell' una e dell' altra sino alla nostra decisione.

2. Vi è conflitto quando entrambe le autorità s' impadroniscono dello stesso affare, ed avvertite della collisione che vi è fra loro, continuano ciascuna a sostenerlo come di propria competenza.

3. La sospensione che porta seco il conflitto, fa rimanere le cose nello stato in cui esse trovansi nel momento in cui il conflitto è notificato. Ogni atto fatto dopo notificato il conflitto è nullo insanabilmente.

4. Gl' Intendenti quando saranno avvertiti che un affare di competenza delle autorità amministrative è portato innanzi ad un tribunale o altra autorità giudiziaria inferiore, richiederanno i nostri procuratori presso i rispettivi tribunali di farlo rimettere alle autorità amministrative competenti. Ciascun procuratore regio è tenuto non solo di promuovere subito una decisione del tribunale sull' allegata incompetenza, ma di fare ancora inserire nella decisione le sue requisizioni.

5. Se il tribunale crederà di non dover rimettere l'affare alle autorità amministrative che lo hanno reclamato, il procurator regio sarà tenuto d' informarne subito l' Intendente.

6. I nostri procuratori anche non richiesti da alcuno sono tenuti di domandare d' ufficio che si rimettano alla autorità amministrativa compe-

(a) Ecco le parole del citato articolo.
Art. 14. Giudica (il Consiglio di Stato) de' conflitti di giurisdizione tra i corpi amministrativi ed i corpi giudiziarii; del contenzioso dell' amministrazione e delle contribuzioni; della intimazione do' giudizii contro gli agenti dell' amministrazione pubblica; degli appelli ed abusi in materia ecclesiastica; delle difficoltà insorte tra il fisco e i particolari nell' eseguimento de' contratti passati, in esecuzione della legge de' 21 di maggio 1806, per la censuazione del tavoliere di Puglia; e delle controversie de' confini tra le comuni di diverse provincie. V. inoltre le Addizioni.

TITOLO VI.

Della declinatoria di foro.

115. La parte che sarà chiamata d' avanti un Consiglio d' Intendenza incompetente, potrà dimandare di essere rimessa a' giudici competenti.

116. Questa dimanda dovrà farsi preventivamente a qualunque altra eccezione ed a qualunque risposta, salvo ciò ch' è detto nell articolo seguente.

117. Quando il Consiglio d' Intendenza sarà incompetente per ragion di materia, la declinatoria potrà presentarsi in qualunque stato si ritrovi la causa, e se non vi fosse istanza di parte, la causa dovrà rimettersi di officio a chi n' è competente.

118. I Consigli potranno colla medesima sentenza rigettare la declinatoria e pronunziare sul merito: ma però con due dispositive distinte, l' una riguardo alla decli-

scritto emesso nel Consiglio de' 3 marzo 1818 (*Repert. Amm.* Vol. 2, pag. 39.

Per le prestazioni in generi dovute agli ex-feudatarii, si può chiedere dai coloni la conversione in canone fisso in danajo: ma innanzi a quale autorità deve farsi tal demanda? È forse l' Intendente incompetente ad ordinare tal commutazione? La Gran Corte de' Conti esaminando tal quistione nella causa tra i coloni di Agromonte ed altri luoghi di Basilicata, nella quale quell' Intendente avea pronunziato, considerò, 1. Che per gli articoli 14, 15 e 16 del decreto de' 17 gennaro 1810 ai soli giudici di circondario fu commesso di sentenziare sulla commutazione delle *prestazioni* in canone fisso, con appello al tribunale civile della provincia, ove le parti se ne tenessero gravate, 2. che l' art. 28 delle istruzioni de' 10 marzo 1810, anzichè alterare tal legge, l' ha confermata; 3. che non essendo stato mai all' ex-barone notificata l' ordinanza dell' Intendente, si è opportunamente richiamato, 4. che è dettato essere nulle le determinazioni delle autorità cui la legge non ne dia diritto; è *di avviso* annullarsi l' ordinanza dell' Intendente; ed esser libero ai coloni sperimentare i loro dritti a' termini della legge. Il che fu approvato da S. M. col Rescritto del 21 aprile 1818. (*Repert. Amm.* Vol. 2 pag. 44.

Ne' contratti di affitto de' cespiti comunali si faccia rinunziare il fittajuolo a qualunque azione di escomputo, acciò ogni disputa che potrà emergere su tali contratti rientri nella giurisdizione de' Consigli d' Intendenza giusta la sovrana risoluzione emessa col Rescritto del 4 aprile 1818 — *Minist.* de' 16 maggio 1818 v. *Repert. Amm.* vol. 2 pag. 42 e 49.

Sul dubbio della competenza per le coazioni della contribuzione fondiaria, considerossi dal Ministero delle Finanze che gli esattori comunali possono avvalersi di due sorti di coazioni per esigere il contributo fondiario: la prima è personale per mezzo de' piantoni, e 'l solo Intendente può farlo, anche per mezzo de' sottintendenti: la seconda è la reale per mezzo de' sequestri. Per questa è necessario adire il giudice di circondario per ordinare la vendita de' beni sequestrati. L' obbligo del giudice, giusta il decreto de' 4 luglio 1809 è di procedere sommariamente, e senza il rito giudiziario, in maniera che la sentenza della vendita deve farsi tre giorni dopo il sequestro, e fra due altri giorni dev' essere compiuta la vendita. In caso di opposizione di solo reclamo di proprietà, o di eccesso per beni

---

TITOLO VII.

Delle quistioni di competenza fra i consigli.

122. *Se una medesima istanza sarà dedotta simultaneamente avanti due o più Consigli d' Intendenza, spetterà alla camera del contenzioso della gran corte de' conti il decidere a quale de' Consigli appartenga la conoscenza della istanza in quistione.*

123. *Ove la camera del contenzioso creda che vi sia luogo ad accogliere la dimanda della parte ricorrente, potrà ordinare che si sospenda intanto ogni sorte di procedimento avanti i detti consigli.*

124. *La parte ricorrente tra giorni quindici farà intimare tale sentenza alle parti, e le chiamerà a comparire innanzi alla gran corte de' conti.*

125. *Elasso questo termine la sua dimanda si avrà come non avvenuta, e procederà quello tra' consigli che fu adito dal convenuto.*

que ai primi di giudicare di qualunque causa nella quale si tratta di oggetto sottoposto di sua natura alle leggi civili, benchè il demanio pubblico od altra autorità amministrativa sia contraddittrice o interessata nella causa.

3. Sono di competenza amministrativa tutte quelle quistioni che cadono o sopra *oggetti* attribuiti da leggi generali o speciali all'autorità amministrativa, o sopra *atti* della stessa autorità amministrativa, o i loro *effetti proprii* (a), qualunque sia l'affare nel quale tali atti intervengono.

4. Non ogni atto di amministrazione è atto di autorità amministrativa ad oggetto di fondare la sua competenza ed escluderne la competenza giudiziaria (b).

5. Nel silenzio o nell'oscurità della legge, sono quistioni di competenza amministrativa tutte quelle che cadono sopra oggetti di loro natura appartenenti alla *ragion pubblica* considerata tanto in relazione alla persona individua dello Stato, quanto in relazione ai cittadini contemplati nella loro generalità, semprechè la loro cognizione non sia stata attribuita ad altra autorità.

6. Il Re costituito giudice supremo dell'ordine amministrativo esercita tra le autorità amministrative una cassazione di diritto per motivo di atti incompetenti o di conflitto fra le medesime. Esso pure esercita lo stes-

Altro è il dire, che una data materia sia per se stessa di ragion pubblica, ed altro è il dire che l'amministrazione delle materie medesime sia affidata agli agenti immediati del governo detti volgarmente *amministratori*.

Altro è il dire, che ai detti agenti sia commessa l'amministrazione delle materie suddette ed altro è il dire che ai medesimi sia commesso il *giudizio* degli affari contenziosi riguardanti le materie da loro amministrate.

(a) Per la voce *proprii* s'intendono gli effetti naturali e immediati degli atti dell'autorità amministrativa. Non conviene estendere la potenza amministrativa al di là della sfera dell'atto stesso, benchè vi possa esser connessione tra un atto ed un altro od anche plausibile ragione, ma conviene restringerla agli effetti necessarii dell'atto medesimo, mentre non vi sarebbe più confine ove arrestarsi.

(b) Ma come distinguere con sicurezza questa diversità? Domandare se il tale affare appartenga al dato ministero o ufficio, egli è lo stesso che domandare se la legge lo *abbia* difatti *sottoposto* all'autorità del medesimo; la domanda è dunque tutta *di fatto*; la risposta dunque dev'essere pure *di fatto*, e di fatto *positivo* e comprovato, o mediante la disposizione particolare o generale della legge organica, o mediante la ragione sussidiaria alla legge, avuto riguardo alla qualità dalla materia.

---

130. *Le dimande per incidenti saranno riunite agli atti della controversia principale per esser giudicate con una sola e medesima decisione. Ciò non ostante, se convenga darsi qualche disposizione provvisoria ed urgente, ne sarà fatto rapporto dal consigliere relatore alla prima seduta del consiglio, che deciderà.*

TITOLO IX.

DELL' ACCUSA DI FALSO.

131. *Se sia attaccata di falso una scrittura, l'Intendente prefiggerà un termine in cui la parte, che l'ha prodotta, dovrà dichiarare, se intenda avvalersene.*

132. *L'ordine dell'Intendente sarà intimato alla parte avversa.*

133. *Ove la medesima dichiari di non voler far uso del documento prodotto, o manchi di soddisfare all'ordine dell'Intendente, non si terrà conto della scrittura attaccata di falso.*

CAPITOLO VI.

DELLA GIURISPRUDENZA FRANCESE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

SEZIONE I.

Sunto delle quistioni di dritto amministrativo trattate dal Barone DE CORMENIN.

ACQUA (CORSO DI) *non navigabile nè atlatto a trasporto.*

I. Tutte le domande, per stabilire molini ed usine anche in queste acque debbon essere autorizzate dal Re dietro il parere del Prefetto e sul rapporto del Ministro dell'interno (a); e per fissare, sorvegliare, mantenere, raccogliere i fili di acqua, l'altezza e la situazione de' scoli, ed altre opere d'arte, la dimensione delle cataratte e dei canali de' molini, nell'interesse generale delle proprietà confinanti, delle strade, delle usine, de' riservatoi per l'irrigazione ec. Le opposizioni a queste autorizzazioni qualora si fondino sopra titoli di propietà sono di competenza dei tribunali.

L'istruzione amministrativa che deve precedere la reale autorizzazione non reca ostacolo alle quistioni pregiudiziali di proprietà o di servitù che debbon esser portate innanzi ai tribunali. (*Ivi* vol. II. pag. 49.)

Spetta al Re dietro il parere de' prefetti a determinare l'epoca, l'ordine i lavori, il pagamento delle spese di nettamento di questi canali, e cambiare per la pubblica utilità il cangiamento del letto attuale d'un ruscello, o la cessione di usina, previa l'indennità. (Ivi p. 53.)

II. Spetta ai consigli di prefettura statuire sulle controversie elevate pel pagamento delle spese pel nettamento, riparazioni o ricostruzioni delle dighe ed altre opere dell'arte; applicare i regolamenti fatti dai prefetti sull'altezza dell'acqua, e la dimension de' canali; decidere le controversie sull'esecuzione de' lavori necessarj allo stabilimento d'una fontana,

(a) Quindi i regolamenti generali fatti dai prefetti per la polizia delle riviere, la irrigazione de' prati tutto che approvati dal Ministro non formano leggi che obblighi i particolari ed i tribunali se non sono prima rivestiti della reale approvazione nelle forme solite pe' regolamenti di amministrazione pubblica.

TITOLO X.

DELLA VERIFICAZIONE DELLE SCRITTURE.

137. *Le disposizioni contenute nel titolo precedente saranno applicabili ancora al caso, in cui una delle parti neghi che la firma a lui attribuita sia propria, o dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo.*

138. *Nel caso però in cui la parte omette di soddisfare all'ordine dell'Intendente, la scrittura si terrà come riconosciuta, e si passerà subito alla decisione della causa.*

TITOLO XI.

DELL'INTERVENZIONE.

139. *L'intervenzione sarà formata per mezzo di una petizione. Il consiglio, dietro*

sull' indennità pel tempo del riposo (*Chomage*) delle usine ; sui richiami contro i ruoli di contribuzione alle spese pel prosciugamento delle paludi. *Ivi* pag. 54 e seg.

III. Spetta ai tribunali di polizia semplice o correzionale statuire su tutte le infrazioni ai regolamenti di polizia , e generalmente su tutte le usurpazioni ed intraprese pratticate su queste riviere, canali ed altri piccoli , corsi di acqua , secondo che hanno il carattere di contravvenzioni o di delitto.

Spetta ai tribunali civili di statuire su tutte le controversie tra più molinari, maestri di fucine (*forges*) o altri proprietarj di usine , o tra i molinari ed i proprietarj confinanti, o tra un comune ed un particolare, e nelle quali si tratti sia di fissare i dritti rispettivi delle parti ai danni ed interessi , sia di paragonare i titoli antichi collo stato de' luoghi , sia di decidere qualunque quistione di proprietà e di uso , e di servitù , su di un corso di acqua non navigabile nè atto a trasporto ; giusta l' art. 645. 567 *Cod. Civ.* per la valutazione de' fatti o del possesso ; per l' interpretazione delle convenzioni private, e transazioni o per l' applicazione degli atti giudiziarj , o per giudicare della destinazione del padre di famiglia. *Ivi* pag. 58 e seg. (a) ed in mancanza di regolamento amministrativo possono essi farlo nell' interesse dovuto nell' agricoltura col rispetto dovuto alla proprietà.

Essi son pure competenti a statuire su i canali di derivazione; sul re-

(a) Ma i tribunali eccederebbero i loro poteri.

Se ordinassero l'abbassamento degli Argini o Ghiajate delle usine de' quali il prefetto con sua deliberazione ha mantenuto la costruzione : essi debbon sospendere di pronunziare sin dopo la decisione emessa dall' autorità superiore amministrativa sul ricorso della parte lesa contro la detta deliberazione.

Se in luogo di limitarsi a statuire su la quistione possessoriale loro sottoposta , prescrivessero distruggersi l' opera costruita per ordine dell' amministrazione ;

Se ordinassero il nettamento de' ruscelli, o prescrivessero qualunque lavoro sia per facilitare lo scolo delle acque, sia per impedire ch'esso non rechi nocumento al pubblico.

Se fissassero il grado dell' elevazione di un risciacquatojo (*déversoir*) ;

Se autorizzassero sotto pretesto dell' interesse dell' agricoltura , un proprietario a svolgere l' acqua che scorre lungo il suo fondo.

Se ordinassero per motivo d' interesse pubblico d' inalzare o chiudere le cataratte delle quali l' amministrazione ha determinato le dimensioni , e l' officio.

---

il rapporto del relatore , ordinerà che sia comunicata alle parti per rispondervi nel termine che sarà prefisso nell' ordine istesso. Ciò non ostante la decisione della causa principale , della quale trovansi instruiti gli atti , non potrà essere ritardata da una intervenzione.

TITOLO XII.

Della chiamata in garantia.

140. *La parte che pretenderà di avere diritto di chiamare in giudizio un terzo a sua difesa , è tenuta di chiamarlo entro giorni otto dalla domanda originaria , oltre un giorno per ogni venti miglia. Se si chiameranno più persone alla stessa difesa , non si darà che un solo termine per tutti , il quale si regolerà secondo la distanza del luogo della dimora del chiamato più lontano.*

141. *Se la persona chiamata a difesa in giudizio pretenderà di aver diritto di chiamare un' altra a sua difesa , sarà tenuta di farlo entro il soprascritto termine , che*

gnlamedto o stato antico delle acque d' uno stagno ;su le servitù di passeggio su gli stagni venduti dallo stato, qualora questo dritto vien reclamato in forza di titoli antichi, senza bisogno delle spieghe della vendita; su i turbamenti e vie di fatto commessi dai particolari sul letto delle riviere, e sugl' impedimenti all' esercizio della pesca per mezzo di chiuse dighe e simili. *Ivi* p. 68 (b)

Affitti. È riconosciuto che le forme dell'aggiudicazione non cambiano la natura del contratto; e che la legge sola e non la volontà dell'amministrazione o il capricio delle parti potrebbe attribuire le giurisdizioni. Si è quindi conchiuso che in materia di affitti amministrativi, le difficoltà che possono elevarsi sia tra l' amministrazione ed i fittuari, sia con più ragione tra costoro ed i subaffittuali ed i terzi relativamente alla validità, all' interpretazione, all'esecuzione ad alle annullazioni (*resiliations*) di questi affitti, fossero della competeoza de' tribunali. (*Ivi* p. 24 7. 1.)

Atti. 1. La notificazione della morte di una parte non può ritardare la decisione di un' affare quando non si tratta che della compelenza, e si è nello stato di pronunziarvi. (*Ivi nota* (2).

2. L' atto di *disapprovazione* non può essere formato che contra l' Avvocato, e non contro la parte. (*Ivi p.* 33 *n.* 2.)

3. Non vi è termioe fatale per la opposiziooe di terzo contro le decisioni del consiglio di prefettura od altri atti, benchè siano stati eseguiti tra le parti presenti. È ciò l'effetto della colpa di non essersi chiamati in causa i terzi opponenti. (*Ivi p.* 82 *n.* 3.)

4. È regola generale e costante che i tribunali debbano di officio, o sulla richiesta del ministero pubblico, o in seguito delle declinatorie delle parti, astenersi di giudicare le controversie o articoli di controversie antecedentemente regolati da atti o decisioni amministrative, sia che questi atti o decisioni siano state o no competentemente rese, e sino a che vengano annullati dall' autorita amministrativa superiore.

5. La seconda regola si è, che quando la risoluzione di tutto o parte del litigio è attaccata alla determinazione del senso di un atto emanato dalla

(b) Nelle riviere navigabili ed atte a trasporto, queste controversie potrebbero interessare; la navigazione o (*la flottaison*)il galleggiare; e perciò rientrerebbero nella competenza de' Consigli di prefettura.

---

comincerà a decorrere dal giorno della sua chiamata in giudizio. Lo stesso dovrà osservarsi riguardo a quelli che ulteriormente si chiamassero a difesa.

142. *Oltre i termini indicati negli articoli precedenti, non sarà permesso ai consigli d' Intendenza di accordarne alcun' altro.*

143. *Quando il consiglio d' Intendenza dall' ispezione del processo venisse a conoscere, o che l' affare è sommamente urgente, o che la dimanda per garantia è stata avanzata solamente per protrarre l' esito della causa, dovrà giudicare immediatamente sul merito, e riserberà alla parte l' esperimento del giudizio di garantia contro chi di ragione.*

144. *Quelli che verranno chiamati in garantia saranno obbligati a comparire nello stesso Consiglio d' Intendenza, dove si agiterà la causa principale, ancorchè negassero di essere tenuti alla garantia.*

145. *Ove la dimanda principale ed in garantia si trovino in istato di potersi decidere insieme, verranno esse giudicate unitamente.*

autorità amministrativa, i tribunali debbono rinviare precedentemente le parti innanzi questa autorità, per far spiegare, interpretare, modificare o riformare, se vi è luogo, l' atto suddetto.

6. Una terza regola è, ch' essi debbono sospendere le loro deliberazioni quando il conflitto vien loro notificato: poiche pasaando avanti sarebbero colpevoli di forfatto.

7. Finalmente una quarta regola è, che prima di procedersi ad interrogatorii de' funzionarii pubblici, e decretar contro di essi mandati di deposito o di arresto, debbano provocare dal consiglio di stato, per l' organo del procuratore generale l' autorizzazione necessaria. (*Ivi* pag. 211 e seg.).

Boschi. I tribunali sono soli competenti per conoscere le controversie elevate sia per l' aggiudicazione de' tagli de' boschi demaniali o comunali, sia pel prezzo, l' estensione o l' effetto delle dette aggiudicazioni. (a)

L' autorita amministrativa non è in altro competente che in quel che concerne,

La redazione degli affissi, de' quaderni di vendita e delle aggiudicazioni;

(a) Segue da ciò che i tribunali sono competenti a pronunziare:

1. Sulle quistioni relative agli aumenti del terzo detti *tiercemens*;

2. Sulle contestazioni tra i fornitori della marina, e gli acquirenti de' boschi nazionali per la consegna in certi termini degli alberi marchiati col martello della marina. -- O tra gli stessi fornitori ed i particolari pel pagamento del prezzo degli alberi acquistati a solo nome e per conto di detti fornitori;

3. Sull' applicazione alle proprietà private delle disposizioni proibitive dell art. 14, tit. 31 dell' ordinanza del 1669;

4. Su i delitti e le devastazioni commesse ne' boschi e foreste;

5. Su l' esistenza, validità ed estensione de' dritti di proprietà, di usufrutto, di uso, di pascolo, reclamati da' particolari, o dai comuni, nelle foreste dello Stato;

6. Sulle indennità per mancanza di godimento di questi diritti;

7. Sugli accantonamenti per diritti di uso contrastati;

8. Sul pagamento del prezzo rimasto dovuto d' una vendita nazionale di tagli di bosco provenienti da un emigrato;

9. Sul regolamento delle parti di proprietà d' un bosco indiviso tra i comuni, lo stato ed i particolari (*Ivi* pag. 262.)

TITOLO XIII.

Della rinnovazione della istanza.

146. *Negli affari che non saranno in istato di essere giudicati, la procedura sarà sospesa per la notifica della morte di una delle parti. Questa sospensione durerà sino a che la parte non sarà messa in mora per ripigliare l' istanza.*

147. *In niun caso però il corso degli affari in istato di decisione potrà essere ritardato.*

TITOLO XIV.

Della ricusa de' consigli d' intendenza.

148. *Qualunque consigliere potrà essere dato a sospetto pe' seguenti motivi.*

La sorveglianza, l'economia e la conservazione delle foreste.

I ruoli di ripartizione del legname da fuoco (*affouage*) tra gli abitanti dei comuni:

L'esecuzione di un nuovo modo di far fuoco.

I permessi di dissodare le terre.

Queste diverse misure sono di pura amministrazione, ed appartengono sia alla direzion generale delle foreste, sia ai prefetti, sia al ministro delle finanze.

La giurisdizione contenziosa del consiglio di prefettura non si esercita che;

Sulle domande d'interpretazione o di nullità delle vendite nazionali del fondo o superficie de' boschi, e non della superficie sola;

Sui reclami formati contro i ruoli di ripartizione del legname da fuoco;

O contro il regolamento de' detti ruoli.

COMUNI. I Comuni nell' esercizio de' loro diritti son regolati in parte dalla legislazione civile, ed in parte dalla legislazione amministrativa.

1. *Autorizzazione.* Sebbene i consigli di prefettura debbono limitarsi ad autorizzare i comuni, senza erigersi in giudice della lite; pure questa regola non dev' essere intesa in senso troppo assoluto. Questi consigli in fatti non possono giudicar le conseguenze di una lite, che conoscendo il suo oggetto, e verificando il merito dell' affare: se dunque un consiglio ha ammesso l'avversario a dire i mezzi che vanta contro il comune, non perciò questo arresto dev' essere annullato; poichè non gli è proibito di consultare i titoli dell' avversario per illuminarsi, ed enunciar ne' suoi motivi le ragioni che lo determinano a rigettar la domanda di autorizzazione: e se le di lui decisioni negative debbon essere motivate, ciò non può avvenir che dietro una discussione più o meno sostanziale del dritto preteso, o de' titoli prodotti. Del resto i consigli suddetti sono liberi di rivenire su questi atti, quand' essi si trovino più rischiarati dalla produzione di nuovi titoli e documenti, a meno che sulle procedure della parte contraria e sulla presentazione dell' arresto di rifiuto non siavi intervenuto qualche sentenza irrevocabile; e la mancanza di autorizzazione può essere opposta da tutte le parti, ed anche di officio, ed in ogni stato di causa;

---

1. se è parente o affine delle parti, o di una di esse fino al grado di cugino germano inclusivamente:

2. se la moglie del consigliere è parente o affine di una delle parti, o se il consigliere è parente o affine di una delle parti ne' gradi sopra indicati, sempre che la moglie sia ancora vivente, o che essendo defunta abbia lasciata prole superstite. Anche nel caso che sia morta senza prole, il suocero, il genero ed i cognati possono essere dati a sospetto:

3. se il consigliere, la sua moglie, i loro ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea hanno una controversia eguale a quella che si agita fra le parti:

4. se sia pendente un processo in loro nome in un tribunale, in cui sia giudice una delle parti; se il consigliere è creditore o debitore di una delle parti:

5. se nel decorso di cinque anni precedenti all' allegazione di sospetto abbia avuto luogo un processo criminale fra loro ed alcuna delle parti, o il conjuge, o parenti ed affini in linea retta.

6. se vi ha causa civile fra il consigliere, la sua moglie, i loro ascendenti e

essa vizia tutti gli atti di procedura di una *nullità radicale* (a). Il consiglio di stato non autorizza, ma impone sempre ai comuni l'obbligo di prender l'autorizzazinne nelle forme ordinarie. Qualche volta solo dopo matura valutazione dell'eventualità del litigio, in occasione di arresto del consiglio di prefettura annullato per incompetenza, autorizza il comune a stare in giudizio. (*Ivi pag.* 237 n. 3 e pag. 241 n. 1.) Pei casi ne' quali non vi è bisogno di autorizzazione; veggasi *ivi* pag. 333 a 344.

2. *Competenza*. Sebbene sia regola generale che dovunque si tratti di un dritto reale qualunque la competenza sia de' tribunali; pure vi si fa eccezione quando le controversie che si elevano trai comuni ed i particolari han per oggetto il modo di godimento di beni la cui qualità comunale non è impugnata, o la divisione di detti beni. E siccome qui si tratta di misure di gestione, di ordine, di sopravvigilanza, atti tutti ch'emanano dalla stessa amministrazione; era naturale conferire all'autorità amministrativa il diritto d'intervenire per determinarne il senso e regolarne l'esercizio.

Rapporto alle divisioni, ecco le regole della competenza:

Devesi rinviare ai prefetti;

1. Quando le proporzioni relative ai dritti su pascoli ed altri beni indivisi siano già state diffinitivamente regolate dai tribunali, e non si tratti di altro che di procedere ad una semplice operazione di partaggio secondo le proporzinni stabilite dall'autorità giudiziaria:

2. Quando si tratta di regolare provvisoriamente la porzione del glandatico (*dèpaisance*), di cui ciascuna delle sezioni d'uno stesso comune deve godere sui fondi controversi tra esse;

Ai consigli di prefettura;

1. Le controversie relative all'occupazione de' beni comunali che potrebbero elevarsi tra i condividenti, detentori, occupanti ed i comuni, sia sugli atti e le pruove del partaggio di essi, sia sull'esecuzione delle condizioni prescrittevi.

(a) Perchè detta autorizzazione è di ordine pubblico ed assoluto, perciò non può covrirsi nè col silenzio, nè coll'acquiescenza, nè colla transazione. — Però la sola mancanza di autorizzazione non dà luogo al prefetto di elevare il conflitto: essa è un'eccezione da proporsi innanzi ai tribunali nell'ordine della loro gerarchia. (*Ivi* p. 336 e 337.).

---

discendenti, o affini nella stessa linea, ed una delle parti, qualora però la causa sia stata intentata dalla parte, prima della introduzione della lite, nel corso della quale si allega il sospetto, oppure si trattasse di causa, che sebbene già terminata, fosse ciò seguito entro il semestre precedente l'allegazione di sospetto:

7. se il consigliere è tutore, tutore surrogato, curatore, erede presuntivo o donatario, padrone o commensale di una delle parti; se è amministratore di qualche stabilimento, società o direzione, lo quale ha parte in causa; o se una delle parti è suo erede presuntivo:

8. Se il consigliere ha consultato, oringato, o scritto nell'affare; se ha precedentemente conosciuto della controversia come consigliere, o come arbitro; se ha sollecitato, raccomandato o somministrato le spese della causa; se in essa ha deposto come testimonio; se dopo cominciata la procedura ha mangiato o bevuto con una delle parti nella loro casa di abitazione, o se ha ricevuto da una di esse qualche regalo o dono:

9. se vi ha capitale inimicizia tra il consigliere ed una delle parti:

2. Tutte le usurpazioni de' beni comunali dopo la legge del 10 giugno 1793 sino alla legge del 9 ventose an. 12; siasi o no eseguito il partaggio quando si tratta dell' interesse del comune contro gli usurpatori. Salvo il ricorso al consiglio di Stato in questi diversi casi così de' comuni o detentori, come del Ministro dell' interno contro le decisioni dei consigli di prefettura.

Ai tribunali;

Tutte le controversie che non rientrano ne' casi precedenti (a). La giu-

(a) Quindi spetta ad essi di pronunziare;

1. Se i particolari, o il demanio, o gli ospizii, chiese ed altri stabilimenti pubblici pretendono ai diritti di proprietà sui beni comunali divisi od occupati come tali;

2. Se ad occasion del partaggio de' beni indivisi tra due comuni si elevino precedentementa quistioni ralative alla proporziona da' loro diritti rispettivi fondati sui loro titoli o sul di loro possesso;

3 Se una seziona del comuna pretende di avar sempre posseduto i beni litigiosi come proprj, ed in esclusione delle altre sezioni dal comune;

4. Se un' abitante pretenda di aver dritto ad essere compreso nella distribuzione de' beni comunali in qualità di abitante;

5. Se vi è tra i comuni o tra un comune ed un particolare qualcha controvarsia relativamente all' estensione ed all' esercizio di un dritto di pascolo;

6. Se dopo il partaggio consumato si elevino quistioni tra i condividenti per turbamanto e vie di fatto;

7. Se alcuno pratende dritti di proprietà sui beni comunali, rimasti indivisi;

8. Se si elevino controversie a motivo di concessioni fatte dagli antichi Signori a molti abitanti di un terreno boscoso per goderlo indiviso, ma ad esclusione di altri abitanti;

9. Se dopo aver fatto annullare con arresto del Consiglio di Stato una decisiona delle amministrazioni centrali incompetentemente presa e sotto la forma di sentenza di rivindicazione, l'antico proprietario perseguita il comune od ancho i detentori, se vi è stata divisiona od evizione del terreno usurpato;

10. Se gli abitanti contendono tra loro del merito del loro diritto;

11. Se siavi stata convenzione tra alcuni abitanti riguardo all'uso d' una propietà comuna ed indivisa tra essi;

12 Se dopo un partaggio annullato, a l' indivisione ristabilita, i particolari, i comuni o le sezioni di essi protendono aver dritto al godimento esclusivo in forza di antichi titoli;

13 Se i comuni formino contro lo Stato, i particolari, od altri comuni un azione per spese di accantonamento (*en contérnement*);

---

10. se dopo la introduzione della causa, o entro sei mesi anteriori all' allegazione di sospetto, abbia egli insultata, ingiuriata o minacciata alcuna delle parti, o verbalmente o in iscritto.

149. Non vi sarà luogo ad allegar sospetto un consigliere per essere egli parente col tutore o curatore di una delle parti, o cogli amministratori ed agenti di uno stabilimento, di una società, direzione o unione di persone che sieno parti in causa, solvo che i detti tutori, amministratori, od interessati avessero un interesse distinto e personale.

150. Qualunque consigliere che conoscerà essere in caso di poter essere allegato sospetto, sarà tenuto di dichiararlo al Consiglio d' Intendenza, perchè decida se debba astenersi.

151. L' allegazione a sospetto dovrà proporsi prima che incominci la discussione all' udienza, a meno che i titoli di allegazione di sospetto non sieno posteriormente sopravvenuti.

152. L' allegazione di sospetto dovrà proporsi con un' atto alla segretaria del Con-

risprudenza non ha posto che poche eccezioni alla regola del mantenimento delle divisioni ; che possono ritrovarsi nell' autore *Ivi* pag. 363 e 365.

Passando alle regole che riguardano il modo del godimento de' beni comunali , e che stabiliscono in questa materia la competenza del consiglio di Stato , de' consigli di prefettura e de' tribunali ; esse sono le seguenti.

1. Non appartiene che al Re nel suo consiglio di Stato di cambiare il modo del godimento de' beni comunali , sulla dimanda de' consigli municipali , ed il parere de' prefetti e sotto prefetti nel caso in cui gli abitanti di un comune non avendo goduto del beneficio della legge del 10 giugno 1793 , abbiano conservato posteriormente alla promulgazione della medesima il modo anticamente stabilito.

2. Non appartiene che ai cosigli di prefettura lo statuire ;

Su lo stabilimento di un nuovo modo di far fuoco (*d' affouage*)

Su le controversie relative ai ruoli di ripartizione delle legna da fuoco *d' affouage* tra gli abitanti dei comuni.

3. Non appartiene che ai tribunali lo statuire sui diritti di proprietà, uso , *affouage, parcours et vaine pature* ed altri , anteriormente regolati per contratti , transazioni , sentenze sia tra le sezioni d' uno stesso comune sia tra due comuni riuniti , sia tra comuni ed il demanio o gli stabilimenti pubblici , od i particolari.

Riguardo ai *contratti de' comuni* l' ordinanza del Re per l' autorizzazione è un' atto di *alta tutela* che conferisce ai comuni la capacità sufficiente per alienare. Ma se il contratto amministrativo o notariale è attaccato come nullo , spetta ai tribunali l' esaminarlo , 1.° perchè i comuni non sono che persone collettive sottoposte come gl' individui , pe' loro contratti , alla

14. Se il fondo è comunale, o se sia una proprietà indivisa tra più , quali siano nell' uno e l' altro caso i dritti dal rispettivo godimento , secondo gli antichi titoli o possesso ;

15. Se i detentori , negando l' usurpazione , si pretendono proprietarii , ma non per partaggio ;

16. Se un sindaco ordina di far i fossi per separare i beni comunali da quelli di un particolare che si lagna di usurpazione sul suo terreno ;

17. Se fa duopo determinare i limiti rispettivi di due comuni relativamente al pascolo e secondo gli antichi titoli ;

Ed altri casi analoghi.

---

siglio , il quale dovrà contenere i motivi del medesimo e le pruove di esso. Questo atto dovrà essere sottoscritto dalla parte , o da un procuratore speciale , il cui mandato in forma autentica dovrà essere annesso all' atto di ricusa.

153. *Il segretario del Consiglio darà subito conoscenza al presidente del medesimo. Questi ne ordinerà la comunicazione al consigliere dato a sospetto , il quale tra il corso di due giorni dovrà fare la sua dichiarazione in piè dell' atto di ricusa.*

154. *Se il consigliere allegato a sospetto ammette i fatti addotti in appoggio della sospezione , o se i fatti suddetti sieno provati , il Consiglio ordinerà che il consigliere ricusato si astenga.*

155. *Se la parte che allegherà il sospetto non presenti pruova scritta o principio di pruova de' titoli del medesimo , dipenderà dalla prudenza del Consiglio il rigettare la sospezione dietro la semplice dichiarazione del consigliere , o il ricercare maggiori schiarimenti.*

156. *Contando dal giorno in cui il presidente del Consiglio avrà ordinata la comunicazione prescritta nell' articolo 153. , rimarrà sospeso qualunque giudizio , ed ope-*

legge civile 2.° perchè niuna legge ha tolto a'tribunali per attribuire alla amministrazione il giudizio di questa specie di quistioni. Ed è lo stesso per gli atti notariali. La forma diversa dell' istrumento non cambia l' essenza dell' atto. Il mandato dell' amministrazione è consumato tosto che siasi accordata la reale autorizzazione ; ed il comune padrone delle sue azioni, ridivenuto semplice particolare, non può come ognun altro esercitarle che innanzi ai tribunali. (*Ivi* p. 375 n. 2.)

Finalmente riguardo ai *debiti* di un comune fa duopo veder come si distinguono, come si comprovano, come si liquidono ; quindi conoscere ed esaminare la qualità del debitore, la causa del debito, il modo come pagarsi.

1. I creditori non possono agire che contro il comune, quando il Sindaco od aggiunto o l'uffiziale municipale legalmente autorizzato a ciò, contratta nella sua qualità a nome e per conto e nell' interesse del detto comune. O che faccia nella stessa qualità e nome e conto delle forniture, mediante requisizione : (a)

2. Se il debito è contrastato, i creditori debbono dirigersi ai tribunali, ottenuto prima il permesso dal consiglio di prefettura che non può risusarlo, per ottenere, da esso la ricognizione del titolo, o per far giudicare a quale somma si eleva il debito; se il perfetto ricusa, debbonsi dirigere al Ministro dell' Interno, il quale ditro la deliberazione del consiglio municipale determa il modo, le somme e l' epoca del pagamento.

3. I comuni soddisfano i loro debiti sia su i fondi liberi della Cassa, sia per mezzo di un prestito, sia con una imposizione straordinaria, sia coll' alienazione de' beni comuni (b).

4. Poiche i comuni non possono fare alcuna spesa senz' essere autorizzati dall' Amministrazione ; e che la disposizione de' fondi sono attribuiti dallo stato discusso ad una destinazione che non può essere inver-

(a) Ma il creditore non è tenuto ad agire contro il comune se il sindaco aggiunto, officiale municipale ; o più a Sitanti abbiano contrattato in loro proprio, e privato nome, senz' autorizzazione del consiglio municipale, o colla rinunzia ad ogni beneficio di discussione, o colle espressioni di solidalità e di garentia, salvo il ricorso contro il comune, se vi è luogo ; o in altri casi simili. (*Ivi* pag. 387 a 389.)

(b) I comuni debbono però esaurir sempre il primo mezzo, prima di ricorrere agli altri. (*Ivi* pag. 399 n. 1.)

---

rzione. Se però una delle parti pretende che vi sia pericolo, o urgenza nel ritardo, l' incidente sarà portato alla conoscenza del Consiglio, il quale potrà ordinare che vi si proceda per mezzo di un' altro consigliere.

157. *Lo parte la cui allegazione o sospetto sarà dichiarato insussistente e non ammessibile, verrà condannato ad una multa ad arbitrio del Consiglio, non minore di ducati trenta, senza pregiudizio dell' azione del consigliere per riparazione e pe' danni ed interessi, se vi ha luogo ; in questo caso però il consigliere dovrà astenersi.*

158. *L' oppello ovverso le decisioni, che hanno rigettata la saspezione dovrà essere psodotto nel termine di tre giorni, a contare do quello in cui saranno state emanate.*

159. *La gran Corte de' conti dovrà pronunziare tra i dieci giorni che succedono a quello in cui avrà ricevuto dal Consiglio d' Intendenza, che ha giudicato, le carte concernenti l' allegazione a sospetto.*

160. *L' appello sarà prodotto nella segreteria del Consiglio.*

161. *Il presidente del Consiglio, dietro l' ispeziane dell' appello, ordinerà il rinvio delle carte, di cui si è parlato nell' articolo 159 alla gran Corte de' conti.*

tita, ne segue che pel pagamento delle somme dovute e riconosciute da essi non può agirsi che per *via amministrativa* (a), sia qualunque il loro creditore;

Che quando siasi pronunziata la condanna contro più comuni, la distribuzione tra di essi, e della loro quota deve farsi amministrativamente.

Che quando un' imposizione straordinariamente sia stata stabilita su di un comune con un aumento alla contribuzione diretta ed a proporzione di ciò che uno paga, per la soddisfazione di condanne giudiziare, i proprietari debbono concorervi al pari de' domiciliati ed a proporzione del e loro contribuzioni (b);

Che gl' interessi delle somme dovute dai comuni per lavori eseguiti a loro vantaggio, corrono, in mancanza di patto speciale, e sopratutto quando il ragguaglio de' lavori non è contrastato dal giorno della domanda presentata sia in giudizio, sia innanzi alla autorità amministrativa:

Veggasi su ciò che abbiam riassunto su questo articolo quel che ne dice l' autore nelle pagine 323 a 404 del suo primo volume.

Contabili. Le regole della legislazione e della giurisprudenza differiscono nella contabilità secondo la natura delle materie e sopratutto secondo le circostanza di ciascuna specie.

Contabilità generale. La forma, il regolamento, la discussione e reddizione de' conti, la verifica delle casse, registri e scritture, la fissazione o ricupero degli arretrati, i discarichi, e le cancellazioni delle iscrizio-

(a) Vale a dire innanzi ai prefetti che verifichino il credito, comprovino la sua legittimità, ne ordinino il pagamento.

Segue da ciò 1. che la cassa di ammortizzazione non può ricevere le opposizioni per parte de' creditori su i fondi appartenenti ai comuni; lo che però non impedisce ai creditori di fare gli atti conservatorii, come le iscrizioni ipotecarie; 2. che i tribunali non possono dichiarar fermo e valido un sequestro dalle rendite comunali fatto dai creditori nelle mani del percettere. (*Ivi* pag. 401 n.2.)

(b) Questa giurisprudenza è fondata sulla massima che l' imposizione colpisce i fondi e non la persona, e che il proprietario qualunque siasi antico o nuovo, risponde del peso di cui il suo fondo è stato gravato sia nelle sue mani, sia in quelle del suo autore — Secondo questa massima, una condanna comunale dall' istante ch' esiste da' origine ad un peso che gravita moralmente e di dritto su tutto il territorio del comune, e per ciascun possessore in proporzione di ciò che possiede. (*Ivi* pag. 404. n. 1.)

---

162. *Se durante la decisione sull' appello prodotto, una delle parti pretendesse, che sia necessario di procedere a qualche operazione, il Consiglio che ha rigettata l' allegazione a sospetto, potrà ordinare che vi si proceda per mezzo di un altro consigliere.*

163. *L' appellante, che ometterà di far discutere nella gran Corte il gravame da esso prodotto, nel corso di un mese, a contare dal giorno del rinvio delle carte, decaderà da ogni dritto, e s' intenderà di aver prestato acquiescenza alla sentenza del Consiglio.*

164. *Nel caso preveduto nell' articolo precedente non vi sarà bisogno di alcuna decisione della gran Corte, ma basterà un certificato del segretario generale della medesima, d' onde risulti che la Corte non ha ancora pronunziato sull' oppello prodotto.*

165. *Quando fosse ricusato un intero Consiglio, sarà la ricusa decisa dalla gran Corte de' conti, a' termini di ciò che sarà da Noi disposto nella legge organica sulla medesima, e dove militasse, sarà la conoscenza dell' affare rimessa ad uno de' Consigli d' Intendenza più vicino.*

ni ipotecarie, sono della competenza dell'autorità amministrativa.

Ed alla stessa pure appartiene di pronunziare,

Su le opposizioni alle coazioni decretate dalla Tesoreria contro i contabili o contro i loro fidejussori;

Sopra ogni domanda di revisione di conto tra due percettori; e tra un ricevitor generale ed un ricevitore particolare a motivo de' loro conti;

E ad accordare al pari della legge civile qualunque revisione che abbia per oggetto di far rettificare gli errori di calcolo, i falsi o doppi impieghi; ed altre analoghe quistioni. (*Ivi* pag. 410 e seg.)

Contabilità del Registro e demani. Le controversie che si elevano tra l'amministrazione de' demanii ed i suoi incaricati debbon essere sottoposte in primo grado al ministro delle finanze, salvo il ricorso al consiglio di Stato. I ricevitori, ispettori e direttori de' demanii e del registro possono essere dichiarati dal Ministro delle finanze solidalmente risponsabili, secondo i casi, delle perdite e danni cagionati allo Stato per la violazione delle leggi, de' regolamenti e delle istruzioni. Ma tutti i regolamenti de' conti degli affitti de' beni demaniali in caso di contrasto sono di competenza dei tribunali. (*Ivi* pag. 418.)

Contabilità militare. V. alla *Parte III*.

Contabilità delle contribuzioni dirette. V. alla *Parte* XV.

Contabilità comunale.

I ricevitori municipali son tenuti in ciò che riguarda le rendite, di far rientrare interamente il prezzo degli affitti sottoscritti dai regissori dei dazii comunali (*octrois*) e delle privative; ed in ciò che riguarda le spese, essi non possono pagare che quelle rivestite di tutte le autorizzazioni legali e che son prevedute nello Stato discusso (*budget*) de' comuni. (a) I conti de' percettori de' comuni il cui *budget* non è sottoposto al Re, debbon essere esaminati dai prefetti in consiglio di prefettura, salvo il ricorso de' comuni o dei contabili alla Corte de' conti. Ma i prefetti sarebbero incompetenti a pronunziare sulle imputazioni di malversazione ed invertimento del pubblico

(a) Secondo le nuove leggi l'amministrazione municipale ha il dritto di ricevere ed esaminare i conti delle privative (*octrois*) riguardo alle quali i direttori generali de' dritti riuniti non han conservato che un dritto di sorveglianza, e di controllo. *Ivi* pag. 424. 2 e 425 n. 1.

---

166. *Le forme da adoperarsi per la ricusa contro un intero Consiglio, ovvero per motivo di sicurezza pubblica, saranno quelle stesse, che sono state determinate negli articoli* 122 *e seguenti della presente legge.*

TITOLO XV.

DELLA RIMESSIONE DELLA CAUSA DA UN CONSIGLIO AD UN ALTRO PER TITOLO DI PARENTELA O AFFINITÀ.

167. *La rimessione di un'istanza da un Consiglio ad un altro potrà domandarsi;* 1. *se fra i membri che compongono il Consiglio vi siano due parenti o affini di alcuna delle parti fino al grado di cugino figlio di cugino germano inclusivamente;* 2. *se una delle parti essendo membro del Consiglio d'Intendenza che dee giudicare, abbia pure un parente o affine nel detto grado e nel medesimo Consiglio.*

danaro, dirette contro un sindaco od un percettore, e per disearicamenti. — Il conto che deve un Sindaco de' suoi introiti fatti sia per requisizione, sia per colletta volontaria dev'essere reso al prefetto e non al consiglio di prefettura, salvo il ricorso al Ministro dell'interno. (*Ivi* pag. 423 a 426.)

Contabilità degli Ospizii, Ospedali ed altri stabilimenti di beneficenza.

I conti da rendersi dai ricevitori de' medesimi debbon essere appurati e decisi dai prefetti in consiglio di prefettura che vi ha soltanto voto consultivo. Le controversie su le decisioni rese dal prefetto in materia di questi conti debbon essere portati alla Corte de' Conti. (*Ivi* pag. 425, n. 4 e 5.).

DEMANIO DELLO STATO E NAZIONALE.

Dal principio che i consigli di prefettura non possono statuire che sul contenzioso delle vendite de' demanj nazionali, ne segue che tutte le azioni demaniali diverse da quelle relative alla vendita, sia per l'attore sia pel convenuto, sono della competenza esclusiva de' tribunali ordinarj. *Ivi* pag 104 e seg.

Spettano quindi ai medesimi;

1. Le quistioni sugli affitti, sia che si tratti della loro esistenza o della loro validità intrinseca, della loro interpretazione, esecuzione, effetti, rinuncie, pagamenti, liquidazioni e conteggio, dell'opposizione dei debitori alle coazioni ordinate dal Demanio ec.;

2. Le quistioni relative alla vendita del taglio de' boschi nazionali.

3. Tutte le quistioni di confinazione, servitù, veduta, passaggio, alluvione ed altre riguardo alle quali non siavi nell'atto alcuna riserva speciale, e che debbon essere risolute coll'esame di antichi titoli, transazioni, possesso. o per le massime del dritto civile. (c)

4. Le azioni per abbandono fatto, pe' frutti e godimento, per danni

(c) Ma se l'oggetto reclamato fosse una dipendenza necessaria ed indivisibile del demanio venduto o degli oggetti riservati, spetta al Consiglio di prefettura il dichiararlo. Quindi gli acquirenti di usine poste sul ramo d'una riviera dichiarata anteriormente navigabile od atta a trasporto non possono pretendere alla proprietà reale nè del ramo, nè della cataratta, nè del dritto di pesca; per la ragione che son questi oggetti insuscettibili di diventar proprietà privata; e se anche nel contratto vi si trovasse l'espressione di una speciale alienazione, si risolverebbe alla indennità *Ivi* pag. 219.

---

168. La rimessione potrà dimandarsi in qualunque stato di causa, meno che non sia cominciata la discussione all udienza.

169. La dimanda di rimessione si dovrà proporre con un atto alla segreteria del Consiglio. questo atto conterrà i motivi della dimanda, e sarà sottoscritto dalla parte o da un suo procuratore speciale munito di mandato in forma autentica.

170. Dietro la spedizione del mentovato atto presentato dal segretario del Consiglio al medesimo in uno co' documenti giustificativi della dimanda, si pronunzierà decisione, nella quale si ordinerà:

1. la comunicazione del detto atto a' consiglieri, per causa de' quali si è chiesta la rimessione, perchè facciano la loro dichiarazione in piè della copia della decisione, entro un termine da fissarsi a questo effetto;

2. la relazione a giorno indicato da farsi da uno de' consiglieri che viene a tale oggetto destinato nella stessa decisione.

171. La spedizione dell'atto di dimanda di rimessione, i documenti annessivi, e l'indicata decisione saranno notificati in copia alle altre parti.

ed interessi, per riparazioni, per le prescrizioni, per le spropriazioni, dopo che si è tolto il sequestro amministrativo, e per le controversie su la feudalità o non feudalità delle rendite trasferite dal Governo ec.ec. *Ivi* pag. 155 a pag. 178.

Garentia *degli agenti dell' amministrazione*. Sarebbe un gran passo verso un miglior sistema, giusta che tutti i savii lo han riconosciuto, quello di togliere la garentia a tutti gli agenti inferiori o superiori del Governo, fuorchè ai Sindaci ed aggiunti, ai sotto-prefetti ed ai prefetti.

Non è necessaria l'autorizzazione per arrestare interrogare detenere un agente del governo preso in flagranza; ma vi è bisogno per giudicarlo. E neppure per i Sindaci ed aggiunti, guardie forestali commissarii di polizia ed officiali di gendarmeria che avessero commesso delle contravvenzioni o delitti in qualità di officiali dello stato civile, o di polizia giudiziaria — Nè per gl' impiegati del demanio, delle foreste, dogane, delle polveri e salnitri, della lotteria, delle poste, allorquando i direttori o gli amministratori generali di queste diverse amministrazioni stimano che vi sia luogo di metterli in giudizio. — Nè per i percettori delle contribuzioni, ad istanza de' prefetti; per i consiglieri municipali, cancellieri e guardie campestri; per i ricevitori, percettori, sindaci ed altri individui che avessero fatto percezioni illegali; per gl' impiegati delle contribuzioni indirette, e per lo stesso direttor generale che non vien ricoverto dalla carica di Consigliere di stato; per i guardaboschi de' particolari e per i Commissarii del Governo presso i Consigli di guerra. (*Idem* vol. 2 pag. 525 e seg. e specialmente per l'indicazione de' casi ne' quali non vi è luogo ad accordar l'autorizzazione suddetta V. pag. 540 a 550.)

Intervento. Non sono ammessi ad intervenire in loro nome quei che han somministrato i fondi nei ricorsi formati dall' appaltatore; nè i sotto-appaltatori co'quali la decisione attaccata non è stata resa, nè gli avversarii dei comuni e de' pubblici stabilimenti contro le decisioni del Consiglio che ha ricusata l'autorizzazione di litigare, nè alcun altro che dichiara non aver fatto parte nel giudizio. (*Ivi p.* 71 *nota*) (1).

Iscrizione in falso. Ecco su ciò le regole introdotte dalla giurisprudenza:

1. Quando la parte acconsente di non servirsi del documento arguito di falso, o ad esser giudicato sulla copia di esso prodotta come regolare dal suo avversario, non vi è luogo ad ordinare di procedersi al giudizio di falso dal tribunale competente;

---

172. *Qualora la dimanda di rimessione sia accolta, l'istanza sarà rimessa ad uno de' Consigli d' Intendenza più vicino.*

173. *Gli articoli* 158, 159, 160, 161, 162, 163, *e* 164, *saranno applicabili all' appellazione de' giudicati di rimessione.*

174. *La parte succumbente nell' istanza di rimessione di causa dovrà condannarsi ad una multa non minore di ducati quaranta, oltre de' danni ed interessi verso la parte, quando vi sia luogo.*

TITOLO XVI.

Delle decisioni de' Consigli d' Intendenza in generale: delle decisioni contumaciali, e delle opposizioni.

175. *Le sentenze de' Consigli d' Intendenza saranno qualificate di* decisione.

176 *Saranno profferite a pluralità di voti, e verranno pubblicate immediatamente*

2. Quando la domanda d' iscriversi in falso è diretta contro un documento relativo al merito dell' affare, e che il ricorso sia irrecettibile per la forma; come se per esempio l' attore pretendesse che un atto di vendita contiene diversità di nomi o cassatura, o aggiunta che secondo lui costituirebbero una falsità, e ch' egli abbia prestata acquiescenza ad una decisione del consiglio di prefettura che ha pronunziato sulla validità del suddetto atto di aggiudicazione; o pure ch' egli non si trova nel termine utile per impugnarlo, non vi è egualmente luogo di occuparsi di tal dimanda;

3. Non basta per arrestare l' istruzione dell' istanza principale, che uno de' documenti prodotti sia arguito di falso, e nè anche l' essersi riconosciuto per tale: egli è necessario che questo documento sia decisivo; e che la decisione del consiglio ne dipenda, senza di che si passa avanti. (*Ivi pag.* 70 *nota*) (1).

Lavori. Ogni dimanda o controversia relativa ai contratti di lavori, forniture o servizii qualunque passati sia col Ministro o in suo nome, sia coi direttori generali ed altri agenti secondarii, appartiene all' autorità amministrativa, anche quando la riserva di questa giurisdizione eccezionale non fosse stata formalmente stipulata nel contratto; per conseguenza spetta ai ministri in prima istanza ed al consiglio di stato in appello a pronunziare su queste controversie o dimande (*vol. I. pag.* 33 *nota* (a).)

Lavori pubblici. L' ordine e l' estensione, la formazione e la direzione de' pubblici lavori essendo dell' attribuzione dell' amministrazione pubblica; tutto il contenzioso in questa materia appartiene ai Consigli di prefettura.

4. Spetta quindi ad essi di statuire, salvo il ricorso al Consiglio di Stato;

1. Su le difficoltà che si elevano tra gl' intraprenditori de' pubblici lavori e l' amministrazione riguardanti il senso e l' esecuzione de' contratti; quelle relative alla visita e consegna delle opere; ai vizii o difetti di costruzione o di manutenzione.

2. Su la riparazione de' danni cagionati a questi lavori dai terzi, e reciprocamente sul regolamento delle indennità a costoro dovuti per l' esecuzione o conservazione di questi lavori, o per torti o danni provenienti dal fatto dell' amministrazione,

3. Su le difficoltà tra l' amministrazione e gl' intraprenditori pel pa-

---

dopo la discussione. In caso di parità, il voto dell' Intendente sarà preponderante, e deciderà la controversia.

177. *I votanti dovranno essere almeno al numero di tre.*

178. *In ogni Consiglio d' Intendenza vi sarà un registro, cifrato in ciascuna pagina dall' Intendente, il quale sarà destinato alla inscrizione delle cause, che debbono essere spedite. Avrà per titolo.* Ruolo delle cause pendenti innanzi al Consiglio d' Intendenza. *L' estratto di questo libro sarà affisso alla porta del Consiglio, e regolerà per ordine di numeri la spedizione delle cause, e la preferenza con cui le cause prima iscritte debbono essere proposte. Una tale preferenza non avrà luogo per gli affari urgenti. L' Intendente avrà la facoltà di dichiarare questa urgenza.*

179. *I Consigli d' Intendenza dovranno decidere la controversia sottoposta al loro esame al più tardi fra dieci giorni, che succederanno alla ricezione dell' ultima memoria, o il compimento dell' instruzione da essi ordinata a norma delle circostanze.*

180. *Nel giorno indicato dal ruolo, o dalla dichiarazione di urgenza emessa dall' Intendente, il consigliere relatore farà in pubblico il rapporto della causa. Questo*

gamento del prezzo de' lavori non previsti nel contratto, ma ciò non ostante eseguiti e vantaggiosi all' amministrazione; o tra gli agenti dell' amministrazione e gli operai pel pagamento de' lavori.

4. Su la rescissione o annullamento degli appalti de' lavori pubblici; e per lesione de' dritti o per violazione di forme in questa rescissione, o per causa di evizione.

5. Sulle proporzioni (ma nel solo interesse dell' amministrazione) della solidalità stipulata negli atti della offerta (*soumission*) e nei contratti, tra più appaltatori, o tra costoro ed i loro fidejussori.

6. Su le domande ed azioni per danni ed interesse ed altre controversie concernenti le indennità dovute ai particolari a motivo del passaggio delle vetture per trasporto de' materiali nelle terre seminate, o de' fossi, scavi, ed estrazione di pietre sabbia ed altri materiali fatti dall' amministrazione stessa, o in suo nome, ed in forza delle sue autorizzazioni, dagli appaltatori o loro incaricati per la formazione, riparazione o mantenimento delle strade regie e dipartimentali, canali ed altre opere pubbliche; o su la valutazione de' materiali estratti dai medesimi dalle cave di pietre di già aperte in esercizio, per conto e profitto de' proprietari anteriori all' appalto ec. ec.

II. Spetta poi ai tribunali di pronunziare,

1. Tra gli appaltatori, fornitori, vetturali ed altri creditori su le controversie relative all' ordine ed al privilegio dei loro crediti, o all' esecuzione de' contratti di forniture, participazione di beneficii od altre convenzioni estranee al servizio dell' amministrazione, e di un interesse puramente privato;

2. Tra due appaltatori relativamente al regresso che possono esercitare l' uno contro l' altro a motivo del loro atto di società, o della solidalità tra essi convenuta;

3. Tra l' appaltatore ed un particolare, su la validità e l' esecuzione delle convenzioni fatte tra essi per la compra od estrazione delle pietre, arena ed altri materiali, tutto che impiegati alla formazione di regie strade;

4. Tra l' intraprenditore de' lavori per riparazione e ricostruzione d' una strada vicinale, ed i particolari, su i danni provegnenti dal fatto dell' intraprenditore;

---

rapporto consisterà nella riassunzione del fatto e delle pruove desunte dalle istruzioni.

181. *Dopo il rapporto i Consigli d' Intendenza dovranno passare immediatamente alla decisione della causa.*

182. *Essi potranno pria di giudicare sentire in seduta anche le parti, o loro procuratori speciali.*

183. *In ogni Consiglio d' Intendenza vi sarà un registro, il quale servirà di foglio di udienza. Il segretario registrerà in questo foglio i motivi e la parte dispositiva di tutte le decisioni. I notamenti giornalieri di questo registro saranno sottoscritti dall' Intendente, o dal consigliere d' intendenza che lo rimpiazza nella presidenza. I fogli di questo registro saranno cifrati dall' Intendente.*

184. *I registri enunciati negli articoli 178 e 183 saranno simili a' modelli che saranno formati nella real Segreteria e Ministero di Stato degli affari interni, e dovranno essere in ogni anno rinnovati.*

185. *Le decisioni de' Consigli d' Intendenza conterranno:*

1. *i nomi de' consiglieri;*

6. Tra l'amministrazione ed i particolari su la proprietà sia del suolo, sia de' materiali presi od estratti per la formazione di strade od altri lavori pubblici.

7. Tra l'appaltatore e gli abitanti trattando in loro privato nome per la costruzione d'una caserma od altro edificio.

8. Tra l'appaltatore ed un particolare per lavori ordinarii, in seguito di particolare convenzione.

9. Tra un particolare ed un appaltatore o agente che non giustifica in quale nome e qualità egli compra i materiali.

10. Tra un'amministrazione principale ed un appaltatore su i contratti fatti tra essi quando il mantenimento de' pavimenti della città è a loro carico (a).

11. Tra le compagnie de' canali, ed i terzi a motivo dei guasti e danni commessi dai concessionarii o loro agenti, nell'interesse personale di dette compagnie, senza la partecipazione dell'Amministrazione, su di terreni diversi da quelli che sono occupati per la situazione di un canale pubblico e delle sue dipendenze;

12. Tra gli agenti de' ponti ed argini, ed i particolari, relativamente ai delitti commessi in occasione dell'esecuzione delle leggi e regolamenti sulle strade consolari (*sur la grande voirie*);

5. Tra un comune e l'appaltatore su i contratti ed aggiudicazione di opere fatte tra essi (b).

13. Tra gl'intraprenditori ed i proprietarii per fatti di turbamento ed altri casi estranei ai lavori pubblici. (*Idem* vol. 2. pag. 590 a 606.)

Prefettura (*Consigli di*)

Le decisioni de' consigli di prefettura anche quando non riguar-

(a) Osservate che col decreto del 7 aprile 1809 si disse appartenere ai consigli di prefettura statuire su le difficoltà elevate tra i sindaci e gli artefici relativamente ai contratti occorsi per l'esecuzione de' monumenti e lavori destinati all'abbellimento delle città; e che coll'ordinanza del 19 febbrajo 1823 si prescrisse che i consigli di prefettura son competenti per statuire sul regolamento del prezzo de' lavori fatti da un'intraprenditore degli edificii militari messi a carico de' comuni. (*Ivi ivi* pag. 604).

(b) Per la ragione che un simile appalto è un contratto ordinario, per l'esecuzione del quale quest'amministrazione è sottoposta, come i particolari, alla giurisdizione de' tribunali. *V.* l'ordinanza del 6 novembre 1817 (*Ivi* pag. 605 n. 4).

---

2. i nomi, cognomi e dimora delle parti. Ove queste sieno state rappresentate da' procuratori speciali, si farà espressa menzione de' medesimi;

3. le loro conclusioni;

4. il visto delle scritture principali;

5. l'esposizione sommaria de' punti di fatto e di dritto, su' quali si agita la causa;

6. i motivi su' quali è fondata la decisione e la dispositiva della medesima.

186. *A tal effetto il segretario del Consiglio, tra lo spazio di tre giorni, a contare da quello in cui sarà stata pronunziata la decisione, dovrà distendere il fatto, ed elevare le quistioni di dritto che debbono servire a compimento della decisione emessa dal Consiglio. Sottoporrà l'originale di queste parti aggiunte delle decisioni all'approvazione dell'Intendente, o del consigliere che ne farà le veci, e lo farà cifrare dall'uno o dall'altro. Questi originali saranno conservati in fascicoli numerati corrispondentemente alle decisioni contenute nel registro.*

187. *Le spedizioni esecutorie delle decisioni saranno intitolate e terminate come*

dano la contabilità debbon esser precedute dall' intitolazione, e seguite dal comando esecutorio al pari che le sentenze de' tribunali? Le parti possono essere ammesse a comparir personalmente ne' consigli di prefettura, ed a perorare le loro cause, o debbono limitarsi alla difesa per mezzo di memorie? Queste due quistioni sono state risolute negativamente da una deliberazione de' comitati riuniti dell' interno e del contenzioso. (*Ivi*, pag. 180 n. 2.)

Quando un consiglio di prefettura si astiene dal conoscere sul rinvio senza riserva del consiglio di stato, di una controversia amministrativa, esso eccede i suoi poteri; e se rinvia tutto o parte di queste quistioni innanzi ai tribunali, esso eccede la sua competenza. (*Ivi*, p. 182. n. 1.)

Gli avvisi dati ai prefetti officiosamente o su loro richiesta dai consigli non possono qualificarsi come decisioni, e quindi non sono suscettibili di essere attaccati innanzi al consiglio di stato, ma innanzi al ministro cui la materia appartiene. — Essi non sono di ostacolo al corso delle azioni giudiziarie. (*Ivi*, p. 182, n. 2.)

Allorchè non si è elevato conflitto, quand' anche esistessero sentenze o decisioni contrarie, bisogna sempre ricorrere innanzi l' autorità superiore sia amministrativa sia giudiziaria nell' ordine delle attribuzioni e della gerarchia. (*Ivi* p. 202. n. 1.)

Spese. Per la condanna alle spese che deve aver luogo anche nel contenzioso amministrativo, ecco le regole stabilite dalla giurisprudenza.

(1 Si condanna alle spese la parte che soccombe, tanto verso le parti principali che verso gl' intervenienti sia di propria volontà, sia perchè messi in causa;

(2. Spetta al consiglio e non al prefetto di tassare le spese fatte nel suddetto consiglio.

(3. Il consiglio di stato condanna alle spese fatte innanzi a lui ed innanzi al consiglio di prefettura, se vi è luogo, vale a dire se annulla per causa d' incompetenza;

(4. Quando su di un conflitto, l' autorità amministrativa sia stata riconosciuta competente per pronunziar sul principale della causa, essa lo è pure per pronunziar sulle spese, che ne sono l'accessorio. Quindi tribunali non possono in questo caso regolare le spese fatte innanzi ad essi.

(5. Si condanna alle spese la parte che porta innanzi al consiglio di

---

quelle de' tribunali ordinarii. Le decisioni però che riguarderanno reclami per contribuzioni dirette, continueranno ad essere spedite in originale, e nelle forme per esse stabilite.

188. *Le decisioni trascritte nel registro enunciato nell' articolo 183. saranno riputate le originali decisioni de' Consigli d' Intendenza. Quelle relative a' richiami in materia di contribuzioni dirette, mentovate nell' articolo precedente, vi saranno trascritte per doppio originale. Nel registro si spiegherà, se esse sieno state pronunziate in contraddizione, ovvero in contumacia.*

189. *I Segretarii de' Consigli d' Intendenza, i quali rilasciassero spedizione di una decisione, pria che il foglio di udienza sia stato sottoscritto, saranno perseguitati come falsarii.*

190. *Le decisioni de' Consigli d' Intendenza saranno esecutorie in tutta la estensione del regno: produrranno ipoteca, e potranno solamente impugnarsi nella gran Corte de' conti nel modo che sarà indicato nel cap. III. della presente legge, e ne casi preveduti dalla legge sul contenzioso amministrativo.*

stato quistioni non giudicate in prima istanza sia dai ministri, sia dai consigli di prefettura;

(6. Si condannano alle spese le amministrazioni generali che procedono col ministero d'un avvocato;

(7. E la parte che in una istanza in contraddittorio offre di desistere; di cui si dà atto nell' ordinanza, confermandosi la decisione attaccata. Ma le spese fatte posteriormente alla desistenza non gli si possono imputare;

(8. Si condannano alle spese personalmente i sindaci che ricorrono in nome de' loro comuni, senza precedente autorizzazione del consiglio municipale.

Le spese si compensano come nella procedura civile. Esse possono pure riservarsi alla decisione del merito. Se non si conclude per le spese, il consiglio di stato non può di officio pronunziarvi. L' omissione delle spese in un' ordinanza non può essere riparata che da un' ordinanza addizionale. ec. (*Ivi. pag.* 86 *e seg. n.* 1.)

Spropriazione *per causa di utilità pubblica.*

L' utilità pubblica della cessione di una proprietà non può essere legalmente comprovata e dichiarata che per un' ordinanza reale resa sul rapporto del Ministro dell' interno dietro l' avviso e sulle designazioni del prefetto, e dopo di aver messo le parti interessate in istato di somministrare, i motivi della loro contraddizione. Se queste forme non si siano osservate, i tribunali non possono pronunziare l'espropriazione ch'è di loro competenza; quindi sono essi soli competenti per statuire su le querele prodotte contro l' inosservanza delle formalità prescritte per costare la utilità pubblica (*Ivi* Vol. 2 p. 382 e seg.)

Strade grandi e piccole. (*Senza occuparci in questa materia così vasta che estesa delle moltiplici occupazioni attribuite ai Sindaci, ai Prefetti al Consiglio di stato, ed al Re sul rapporto del Ministro dell' Interno; ci limiteremo in questo* SUNTO *ad indicare il contenzioso delle strade in quanto riguarda la competenza de' Consigli di prefettura e de' Tribunali, riportate dal dotto autore*).

I consigli di prefettura sono competenti (salvo il caso d' imminente pericolo, la cui valutazione appartiene all' amministrazione),

1. Per statuire diffinitivamente, e per via di opposizione alle delibe-

---

191. *Esse non saranno messe in esecuzione che dopo di essere state notificate alla parte succumbente, salvo le disposizioni contenute ne' regolamenti in vigore per le decisioni su i richiami per contribuzione fondiaria.*

192. *Le disposizioni dell' articolo* 13. *sono applicabili ancora a' Consigli d' Intendenza. Tutto ciò che verrà ordinato dal presidente del Consiglio pel mantenimento dell' ordine, dovrà essere immediatamente eseguito con tutta la puntualità.*

193. *Nel foglio di udienza del Consiglio si farà espressa menzione degli ordini dati dal presidente ne' casi preveduti dagli articoli* 13 *e* 192 *della presente legge.*

194. *Tutte le decisioni de' Consigli d' Intendenza rese in contumacia che non saranno state notificate alla parte condannata fra tre mesi dalla loro data, si avranno come non pronunziate. Le azioni che vi avranno dato luogo non saranno estinte, ma l' istanza dovrà essere nuovamente prodotta.*

195. *Le decisioni rese in contumacia saranno suscettibili di richiamo. Questo non sarà sospensivo a meno che non venga ordinato espressamente. Il richiamo dovrà esse*

razioni de' prefetti, su le contravvenzioni in materia delle grandi strade, come le distensioni, usurpazioni, scavamento di fossi o altri scavamenti, piantagione di siepi, o costruzioni de' muri, depositi di concime, immondezze ed altri oggetti, ed ogni specie di deteriorazioni commesse su le strade, su gli alberi che le costeggiano, sui fossati, opere d'arte e materiali destinati al loro mantenimento, su i canali, fiumi e riviere navigabili, strada d'allagio, *franc-bords* . . . . fossati e lavori d'arte ec. (a)

2. Per ordinare la demolizione delle opere od aggiunte, e la confiscazione de' materiali, come pure per condannare i contravventori all' ammenda ed alle spese (b); ed anche il pagamento delle spese fatte di officio dall' amministrazione per riparazione de' guasti commessi su le grandi strade.

3. Per pronunziare sui depositi de' materiali od immondezze; con la seguente distinzione: se questo deposito ha avuto per effetto d' impedire la circolazione delle acque di un fiume, o degradare la strada o il cammino, esso rientra nell' attribuzion degli ufficii delle strade, ed appartiene ai consigli di prefettura; se al contrario questi depositi o ingombramenti non hanno avuto per risultato che di attaccare la salute pubblica,

(a) Lo stesso su le difficoltà relative ai lavori di riparazione dello grandi strade;
Su le contravvenzioni commesse dai particolari, che senz' aver ottenoto preventivamente ed in iscritto gli allineamenti e le autorizzazioni necessarie, han ricostruito, riparato, aumentato, sollevato edificii, case e costruzioni lungo le grandi strade o riuoendole sia nei tratti che traversano le città, borghi e villaggi, sia in plena campagna;
O contravveunto ai permessi restrittivi ottenuti dai prefetti,
O infranto l' allineamento,
O imbarazzata la via pubblica con depositi di pietre, legna, mobili o materiali, sugli spiazzi, vie o viottoli che prolungano le strade regie,
O compromessa la sicurezza pubblica o quella degli abitanti delle case con costruzioni contrarie alle regole dell' arte;
O ristaurato i muri di facciata soggetti a dimolouzione;
(b) Secondo la dottrina del comitato dell' interno, il fatto di elevare, o ristaurare un fabbricato su la via pubblica, senz' averne preveouto l' autorità locale, e senz' aver ricevuto, occorreodo, l' allineamento, costituisce una contravvenzio, e di competenza del tribunale di polizia semplice, il quale può sull' istanza del sindaco ordinare la demolizione delle opere indebitamente eseguite, se sporgano esse dall' allineamento, che definitivamente sarà stabilito (*Ivi* pag. 619. n. 2.)

---

presentato nel termine di quindici giorni a contare da quello, in cui la decisione sarà stata notific ta.

196. Scorso il termine fissato nell' articolo precedente, il richiamo non potrà più ammettersi.

197. Se il Consiglio sarà di avviso che il richiamo debba riceversi, rimetterà le parti nello stato in cui erano prima della decisione, se la giustizia lo esige, e la decisione che avrà ammesso il richiamo sarà intimata nel termine di otto giorni, a contare da quello in cui sarà stata emanata.

198. La intimazione avrà luogo nel domicilio eletto dall' attore.

199. Non competerà richiamo alla parte contumace avverso una decisione resa in contraddizione con un' altra parte che abbia lo stesso interesse.

200. La parte richiamante che non giustifichi la ragione della sua contumacia, sarà condannata ad una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati trenta.

spetta allora ai tribunali di polizia a pronunziare, qualunque siasi il luogo, riviera navigabile o no. grande strada o no.

4. Per condannare all' ammenda coloro che han fatto tagliare o diradare senza precedente autorizzazione gli alberi piantati nelle loro proprietà lungo le regie strade. E su le controversie elevate per la piantagione di alberi su dette strade fatta per appalto; non che sul pagamento del prezzo di quelli piantati d' officio dall' amministrazione in mancanza dei proprietarii confinanti.

5. Per statuire diffinitivamente sui ricorsi contro le deliberazioni dei Sindaci in caso di contravvenzione alle leggi e regolamenti sulle grandi strade, sul peso delle vetture, e larghezza delle ruote, riguardo all' ammenda incorsa e suo ammontare.

II. Il contenzioso giudiziario si ripartisce in questa materia tra i tribunali civili, e quelli di polizia semplice o correzionale.

I tribunali civili pronunziano su tutte le quistioni di proprietà del suolo sul quale siansi formate strade, vie, piazze ec.

Degli alberi piantati lunghesso dette strade;

Delle servitù per lo scolo delle acque, e del passaggio preteso da una particolare impresa o coltivazione, e non per quello reclamato pel servizio della navigazione sul transito de' fiumi: sia che queste quistioni si elevino tra lo stato ed i particolari, o tra più individui (a).

I tribunali di polizia semplice puniscono la usurpazioni sulla via pub-

(a) In caso di demolizione, di allineamento ec. la quistione della proprietà è indipendente dalle quistioni preventive della demolizione e dell' allineamento, e di cessazione a motivo della pubblica utilità che sono di competenza dell' autorità amministrativa.

Se vi è luogo ad indennità sia pel tutto, edificio e suolo, sia per la sola superficie, il regolamento di questa indennità, in caso di controversia, appartiene ai tribunali. — Essi però non possono pronunziare sui danni ed interessi contro il proprietario d' una casa costruita nell' allineamento datogli dall' amministrazione, se non dopo di essersi statuito amministrativamente su le difficoltà relative al detto allineamento. Essi eccederebbero i loro poteri, se prima di ciò ordinassero la distruzione delle opere, poichè modificherebbero un' operazione amministrativa.

Spetta pure ai tribunali lo statuire su d' una servitù di passaggio reclamato da un sindaco a vantaggio del suo comune a traverso la casa di un particolare. *Ivi* pag. 645. n. 4.

TITOLO XVII.

DELL' OPPOSIZIONE DEL TERZO.

201. *Que' che vorranno opporsi alle decisioni del Consiglio in materia contenziosa, quando nè essi, nè que' ch' essi rappresentano, sieno stati chiamati in giudizio al tempo in cui la decisione fu profferita, ed abbia questa leso qualche dritto loro appartenente, non potranno farlo altrimente, che con una petizione nella forma ordinaria. Questa dovrà essere presentata nella segreteria del Consiglio, e si procederà in conformità del disposto nel titolo II. del capitolo II.*

202. *La parte che promuovendo questa opposizione succumberà, sarà condannata ad un' ammenda non minore di ducati dieci, nè maggiore di ducati cinquanta, senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti, se vi ha luogo.*

203 *L' opposizione del terzo che si proporrà come azione principale, dovrà introdursi avanti l' autorità che ha pronunziata l' impugnata sentenza.*

blica nelle strade o piazze che non fan parte delle strade regie o dipartimentali (a); essi pronunziano su le ammende incorse in seguito di contravvenzioni in materia delle vie vicinali, e sulle spese di demolizioni ordinate di officio, ed in caso di contestazione

I tribunali di polizia correzionale son competenti per giudicare le contravvenzioni commesse in materia delle grandi strade e della polizia delle vetture a ruote che avessero il carattere di delitto, ed importassero pene corporali. (*Idem* vol. 2. pag. 616 a 640.)

Strade vicinali. Il regolare le competenze è ciò che v'è di più difficile, e di più importante in questa materia. Ecco le distinzioni ed i limiti che la giurisprudenza del consiglio di stato ha riconosciuto e fissato per la competenza de' sindaci, de' prefetti, del ministro dell'interno, dei consigli di prefettura e de' tribunali.

I. I sindaci sono competenti:

1. Per far demolire in esecuzione delle misure di urgenza prese dai prefetti, o di decisioni de' consigli di prefettura, a spese de' contravventori le barriere che intercettano o le chiusure che restringono le strade vicinali; (a)

(a) L'assomigliare i corsi di acqua non navigabili nè atti a trasporto alle strade vicinale è insostenibile: infatti la giurisdizione eccezionale non statuisce affatto per via di assimilazione, ma per mezzo di speciale disposizione. Ora niuna legge, niun regolamento attribuisce ai consigli di prefettura la repressione delle usurpazioni commessi sui ruscelli, o altri piccoli corsi di acqua, dunque questi fatti che al più non offendono che i privati interessi sono di competenza de' giudici ordinarii. -- I tribunali di polizia non possono rifiutarsi a punire le contravvenzione ai regolamenti di polizia municipale fatti dai sindaci ed approvati dai prefetti. -- Essi son pure competenti ad ordinare la demolizione di ciò che siasi fatto in contravvenzione a detti regolamenti -- Le usurpazioni su di riviera non navigabile nè atta a trasporti non da luogo che ad un'azione civile. -- Essi non possono conoscere in materia di strade vicinali che le contravvenzioni ai regolamenti de' corpi amministrativi al quali appartiene di formarli. *Ivi* pag. 646 n. 1 e seg.

(a) I giudici di pace sono incompetenti per conoscere i reclami diretti contro i sindaci a motivo dell'abbattimento di Aje e chiusure ordinate dal prefetto per l'allargamento delle strade vicinali. Fa duopo provvedersi contro la decisione del prefetto innanzi all'autorità superiore amministrativa. Ivi p. 277, n. 1.

---

204. *L'opposizione del terzo incidente in una istanza già introdotta avanti un' autorità, sarà proposta con una dimanda avanti la stessa autorità, se questa è uguale o superiore a quella che ha pronunziata l'impugnata decisione.*

205. *Il Consiglio d'Intendenza, davanti il quale è stata prodotta la sentenza, contro di cui si è formata opposizione, potrà, secondo le circostanze, proceder oltre, o sospendere la causa principale.*

TITOLO XVIII.

Della condanna e liquidazione delle spese.

206. *Le parti succumbenti saranno condannate alle spese, ma potranno le medesime compensarsi in tutto o in parte nel caso che ciascheduno de' litiganti succumbesse rispettivamente sopra qualche articolo.*

207. *Gli uscieri che eccederanno i limiti delle loro funzioni, i tutori, curatori,*

2. Per ordinare, per misura di polizia municipale il riempire i fossi praticati sulla via pubblica, salvo ricorso all' autorità superiore;

3. Per gli allineamenti, affine di costruire o di restringersi lunghesso le strade vicinali, salvo pure il ricorso all' autorità superiore.

II. I prefetti son competenti:

1. Per dichiarare la vicinalità delle strade (a); riconoscere gli antichi loro limiti; fissare secondo le località la loro *classificazione*, la loro *larghezza* (b), la loro *direzione*, la *confinazione*; proporre la loro *soppressione* a motivo d' inutilità, regolare il modo del *mantenimento* e di riparazione de' cammini, ponti ed altre dipendenze, e ripartire le spese tra i comuni interessati, il tutto, salvo il ricorso al ministro dell' interno, ed in seguito, se vi sia luogo, al consiglio di stato;

2. Per ordinare i rimpiazzi provvisorii delle strade vicinali soppresse ed intercettate; — In questo caso agiscono per via di polizia municipale, e le loro deliberazioni non possono esser deferite che al ministro dell' interno;

3. Per verificare o dichiarare se tal cammino preteso vicinale sia una *grande* strada o viceversa;

4. Per dichiarare che vi sia bisogno di stabilire una strada vicinale su tale o tal altro punto:

5. Per autorizzare gli acquisti, le alienazioni, le permute che abbiano per oggetto queste strade vicinali.

III. Il ministro dell' interno non ha altra competenza in questa materia che di ricever l' appello dalle deliberazioni de' prefetti che han fissata

(a) La dichiarazione di vicinalità non è d' ostacolo perchè i proprietarii confinanti portino innanzi ai tribunali, se vi si credon fondati, la quistione di proprietà. — Se la vicinalità siasi irrevocabilmente dichiarata, e se il dritto di proprietà del confinante sia giudiziariamente riconosciuto, ques'o dritto si risolve nell' indennità. *Ivi* p. 281.

(b) Benchè la larghezza legale delle strade vicinali sia fissata per lo meno a sei metri, i proprietarii confinanti commetterebbero un delitto se usurpassero sulle strade che hanno più di sei metri di larghezza. Per la stessa ragione se costi che la strada ebbe da tempo immemorabile meno di sei metri di larghezza in certe porzioni, il prefetto e 'l consiglio di prefettura ecceder ebbero i loro poteri, il primo dando alla strada una larghezza relativa più grande, l'altro condannando il confinante per delitto di usurpazione. *Ivi* pag. 279.

---

eredi beneficiati, o altri amministratori che comprometteranno gl' interessi della loro amministrazione, potranno essere condannati personalmente alle spese senza rimborso, ed anche a' danni ed interessi, se vi ha luogo, salvo le interdizioni contro gli uscieri e la destituzione contro i tutori ed altri amministratori, secondo la gravità della circostanza.

208. *Non sarà compresa nella liquidazione delle spese alcuna spesa di viaggio, soggiorno o ritorno delle parti, nè alcuna spesa di viaggio di usciere al di là di una giornata, nè la stampa delle memorie.*

209. *La liquidazione e la tassa delle spese sarà fatta dal consigliere relatore della causa, salvo la revisione della medesima nel Consiglio d Intendenza.*

la larghezza, la classificazione, la vicinalità, la direzione, od ordinato il loro stabilimento o soppressione ec. Salvo il ricorso, se vi è luogo, al consiglio di stato.

IV. I consigli di prefettura sôn competenti;

1. Per istabilire sulle usurpazioni o distensioni praticate sulle strade vicinali dai proprietari confinanti (a);

2. Per ordinare come tribunale di strada pubblica (*de voirie*) la distruzione della nuova opera che intercetta il passaggio, ed il ristabilimento dei luoghi: ma solamente allora che i prefetti abbiano precedentemente ricercati gli antichi limiti, dichiarata la vicinalità, e fissata la larghezza delle dette strade.

3. Per ordinare l'estirpazione degli alberi la cui piantagione tendesse a cambiare la larghezza o la direzione fissata dal prefetto per le strade vicinali;

4. Per dichiarare se un contratto di vendita nazionale comprende una strada vicinale litigiosa tra due acquirenti, o tra un acquirente ed il comune;

O un sentiero, senza pregiudizio del dritto lasciato al comune di provocarne l'apertura, salvo l'indennità a chi di dritto;

O se l'atto di aggiudicazione liberi o aggravi specialmente l'acquirente, di una servitù di passaggio;

V. Il consiglio di stato è competente per statuire in via contenziosa:

1. Sulle decisioni del ministro dell'interno confermative delle deliberazioni de' prefetti che han lesi gl'interessi de' comuni o de' particolari, o che han pronunziato incompetentemente su quistioni che appartengono sia ai consigli di prefettura, sia ai tribunali;

(a) Quando costoro si pretendono proprietarii, i tribunali debbon essi pronunziare sulla quistione di proprietà, prima che il consiglio di prefettura statuisca sul fatto dell'usurpazione? Secondo la nuova giurisprudenza queste due azioni son parallelle ed indipendenti l'una dall'altra, in modo che quando il prefetto ha con decisione riconosciuto e dichiarato l'esistenza o la vicinalità di una strada, l'azione amministrativa precede immedietamente per la pena dell'usurpazione innanzi al consiglio, e l'azione giudizieria prosegue simultaneamente innanzi ai tribunali la sentenza delle proprietà di tutto o parte della strada. *Ivi* pag. 284.

TITOLO XIX.

DEL MODO DI PROCEDERE DE' CONSIGLI D' INTENDENZA NELL' APPLICAZIONE DELLE MULTE PER LE CONTRAVVENZIONI ENUNCIATE NEGLI ARTICOLI 6 E 7 DELLA LEGGE SUL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO.

210. *Le funzioni del ministero pubblico presso i Consigli d' Intendenza saranno esercitate da' segretarii generali d' Intendenza.*

211. *Pervenuto che sarà al Consiglio d' Intendenza il processetto per la pruova della contravvenzione, verrà subito passato al ministero pubblico. Questo, dopo di averne presa conoscenza, presenterà al Consiglio una dimanda per l' applicazione della multa corrispondente all' imputato.*

212. *Questa dimanda sarà comunicata all' imputato per mezzo del sindaco del comune, nel quale è domiciliato.*

213. *Il prevenuto dovrà presentare la sua risposta nel termine di otto giorni. Egli*

2. Su le decisioni de' consigli suddetti impugnate dalle parti sia nel merito sia per abuso di potere;

3. Su le stesse decisioni attaccate dal ministro dell' interno, nell' interesse della legge;

4. Su le domande formale dai comuni o dai particolari, pel mantenimento provvisorio delle strade la cui propriela è contrastata, sino alla sentenza diffinitiva.

VI. I Tribunali di semplice polizia sono competenti per riformare le contravvenzioni commesse sulle strade vicinali diverse dalle usurpazioni, e distensioni, come i depositi de' materiali e delle immondezze con ordinare la riempitura de' fossi a motivo di sicurezza pubblica.

I tribunali di polizia correzionale sono competenti per reprimere i delitti di deteriorazioni. (a)

I tribunali civili son competenti per pronunziare su tutte le questioni di proprietà, di servitù e d' indennità. Quindi,

Sulle proprietà di tutto o parte del suolo sul quale viene stabilita la strada, sia che fosse stata essa inscritta o no nel Quadro delle vie vicinali;

Sul possesso annale d' una via non inscritta;

Sul provvisorio godimento d' una stada viciuale litigiosa tra due par-

(a) Sotto nome di deteriorazioni si comprendono le usurpazioni le quali non si fanno che con scavamenti, chiusure ec. Del resto la separazione delle competenze è facile a stabilirsi:

Spetta ai prefetti ad ordinar provvisoriamente per via di polizia amministrativa l' immediato ristabilimento de' luoghi nell' interesse della libertà delle comunicazioni tra' vicini.

Spetta ai consigli di prefettura ad ordinare che l' usurpatore rientri ne' limiti che ha ecceduto, e ristabilisca a sue spese la strada nella sua larghezza ed il suo primitivo stato.

Spetta ai tribunali di polizia semplice o correzionale ad applicar la pena ne' limiti legali al delitto di deteriorazione o di soppressione; a statuire sull' azione connessa de' danni ed interessi, e ad ordinare, se non è stato, fatto di togliersi l' ingombro, e ripararsi le degradazioni.

E rapporto alle ammende, i consigli di prefettura son competenti a pronunziarlo in materia delle grandi strade pubbliche, ma relativamente alle piccole, esse non possono essere pronunziate che dai tribunali suddetti. *Ivi* pag. 291 e 292.

---

potrà prender comunicazione del processo compilato contro di esso nella segreteria del Consiglio.

214. *Tutti gli altri atti di procedura nel soggetto caso saranno regolati a norma delle disposizioni contenute ne titoli precedenti.*

215. *Le decisioni che emetteranno i Consigli d' Intendenza a ragione delle contravvenzioni suddette, conterranno due capi distinti; 1. la dichiarazione della reità o della innocenza del prevenuto; 2. l' applicazione della pena o l' assoluzione.*

216. *Il Consiglio d' Intendenza colla medesima decisione, colla quale applicherà la multa prescritta dalla legge, condannerà ancora il prevenuto alla rifazione de' danni ed interessi a favore di chi sarà di ragione, non che alle spese del giudizio.*

217. *Gli articoli* 11., 14., 15., 16., 17., 18., 27., 28., e 29. *titolo* I. e II. *del primo capo saranno applicabili ancora a' Consigli d' Intendenza.*

218. *Le disposiziani di sopra enunciate nel presente titolo si applicheranno ancora nel caso in cui siasi prodotto appello avverso le sentenze de' sindaci.*

ticolari, e non reclamata dal comune sia come parte principale sia come parte interveniente (a),

Su i danni ed interessi risultanti dall'esecuzione d'una decisione del consiglio che avesse incompetentemente dichiarato pubblica una strada non iscritta nè riconosciuta;

Su le controversie elevate riguardo al semplici *sentieri*, o cammini di comodo, di vendemmia, di coltivazione, sia nel petitorio sia nel possessorio;

Su le quistioni di servitù elevate dai confinanti di un'antica via abbandonata in luogo di nuova strada;

Sul diritto di passaggio nelle città;

Su le strade reclamate a titolo non di vicinalità, ma di servitù convenzionale di passaggio a traverso di proprietà private; O di servitù legale per la coltivazione de' fondi rinchiusivi. (b)

Sull'esistenza, il modo, l'esercizio delle servitù della stessa natura, comprese o no nella clausola usuale negli atti di vendita nazionale; portante riserva di servitù attive e passive;

Sulle difficoltà relative ai pesi particolari e di riparazione d'una strada pubblica, la cui servitù sia stata imposta ad un acquirente nazionale col suo contratto.

(a) Ma quando un prefetto con deliberazione speciale ha mantenuto il pubblico nel godimento di passaggio contrastato da un particolare, sino alla decisione de' tribunali sulla quistione di proprietà, il giudice locale, sotto pena di conflitto, deve astenersi di pronunziare sul provvisorio, ma rinviare le parti a provvedersi, se vi ha luogo, contro la decisione del prefetto, innanzi all'autorità amministrativa superiore. *Ivi* pag. 293 n. 1.

(b) Siccome dicesi strada vicinale quella che comunica da comune a comune, o da una strada all'altra; così ogni altra è via privata, o di servitù stabilita con titoli, e le quistioni su l'uso di essa o sulla sua soppressione senza il mutuo consenso è di competenza de' tribunali.

Son essi pure competenti a statuire sulle difficoltà elevate riguardo ai passaggi reclamati dai comuni a titolo di servitù. Ed in dritto, l'uso delle vie gravate di servitù a vantaggio di un comune non appartiene che ai soli abitanti di esso, mentre che l'uso delle strade vicinali appartiene di dritto e di fatto a tutti i cittadini siano o no abitanti del comune che traversano. *Ivi* pag. 295 e 296.

CAPITOLO III.

DEL MODO DI PROCEDERE INNANZI ALLA CAMERA DEL CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO DELLA GRAN CORTE DE' CONTI.

TITOLO I.

DELLA FORMAZIONE, PRODUZIONE, ED ISTRUZIONE DE' RICHIAMI.

219. *Il termine per produrre ricorsi nella Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte de' conti avverso le decisioni di un'autorità che ne dipende, sarà di tre mesi pe' privati, e di sei mesi per le amministrazioni pubbliche. Questo termine incomincerà a decorrere per le decisioni pronunziate in contraddittorio dal giorno della loro notifica a persona, o domicilio, e per le decisioni profferite in contumacia dal giorno in cui non sarà più ammissibile l'opposizione.*

Sul regolamento dell' indennità dovuta ai proprietarii evitti, anche prima della spropriazione, se si tratta dello stabilimento di nuova strada su di terreno non contrastato dal comune. (a)

Sul pagamento dell' arena, pietre ed altri materiali estratti dai terreni particolari ed impiegati alla formazione o riparazione delle strade vicinali;

E generalmente sul valore e quantità dell' indennità, in caso di controversia, e dopo il giudizio diffinitivo sulla proprietà anche di tutto o parte del terreno litigioso, allorchè si tratta di una strada esistente, iscritta o non iscritta nel Quadro delle strade vicinali. V. *Ivi* nel tit. *Chemins vicinaux* pag. 274 a 299. (b)

(a) I proprietarii confinanti han tre specie di azioni: la prima, *puramente amministrativa* che debbon portare innanzi al ministro dell' interno contro la deliberazione del prefetto per far dichiarare inutile la nuova; la seconda *contenziosa* che debbon portare innanzi al consiglio di prefettura per farvi dichiarare, se vi è luogo, che il terreno in controversia non è compreso nei limiti della strada ricercati e riconosciuti; la terza *giudiziaria* che debbon portare innanzi ai tribunali per farvi dichiarare che il terreno rinchiuso o no in questi limiti, è loro proprietà e non del comune. *Ivi* pag. 297.

(b) Tra le tante controversie riportate nell'Opera del Cormenin noi abbiamo scelte quelle più adattabili alla nostra Giurisprudenza amministrativa e l' abbiam posto in ordine alfabetico. Dobbiamo però prevenire a' nostri lettori che essendo stati privati del consiglio di stato ch' esisteva nell' occupazione militare, vedendosene il bisogno nelle quistioni amministrative; venne esso surrogato dalla consulta di stato, e spesse dal consiglio ordinario di stato delle quali istituzioni abbiam fatto parola nella *Nozioni preliminari*.

Li preveniamo pure che citando quest' autore per chi amasse riscontrarlo, noi ci siamo serviti della terza edizione fatta in Parigi nel 1826 presso il libraro *Goblet rue Soufflet* n. 4.

---

220. *Que' che dimorano fuori del continente del regno, avranno per produrre i ricorsi, oltre lo spazio di tre mesi dalla notificazione della sentenza, il termine enunciato nell' articolo 53.*

221. *Questi termini saranno perentorii relativamente a tutte le parti, salvo il ricorso contro chi di ragione.*

222. *Gli assenti dal territorio del regno per servizio di terra o di mare, o impiegati in negoziazione all' estero per lo servizio dello Stato, avranno lo spazio di un anno per produrre il ricorso, oltre il termine di tre mesi dalla notifica della decisione.*

223. *Il termine per produrre i ricorsi sarà sospeso per la morte della parte succumbente. Non riprenderà il suo corso, che dopo la notifica della decisione al domicilio del defunto, fatta colla formalità prescritta per gli atti di citazione, e dopo spirati i termini per fare inventario, e per deliberare tutte le volte che la decisione fosse stata notificata prima della scadenza di questi ultimi termini. Questa notificazione potrà farsi agli eredi collettivamente e senza designazione di nomi e qualità.*

224. *Se la decisione si fosse pronunziata sui fondamenti di un documento falso,*

SEZIONE II.

Decisioni desunte dal REPERTORIO DELLE TEORICHE DELLA LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA FRANCESE DEL SECOLO XIX ; Compilato da *G. B. Sirey*. Versione Italiana : dai torchi del Tramater : 1829.

AUTORITA' AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA.

Acqua (corso di). Spetta all' autorità giudiziaria e non all' amministrativa la cognizione delle controversie surte tra due padroni di fabbriche sull' uso delle acque necessarie alle loro officine, ancorchè si tratti di dubbio sull' applicazione delle antiche deliberazioni del consiglio rese tra le stesse parti. *Diego Dittner*, 23 *aprile* 1817. *Decreto*. — S. 7. 2. 795. (a)

La cognizione delle controversie che sorgono tra un comune ed un particolare sul dritto al corso di acqua concesso a costui dal padrone di detta acqua, appartiene all' autorità giudiziaria. *Presseller*, 23 *vent. an.* 10. *C. C. Rigetto. Tribunale Civile della Meurthe.* — S. 2. 2. 416.

Spetta all' autorità giudiziaria e non all' amministrativa la cognizione delle controversie sorte tra due privati sul possesso di un corso d' acqua ancorchè la sua sorgente sia in un podere comunale , e che il comune ne abbia concesso l' uso ad uno dei litiganti con deliberazione approvata dal prefetto. *Vincent*, 15 *prat. an.*12. *Cass. Tribunale di Saint Diez.*—S.5.1.30.

Ancorchè i tribunali sieno incaricati di pronunziare sulle acque correnti, le quali non formando fiumi navigabili nè capaci del trasporto di zattere non appartengono al Fisco, e possan decidere se tali o tali altre persone possano o no deviar dette acque ; essi non debbono però prendere a tal riguardo alcuna misura di *polizia repressiva* , nè ordinarne lo spurgo o far fare lavoro qualunque tanto per facilitare lo scolo delle acque quanto per impedire che noccia al pubblico. In questo caso l' amministrazione è soltanto competente. *Requisitoria* , 4 *febbrajo* 1807. *Cass. Giudice di Pace del Cantone di Chateau–Renard.* — S. 7. 1. 217.

Davanti ai tribunali e non innanzi l' autorità amministrativa debbon portarsi tutte le controversie sul godimento delle acque correnti ancorchè

(a) Queste parole indicano *la voce S Sirey*, il primo numero il volume, il secondo la parte , ed il terzo la pagina.

---

o se la parte fosse stata condannata in conseguenza di non aver potuto produrre un documento decisivo ch' era nelle mani dell' avversario , il termine ad appellare non decorrerà , che dal giorno in cui la falsità sarà riconosciuta , giudicata , o verificata , dal giorno in cui il documento sarà ricuperato dalla parte succumbente. In questo ultimo caso la parte dovrà somministrare pruova scritta indicante il giorno in cui ha ricuperato il documento , e non altrimente.

225. *L'appello da una sentenza preparatoria non potrà essere interposta, che dopo la sentenza definitiva ed unitamente all' appello da questa sentenza: il termine a ricorrere non decorrerà , che dal giorno della notificazione della decisione definitiva , ed il ricorso sarà ammessibile , ancorchè la decisione preparatoria fosse stata eseguita senza alcuna riserva.*

226. *Il ricorso da una decisione interlocutoria potrà interporsi prima della decisione definitiva. Lo stesso avrà luogo per le decisioni , nelle quali si fosse pronunziato opra una doman da provvisionale.*

servano esse all' irrigazione di proprietà di origine nazionali. *Ardant*, 15 *gennaio* 1808. *Parigi*. — S. 10. 2. 543.

In materia di uso di acque, quando debbonsi fare regolamenti a' termini dell'art. 645. c. c. = 567 *ll. civ.* i tribunali possono rinviar le parti per questi regolamenti all' autorità amministrativa. *Bollet*, 7 *aprile* 1807. *C. C. Rigetto. Digione.* — S. 7. 1. 183.

Appartiene al potere giudiziario e non all' amministrativo statuire sulle domande di rimborso de' danni ed interessi formate dai proprietarj dei fondi contigui ad un fiume non navigabile nè addetto a zattere, contro il proprietario di un molino fatto sul detto fiume a motivo delle inondazioni che cagiona nei di loro poderi per la troppo grande altezza delle acque. *Marsal*, 23 *maggio* 1810. *Decreto.* — S. 7. 2. 795.

Appartiene all' autorità giudiziaria e non all' amministrativa il giudicare sulla dimanda che tende ad obbligare l'aggiudicatario nazionale di un molino ad acqua di demolirlo, quando tal dimanda sia fondata sopra *titoli antichi* nei quali fosse stata convenuta la demolizione di tal molino con proibizione di ricostituirlo. *Delespine*, 6 *termid. an.* 13. *C. C. Rigetto. Orleans* — S. 7. 2. 795.

L autorità amministrativa che ha permesso la formazione di un risciacquatojo del molino può sol giudicare sulle controversie relative alla posizione, ed all' altezza di questo risciacquatojo. *Beaumier*, 28 *maggio* 1807. *Cass. Tribunale di Pace di Coutanges.* — S. 7. 2. 216.

Quando le acque di un molino danneggiano le proprietà vicine, debbonsi portare i reclami all' amministrazione e non ai tribunali se il danno risulta dalla troppo grande altezza del risciacquatojo permesso dall' amministrazione, ma non già se deriva dal perchè le acque s' innalzano al di sopra del medesimo. *Bellamy*, 25 *agosto* 1808. *Cass. Tribunale di Polizia di Pipr ac.* — S. 9. 1. 291.

Quando l' autorità amministrativa ha deliberato favorevolmente ai dritti di un privato, i tribunali non possono emettere contraria decisione, quand'anche l' autorità amministrativa fosse realmente stata incompetente. *Particolarmente*: in occasione dell' azione di un corso di acqua un tribunale non può (in caso di azione possessoria) ordinare l' abbassamento dello scolo d'un molino che il prefetto abbia approvato come utile anche alle proprietà confinanti. *Riols*, 13 *marzo* 1810. *Cass. Tribunale Civile di Castres.* — S. 10. 1. 215.

---

227. *Le decisioni preparatorie son quelle che riguardano soltanto l' instruzione della causa, e che tendono a mettere il processo in istato di essere definitivamente giudicato.*

228. *Le sentenze interlocutorie sono quelle, colle quali i Consigli d' Intendenza, prima di giudicare definitivamente, ordinano una pruova, una verificazione, o un istruzione ch' è pregiudiziale al merito.*

229 *Il ricorso delle parti in materia contenziosa amministrativa sarà presentato in una petizione sottoscritta da un avvocato. Questa petizione sarà formata a norma dell' articolo 34.*

230. *Il ricarso non avrà effetto sospensivo, se non quando venga ordinato espressamente. Allorchè il relatore sarà di avviso di doversi accordare la sospensione, esso ne farà rapporto alla Camera, la quale deciderà se debba aver luogo.*

231. *Le sottoscrizioni degli avvocati in piedi delle petizioni, sia per la dimanda, sia per la risposta, importeranno costituzione ed elezione di domicilio.*

232. *Non è ammesso nella Camera del contenzioso alcun intervento in causa, sal-*

Affitto. Spetta all' autorità giudiziaria e non all' autorità amministrativa pronunciare sulle controversie relative agli affitti dei beni nazionali. *Frebauet. Decreto del dì 11 gennajo* 1813.— S. 13. 2. 144.

In materia di controversie relative agli affitti de' beni nazionali i tribonali sono competenti quando si tratti non delle interpetrazioni degli attiti ma dell' applicazione delle leggi sugli obblighi rispettivi delle parti. 24 *settembre* 1807. *Decisione del Gran Giudice. Istruzioni generali dell' Amministrazione* — S. 7. 2. 290.

Alienazione. La conoscenza della quistione se una rendita enfiteutica alienata dalla nazione sia soppressa in tutto o in parte come feudale nell' atto della vendita, appartiene all' autorità amministrativa e non ai tribunali. *Belot*, 12 *febbrajo* 1806. *Cass. Colmar.* — S. 7. 2. 791.

Alluvioni. Le quistioni sulla proprietà delle alluvioni o dell' abbandono fatto dal mare come faciente o no parte d' un aggiudicazione non possono esser decise che dall' autorità giudiziaria, qualora si tratti sia di applicare l' art. 538 c. c. = 463 *ll. cc.* sia di esaminare ed interpretare gli atti anteriori dell' aggiudicazione. *Pinteville--Cernon*, 30 *giugno* 1813. *Decreto.* — S. 13. 2. 268.

Arrenamento. Appartiene ai soli tribunali di commercio decidere se siasi arrenato un bastimento con rottura autorizzando l' abbandono agli assicuratori. È questa una materia litigiosa su di privati interessi, fuori delle attribuzioni dell' autorità amministrativa. Quindi il tribunale di commercio può decidere che non vi sia stato arrenamento o ricusare di ammettere l' abbandono con frattura; ancorchè il commissario di marina avesse fatto vendere il bastimento come *arrenato con frattura. Damens*, 3 *agosto* 1821. *C. C. Rigetto. Bordò.* — S. 22. 2. 221.

Arrestamento personale. Può esercitarsi l' arrestamento personale senza precedente sentenza e per mezzo della sola autorità amministrativa contro gl' impiegati contabili dichiarati debitori. Riguardo alle difficoltà alle quali possono dar luogo sia l' arrestamento personale sia qualunque altra coazione esercitata dall' amministrazione contro i suoi incaricati, queste difficoltà sono sottoposte ai tribunali di prima istanza, salvo l' appello. 18 *brum. an.* 14 *e* 22 *aprile* 1806. *Decisione de' Ministri ec.* — S. 6. 2. 220.

Arrollare. Quando un giovine minore di anni diciotto ha lasciato la casa paterna per arrollarsi in cambio del coscritto chiamato, se il di

---

va che venga richiesto da quel terzo che abbia dritto di formare opposizione al giudicato.

233. *Tutte le regole stabilite pe' Consigli d' Intendenza si applicheranno ancora alla Camera del contenzioso amministrativo, eccetto le disposizioni contenute negli articoli e titoli seguenti.*

234. *Gli avvocati delle parti potranno riscontrare gli atti nella segreteria generale della gran Corte, senza soggiacere ad alcuna spesa. Le scritture originali non potranno consegnarsi alle parti, ma soltanto le copie, eccetto il caso del consenso delle parti.*

235. *Quando siensi prese delle scritture dalla segreteria, la ricevuta firmata dall' avvocato porterà la sua obbligazione di restituirle nello spazio di otto giorni. Scorso questo termine, il presidente della Camera potrà condannare personalmente il detentore al pagamento di ventiquattro carlini a titolo di danni ed interessi per ciascun giorno di ritardo, ed ordinare ancora che sia astretto alla restituzione delle carte coll' arresto della persona.*

Quando si tratta di verificare se vi sia o no identicità tra un fondo rivendicato ed un fondo acquistato dal Governo, spetta all'autorità amministrativa e non alla giudiziaria nominare i periti agrimensori. *Tholozen*, 18 *settembre* 1813. *Decreto*. — S. 14. 2. 330.

Le quistioni relative ai confini de' beni nazionali venduti dallo Stato non sono della competenza dell'autorità amministrativa, se non quando debbon essere giudicate per via d'interpetrazione ed applicazione degli atti amministrativi. Non è però lo stesso se si tratti di stabilire secondo gli antichi titoli il dritto comune, le costumanze, le informazioni ec. *Pintevide-Cernon*, 30 *giugno* 1313. *Decreto*. — S. 14. 2. 323.

Idem. 19 *giugno* 1813. *Decreto*. — S. 14. 2. 323.

Idem. 19 *giugno* 1831. *Decreto*. — S. 14. 2. 324.

I consigli di prefettura sono competenti per decidere da qual epoca il compratore del fondo nazionale aveva dritto a godere dei frutti di un fondo aggiudicatogli; ma non lo sono per giudicare sulla prescrizione che l'acquirente o l'affittuale del podere venduto oppone alla dimanda dell'amministrazione de' beni nazionali. *Grandjean*, 14 *agosto* 1813. *Decreto*. — S. 14. 2. 145.

Spetta al potere giudiziario e non all'autorità amministrativa lo statuire sugli atti relativi ai beni in origine appartenenti alla nazione, passati tra l'acquirente diretto di questi beni ed un terzo al quale li abbia egli rivenduti. *Bandovin*, 13 *vent. an.* 13. *C. C. Rigetto. Aix.* —S. 7 2 794.

I tribunali sono incompetenti per giudicare sulle procedure praticate dall'amministrazione della registratura pel pagamento degli affitti di un fondo nazionale. *Pescheur*, 9 *piov. an.* 12. *Cass. Besanzone.* — S. *ivi*.

Quando si elevi una difficoltà relativamente al regresso esercitato a nome dello Stato contro il fidejussore di un fittajuolo amministrativo, la decisione dev'essere pronunziata non dal prefetto, ma da' tribunali, se l'eccezione apposta alla cauzione sia desunta dal dritto civile. 29 *giugno* 1810. *Decisione del Ministro di finanze*. — S. 12. 2. 190.

Boschi. I tribunali correzionali sono incompetenti per esaminare se l'acquirente d'un taglio di bosco abbia malversato in tale operazione *eccedendo i termini del suo contratto*. Tale incompetenza è assoluta e di ordine pubblico. *Parent-Lagarenne*, 2 *messid. an.* 13. *Cass. Tribunale Correzionale di Nevers. Corte Criminale de la Nievre.* — S. 5. 1. 318.

---

che si produrrà presso la Camera del contenzioso amministrativo della gran Corte dei conti.

243. *Allorchè una delle parti si crederà lesa ne' suoi dritti, o nella sua proprietà, per effetto di una decisione della Camera suddetta in materia non contenziosa, essa potrà presentarci una memoria: sul rapporto che ci sarà fatto, ci riserbiamo di rinviare l'esame, se lo trovassimo ragionevole, ad un'altra Camera della stessa gran Corte de' conti.*

244. *Nel caso di rimessione di causa da una Camera all'altra della gran Corte de' conti, le Camere de' conti della medesima riunite in seduta sono investite delle funzioni della Camera del contenzioso amministrativo.*

245. *L'atto col quale si chiede la rimessione della causa da una Camera all'altra, dovrà essere sempre comunicato al ministero pubblico.*

246. *I titoli di allegazione a sospetto relativo a' consiglieri saranno applicabili al ministero pubblico, allorchè questo non sarà parte principale; ma quando il ministero pubblico sarà parte principale, non potrà essere allegato a sospetto.*

Bosco nazionale. Non appartiene ai tribunali di decidere sui vantaggi o gl' inconvenienti risultanti dal taglio che gli affittuali d' un fondo nazionale si sian permesso di fare anticipatamente nel bosco nazionale. Non posson essi quindi escludere la dimanda dell' amministrazione sul pretesto ch' essa non avea un reale interesse ad impedire il taglio di cui si querela. *Borghi*, 13 *dicembre* 1810. *Cass. Corte Crim. dell' Ombrone.* — S. 11. 1. 251.

Cancelliere. La legge del 27 vent. an. 8 che conferisce al Sovrano il dritto di rivocare i cancellieri come di nominarli, non toglie ai tribunali la facoltà di poterli essi stessi destituire ne' casi ne' quali la loro destituzione sia ordinata come pena legale. *Wauters*, 16 *maggio* 1806. *C. C. Rigetto. Corte Criminale della Schelda.* — S. 6. 2. 920.

Circoscrizione di territorio. I tribunali debbono rinviare all' amministrazione le quistioni relative alla circoscrizione dei comuni. *Kaitteinck*, 16 *brum. an.* 12. *Cass.* — S. 4. 1. 216.

Coazione. La quistione incidente della prescrizione prodotta dal fittajuolo di un fondo costretto amministrativamente pel prezzo o quota del suo affitto è della competenza de' tribunali. *In altri termini*: Quando gli amministratori del Fisco notificano ad un antico affittuale uno stato di conto che lo indica debitore del pubblico tesoro, *se* il preteso debitore sostiene che ogni azione è prescritta, bisogna che prima si decida sulla prescrizione dai tribunali, salvo a rinviare la liquidazione del conto all' amministrazione. *Iovignot. Decreto del* 23 *ottobre* 1811. — S. 12. 2. 144.

Spetta all' autorità amministrativa e non alla giudiziaria decidere sull' opposizione alle coazioni ordinate dall' amministrazione pel ricupero del prezzo de' beni nazionali. Legge del 28 piov. an. 8, tit. 2. art. 4. 27 *brum. an.* 10. *Deliberazione de' Consoli.* — S. 2. 2. 10.

Spetta all' autorità amministrativa e non alla giudiziaria decidere sulla dimanda formata da un particolare contro un altro per ripetere le contribuzioni che uno di essi pretende di aver pagato per l' altro a motivo di errore commesso ne' ruoli. *Gendre*, 16 *maggio* 1810. *Decreto.*—S. 7. 2. 793.

I tribunali non sono competenti a statuire sull' opposizione alle coazioni relative al pagamento delle contribuzioni. *Banzon*, 29 *termid. an.* 11 *Cass. Tribunale d' arr. di Beaune.* — S. 3. 2. 368.

I tribunali non sono competenti per annullare i pignoramenti fatti dai

---

247. *L' articolo* 245 *si applicherà ancora al caso, in cui siasi allegato sospetto uno de' consiglieri della gran Corte.*

248. *L' articolo* 207 *sarà applicabile ancora agli avvocati.*

TITOLO II.

Disposizioni particolari per gli affari contenziosi dietro rinvio de' Ministri.

249. *Allorchè uno de' nostri Ministri crederà che qualche decisione emessa da' giudici inferiori del contenzioso amministrativo abbia leso i dritti di una delle amministrazioni da esso dipendenti, e che perciò vi sia luogo a richiamare presso la gran Corte de' conti, disporrà che il procuratore generale della medesima presenti alla Corte un' istanza ragionata sull' oggetto di cui è quistione, e procuri la riforma della decisione suddetta.*

percettori delle contribuzioni su i beni de' contribuenti. *Ricons*, 12 *brum. an.* 11. *Deliberazione de' Consoli.* — S. 3. 2. 29.

Compensazione. I tribunali non sono competenti sulle dimande di compensazione opposta allo Stato dai suoi debitori i di cui crediti sono soggetti a liquidazione. In questo caso appartiene l' affare esclusivamente all' autorità amministrativa. *Prost*, 17 *termid. an.* 7 *Cass. Tribunale del Giura.* — S. 7. 2. 794.

Competenza. Dal perchè giusta l' art. 13 del tit. 2 della legge del 24 agosto 1790 i giudici non possono turbare in qualunque siasi modo le operazioni de' corpi amministrativi, non ne segue che se un prefetto ordini con un regolamento di polizia che le contravvenzioni siano giudicate da un tribunale diverso da quello cui di dritto appartengono tali controversie debba o possa quello astenersi dal rinviarlo al tribunale competente. Le deliberazioni de' prefetti non han generalmente forza che per la materia amministrativa e non per cambiare l' ordine delle giurisdizioni stabilite dalla legge. *Il Sindaco di Crusy*, 8 *termid. an.* 13 *Cass. Tribunale di Polizia di Crusy.* — S. 7. 2. 793.

Non si può chiamare in giudizio l' autore di una dichiarazione fatta innanzi l' autorità amministrativa su di un fatto compreso nelle attribuzioni della medesima. *Debraus*, *an.* 3 *Cass.* — S. 7. 2. 58.

Benchè una decisione dell' autorità amministrativa debb' essere annullata per incompetenza, pure essa è un ostacolo legale perchè i tribunali non pronunzino sullo stesso oggetto, sino a che l' annullamento non siasi pronunziato. *Lemoine*, 22 *vent. an.* 4. *Cass.* — S. 20. 1, 464.

Ancorchè l' autorità giudiziaria siasi adita per rinvio dell' amministrazione affin di giudicare se i pagamenti fatti alla nazione qual rappresentante di un emigrato siano validi, i tribunali debbono astenersi di pronunziarvi, soprattutto se contro la deliberazione che ammette il rinvio siasi prodotto ricorso al consiglio di Stato. *Giguet*, 11 *novembre* 1811. *Cass. Lione.* — S. 12. 1. 227.

L' autorità giudiziaria è sola competente per regolare l' effetto d' una transazione conchiusa tra i particolari ed un ospizio; se il Governo vi ha preso parte dandovi la sua approvazione, lo ha fatto come *tutore*, e non per esercizio di *autorità amministrativa*. *Lautard*, 31 *gennajo* 1812. *Decreto.* — S. 12. 2. 450.

---

250. *L' articolo precedente non avrà luogo quando sia già scorso il termine stabilito nell' articolo* 319.

251. *Si darà nella forma amministrativa ordinaria avviso alla parte interessata di essersi rimesse alla segreteria della Corte la memoria e le scritture presentate dal procuratore generale, affinchè possa instruirne nella forma prescritta negli articoli* 233 *a* 234, *e presentare la risposta ne' termini prefissi nella presente legge.*

252. *Allorchè vi saranno degli affari, ne' quali il Governo avrà interessi opposti a quelli di alcuna delle parti, la semplice produzione della memoria e delle scritture nella segreteria generale della Corte, equivarrà alla notifica degli agenti del Governo. Lo stesso avrà luogo nel proseguimento della instruzione.*

253. *Il procuratore generale avrà cura di dar notizia agli agenti del Governo delle carte enunciate nel precedente articolo.*

Quando un individuo è tradotto ad un tribunale di polizia per aver contravvenuto ad una deliberazione non amministrativa, e che egli pretende tal deliberazione non applicarsi a lui o avervi dritto contrario, il tribunale non può procedere ad applicare la pena sino alla decisione dell'autorità ammministrativa; dovendosi eseguire la deliberazione amministrativa sino a che non siasi fatta riformare. *Farin*, 16 *maggio* 1811, *Cass. Tribunale di Polizia di Delemont.* — S. 12. 1. 70.

La regola che apetta al Governo il pronunziar la competenza dei tribunali o de'corpi amministrativi, è applicabile ai soli casi in cui esista un positivo conflitto risultante dalla rivendicazione fatta dall'autorità amministrativa, o un conflitto negativo risultante dalla dichiarazione fatta dalle autorità giudiziarie ed amministrative di non esser l'affare compreso nelle loro rispettive attribuzioni. Fuori di questi casi, l'autorità superiore nella gerarchia, sia giudiziaria sia amministrativa, dee pronunziar sulle eccezioni d'incompetenza che le sono presentate. *Lameyer de la Villeneuve*, 5 e 12 *novembre* 1811. *Parere del Consiglio di Stato.* — S. 12. 2. 142.

I conti de'tesorieri delle Chiese debbono rendersi discutersi e regolarsi nella forma amministrativa e non innanzi ai tribunali per fare ordinare il rendimento di conto o pagamento di residuo qualora il tesoriere si ricusa, o per far giudicare le controversie elevate sugli articoli del conto. *Olivier-Duvalet*, 9 *giugno* 1813. *Cass. Roano.* — S. 24. 1. 36.

In materia di corso di acqua non dipendente dal Fisco, spetta ai tribunali e non all'autorità amministrativa di pronunziare sul regolamento e'l modo di uso e di godimento delle acque tra i confiuanti. *Riettling*, 29 *luglio* 1825. *Colmar.* — S. 25. 2. 427.

L'autorità giudiziaria è competente a pronunziare sull'esecuzione e l'applicazione di un affitto amministrativo in materia di pompe funerarie— *Quid*, se vi fosse luogo ad interpetrazione per oscurità; o se vi era pericolo di compromettere gravi interessi amministrativi? *Labate*, 27 *agosto* 1823. *C. C. Rigetto. Parigi.* — S. 23. 1. 392.

I tribunali attuali essendo estranei a tutte le funzioni dell'alta amministrazione una volta affidata ai Parlamenti, l'autorità giudiziaria oggi è incompetente a giudicare sulle controversie relative alle collazioni e vacazioni di beneficii ecclesiastici. *Specialmente*: i tribunali sono incompetenti a conoscere dell'azione di querela di turbato possesso proposta da un ec-

---

TITOLO III.

DEL RICORSO CONTRO LE DECISIONI RESE IN CONTRADDIZIONE.

254. *È proibito sotto pena di ammenda, e di più in caso di recidiva sotto pena di sospensione, agli avvocati presso la gran Corte de' conti di presentare ricorsi contro una decisione resa in contraddizione, fuorchè in due casi: 1. se sia stata resa sopra scrittura falsa; 2. se la parte sia stata condannata per non aver presentata una scrittura decisiva, che era ritenuta dal suo avversario.*

255. *Questo ricorso dovrà essere presentato nello stesso termine, ed ammesso nello stesso modo, che il richiamo per le decisioni rese in contumacia.*

256. *Se il ricorso contro una decisione resa in contraddizione sarà stato ammesso nel corso dell'anno dal dì della decisione, dovrà essere notificato o alla parte avversa*

clesiastico che si pretende titolare di una cura da un anno ed un giorno, e che si lagna di essere stato spogliato colla nomina di altro curato fatto dal vescovo ed accettato con ordinanza regia. In questo caso il titolare spogliato non ha che il ricorso al Re in consiglio di Stato contro l'ordinanza regia. *Simil*, 26 *maggio* 1814. *Nimes*. — S. 25. 2. 23.

Comune. I tribunali che hanno condannato i comuni non sono competenti a ripartir la somma delle condanne tra gli abitanti de' medesimi. Questa ripartizione appartiene soltanto alle municipalità. *Il Comune di Nalliers*, 12 *brum. an.* 11. *deliberazione de' Consoli*. — S. 3. 2. 38.

Contabile pubblico. I commissarii della tesoreria nazionale sono autorizzati in materia di conti sottoposti al loro esame ad emettere tutte le deliberazioni necessarie pel ricupero di ciò che si deve, e tali deliberazioni sono esecutive provvisionalmente. 13 *frim. an.* 8 *Legge*.—S. 1. 2. 22.

Quando una persona ha garentito il contabile del Governo e procede contro di lui affinchè gli fornisca il discarico della sua cauzione, il conoscer di ciò appartiene all'autorità giudiziaria e non all'amministrativa. *Bernard*, 22 *maggio* 1811. *Cass. Coen*. — S. 11. 1. 262.

Contenzioso. La legge del 28 piov. an. 8 non porta alcun cambiamento alle rispettive attribuzioni delle autorità amministrativa e giudiziaria relativamente al contenzioso dei beni nazionali. L'oggetto di questa legge è stato unicamente di distribuire tra i nuovi ammistratori da essa creati le diverse funzioni attribuite dalle leggi anteriori ai corpi amministrativi ai quali succedevano. 21 *fior. an.* 8 *decisione del Ministro della Giustizia*; e 7 *fruttid. an.* 8 *Circolare dell' Amministrazione del registro*. — S. 1. 2. 171.

Quando la dimanda della cancellazione di una iscrizione presa contro un agente del Tesoro è subordinata alla quistione di sapersi se il contabile sia o no debitore, i tribunali debbono sospendere ogni sentenza sino a che la Corte de' conti non abbia definitivamente discusso lo stato di situazione del debitore. *Catare e Dauphin*, 25 *novembre* 1812. *Cass. Metz*. -- S. 13. 1. 177.

Ancorchè un immobile venne abbandonato dalla nazione all'ascendente dell'emigrato nella divisione della pre-successione, pure la rivindicane di esso fondo è della competenza de' tribunali. Non entra ciò nel contenzioso de' beni nazionali attribuito ai consigli di prefettura. *Ricard*, 21 *settembre* 1810. *Decreto* -- S. 10. 2. 484.

---

o al domicilio dell' avvocato che ne ha sostenuto la difesa, e che sarà tenuto di sostenerla anche nella discussione di questo ricorso, senzache vi sia bisogno di nuove facoltà.

257. *Se il ricorso non sia stato ammesso che dopo un anno dal dì della decisione, la notifica dovrà farsi alle parti personalmente, o al domicilio nel termine prefisso in questa legge.*

258. *Allorchè si avrà deliberato sopra un ricorso contro una decisione resa in contraddizione, non potrà ammettersi un secondo ricorso contro la stessa decisione. Se l'avvocato ne presentasse la dimanda, sarà punito a norma della legge.*

TITOLO IV.

Della disapprovazione dell' operato degli avvocati.

159. *Se una delle parti dichiari di non riconoscere per suo un atto o procedura in suo nome compilata altrove, meno che alla gran Corte de' conti, e che possa*

COSA GIUDICATA. Benchè l' autorità amministrativa siasi dichiarata incompetente, i tribunali non possono conoscere di un affare amministrativo di sua natura. *Ratelot e la Plante*, 1 *frim. an.* 12 *Cass. Tribunale Civile di Dole.* — S. 4. 1. 68.

I tribunali non possono statuire su di una controversia giudicata anche incompetentemente dall' autorità amministrativa. *Martinon*, 13 *messid. an.* 12. *Cass. Aubusson* -- S. 4. 2. 154.

Idem 18 e 25 *vent. an.* 13 *Parere del Consiglio di State.* -- S. 5. 2. 335.

La cosa giudicata dall' autorità giudiziaria non può affatto eseguirsi in un senso contrario alle leggi amministrative. *Richer*, 30 *gennajo* 1809 *Decreto.* — S. 17. 2. 101.

DAZII DI CONSUMO. Gli obblighi sottoscritti verso i particolari ricevitori da un appaltatore di dazii di consumo, tutto che riguardanti le somme da versarsi per la cauzione, sono obblighi ordinarii sottoposti all' autorità giudiziaria e non all' amministrativa. *Guiraud*, 12 *maggio* 1814. *C. C. Rigetto. Caen.* — S. 15. 1. 21

DEBITI. Ogni domanda prodotta contro un comune per obbligarlo al pagamento di debiti anteriori alla legge del 24 agosto 1793 debb' essere portata innanzi all' autorità amministrativa e non avanti ai tribunali. L' autorità amministrativa è sola competente sia per statuire sulla legittimità del debito, sia per decidere se tal debito sia divenuto nazionale o sia rimasto a carico del comune, per la sua negligenza nel rimettere lo stato de' suoi debiti all' amministrazione, in conformità della citata legge del 24 agosto 1793. *Il Comune di Roano*, 21 *agosto* 1822. *Cass. Lione.* -- S. 23. 1. 126.

DECISIONE. Se le sentenze e decisioni riguardanti la materia giudiziaria contengono risoluzioni sulla materia amministrativa, il principe può ordinare che queste sentenze e decisioni rimangano, riguardo a ciò, senza esecuzione ed effetto. *Breuilpont*, 25 *marzo* 1807. *Decreto.* -- S. 14. 2. 456.

DELITTO FORESTALE. L' autorità amministrativa benchè incaricata di sopravvedere le operazioni dell' amministrazione forestale e di vegliare alla conservazione delle foreste, non ha il diritto di giudicare sui delitti e di applicare le pene: 23 *prat. an.* 12 *Decreto.* -- S. 4. 2. 371.

---

influire sulla decisione della controversia che si agita, a sua domanda dovrà essere comunicata agli altri interessati. Se la Camera del contenzioso stima che la dichiarazione meriti d' essere messa in esame, essa ne rinvierà l' istruzione e la decisione al tribunale competente, per essere ultimato nel termine che prefiggerà. Spirata questa dilazione si passerà oltre al rapporto della causa principale.

260. *Se s' impugnino atti, o procedure fatte presso la gran Corte de' conti, si procederà sommariamente ne' termini che saranno fissati dalla Camera del contenzioso.*

DISPOSIZIONI GENERALI.

261. *In ogni caso in cui il Consiglio d' Intendenza o la Camera del contenzioso della gran Corte de' conti crederanno di dover cancellare una sentenza o decisione di giudici rispettivamente inferiori, soggetta ad appello, dovranno contemporaneamente pronunziare sul merito della controversia.*

262. *Gli atti di comunicazione, di avviso, o d' intimazione, e tutti gli altri atti*

DICHIARAZIONE. Le dichiarazioni innanzi all' autorità amministrativa su di un fatto riguardante le attribuzioni della medesima non possono, prima che siasi da questa autorità deciso, esser l' oggetto di un'azione giudiziaria. *Requisitoria*, 2 *marzo* 1807 *Cass. Tribunale di Pace di Dole.* S. 7. 2. 58.

ESECUZIONE. Sino a che le deliberazioni prese da un sindaco in materia di polizia semplice non siano state riformate dall' autorità superiore, i tribunali non possono ricusarsi di eseguirle, sotto pretesto che il sindaco abbia ecceduto i suoi poteri. *Il Commissario di polizia di Tours*, 20 *piov. an.* 12. *Cass. Tribunale di Polizia di Tours* — S. 4. 2. 680.

I tribunali sono i soli competenti a conoscere dell'esecuzione delle loro sentenze, ancorchè rese su di materia della giurisdizione dell' autorità amministrativa. *Martinet*, 26 *piov. an.* 11. *Parigi* — S. 3. 2. 239.

Una sentenza che nel merito sia contraria alla legge, ma che sia necessaria conseguenza di una decisione amministrativa pregiudiziale, non è soggetta ad annullamento. *Rellin*, *Wallart*, 30 *dicembre* 1807. *C. C. Rigetto. Douai.* — S. 9. 1. 67.

La mancanza di firma di una deliberazione amministrativa nel registro in cui si è inscritta non può autorizzare il tribunale (innanzi a cui si attacca di falso la copia autentica che si esibisce) a decidere che questa deliberazione non esista. Spetta all' autorità amministrativa superiore il conoscere la legalità o illegalità, la nullità o la validità degli atti amministrativi. *Castellau*, 6. *luglio* 1810. *Cass. Corte Speciale di Landes* — S. 7. 2. 796.

Allorchè un fondo nazionale sia stato venduto dichiarandosi che un tale lo abbia in affitto e debba tenerlo ancora per altri anni, e che appartengono a costui le opere esistenti sul luogo, i tribunali non son competenti per decidere se l' affitto realmente esista, se debba avere la sua esecuzione e se l' affittuale sia veramente proprietario di tali costruzioni. *Darnedt*, 3 *marzo* 1807. *Cass. Brusselles.* — S. 7. 2. 58.

Ancorchè un pignoramento siasi fatto in forza di un atto amministrativo, i tribunali sono i soli competenti per giudicare della sua validità. Ma in questo caso se sorgono delle difficoltà sulla regolarità del titolo, deve soprassedersi da qualunque sentenza sino a che l' amministrazione abbia su di ciò pronunziato. *Planchot*, 13. *febbrajo* 1811. *Brusselles.* — S. 11. 1. 324.

---

saranno fatti dagli uscieri de' Consigli d' Intendenza o della gran Corte de' conti sino alla di loro esecuzione, eccettuato però il caso preveduto nell' art. 36. , *e quello in cui la persona da intimarsi domiciliasse in un luogo lontano dalla residenza della gran Corte più di una giornata.*

263 *I Sindaci, i Consigli d' Intendenza, e la Camera del contenzioso della gran Corte de' conti non saranno nella loro procedura obbligati a serbare altre forme, oltre a quelle contenute nella presente legge.*

Vogliamo e comandiamo ec.

Napoli il dì 25 marzo 1817.

Firmato FERDINANDO

Pubblicata in Napoli nel dì 5 di Aprile 1817.

I tribunali possono conoscere dell'applicazione ed esecuzione degli atti amministrativi quando non si tratti nè di interpretarli, nè di regolarne gli effetti, ma solo di *eseguirli* nel senso riconosciuto da tutte le parti. I tribunali son anche competenti per decidere se un tale riconoscimento sia regolare ed obligatorio. *Joly*, 3 *febbrajo* 1812. *C. C Rigetto. Besanzone.* — S. 12. 1. 196.

Ancorchè l'autorità giudiziaria non possa *interpretare* gli atti dell'autorità amministrativa, può conoscerli però per la loro esecuzione. *Lubersac*, 7 *settembre* 1812. *Cass. Parigi.* — S. 13. 1. 210.

I tribunali non possono non aver riguardo alle deliberazioni dei sindaci o degli aggiunti sotto il pretesto che non siano state ancora confermate dal prefetto. *Requisitoria*, 5. *settembre* 1812. *Cass. Tribunale di Polizia del Cantone di Turnhout.* — S. 13. 1. 155.

L'autorità amministrativa è incompetente a giudicare sulla proprietà di una sorgente sita in un prato anche quando il proprietario di un molino e di un canale venduti dalla nazione pretendesse che queste sorgenti siano delle acque provenienti dal suo canale che filtrano per la terra, e che quindi il godimento di queste acque gli sia stato implicitamente conferito col suo titolo di aggiudicazione. *Bach*, 5. *agosto* 1809. *Decreto* — S. 17. 2. 184.

Le condanne amministrative importano ipoteche e sono esecutive sui beni de' contabili 16 *e* 25 *termid. an.* 12.

Idem 29 *ottobre e* 2 *novembre* 1811.

Idem. 12 *novembre* 1811 e 24 *marzo* 1812. *Parere del Consiglio di Stato* — S. 13. 2. 8.

INTERPRETAZIONE. Appartiene all' autorità amministrativa e non alla giudiziaria la cognizione delle controversie che sorgono tra l' acquirente di un fondo nazionale ed uno che pretende aver diritto alla proprietà di una parte di questo fondo, e che presentano la quistione di sapere se l'acquirente abbia o no acquistata questa porzione dallo Stato. Legge del 16 fruttid. an. 3. 28 piov. an. 8. art. 3. *Lebouc*, 16. *piov. an.* 11. *Sezioni riunite. Cass. Poitiers* — S. 3. 2. 280.

Idem 29 *messid. an.* 11. *C. C. Rigetto.* — S. 4. 2. 667.

Idem 18 *luglio* 1808. *Cass.* — S. 9. 1. 96.

Idem 15 *piov. an.* 11. *Deliberazione de' Consoli* — S. 2. 2. 15.

Idem 5 *fruttid. an.* 9. *Deliberazione de' Consoli* — S. 1. 2. 591.

La facoltà riservata alle amministrazioni d' interpretare le clausole dei contratti di aggiudicazione le rende competenti a determinare in che consistono le terre vendute. L' incompetenza de' tribunali è talmente assoluta ch' essi non possono essere aditi dalle parti, e che la parte stessa che ha adito il tribunale è ammissibile ad impugnare il suo fatto. *Doe*, 13 *aprile* 1808. *Cass. Parigi.* — S. 8. 1. 228.

Quando sorgono controversie relativamente agli affitti de' beni de' comuni, degli ospizii e di altri pubblici stabilimenti, formati innanzi ai prefetti o sotto-prefetti, il conoscerne e giudicarne appartiene all' autorità amministrativa; quando si tratta di sapere qual sia il senso delle clausole degli affitti. *Guille e Bigot*, 2 *dicembre* 1806. *C. C. Rigetto. Lione.* — S. 7. 2. 797 e 798.

Idem 3 *luglio* 1806. *Decreto* — S. 7. 2. 797 e 798.

I tribunali non possono giudicare su le difficoltà che sorgono del senso de' contratti di vendita passati coll' amministrazione sul pretesto che non si tratti se non di ordinare l' esecuzione letterale di qualche clausola

del contratto. L' incompetenza de' tribunali a questo riguardo è assoluta e di ordine pubblico. *Parigi*, 21 *novembre* 1808. *Cass. Amiens.*—S. 10. 1. 114.

I tribunali sono incompetenti a spiegare o interpretare gli atti emanati dall' autorità amministrativa, ancorchè la controversia non abbia per oggetto che gl' interessi privati. *Espinet*, 27. *dicembre* 1809. *Agen.* — S. 10. 2. 334.

Quando la discussione di un affare presenta dei dubii, sia sulla regolarità sia sulla sostanza di un atto amministrativo, il tribunale dee rinviare le parti innanzi l' autorità dalla quale l' atto emana, per farlo spiegare interpretare modificare o riformare. Dopo di ciò i giudici decidono, se vi è luogo, sulle conclusioni delle parti. *Bobè*, 9. *luglio* 1806. *Cass. Parigi* — S. 6. 2. 682.

I tribunali sono incompetenti per pronunziare sulla quistione se i pagamenti fatti al pubblico tesoro dagli acquirenti de' beni nazionali siano o no validi. *Dodone*, 15. *brum. an.* 10. *Delib. de' Consoli* —S. 2. 2. 6.

Spetta all' autorità amministrativa e non alla giudiziaria di pronunziare sull' *effetto* di qualunque deliberazione amministrativa. — La quistione di sapere se colui che ha ottenuto il dissequestro in qualità di proprietario dell' immobile pignorato abbia un titolo reale o *simulato*; s' egli domanda il dissequestro per se stesso o pel suo committente come mandatario o fedecommessario; e se la deliberazione del dissequestro debba giovare a questo terzo o pure al latore dell' atto amministrativo . . . . sono tutte quistioni relative all'*effetto* della deliberazione, e quindi della giurisdizione dell' autorità amministrativa. — I tribunali possono certamente decidere sulla *simulazione*; ma debbono arrestarsi là, e non dire che in conseguenza della simulazione nella vendita, il dissequestro torni a vantaggio del tale cui l' apparente compratore ha prestato il nome. — Se i giudici eccedono i loro poteri, la loro decisione è nulla non solo in ciò che riguarda il dissequestro ma riguardo ancora alla simulazione della vendita. *Begnaux*, 24 *aprile* 1808. *Decreto.* — S. 10. 2. 289.

L autorità amministrativa è sola competente a conoscere le difficoltà relative all' esecuzione degli atti da essa emessi. *Il Procuratore Generale*, 13 *ottobre* 1807. *Cass. Tribunale di Polizia del Cantone di Montecalvo* — S. 7. 2. 272.

L' interpretazione degli appalti fatti tra i pubblici intraprenditori ed il Governo, non appartiene all' autorità amministrativa che nel caso in cui siavi controversia tra il Governo e gl' intraprenditori. Non è lo stesso quando la lite sia tra costoro ed i loro subappaltatori. *Basset*, 29 *dicembre* 1807 e 22 *gennajo* 1808. *Decreto.* — S. 16. 2. 309.

Quando si tratta di determinare i confini de' beni venduti dallo Stato; se questi vengon determinati dal titolo dell' aggiudicazione, dee giudicarne l' autorità amministrativa che n' è competente; o essi sono determinati dai principii della materia o dalle costumanze locali, ed allora spetta all' autorità giudiziaria di pronunziarvi. *Thabaud*, 19 *giugno* 1813. *Decreto* — S. 13. 2. 307.

Quando in una controversia sull' effetto d' un affitto fatto dall' autorità amministrativa il punto litigioso riguarda fatti possessivi ed usi locali più che il senso dell' atto amministrativo, il conoscerne appartiene ai tribunali e non all' autorità amministrativa. *Brabant*, 25 *novembre* 1808. *Decreto* — S. 17. 2. 38.

LAVORI PUBBLICI. I tribunali non possono più decidere sulle azioni di garentia intentata contro gli appaltatori di lavori pubblici, nè sulle azio-

ni esercitate contro di essi a motivo de' torti e dei danni che immediatamente provengono dal loro fatto personale. *Maynard*, 10 *febbrajo* 1808. *Decreto*. — S. 6. 2. 270.

L'autorità giudiziaria non è competente per conoscere le difficoltà che sorgono tra gl' intraprenditori de' lavori pubblici e l'amministrazione sul senso e l'esecuzione delle clausole del loro contratto. *Leseur Florent*, 22. *fruttid. an.* 12. *Decreto*. — S. 7. 2. 1231. — D. 3. 2. 15.

MINIERE. Spetta all' autorità amministrativa e non alla giudiziaria decidere le controversie relative al dritto di scavare tale o tal altra miniera reclamato da più persone. *Lachaud*, 14. *nev. an.* 11. *Cass. Limoges*. — S. 3. 2. 265.

L'autorità amministrativa è sola competente per giudicare le controversie relative ai lavori necessarii per lo scavo delle miniere. *Guy*, 6. *maggio* 1806. *Cass. Tribunale di Besanzone*. — S. 6.2.601.

L'autorità amministrativa è sola competente per giudicare le controversie relative alla situazione delle macchine per lavare il minerale. I tribunali non possono decidere sul rimborso de' danni ed interessi domandato dai particolari, se non dopo che l'amministrazione abbia pronunziato sulla legittimità dell' allogamento di queste macchine. *Dubrouquet*, 25 *novembre* 1811. *Brusselles*. — S 12 2. 256.

OBBLIGAZIONE PRIVATA. L'autorità amministrativa non è competente a pronunziare in materia di obbligazioni puramente private benchè contratte dagli agenti del Governo. In questo caso la giurisdizione è dell' autorità giudiziaria. *Albon*, 17 *fruttid. an.* 12 *Cass.* -- S. 7. 2. 798.

OPERAI. Le controversie che sorgono in matéria di congedo dovuto agli operai, o mal a proposito da essi chiesto, sono della competenza amministrativa. I tribunali non possono ingerirsene. *Laviolette*, 23 *giugno* 1812. *Cass. Tribunale di Courtrai* -- S. 15. 1. 36.

OSPIZIO. Appartiene all' autorità amministrativa lo statuire su tutte le controversie riguardanti il rimborso de' crediti e rendite appartenenti ai poveri ed agli ospizii: 14 *fruttid. an.* 10. *Delib. de' Consoli* — S. 2. 2. 270.

Spetta all' autorità giudiziaria e non all' amministrativa lo statuire su d'una dimanda di risarcimenti formata contro un ospizio da un affittuale di questo stabilimento. *Fortier*, 22 *prat. an.* 13 *C. C. Rigetto. Digione* -- S. 7. 2. 797.

PAGAMENTO. Se pregiudizialmente in una controversia pendente innanzi all' autorità giudiziaria sia d' uopo pronunziare sulla validità d' un pagamento fatto al Fisco, vi è luogo al rinvio della quistione pregiudiziale all' autorità amministrativa. *Bermesthe*, 28 *ottobre* 1807. *Cass. Brusselles* -- S. 8. 1. 133.

I tribunali non sono competenti per decidere se un pagamento autorizzato da un atto amministrativo liberi o no il debitore. *Demissy*, 16 *maggio* 1809. *Cass. Parigi* — S. 9. 1, 256.

Spetta all' autorità giudiziaria e non all' amministrativa decidere se la quietanza del pagamento fatto da un terzo a nome del suo debitore nella cassa de' beni nazionali contenga una cessione e trasferimento del credito dello Stato, o una semplice surrogazione ai privilegi ed ipoteche di questo credito. *Bellanger*, 20 *ottobre* 1809. *Decreto* — S. 7. 2. 799.

PATENTE. L'autorità amministrativa è sola competente per decidere quali individui siano soggetti alla patente. *Boullyèr*, 18 *fruttid. an.* 11 *Cass. Tribunale di Nevers*. -- S. 4. 2. 38.

PENDENZA DI LITE. Quando i tribunali sono legalmente informati che

un affare loro sottoposto sia portato innanzi ai corpi amministrativi è necessario che l'autorità giudiziaria soprassegga da ogni decisione. *Leisegneur*, 10 *nev. an.* 11 *Cass. Tribunale di Polizia di Doudeville* -- S. 3. 2. 399.

POLIZIA. I tribunali di polizia non possono dispensarsi dall' applicare le pene di semplice polizia prescritte dai regolamenti amministrativi sotto pretesto che siano essi illegali, o non siano stati ancora approvati dall' autorità superiore. *Planche*, 5 *giugno* 1807. *Cass. Tribunale di Polizia di Nyons.* -- S. 7. 2. 123.

Idem 25 *vent. an.* 12 *Cass. Trib. di Polizia di Namur.*--S. 4. 2. 280.

PROPRIETÀ. Una controversia di proprietà col Governo non cessa di essere della competenza dei tribunali, ancorchè possa produrre pel tesoro publico una condanna sia per restituire i beni alienati o ipotecati della nazione, sia per pagare una somma in contante. -- È bastante che l' autorità amministrativa abbia la facoltà di moderare o modificar la sentenza nell' atto dell'esecuzione, secondo le circostanze e le regole amministrative. *Disses*, 9 *agosto* 1809. *Cass. Agen.* -- S. 9. 1. 411.

Spetta alla sola autorità giudiziaria il decidere se un terreno sia un' *isola* appartenente allo Stato o un' *alluvione* appartenente al proprietario confinante del fiume. -- Appartiene pure all' autorità giudiziaria e non all' amministrativa decidere se una costruzione fatta sia operazione lecita di un proprietario, o pure un delitto commesso sul canale di proprietà dello Stato. *Dechamneuf*, 12 *febbrajo* 1811 *Decreto* -- S. 11. 2. 210.

La deliberazione amministrativa che autorizzando i lavori per misura di polizia qualifica un terreno per istrada non pregiudica affatto la proprietà privata; ed il tribunale può statuire su questo punto, se lo trova litigioso, in una controversia civile. *Dupuis*, 17 *aprile* 1823. *Cass. Parigi.* — S. 24 1 42.

PROVVEDITORI. L' autorità amministrativa è sola compente a conoscere sull' esecuzione de' subaffitti coi provveditori, i quali riguardo al Governo non sono che amministratori. *Verac*, 21 *brum. an. Cass.*—S. 7. 2. 797.

Le dimande formate contro gli appaltatori di provvisioni o trasporti per conto del Governo dai particolari che vi hanno impiegato la loro industria, o da quelli che han fatto de' subaffitti per l' esecuzione dei loro appalti, sono della competenza esclusiva dei tribunali, quando gli appaltatori non siano riguardo al Governo semplici direttori ma fornitori con prezzo convenuto *Manier*, 13 *messid. an.* 12 *C. C. rigetto. Colmar*—S. 4. 2. 505.

Idem. 18 *piov. an.* 10 *Cass. Tribunale Civile de la Corréze*—S. 2. 2. 342.

Idem. 16 *luglio* 1806 *Csss. Nizza.* -- S. 6. 2. 726.

Idem. 6 *settembre* 1808 *Cass. Burges.* -- S. 8. 1. 527.

Idem. 14 *brum. an.* 13. *C. C. Rigetto. Parigi.* -- S. 5. 1. 213.

I tribunali sono incompetenti per decidere se le deliberazioni del Governo che attribuiscono all' autorità amministrativa la cognizione degli obblighi contratti dal tale o tal altro provveditore delle sussistenze, si applichino ai biglietti e lettere di cambio che questi fornitori han messo in circolazione. *Gaudechaus-Mayer Coen*, 2 *germin. an* 11. *C. C. Rigetto. Parigi.* -- S. 3 1 246.

I tribunali di commercio sono incompetenti per pronunziare sulle lettere di cambio sottoscritte dagli agenti delle sussistenze in questa loro qualità. *Lauboret*, 8 *messid. an.* 11 *Cass. Tribunale di Commercio di Vannes.* -- S. 3. 2. 339.

Le quistioni di preferenza (su di una somma dovuta dal Tesoro publico) che sorgono tra i sub-appaltatori di un provveditore generale, ed

i terzi a' quali questo provveditore ha trasferito il suo credito, sono della competenza de' tribunali. *Comp. l' Hénan*, 11 *giugno* 1810 *Decreto*. — S. 7 2 797 E. 108.

I tribunali sono soli competenti per decidere le quistioni di preferenza (su di una somma dovuta dal Tesoro pubblico ad un appaltatore di trasporti) tra i suoi subaffittatori o gli altri creditori particolari dell' appaltatore. *Brodermann* 12 *marzo* 1822. *Cass. Parigi*. -- S. 22. 1 230.

(Regolamento di polizia) L' infrazione de' regolamenti di polizia fatti dall' autorità amministrativa dev' essere punita colle pene di polizia semplice ancorchè nel regolamento stesso non siasi pronunziata alcuna pena. *L' Aggiuntp di Coulomiers*, 7 *decembre* 1809. *Cass. Tribunale di Polizia di Coulomiers*. — S. 10 1 257.

I regolamenti amministrativi non servono di regola all' autorità giudiziaria se non quando han per oggetto l' esecuzione d' una legge repressiva, o che dispongono su di un oggetto la di cui cura ed i cui particolari son dalla legge affidati all' autorità amministrativa. *Thierriè*, 6 *agosto* 1813. *Cass. Tribunale di Polizia di Nogent-Ronlebois* -- S. 16. 1. 24.

La controvvenzione ad un regolamento amministrativo in materia di polizia (specialmente sottoposto ai regolamenti) dev'esser punita dai tribunali. Non è però nelle loro attribuzioni l' esaminare se il regolamento metta ostacoli all' esercizio dell' industria dei cittadini senza sufficienti motivi di pubblica utilità : questo esame è devoluto esclusivamente all' autorità superiore amministrativa. *Besset*, *agosto* 1815 *Cass. Tribunale di Polizia di Brest*. — S. 15. 1. 397.

Rendita I tribunali sono incompetenti a pronunziare in materia di rendite cedute dallo stato ai particolari. Su tal riguardo l' incompetenza dei tribunali è assoluta, e può essere anche invocata dai debitori condannati a pagarle. *Morel*. 26 *maggio* 1807. *Cass. Colmar*. — S. 7. 2. 748.

Requisizione. Le controversie relative al pagamento delle liberanze fatte ad un provveditore dell'armata sulla requisizione dell'autorità competente sono di esclusiva competenza dell' autorità amministrativa. *Ganal*, 25 *fior. an-* 12. *Cass.* -- S. 4. 2. 146.

Riduzione. Quando l' autorità amministrativa ha condannato a pagare una somma senza dire se a ragion del valore di cui si compone sia soggetta a riduzione : qualora innanzi ai tribunali sorga la quistione per tale riduzione, essi debbono rinviarla all' autorità amministrativa, per interpetrare la sua disposizione. *Rivan*, 4 *marzo* 1823. *Cass. Parigi*. -- S. 23. 1. 204.

Risarcimento. Appartiene all' amministrazione e non ai tribunali giudicare sulle azioni tendenti a far mettere in quistione l' estensione e l' effetto degli atti eseguiti dall' autorità amministrativa, o che in risultamento possono servir di pretesto ad una dimanda di risarcimento contro il Governo. *Peiffer*, 29 *fran. an*.11.*Cass. Tribunale Civile de la Meurthe* -- S. 3. 2255.

Scandaglio. Non appartiene ai tribunali di riformare le misure da scandaglio approvate dall' autorità amministrativa. *Touzet*, 8 *giugno* 1808. *Cass. Tribunale Civile di Narbonne*. S. 9. 1. 288.

Servitù. Quando per determinare l' effetto o l'estensione di una servitù formata con atto amministrativo non basta quell'atto, ma è duopo di ricorrere agli usi o ai titoli, non vi è più luogo ad interpretazione amministrativa : spetta ai tribunali di pronunziarvi. *Dassenvillers*, 10 *gennajo* 1823. *Parigi* — S. 23. 2. 187.

Sindaco I tribunali non sono competenti per decidere ciò che i sindaci debbono fare come amministratori de' comuni. *I Sindaci di Valois e di Sans Valois*, 23 *ottobre* 1809. *Cass. Nanci* -- S. 10. 1. 59.

Strada La deliberazione amministrativa che autorizzando i lavori per misure di polizia qualifica un terreno per istrada, non pregiudica affatto alla quistione di sapere se questo terreno sia realmente una strada o una proprietà privata. Una tale deliberazione non è d'ostacolo perchè un tribunale decida su questo punto, se egli si trova litigioso o in una controversia civile. *Dupuis*, 17 *aprile* 1823. *Cass. Parigi*. -- S, 24. 1. 42.

Strada pubblica Le contravvenzioni in materia di pubblico cammino sono comprovate represse e perseguitate in via amministrativa. 29 *fior. an.* 10. *Legge* — S. 3. 2. 497.

I tribunali di semplice polizia sono incompetenti a giudicare in materia di usurpazione sulla larghezza delle pubbliche strade. Legge del 27 settembre 1791, art. 40. *Tirel*, 14. *brum. an.* 11. *Cass.* S. 3. 2. 390.

Spetta ai consigli di prefettura e non ai tribunali decidere se una tale strada sia vicinale o pubblica. *Il Comune di S. Ippolito*, 14 *termid. an.* 13. *Cass. Tribunale di polizia di Rivesaltes*. -- S. 7. 2. 792.

Strada vicinale L'autorità amministrativa è sola competente a giudicare in materia di strade, quando unicamente si tratti di determinare la maggiore o minore estensione di una strada pubblica o di una strada vicinale. *Darieux*, 24 *luglio* 1806. *Decreto*. — S. 7. 2. 792.

Se vi è controversia per sapere se tale o tal terreno formi una strada vicinale o una strada di passaggio, e quindi di proprietà privata sia gravata dal dritto di passaggio sia verso il pubblico sia a riguardo dei vicini; nell'uno o nell'altro caso spetta ai tribunali e non all'autorità amministrativa di pronunziarvi. *Arvilleau*, 28 *giugno* 1806 *Decreto*. S. . . .

Idem. 2 *marzo* 1807. *Decreto*. — S 7. 2. 793.

Strade rurali. L'autorità amministrativa è competente a giudicare sulle pretese degradazioni fatte alle strade rurali. Essa non è competente a statuire sulla quistione di *dritto di passaggio*, o sulla *proprietà* appartenente al comune. *Decreto del* 17 *aprile* 1812. — S. 13. 2. 7.

Oltre a tutto ciò, sarebbe utilissimo tener presenti le altre seguenti decisioni alle seguenti voci riportate dallo stesso Compilatore:

Acque ai num. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 33, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 57, 62, 63, 65.

Acque piovane. pag. 10, num. 2.

Acque termali. pag. 11, num. 17.

Acquirente. pag. 16, num. 6.

Affitto amministrativo. pag. 20 cod. 2.

Aggiudicatario. pag. 24. num. 3.

Amministrazione municipale pag. 37 — num. 2 e 3.

Autorizzare un comune. pag. 96 e 97 — num. 23, 25, 29, 32, 33, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 53, 54, 55, e 56.

Beni comunali pag. 113 num. 12 13 14 pag. 114 16 21 23 24 26 30 31 32 38 42 pag. 115 num. 48 49 56. pag. 116 num. 89 90.

Beni della Corona pag. 118 num. 3.

Beni nazionali pag. 119 num. 20 21 26 31 pag. 120 num. 4.

Boschi pag. 126 num. 9 10 11 12 pag. 127 num. 19 27 32 pag. 126 num. 1.

Canali pag. 137 num. 1 2 3.

Competenza pag. 180 num. 181 n. 44 54 55 pag. 183 num. 122 123.

Comuni pag. 188 e seg. num. 5 8 9 10 11 13 15 17 18 23 24 25 28 44 92.

Conflitto di potere. pag. 202 dal num. 1 a tutto il num. 21.

Sezione III.

Sunto delle Osservazioni del sig. C. G. Bonnin sui conflitti (a).

Non sarebbe sufficiente pel mantenimento ed ordine delle società che l'Amministrazione pubblica procurasse l'azione delle leggi d'interesse generale su le persone e le proprietà, e mettesse in comun rapporto gli amministrati, se costoro ritrovar non dovessero nell'amministrazione medesima una giustizia che assicurasse le persone e le proprietà contro le decisioni dell'amministratore, somministrando loro un ricorso contro gli errori, le false interpretazioni delle leggi e de'regolamenti, e contro gli abusi o l'arbitrio. Da ciò trae l'origine la giustizia amministrativa, diversa dalla civile, ossia giudiziaria, ed alla quale si son date regole e forme distinte, per evitar le controversie sulle rispettive competenze.

In amministrazione bisogna distinguere due specie di conflitti di giurisdizione, cioè i conflitti fra le autorità amministrative, ed i conflitti dell'ordine amministrativo coll'ordine giudiziario.

Per esservi conflitto, non basta che le diverse autorità si sieno impadronite dell'affare, ma che intendano ancora conservarne la conoscenza, malgrado la declinatoria, o la domanda di rinvio dall'una all'altra di queste autorità.

Il conflitto fra le autorità amministrative può avere per oggetto, o l'esercizio delle attribuzioni relativamente alla rispettiva giurisdizione, secondo la denotazione de' limiti giurisdizionali, o soltanto relativamente alla competenza di queste medesime autorità, in quanto alle loro rispettive attribuzioni.

Se vi è conflitto relativamente a' limiti giurisdizionali, il Prefetto deve farne rapporto al Ministro dell'interno, ed il Principe decide in Consiglio di Stato.

Se il conflitto ha luogo fra due Sindaci di uno stesso dipartimento, relativamente alla competenza rispettiva, l'autorità prefettoriale può pronunziare; e deve poi astenersi quando il conflitto si eleva fra Sindaci di dipartimenti diversi, giacchè l'autorità prefettoriale si estende esclusivamente sul dipartimento in cui è stabilita. In tal caso se ne deve far rapporto al Ministro dell'Interno, il quale decide.

Questo principio è applicabile al caso in cui il conflitto sorge sia fra' sottoprefetti di uno stesso dipartimento, sia fra sotto-prefetti di dipartimenti diversi; perciocchè in questi casi spetta egualmente al Ministro dell'interno il decidere.

Ma se il conflitto ha luogo fra due o più autorità prefettoriali, il solo Governo in tal caso ha il dritto di decidere, sul rapporto del Ministro dell'interno, e secondo il parere del Consiglio di Stato.

(a) V. nella sua opera Principii di amministrazione pubblica, il Libro IX che tratta *della Giustizia Amministrativa*.

L'amministrazione non consiste tutta nell'azione, cioè negli agenti dell'autorità, ma nel giudizio ancora. Come che esso fa parte necessaria dell'azione, che è l'essenza della pubblica amministrazione, così dev'essere attiva e non inceppata da forme lente e minute, necessarie fino ad un dato punto ne' giudizii relativi alle controversie fra particolari, ma contrarie alla natura ed al carattere dell'amministrazione, e le quali comprometterebbero ancora l'interesse pubblico, quand' anche la controversia non fosse fra l'amministrazione e gli amministrati, ma tra gli amministrati medesimi relativamente a cose amministrative (a).

Ogni affare è contenzioso subito che vi è collisione d'interessi. Ma come la collusione può aver luogo, tanto fra particolari, quanto fra gli amministrati e lo Stato, perciò bisogna prima di tutto distinguere la natura della collisione. Quando ha semplicemente luogo fra particolari, a' tribunali giudiziari appartiene il pronunziare sull' interesse di costoro, poichè in tal caso sono interessi privati relativi ad essi soli, e che non hanno alcun rapporto colla società. Ma quando la collisione verte su gl'interessi de' cittadini collo Stato, allora la contestazione è nella giurisdizione della giustizia amministrativa, poichè una tal contestazione può soltanto esistere relativamente all'esecuzione delle leggi d'interesse generale, e l'amministrazione esclusivamente possiede l'esecuzione e l'applicazione di questa specie di leggi. Quindi appartiene al contenzioso amministrativo ogni affare relativo a collisione d'interessi che prendono origine da un' obbligazione, o da un dritto di natura tale da essere regolati dalle leggi civili, ma nascenti però da un fatto dell' amministrazione pubblica.

Nondimeno in questa sorta di affari, l'amministrazione agisce, o come autorità pubblica o come semplice particolare. Agisce come autorità, quante volte esige dagli amministrati l'adempimento delle obbligazioni contratte da essi in suo favore; come particolare poi, quante volte l'amministrato reclama l'esecuzione di una obbligazione dell'amministrazione verso di lui contratta. Nel primo caso, è instante, convenuto nel secondo. Nel caso che l'amministrazione agisce come autorità pubblica, non vi è contesa per parte dell' amministrato, poichè allora non vi è, nè può esservi litigio fra l'amministrazione e l'amministrato: diversamente si ammetterebbe che i cittadini potrebbero (secondo che il loro interesse richiede) farsi giudici de' motivi che han determinato l'amministratore. Quindi trattandosi d'intrapresa di pubblici lavori, di fornitura, di rilasci, di allineamento di strade e piazze, di costruzioni, d' ingombro su la pubblica strada ec., per gli amministrati esiste soltanto l'obbligazione di fare o di non fare, senza la facoltà di ricorrere contro l'amministratore che li forza ad adempiere questa obbligazione. Perchè ciò? perchè l'amministratore è ed esser deve in tal caso il solo giudice di ciò che maggiormente conviene al pubblico interesse (b).

(a) Qui l'autore si estende a progettare l'instituzione di questa giustizia, ed il mezzo legale come impugnare le sue decisioni quando sono contrarie alle leggi ed all'equità. Ma giustamente avvertono i di lui annotatori che questa lacuna fu tra noi ripianata colle leggi del 21, e 25 marzo 1817. « Aggiungono che l'illustre Marchese » Tommasi, genio veramente sublime e fecondo delle più utili e profonde vedute, vi » si applicò, e le sue fatiche furono coronate del più bel successo ». Veramente queste leggi non dimostrano il genio del Ministro, ed abbiam veduto quante spieghe son bisognate per togliere l'oscurità e gli equivoci e le controversie alle quali danno e daran luogo, sino a che sorga l'uomo di genio che sotto il paterno ed intelligente dominio del nostro amatissimo Principe Ferdinando II. vorrà occuparsene.

(b) Anche quando la legge amministrativa statuisce sulla proprietà, essa non la considera che come possessione, in quanto all'uomo e non in quanto al dritto ed alla

Eccoci finalmente a quella parte che forma la base delle attribuzioni e della competenza de' Consigli di prefettura ; il *ricorso* cioè *dell' autorità amministrativa* , e *quello degli amministrati.*

Il ricorso può solo aver luogo , in amministrazione , relativamente all' inosservanza di una legge, di un regolamento, o di un'atto dell'autorità od anche relativamente alla esecuzione di talune clausole, o di danni ed interessi cagionati , cose tutte che possono con facilità e prontezza esser rischiarate. Per parte adunque di chi che sia il ricorso esiste , il Consiglio di prefettura è sempre nel caso di pronunziare in un modo esatto, poichè le sue decisioni sono prevedute dalle stesse leggi o dagli atti cui son relative, e perchè deve solo provarsi un fatto.

Sia dunque che questi Consigli debbono pronunziare in materia di contribuzione , di pubblici lavori , o di richiami relativi a questi oggetti , ovvero per danni cagionati alla proprietà privata, o sopra difficoltà in materia di strade pubbliche ; sia che pronunziar debbono su le autorizzazioni da accordarsi alle città , borghi , o villaggi , per abilitarli a stare in giudizio , o sul contenzioso del pubblico demanio, l'affare deve essere sempre instruito , dopo la esibizione di una petizione o memoria e le produzioni de' documenti. Se ammetter si volesse qualunque altra forma , s'incorrerebbe ne' ritardi e nelle minuzie che constituiscono l' instruzione giudiziaria.

Per quanto precise sieno le leggi , e ben intenzionat' i giudici che le applicano ; le une possono presentare sensi ambigui , e gli altri sono uomini , ed i loro giudizii sono capaci di errori come quelli degli altri uomini. Questa imperfezione nelle cose e negl' individui è relativa alla natura dell' umana intelligenza. Per conseguire adunque la sicurezza delle persone e delle proprietà è duopo che la legge presenti un mezzo legale affin di far rettificare i giudizii de' Consigli di prefettura.

È forse per ciò necessario di ammettere più gradi di appellazione come nell' ordine giudiziario? no certamente, poichè la speditezza forma l'essenza della giustizia amministrativa. Tutte le sue forme debbon'essere semplici , o essa finisce di essere un' azione.

Nella stessa gerarchia politica , si rinviene il Consiglio , capace a conoscere delle appellazioni da' consigli di prefettura , e questo è appunto il Consiglio di Stato. Un tal principio è , in effetto , una conseguenza del principio fondamentale, cioè , che l'amministrazione è parte del Governo. D' altronde non è una innovazione , poichè le leggi politiche attuali han determinato la competenza del Consiglio per conoscere delle appellazioni in materia amministrativa , e poichè molte disposizioni delle leggi amministrative relativamente a ciò , sono uniformi alle nostre leggi fondamentali.

Quì però si ferma l' instruzione amministrativa , quì si trova la linea

trasmessione: distinzione importante, poichè diversifica in materia di proprietà le leggi amministrative dalle civili , quantunque le une e le altre assicurino le possessione della proprietà. Il modo di usare della possessione ha de'rapporti diretti colla sicurezza delle persone , la loro salute , e con altre possessioni vicine. Può darsi infatti che una costruzione sia difettosa o pregiudichi la strada pubblica ; una miniera , una petriera , un bosco , uno scavo , appartiene senza dubbio al rispettivo proprietario , ma queste ricchezze particolari interessano le ricchezze pubbliche ed i pubblici bisogni ; e da ciò derivano le regole che determinano il loro uso ; e l' amministrazione è la di loro salvaguardia , nel tempo stesso che n' è la vendicatrice. In una parola , la legge amministrativa regola i modi di godere della proprietà nell' interesse pubblico , e di usare della medesima in modo di non compromettere affatto quest' interesse : e la legge civile regola il dritto della proprietà ; ed il modo di trasmetterla , ma sempre però nell' interesse privato del possessore.

ciò che in origine non era che una semplice operazione dell'amministrazione attiva (a), si trasforma in contenzioso amministrativo in occasione del pregiudizio che ne risente o pretende risentirne colui che reclama.

In questo litigio, la società si trova sempre in causa; poichè non è che una lotta reale o apparente nell'interesse privato contro l'interesse comune.

Quindi per terminarlo basta per lo più di ben definire l'uno o l'altro di questi due interessi, il che può far svanire l'opposizione apparente.

In fine, perchè il litigio conservi il carattere di contenzioso amministrativo, egli fa duopo che la reclamazione non si fondi sopra alcun titolo che appartiene al diritto comune.

Ma se ogni litigio di questo genere suppone un atto precedente dell'amministrazione, ogni atto amministrativo non è suscettivo di far sorgere un litigio. — Possono principalmente far nascere il contenzioso amministrativo:

1. Le ripartizioni de' pesi o godimenti comuni;
2. Le operazioni amministrative che han per oggetto i contratti e forniture, gli appalti de' lavori pubblici, l'esecuzione, il pagamento, la liquidazione di questi servizii;
3. L'applicazione delle diverse servitù di utilità pubblica;
4. Le requisizioni esatte nell'interesse del servizio pubblico;
5. Le concessioni delle cose pubbliche in quanto che i terzi potrebbero vantar de' diritti su queste stesse cose, o in quanto la loro interpretazione dovrebbe avverarsi da quei che le hanno ottenute;
6. L'esercizio della tutela amministrativa riguardo ai comuni o gli stabilimenti pubblici, in ciò che l'amministrazione li avesse pregiudicati col rifiuto delle autorizzazioni necessarie per far valere i loro diritti in giudizio;

(a) Sublime è la distinzione che fa il dotto autore de' quattro modi differenti co' quali può agire l'amministrazione, e de' quattro diversi gradi che percurre.

Sulle prime essa può non esser altro che un organo d'istruzione ed in questo *primo* ordine essa provoca, richiede, raccoglie e trasmette la dilucidazione, informa, avvera, verifica, visita, valuta gl'indizii, dà le dichiarazioni autentiche.

In seguito può essere un istrumento di operazioni meramente materiali; ed in questo *secondo* ordine d'azione, essa amministra i beni e dispone delle proprietà comunali; essa vende, compra, permuta, concede; essa guarda, conserva, agisce o si difende in giudizio; esegue i lavori, costruisce, ripara, mantiene; essa infine percepisce le rendite, paga le spese, liquida i crediti ed i debiti.

Può l'amministrazione esercitarsi come potenza o forza morale; ed in questo *terzo* grado d'azione, godendo già di un certo potere, senz'essere intanto ancora precisamente un'autorità, essa gode di una delle sue più belle prerogative, di una prerogativa indeterminata nelle sue regole e nella sua estensione, ma eminentemente benefica; essa esercita una sorta d'influenza tutta morale. In questi rapporti coll'individuo, essa instruisce, incoraggia, ricompensa, assiste, soccorre, protegge; e ne' suoi rapporti colle comunità, essa dirige, omologa, autorizza, sorveglia, nello stesso tempo che presta un appoggio totelare.

Nel *quarto* grado finalmente l'amministrazione si trova investita dalle leggi di una espressa *autorità*. Non è ancora un'autorità che pronunzia su i litigi; ma è un'autorità che comanda in nome della pubblica utilità; e questa si esercita alle volte riguardo alle cose, alle volte riguardo alle persone. Quindi ha per effetto di far nascere taluni generi di servitù alle quali la proprietà vien sottoposta; o procurare pel servizio della società l'ubbidienza dell'agente stesso dell'amministrazione, o di quei che han contrattato con essa, ed anche di semplici particolari. Quest'autorità si esercita qualche volta con regolamenti che hanno un carattere generale, abbracciando i casi analoghi che preveggono il futuro; e qualche volta con misure locali, momentanee, individuali. In virtù di questa autorità l'amministrazione richiede, permette o proibisce (*Ivi* p. 1. lib. 1. num. XXXIV. a XLVII.).

7. In generale, ogni atto amministrativo che ha emanato.

Non danno luogo al contenzioso amministrativo:

1. Le semplici misure prese dall'amministrazione pubblica, per ottenere le informazioni, o gl' indizii necessarii per suo rischiarimento;

2. Le istruzioni o direzioni trasmesse o i semplici avvisi espressi nei diversi gradi della gerarchia amministrativa;

3. La distribuzione delle grazie e de' favori;

4. La nomina e la rivocazione degli agenti la cui scelta le appartiene;

5. I regolamenti generali che statuiscono su gl' interessi diversi dell' ordine pubblico;

6. Le misure locali e momentanee di polizia, prese in un interesse comune, e senz' alcuna individuale applicazione.

7. I semplici atti di amministrazione interna, estranea ai terzi;

8. Gli atti di tutela amministrativa riguardo ai comuni o ai pubblici stabilimenti, in quanto siano essi attaccati dai terzi, o in quanto l'amministrazione ricusasse le autorizzazioni da questi corpi implorate, nel solo interesse dell' utilità;

9. Qualunque provvidenza interlocutoria, che non reca ancora alcun pregiudizio; ed ogni atto amministrativo che ha riservato i diritti dei reclamanti;

10. Ogni operazione amministrativa di semplice gestione o di tutela, i cui effetti o legittime conseguenze si risolvono in contenzioso giudiziario;

11. Ogni misura governativa presa fuori la sfera de' privati interessi, e nella sola considerazione degl' interessi politici esteriori o interiori dello Stato;

12. In generale ogni atto amministrativo al quale il reclamante è estraneo per se stesso o per quei de' quali esercita i diritti; o che non contiene per parte dell' amministrazione pubblica che l' esercizio di una facoltà puramente graziosa e discrezionale, o finalmente riguardo al quale l' oggetto del reclamo rientra sotto l' impero del diritto comune.

§. II. *Specie prinoipali del contenzioso amministrativo.*

(Qui l'autore si limita alla sola indicazione, riserbandone lo sviluppo allorchè tratterà delle attribuzioni specialmente proprie ai diversi consigli amministrativi incaricati di statuire su questi litigi. Riporta 24 specie particolari desunte dalle leggi francesi, decreti ed ordinanze in varie epoche pubblicate; e per lo più corrispondono a quelle di cui fe menzione il Barone di Cormenin che abbiam riportato nella prima sezione).

Della Procedura Amministrativa (a).

Vi è un modo di procedere negli affari amministrativi, come negli affari giudiziarii. Tutti e due hanno in certi riguardi un oggetto comune, ed in alcune parti forme analoghe. L' oggetto comune consiste nell' offrire tutte le garantie possibili per l' equità delle decisioni.

Differiscono pertanto le due maniere di procedere su di essenziali rapporti. La procedura giudiziaria è regolata dalle leggi, essa è rigorosa; tende a conservare i dritti, ed è affidata alla diligenza delle parti interessate. La procedura amministrativa non è diretta che da regolamenti o dagli usi; essa si adatta alle circostanze; tende sopratutto a far valutare gl' inte-

(a) V. *ivi* Lib. III. num CCLXXXVIII. e seguenti.

ressi privati; ha sempre pure ed essenzialmente per oggetto il far conoscere le esigenze dell' utile pubblico; essa è investigatrice. La procedura giudiziaria è una seguela di atti e di formalità; la procedura amministrativa è in gran parte un vero studio, e spesso uno studio tecnico.

Evvi sulle prime una maniera di procedere negli affari di semplice amministrazione. — Ve n' è una seconda ne' litigi del contenzioso amministrativo. — Ed una terza ed ultima che si riferisce a quelle alte decisioni del Governo, che sono necessarie per mantenere i limiti rispettivi de' poteri incaricati dell' esecuzione delle leggi.

Tit. I. Non vi esiste quasi alcuna regola generale scritta su la maniera di procedere negli affari di semplice amministrazione, ed infatti questa materia comporta ben poche regole generali. Ogni materia amministrativa ha le sue regole proprie e speciali d' istruzione tracciate nelle leggi e ne' regolamenti che la governano; esse non possono essere distaccate.

Vi sono pertanto alcune regole generali prescritte dalla ragione, dall' equità dalla prudenza, dall' interesse pubblico che non sono scritte, ma che ciò non ostante sono di alta importanza. La forma di procedere in questo genere di affari ha per oggetto tutto insieme la ricerca e l' investigazione de' fatti, la valutazione delle convenienze, e la preveggenza dell' avvenire.

I fatti che l' amministrazione ricerca riguardano sovente le cose di arti, ch' esigono speciali conoscenze; quali sono generalmente i fatti dell' ordine economico, e quasi sempre i fatti collettivi. Essa si ajuta allora degli studii i rapporti degl' ingegneri, o altro genere di artefici; essa ordina delle perizie, e degli esami; essa dimanda delle verifiche e controllo; essa chiama le parti interessate, e loro domanda pure de' rischiarimenti; essa pubblica per mezzo degli affissi i progetti o le dimande che possono riguardare gl' interessi privati o comuni; essa riceve le opposizioni nell' interesse de' reclamanti; essa provoca le informazioni sul *comodo* e l' *incomodo* riguardo alle cose di comune utilità.

Dopo aver riunito tutte le informazioni proprie a rischiararla, l' amministrazione allora si raccoglie in se stessa: prende l' avviso de' consigli di cui è circondata, quando può attenderne un utile soccorso: e con un lavoro fatto con una specie di studio metodico, e su tutti i documenti che ha riuniti, essa prepara la sua decisione (a).

Tit. II. Nella maniera di procedere negli affari contenziosi, la procedura amministrativa tende a ravvicinarsi su molti punti alla procedura giudiziaria; poichè qui in presenza dell' interesse pubblico e de' diritti dello Stato, si presentano pure i diritti privati più o meno assoluti, che domandano giuste garentie.

Questa procedura dev' essere considerata specialmente ne' quattro ordini principali d' istituzioni stabilite per l' istruzione e la decisione delle materie contenziose amministrative: i consigli di prefettura, la corte de' conti, l' università reale, il consiglio di Stato.

I. Esistono pochissime regole scritte sulla maniera di procedere innanzi ai consigli di prefettura. In mancanza si sono improntate per analo-

(a) Sviluppa l' autore quel che ha qui detto ne' seguenti capitoli, riportando le leggi francesi.

Cap. I. Delle informazioni *de comodo et incomodo*.

Cap. II. Degli affissi e delle opposizioni.

Cap. III. Delle Perizie.

Cap. IV. De' Ricorsi.

E nulla di nuovo vi si trova che non sia stato preveduto nella nostra legislazione.

gerarchia, e le loro proprie regole. Egualmente le quistioni di competenza che si elevano nel seno della stessa amministrazione, relativamente alle attribuzioni de' diversi funzionarii amministrativi, si risolvono pure con decisione dell' amministrazione superiore.

Ma non poteva essere lo stesso per regolare le competenze tra queste due autorità. Le leggi han dovuto perciò rimontar più in alto ancora; esse sono ricorse al regolatore supremo delle giurisdizioni, alla suprema autorità esecutiva. Tutte le competenze sono di ordine pubblico, ma il regolamento della competenza tra le due autorità giudiziaria ed amministrativa appartiene ad una sfera ancor più elevata; esso ha per oggetto di assicurare la distinzione de' poteri; esso emana dal diritto pubblico; esso prende un carattere politico; esso è un atto di Governo.

In due maniere può trovarsi incerta la competenza: o perchè le due autorità hanno in un tempo ed in concorso conosciuto del litigio che dicesi *conflitto positivo*; o perchè le due autorità in un tempo, ciascuna dal suo lato ha ricusato di pronunciar su di un litigio, che dicesi *conflitto negativo*; ed in questo dissenso bisogna che vi sia un giudice, un solo giudice, e decider quale debba essere.

Del conflitto positivo.

Il conflitto di attribuzioni tra i tribunali e l'autorità amministrativa, non può giammai elevarsi in materia criminale. Nè in materia correzionale, se non ne' due casi seguenti: 1. quando la repression di un delitto è attribuita da una disposizione legislativa all'autorità amministrativa; 2. quando la sentenza da rendersi dal tribunale dipende da una quistione pregiudiziale la cui conoscenza appartiene all' autorità amministrative; in tal caso il conflitto può elevarsi soltanto su di questa quistione.

Non si dà luogo a conflitto

1. per mancanza di autorizzazione, sia per parte del Governo, quando si tratta di agire contro i suoi agenti, sia per parte del consiglio di prefettura quando si tratta di controversie giudiziarie nelle quali han parte i comuni e gli stabilimenti pubblici;

2. per mancanza di adempimento di formalità da compiersi innanzi all' amministrazione preventivamente alle persecuzioni giudiziarie:

3. nè dopo le sentenza rese in ultima istanza o dopo l'acquiescenza, nè dopo le decisioni definitive. Però può elevarsi in appello se non lo sia stato in prima istanza, o siasi prodotto irregolarmente dopo i termini prescritti.

Il prefetto solo può elevare il conflitto. A Parigi il prefetto di polizia eleva il conflitto della competenza dell' amministrazione degli affari posti nelle sue attribuzioni.

Tosto che i procuratori del Re sono informati che una quistione attribuita dalla legge all' autorità amministrativa sia stata portata innanzi al tribunale dove esercitano le loro funzioni, son tenuti di richiedere il rinvio innanzi l' autorità competente, e di fare inserire le loro requisitorie nella sentenza che v' interviene. Se il tribunale ricusa il rinvio debbono prevenirne subito i prefetti rimettendo loro copia di dette requisitorie e de' motivi su cui sono fondate. (*Arrêto du* 13 *brumaire an.* X. art. 1. §. 2.)

Quando un prefetto crede che la conoscenza d'una quistione portata ad un tribunale di prima istanza e attribuita per una disposizione legislativa all' autorità amministrativa, può, quando l' amministrazione non sia in giu-

dizio dimandar il rinvio dell' affare innanzi all'autorità competente. A quest' effetto invia al Procuratore del Re una memoria nella quale si riporta la disposizione legislativa che attribuisce all'amministrazione tal conoscenza. Il Procuratore del Re fa conoscere in tutti i reati al tribunale la dimanda fatta dal prefetto, e richiede il rinvio se gli sembra fondato. (*Ivi* art. 6.)

Tostochè il Tribunale ha statuito sulla declinatoria, il Procuratore del Re invia ne' cinque giorni seguenti copia delle sue conclusioni o requisitorie, e delle sentenze rese sulla competenza. La data dell' invio è scritta in un registro a ciò destinato. (*Ivi* art. 7.)

Se la declinatoria vien rigettata; il prefetto ne' giorni quindici al più, se crede ancor che vi ha luogo, può elevare il conflitto. Se la declinatoria è ammessa, il prefetto può egualmente elevare il conflitto nella quindicina che segue la notifica dell' atto di appello, se la parte avesse appellato dalla sentenza. — Il conflitto può essere elevato nel detto termine, anche quando il tribunale avesse prima dello spirar del termine, passato avanti a giudicar del merito. (*Ivi*, art. 8.)

In tutti i casi, l' arresto col quale il prefetto eleva il conflitto, e revindica la causa deve *vistare* la sentenza intervenuta e l' atto di appello. La disposizione legislativa che attribuisce all' amministrazione la conoscenza del punto litigioso vi dev' essere testualmente inserita. (*Ivi*, art. 9.)

Quando il prefetto ha elevato il conflitto, è tenuto a far depositare il suo arresto, ed i documenti vistati, nella cancelleria del Tribunale, dandoglisi ricevuta senza dilazione e senza spese.—Se nel termine di quindici giorni questo deposito non si è fatto, il conflitto non può essere più elevato nel tribunale impadronitosi della causa. (*Ivi* art. 10, e 11.)

Se l' arresto si è depositato nella cancelleria in tempo utile, il cancelliere lo rimette immediatamente al procuratore del Re, che lo comunica al tribunale riunito nella camera del consiglio, e richiede che si soprassegga da qualunque procedura giudiziaria. — Dopo tale comunicazione l' arresto del prefetto ed i documenti da lui vistati si riportano in cancelleria dove restano depositati per quindici giorni. — Il Procuratore del Re ne previene in seguito le parti o i loro patrocinatori, i quali possono prenderne comunicazione senz' amoverli, e rimettere nello stesso termine di quindici giorni all' Officina del regio procuratore le loro osservazioni sulla quistione di competenza con tutti i documenti all' appoggio. (*Ivi* art. 12. e 13.)

Il procuratore del Re informa immediatamente il gran Giudice dell' adempimento delle suddette formalità e gli trasmette nel tempo stesso l' arresto del prefetto, le sue proprie osservazioni, e quelle delle parti, se vi è luogo, con tutti i documenti unitivi. — La data di questo invio è consegnata in un registro a ciò destinato. (*Ivi*, art. 14.)

N. B. Abbiam riportato questo decreto francese, onde paragonarlo col nostro del 16 settembre 1810.

Del conflitto negativo.

Il conflitto negativo risulta dal fatto delle rispettive dichiarazioni d' incompetenza delle due autorità; e non vi è luogo ad elevarsi dal prefetto. Le parti debbono provvedersi direttamente al Consiglio di Stato per ottenere una decisione di competenza. Questa istanza, e le notifiche dell' ordinanze per le comunicazione non sono sottoposte ad alcun termine.

(Compie l'Autore questo libro parlando della Messa in accusa de' funzionarii ed agenti amministrativi pe' fatti relativi all' esercizio delle loro funzioni: ma noi ne abbiam discorso a sufficienza, parlando della *Garentia* de' medesimi nel Tit. V. Cap. II. pag. 97 di questa prima Parte, analizzando la legge del 19 ottobre 1818. che nulla lascia a desiderare.)

Instituz. pag. 238.

Napoli, 6 giugno 1832.

FERDINANDO II. ec.

Visto il real decreto del dì 11 di ottobre 1817 sull' amministrazione civile de' nostri reali dominj al di là del Faro;

Vista la nostra legge del dì 25 di marzo 1817 sul contenzioso amministrativo di questa parte continentale del regno;

Considerando che di varj rimedj stabiliti nella suddetta legge contro le decisioni de' giudici del contenzioso amministrativo per Napoli non si trova fatta alcuna menzione, o meno del bisognevole trovasene fatta nel succitato real decreto per la Sicilia, siccome sarebbero appunto quelli del richiamo, o sia opposizione alle decisioni contumaciali, del ricorso per ritrattazione, e dell' opposizione del terzo;

Volendo non che per ragione di uniformità, ma bensì per ragion di perfezione di legge, che anche in Sicilia si abbiano nelle cause del contenzioso amministrativo a trovare adottabili i necessarj rimedj legali anzidetti;

Avendo pur considerato in questo rincontro che relativamente al rimedio della ritrattazione convenga pur portare maggiore ampiezza a quanto trovasi prescritto nel titolo III. della sudetta legge di Napoli, e render pertanto comuni alle due parti del regno le correlative novelle disposizioni.

Visto il rapporto del nostro ex Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro.

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

TITILO I.

Del richiamo, o sia opposizione alle decisioni contumaciali.

Art. I. Le decisioni rese in contumacia dai Consigli d' Intendenza e dalla gran Corte de' conti in Sicilia saranno suscettivi di richiamo. Questo non sarà sospensivo, eccetto che non venga ordinato espressamente. Il richiamo dovrà esser presentato nel termine di quindici giorni, a contare da quello in cui la decisione sarà stata notificata.

2. Scorso il termine fissato dall' articolo precedente, il richiamo non potrà più ammettersi.

3. Se il Consiglio o la gran Corte sarà di avviso che il richiamo debba riceversi; rimetterà le parti nello stato in cui erano prima della decisione, ove la giustizia lo esiga, e la decisione che avrà ammesso il richiamo sarà intimata nel termine di otto giorni, a contare da quello in cui sarà stata pronunziata.

4. L' intimazione avrà luogo nel domicilio eletto dall' attore.

5. Non competerà richiamo alla parte contumace avverso una decisione resa in contraddizione con un' altra parte che abbia lo stesso interesse.

6. La parte reclamante che non giustifica la ragione della sua contu-

macia, sarà condannata ad una multa non minore di once due, nè maggiore di once dieci.

TITOLO II.

Del ricorso per ritrattazione.

7. Le decisioni non soggette a' rimedj ordinarj presso le autorità amministrative potranno essere impugnate in via di ritrattazione dinanzi lo stesso collegio che le ha profferite per alcuno de' motivi voluti dalla legge.

8. Ha luogo la ritrattazione se la decisione sia stata renduta sopra scrittura falsa, ovvero se la parte sia stata condannata per non aver presentata una scrittura che era ritenuta dal suo avversario.

9. Questo ricorso dovrà esser presentato nello stesso termine, ed ammesso nello stesso modo che il richiamo per la decisione resa in contumacia. Il termine però decorrerà dal giorno in cui la decisione sarà stata notificata, se la falsità sarà stata riconosciuta, o la scrittura ricuperata dalla parte succumbente prima di tal giorno; e se posteriormente, dal giorno della riconosciuta falsità, o della ricuperazione della scrittura. In questo ultimo caso la parte dovrà somministrare prova scritta indicante il giorno in cui ha ricuperato il documento, e non altrimenti.

10. Se il ricorso contro una decisione resa in contraddizione sarà stato ammesso nel corso dell'anno dal dì della decisione, dovrà essere notificato o alla parte avversa, o al domicilio del procuratore che ne ha sostenuto la difesa, e che sarà tenuto a sostenerla anche nella discussione di questo ricorso senza che vi sia bisogno di nuove facoltà.

11. Se il ricorso non sia stato ammesso che dopo un anno dal dì della decisione, la notifica dovrà farsi alle parti o personalmente, o al domicilio nel termine prefisso nell' articolo 2.

12. In ogni caso è permesso per una sola volta il ricorso in via di ritrattazione.

TITOLO III.

Della opposizione del terzo.

13. Quelli che vorranno opporsi alle decisioni rese in materia contenziosa da' Consigli d' Intendenza o dalla gran Corte de' conti in Sicilia, quando nè essi, nè quelli che essi rappresentano siano stati chiamati in giudizio al tempo in cui la decisione fu profferita, ed abbia questa leso qualche dritto loro appartenente, non potranno farlo altrimenti che con una petizione nella forma ordinaria: questa dovrà esser presentata nella segretaria del Consiglio, o nella cancelleria della gran Corte.

14. La parte che promovendo questa opposizione succumberà, sarà condannata ad una ammenda non minore di once tre e tarì dieci, nè maggiore di once sedici e tarì venti, senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti, se vi ha luogo.

15. La opposizione del terzo, che si proporrà come azione principale, dovrà introdursi avanti l' autorità che ha pronunziato l' impugnata sentenza.

16. L' opposizione del terzo incidente in una istanza già introdotta a-

vanti una autorità, sarà proposta con una dimanda avanti la stessa autorità, se questa è uguale o superiore a quella che ha pronunziato l'impugnata decisione.

17. Il Consiglio d' Intendenza o la gran Corte de' conti avanti di cui è stata prodotta la sentenza contro la quale si è formato opposizione, potrà secondo le circostanze procedere oltre, o sospendere la causa principale.

18. Vogliamo intanto che la maggiore ampiezza fornita all'art. 7 del titolo II. di questo decreto riguardo al rimedio della ritrattazione comparativamenta a quanto trovasi prescritto nella nostra legge suindicata del dì 25 di marzo 1817, sia resa comune a quest'altra parte de' nostri reali dominj, affinchè cotesto rimedio dapertutto apertamente comprenda ogni qualsiasi caso di decisione amministrativa irrevocabile avvenuta non che presso le gran Corti de' conti, ma bensì ne' Consigli d' Intendenza, e presso entrambe le Consulte delle due parti del regno, dalla di cui procedura va d' altronde bandita ogni indebita difformità.

19. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, ed il real Ministero di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale ne' reali dominj oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Firmato, FERDINANDO.

Institut. pag. 237.

Decreto sul modo d' impugnare le decisioni delle gran Corti de' Conti.

Ferdinando I. ec.

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;
Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere;
Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Le decisioni delle gran Corti de' conti tanto de' nostri dominj al di quà, che de' dominj ai di là del Faro, delle quali si parla negli articoli 14, 19 e 22 della nostra legge de' 29 di maggio 1817 e nell' articolo 9 dell' altra nostra legge de' 7 di gennajo 1818; potranno essere impugnate avanti il supremo Consiglio di Cancelleria nel caso in cui le parti interessate o il pubblico ministero credessero essere del loro interesse il farlo.

2. I ricorsi saranno diretti al Segretario di Stato Ministro Cancelliere ed a' consiglieri del supremo Consiglio di Cancelleria, e conterranno i motivi di fatto e di dritto, pe' quali si chiede la rivocazione delle mentovate decisioni delle gran Corti de' conti.

3. I ricorsi saranno notificati alle parti per mezzo di atto di citazione intimato a persona o a domicilio: il quale atto conterrà, oltre l'inserzione del ricorso,

1.° la data del giorno, del mese, dell' anno; il nome, il cognome, la professione ed il domicilio del ricorrente ad istanza di cui l' usciere affermerà di intimare il ricorso;

2.° il nome, il cognome ed il domicilio dell' usciere colla designazione del tribunale o del giudice cui egli è addetto; il nome, il cognome e l' abitazione del reo colla menzione della persona a cui sarà lasciata copia del ricorso e del detto atto, al quale potranno unirsi le copie di ogni altro documento che il ricorrente stimi di dover produrre in sostegno del ricorso.

4. Se nella intimazione siavi accaduto qualche difetto, il supremo Consiglio di Cancelleria vedrà se il ricorso debba intimarsi di nuovo; eccetto se, mancando la data, sieno scorsi i fatali, come si dirà nell'articolo seguente, ovvero se il ricorso sia intimato da usciere cui dalle leggi di procedura è proibito di fare intimazioni nel luogo o alle persone che debbono essere intimate.

5. Il ricorso dovrà intimarsi alla parte fra 'l termine di tre mesi da decorrere dallo stesso giorno della intimazione della decisione diffinitiva della gran Corte, fatta a persona o a domicilio, sotto pena di decadenza; eccetto i casi contenuti negli articoli 508, 509, 510, 511 e 512 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

6. Nello stesso termine e collo stesso ricorso che si produce contro le decisioni diffinitive, può prodursi querela anche contra le decisioni preparatorie ed interlocutorie, giusta l'articolo 515 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

7. Il termine suddetto, se la decisione diffinitiva è stata profferita in contumacia, decorrerà scorsi gli otto giorni ne' quali alle parti è permesso di produrre l'opposizione.

8. La parte intimata potrà in qualunque stato della causa, ed anche dopo aver notificata la sentenza senza alcuna protesta, interporre incidentemente il ricorso, quantunque sia stata la sentenza eseguita.

9. Tra un mese a contare dal giorno della intimazione del ricorso, il ricorrente principale dovrà esibire il ricorso con tutti i documenti notificati alla parte, presso il segretario della gran Corte de' conti pe' dominj al di quà del Faro, e presso il cancelliere della medesima gran Corte de' conti pe' dominj al di là del Faro, sotto pena di decadenza.

10. Il segretario generale della gran Corte de' conti in Napoli ed il cancelliere della gran Corte de' conti in Palermo terranno un registro nel quale noteranno il giorno in cui i ricorsi ed i documenti de' quali si parla nell' articolo precedente, e le risposte a' ricorsi di cui si parla nell' articolo 12, saranno presentati.

Gli estratti di questi registri faranno fede del tempo in cui il ricorso o la risposta sarà stata presentata.

11. Dovrà il ricorrente di unita al ricorso esibire copia legale della decisione impugnata.

12. Sarà in libertà della parte intimata di notificare nell' indicato secondo termine una risposta al ricorso con quei documenti che crede. Questa risposta sarà del pari depositata nella rispettiva segreteria o cancelleria della gran Corte de' conti.

13. Ciascuna delle parti avrà dritto di chiedere un atto della presentazione del ricorso, o della risposta al ricorso esibita nella segreteria o cancelleria, dal segretario o cancelliere di quella gran Corte de' conti.

14. Terminato il quarto mese, o anche prima se le parti abbian prima di detto termine prodotto nelle cancellerie i ricorsi e le risposte, il rispettivo procurator generale presso la gran Corte de' conti invierà immediatamente al nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere tutte le carte.

Lo stesso procurator generale potrà rimettere separatamente le sue osservazioni, senza che per altro ciò possa ritardare la trasmessione delle carte.

15. Occorrendo che una delle parti abbia ad esibire nuovi documenti, potrà, dopo averli prima intimati alla parte, esibirli al segretario generale del supremo Consiglio di Cancelleria.

16. Ne' ricorsi non potranno prodursi nuove domande, meno che

pe' casi indicati nell' articolo 528 delle *leggi della procedura ne' giudizj civili.*

17. Potrà con particolar ricorso intervenire in causa chiunque abbia dritto di formare *opposizione di terzo.*

18. Il supremo Consiglio di Cancelleria nelle due Camere di giustizia e degli affari ecclesiastici, e dell' interno e finanze, senza l' intervento de' consiglieri aggiunti della Camera di guerra e marina, esaminerà nel merito i ricorsi delle parti e ci rassegnerà il suo avviso, a' termini della legge de' 22 di dicembre 1816: e Noi, udito il nostro Consiglio di Stato, decideremo su' prodotti ricorsi.

19. Il nostro Segretario di Stato Ministro Cancelliere comunicherà al supremo Consiglio di Cancelleria la nostra sovrana risoluzione: ed il segretario generale dello stesso Consiglio ne darà a chi di dritto le spedizioni da lui firmate. Queste spedizioni saranno esecutive.

20. Tutti i nostri Ministri Segretarj di Stato sono incaricati, ciascuno per la sua parte, del a esecuzione del presente decreto.

Napoli 13 marzo 1820.

Fir. FERDINANDO.

Instituz. pag. 257.

Nel riportare il decreto del 16 settembre 1810 per la procedura nei conflitti, facemmo menzione delle sole disposizioni ministeriali contenute nella circolare de' 22 settembre 1830; ma nel proclamarsi dismesso ed abolito il *Consiglio di Stato* instituito nella militare occupazione, dichiarossi col decreto del 17 luglio 1815 che provvisoriamente tutti i richiami e querele contro le ordinanze e decisioni de' consigli d' intendenza fossero riveduti nella corte de' conti la quale subentrasse alle facoltà che avea il Consiglio di Stato sul contenzioso amministrativo, facendone i rapporti ai Ministri delle finanze e dell' interno, secondo le rispettive attribuzioni: però nascendo conflitto di giurisdizione tra il potere giudiziario e l' amministrativo, esso verrebbe deciso dal Re nel Consiglio de' ministri di Stato. Posteriormente ebbe luogo la legge del 22 decembre 1816 sull' organizzazione del Supremo Consiglio di Cancelleria, dove nell' art. 21 venne così disposto. « La camera della Giustizia e degli affari ecclesiastici riunita a quella delle finanze e dell' interno, sono particolarmente incaricate di esaminare le quistioni di competenza tra i corpi giudiziarj ed i corpi amministrativi, ed i ricorsi, che saranno prodotti avverso le decisioni profferite dalla Corte de' Conti sopra oggetti di contabilità, ne' casi e nel modo che sarà da Noi determinato »: e queste determinazioni si pubblicarono col decreto delli 8 ottobre 1825 che noi abbiamo riportato nella pagina 250 di queste *Istituzioni*. Tengasi pure presente su tali conflitti il Reale rescritto de' 7 settembre 1824 emesso dalla Presidenza del Consiglio de' Ministri e diretto al Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia (a).

Aggiungiamo che col Regolamento approvato col real decreto del 12 agosto 1821 si prescrisse che l' arresto personale occorrente ne' casi ivi pre-

(a) Con esso si prescrisse » che per rendere più semplice il procedimento e più assicurato il giudizio su le quistioni di competenze giurisdizionali da rimettersi all' esame della Consulta, giusta l' articolo 15 dalla legge organica della medesima, vuole il Re che tutti i Rapporti riguardanti tali quistioni siano rimessi a codesto ministero, da cui saranno inviati alla discussione della Consulta; e per lo di cui stesso canale gliene saranno presentati i rispettivi pareri. Nel real nome lo partecipo all' E. V. ec.

visti contro gli amministratori del patrimonio Ecclesiastico, avesse luogo in seguito di una decisione delle amministrazioni diocesane vidimata dal Regio Procuratore stabilito presso le medesime; che questa decisione amministrativa sarà l'unico titolo per agire innanzi ai tribunali civili solo per le formalità della spropriazione, non potendo esso titolo venir posto in controversia senza lesione del potere amministrativo per parte dell'autorità giudiziaria. Può però prodursi appello da queste decisioni amministrative, e ricorrere contro le liquidazioni de'conti, ma questo appello sarà devolutivo e non sospensivo e dev'essere esaminato dalla Gran Corte de' Conti.

Sono queste le Addizioni da me promesse in questo trattato; ma è possibile che mi sia sfuggito qualche decreto o rescritto importante pel comento delle Leggi che ho qui chiarito. Prego perciò i miei Alunni ed i signori Associati a volermelo indicare; perchè sarà mia cura farlo stampare in un *cartesino* e rimetterlo loro senz' alcuna altra spesa.

I Lettori poi giudicheranno se nell' esposizione delle leggi sul *Contenzioso Amministrativo* abbia non che adempito, ma sorpassato le promesse fatte nel mio Manifesto de' 20 agosto 1836.

INDICE

Pag.	Vers.	ERRORI	CORREZIONI
9	33	quarti	questi
25	14	poihcè	poichè
29	41	detti	ducati
58	21	1830	1830 V. pure il dec. cit. alla pag. 80 e 'l cap. III. del tit. VI.
55	27	sensazione	sanzione
56	13	al di del	al di quà del
70	28	Generalmentente	Generalmente
72	22	arresto	arrestato
78	33	escuzione	esecuzione
99	21	ditto	dietro
	22	determa	determina
	30	a sitanti	abitanti